



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

(pubblicazione mensile)

Anno XIII. 15 giugno 1914.

N. 7.

SOMMARIO.

La disciplina dell'immigrazione secondo le leggi canadesi specialmente a confronto con la legislazione degli Stati Uniti e nei rapporti con l'Italia, studiata dal già R. Addetto per l'emigrazione al Canada Capitano Dr. Erasmo A. Ehrenfreund, medico della R. Marina e vice-consule onorario in Montreal. — *Parti prima, seconda, terza e quarta.*

ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1914

PREMESSA

Questo saggio critico di legislazione comparata avrebbe dovuto uscire per le stampe nell'ultimo trimestre del 1911 unitamente ai quadri statistici relativi all'immigrazione canadese che formano il *Bollettino dell'emigrazione* n. 7 del 1912 e alla raccolta di leggi, decreti, regolamenti e relazioni ufficiali sull'immigrazione e sulla distribuzione delle terre nel Canada pubblicata nel *Bollettino dell'emigrazione* n. 2 dello stesso anno, rendendo così complessivamente conto degli studi compiuti dal R. Addetto per l'emigrazione al Canada durante la sua permanenza in quel Dominio che nella prima metà del 1910, come rappresentante di questo Commissariato, ebbe a percorrere dalla foce del San Lorenzo insino alle Montagne Rocciose, per fare indagini sopra le condizioni dei nostri emigrati in quel vasto paese, per prestare loro assistenza in ogni possibile circostanza e per raccogliere elementi circa le opportune norme per una linea diretta di comunicazione coll'Italia, come si legge nella relazione del Commissariato sui servizi dell'emigrazione per l'anno 1909-1910 (*Boll. dell'emigr.*, n. 18 del 1910), la quale accenna pure che la presenza di un addetto per l'emigrazione nel Canada fu dal Commissariato tanto più ritenuta necessaria, in quanto che vi esiste attualmente un solo consolato di carriera.

Il ritardo con cui vien pubblicato questo studio è avvenuto

perchè allo scoppio della guerra fra l'Italia e la Turchia, l'autore di esso è stato chiamato a prendere il suo posto sopra una delle navi che bombardarono Tripoli e vittoriosamente se ne impossessarono, assicurando all'Italia [il dominio assoluto della costa libica ed occupando Stampalia, Rodi ed altre dieci isole dell' Egeo.

Ora l'Italia ha riannodato la pace col nemico di ieri e il nostro naviglio mercantile, dopo avere in gran parte cooperato gloriosamente alle operazioni militari, dopo aver soddisfatto a uno dei compiti più importanti che gli sono affidati per il bene del Paese, torna saldo e compatto ai suoi regolari servizi che non furono però mai interrotti durante tutta la guerra.

Intanto avendo S. E. l'ammiraglio Leonardi Cattolica, ministro della marina, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1910 un disegno di legge per la *istituzione di una linea di navigazione per il Canada*, poi modificato di concerto con la relativa Commissione parlamentare, in esito alla relazione da questa presentata nella seduta del 10 dicembre 1912, la legge con cui viene istituita una nuova linea sovvenzionata di comunicazione transoceanica diretta fra l'Italia e il Canada, è stata approvata.

In base ad essa:

« Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col Governo del Canada una convenzione per l'istituzione di una linea di navigazione a vapore diretta fra l'Italia ed il Canada, da sovvenzionarsi in parti uguali dai due Governi, ed il cui esercizio sarà affidato ad una Società italiana..... (art. 1).

« Per la esecuzione della linea..... il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina per ogni esercizio finanziario dal 1913-14 al 1922-23 la somma di lire 300,000 « (art. 2) ».

Nella relazione che accompagnava il primitivo disegno di legge era detto come in esito al " non perfetto „ accordo provvisorio

di commercio stipulato dall'Italia nel giugno di quello stesso anno 1910 col Dominio canadese, fosse necessario favorire e sistemare convenientemente le relazioni marittime fra i due paesi.

« Ma l'impianto di una linea diretta di navigazione italo-canadese « non è soltanto questione di *utilità*; esso riveste un carattere di maggiore urgenza, rappresentando un *complemento necessario* dell'accordo « di commercio.....

« Il paragrafo 2 di detto accordo stabilisce che i prodotti italiani in « esso contemplati siano ammessi al beneficio della tariffa intermedia « che è poi quella più ridotta per quasi nove decimi di essi, quando « siano importati direttamente dall'Italia o da un paese britannico, vale « a dire quando siano trasportati senza trasbordo da un porto dell'Italia « o da un porto di un paese britannico in un porto marittimo o fluviale « del Canada ».

Nella successiva relazione poi della suddetta Commissione era detto che « questa linea concepita con intenti commerciali deve essere organizzata con criteri prettamente commerciali », mentre se dovesse servire alla emigrazione, la relativa sovvenzione oltre a essere un « inutile spreco », sarebbe « atto non equo », inquantochè la nuova linea « sarebbe in grado di esercitare una rovinosa concorrenza », a danno [della marina libera, cioè delle Compagnie italiane non sovvenzionate che attualmente esercitano il traffico dell'emigrazione diretta al Canada per il tramite dei porti americani (degli Stati Uniti).

Però quando sarà stabilita questa nuova linea, la disposizione contenuta nella legge sull'immigrazione canadese, in base a cui non sono ammessi nel Dominio gli immigranti che non vi si recano con viaggio continuato, direttamente dal proprio paese di nascita o di sudditanza, acquisterà necessariamente pieno ed assoluto valore nei riguardi della nostra emigrazione. Ciò viemaggiormente se la stessa linea dovesse esser sovvenzionata oltre che dall'Italia anche dal Canada conformemente alle trattative già avviate quando si trovava al potere nel Canada il partito liberale, ma ora

destinate a scarso successo dopo che il governo del Dominio è stato assunto dal partito conservatore. In ogni modo nel fissare le modalità definitive per la istituzione della linea non si potrà per certo prescindere dall'esigenza dei movimenti emigratori. E pensando all'esperienza del passato giova sperare che il pagamento della sovvenzione non costituirà l'unico e neppure il principale obiettivo per cui navigheranno i piroscafi che ad essa saranno adibiti (1).

(1) La linea diretta tra l'Italia ed il Canada funziona dal luglio 1913.

La disciplina dell'immigrazione secondo le leggi canadesi

Il testo unico della prima legge canadese sull'immigrazione, capo 65 dei *Revised Statutes*, raccolta ufficiale delle leggi del Dominio, risale al 1872. Le prime fra le disposizioni che in esso furono riunite, datavano dal 1870. Ha quindi preceduto la prima legge sull'immigrazione degli Stati Uniti la quale porta la data del 1875. E soltanto lo Stato di San Paulo del Brasile possiede, in materia di immigrazione, alcune disposizioni legislative più antiche, emanate nel 1835, le quali del resto avevano unicamente lo scopo di devolvere appositi fondi all'importazione sussidiata o arruolata di coloni europei.

Altre disposizioni legislative in riguardo all'immigrazione furono adottate dal Canada nel 1866, nel 1887 e nel 1902, dal quale anno datano le prime fra le molteplici restrizioni a cui è stata assoggettata. In seguito poi all'aumentare del movimento immigratorio, la legge primitiva, rifiuta e accresciuta con le successive disposizioni e modifiche, si trasformò nella legge sull'immigrazione canadese del 13 luglio 1906 che a sua volta fu, nel 1907 e nel 1908, arricchita di nuove aggiunte e modifiche (1).

Infine continuando il movimento immigratorio ad aumentare, sentito il bisogno di sottoporre la legge sull'immigrazione per la terza volta ad un completo rimaneggiamento, in data 4 maggio 1910 il nuovo suo testo è stato emanato dal Parlamento canadese nella

(1) Il testo unico della legge canadese 13 luglio 1906 relativa all'immigrazione, tradotto in italiano, è stato pubblicato nel *Bollettino dell'emigrazione* n. 19 del 1909.

forma vigente che già con legge del 4 aprile 1911 ha subito alcune piccole modificazioni (1).

Benchè i materiali legislativi in riguardo all'immigrazione siano relativamente di formazione recentissima, essi hanno dunque subito nel Canada un processo di elaborazione abbastanza attivo, basato sulla continuata esperienza e sul largo sviluppo che questa nuova forma di legislazione ha recentemente acquistato nei diversi paesi in cui è maggiormente sviluppato il movimento immigratorio. Perciò i canadesi ritengono di possedere attualmente la legge più perfezionata esistente in materia di immigrazione. E di tale sentimento, d'altronde assai logico, non ha mancato di farsi portavoce la stampa del paese.

Il problema dell'immigrazione ha forse nel Canada importanza maggiore che altrove, perchè il movimento immigratorio del Dominion è divenuto, specialmente negli anni più recenti, tanto ingente da superare, in proporzione alla popolazione del paese, quello degli altri paesi di immigrazione in genere e degli altri paesi d'America in specie.

La stessa Commissione parlamentare americana sull'immigrazione, presieduta dal senatore Dillingham, nella sua relazione compilata dal segretario W. W. Husband, al termine della inchiesta condotta dal 20 febbraio 1900 al 1° aprile 1910, ha dovuto riconoscere che il movimento immigratorio del Canada dal 1900 al 1909 ha superato quello degli Stati Uniti, avendo raggiunto il 26.1 per cento della popolazione canadese risultante dal censimento del 1901 (v. quadro I) (2), mentre il numero degli immigranti ammessi negli Stati dell'Unione nord-americana durante il medesimo periodo di

(1) Il testo unico della legge canadese 4 maggio 1910 relativa all'immigrazione, tradotto in italiano, fa parte della raccolta di *leggi, decreti, regolamenti e relazioni ufficiali sull'immigrazione e sulla distribuzione delle terre nel Canada*, pubblicata nel *Bollettino dell'emigrazione* n. 2 del 1912, alle cui pagine si riferiscono i richiami indicati nelle note successive.

(2) I quadri statistici citati nel testo del presente studio formano un fascicolo a parte (*Bollettino dell'emigrazione* n. 7 del 1912).

tempo ha raggiunto soltanto il 20.1 per cento della popolazione del paese risultante dal censimento del 1900.

E mentre le terre agricole degli Stati Uniti sono ormai quasi tutte occupate, il Canada possiede ancora vastissime zone di terra disabitata che aspettano di essere dissodate e che offrono perciò larghissimo margine per una ingente popolazione avvenire. Non per nulla sir Wilfrido Laurier, l'eminente statista canadese, ha potuto affermare che " *il ventesimo secolo appartiene al Canada* „.

Quando il Consiglio dell'emigrazione nella sua adunanza dell'8 dicembre 1909 ebbe a discutere intorno alla istituzione di un servizio diretto di comunicazione tra l'Italia e il Canada per il quale aveva domandato patente di vettore la *Cairn Line of Steamships Limited* detta *Thomson Line*, società inglese di navigazione con sede in Newcastle on Tyne, l'onorevole Nitti disse: " credo molto nell'avvenire della nostra emigrazione verso il Canada Negli Stati Uniti la richiesta di italiani tende a diminuire piuttosto che a crescere; quindi la difficoltà di trovar lavoro negli Stati del Nord Est. Invece il Canada è un paese nuovo. Le difficoltà del clima non possono dare preoccupazione; il freddo non ha mai costituito un pericolo per la salute dei nostri „.

La disciplina dell'immigrazione costituisce dunque per il Canada un problema di vitale importanza, di una importanza che spiega appunto la cura con cui è stata dettata la relativa legislazione, la quale merita per ciò uno studio particolareggiato.

PARTE PRIMA.

I.

Freno e impulso all'immigrazione.

Se le leggi sull'immigrazione valgano a migliorare il valore fisico e morale dei popoli, è un problema cui soltanto la storia potrà, se lo saprà, dare in un lontano avvenire una risposta. Certo che agli americani d'oggi, discendenti di emigrati europei non passati attraverso crivelli legislativi per la cernita degli elementi migliori, si potrebbe far notare come paia strano che essi esigano negli immigranti contemporanei maggior perfezione di quella che era bastante nei padri loro, e dimostrino con ciò di volere che i discendenti degli immigranti novi abbiano ad essere migliori di loro. Vero si è che fra i discendenti degli immigrati antichi non se stessi reputano migliori quelli i cui progenitori furon mossi ad abbandonar l'Europa da quei motivi economici che in ogni tempo hanno dato il maggiore incentivo all'emigrazione, sibbene coloro che discendono dai profughi delle lotte religiose medioevali, i quali abbandonavano la patria pur di non sottomettere la inflessibilità dei loro dogmi alla prepotenza di altri dogmi altrettanto irriducibili. E più volte è stato scherzosamente osservato che, a giudicare dal numero di coloro che si dicono discendenti dei "padri pellegrini", il *Mayflower* avrebbe dovuto essere più grande del *Mauretania*.

Però non mancano anche fra gli emigranti europei odierni coloro che fuggono dal suolo natio per effetto di persecuzioni religiose Solo è che non sono considerati fra i migliori, fra i meglio desiderati: tutt'altro — benchè l'onorevole Simmons nel proporre al Senato degli Stati Uniti, come sarà detto in seguito, che fosse vietata l'immigrazione agli analfabeti, abbia sentito il bisogno in omaggio a principii umanitari infrangibili, di proporre anche che gli immigranti espatriati per motivi di persecuzione re-

ligiosa fossero esclusi da simile disposizione, la quale del resto non è stata puranco adottata.

Ora se le leggi che regolano la immigrazione mirano a selezionarla, la loro base fondamentale ha purtuttavia un carattere essenzialmente economico. Dinanzi al legislatore stanno infatti due partiti: uno che lo invita ad aiutare e facilitare l'immigrazione, un altro che lo invita a frenarla, a contenerla entro limiti ristretti. Chi vuole facilitata l'immigrazione è il produttore, l'industriale, il capitalista che ha bisogno di mano d'opera a buon mercato. Chi la vuole frenata è il lavoratore che teme la concorrenza e il ribasso dei salari. E il lavoratore ha gran numero di alleati volontari o involontari nella gran massa di coloro che, estranei alle lotte economiche, temono pel maggior costo della vita che deriva da un'affluenza sempre maggiore di consumatori. Costoro non dovrebbero dimenticare che, per effetto dell'aumento della mano d'opera, deve necessariamente aumentare anche la produzione dei generi di consumo. Essi non vedono che l'effetto immediato di tale fenomeno economico, che è quello di fare aumentare i prezzi delle derrate e delle abitazioni. D'altronde, se un gran numero di immigranti giunge tutto in una volta al Canada per ottenere la concessione gratuita di terreni vergini da coltivare e ognuno di essi porta seco la somma di cinquemila lire almeno, che è considerata come la minima necessaria per le spese di impianto e per vivere nell'attesa del primo raccolto, è giuocoforza che il valore dei generi di consumo aumenti e quello del denaro diminuisca a danno di tutti. E quando, dopo un anno di sacrifici, i primi raccolti dei nuovi venuti dovrebbero risolversi in beneficio comune, basta un nuovo arrivo di immigranti destinati ad occupare nuove terre, per tener desto il comune disagio. Così pure le grandi reti ferroviarie, che sono tuttora in costruzione, gioveranno in avvenire, col facilitare il trasporto delle derrate, ad abbassarne il prezzo, ma finchè non sono completate, contribuiscono invece a tenerlo alto, impiegando grandi masse di operai ben pagati, i quali non partecipano direttamente ad aumentare la produzione dei generi di prima necessità.

Còmpito dunque principalissimo della legge sull'immigrazione è quello di regolarla in modo da tenere giustamente in equilibrio fra loro i diversi interessi dei produttori, dei lavoratori e dei consumatori.

La Commissione parlamentare americana presieduta dal senatore Dillingham ha riconosciuto che la legge canadese è " mirabilmente " adatta allo scopo di regolare la immigrazione secondo gli interessi del paese. Si legge nel suo rapporto:

« Il tratto più caratteristico della legge canadese sull'immigrazione, « quello per cui essa maggiormente diversifica dalla legge degli Stati « Uniti, si è la sua flessibilità, la sua adattabilità alle circostanze o ai « cambiamenti delle condizioni. La legge canadese attribuisce poteri quasi « illimitati al governo in materia di immigrazione. Difatti dalle parole « della legge risulta che l'amministrazione può, se lo reputa conveniente, « vietare non solo una determinata categoria di immigrazione, ma pu- « ranco ogni immigrazione diretta al Canada ».

Le disposizioni regolamentari emanate dal Soprintendente dell'emigrazione, sono persino da considerare a termini della nuova legge (art. 2, *u*), come in essa incluse e ciò naturalmente pur che siano conformi al suo spirito. Del resto è in base precisamente ad alcune ordinanze del Soprintendente dell'immigrazione, derivate dalla quotidiana esperienza sull'andamento dei servizi, che furono introdotte nella legge del 1906, le modifiche [del 1907 e del 1908.

Però se il governo canadese dispone di grandi poteri per frenare la immigrazione secondo le occorrenze, e se questi poteri gli sono stati grandemente accresciuti dalla nuova legge, dispone anche di mezzi notevoli per attirare nel paese quegli elementi che reputa meglio adatti ad accrescerne la popolazione.

A complemento della legge sull'immigrazione, il Parlamento canadese nel 1886 approvò una legge speciale sulle società di assistenza per l'immigrazione (*An Act respecting Immigration Aid Societies*), il cui scopo doveva esser quello di appoggiare le iniziative private intese ad incoraggiare e proteggere l'immigrazione. In essa si supponeva che numerose società si sarebbero costituite in tutto il paese

sotto la vigilanza e la sanzione dei funzionari governativi addetti al servizio di immigrazione, per dare aiuto, coi propri fondi, agli europei che avessero abbandonato i loro paesi per andare a stabilirsi nel Canada. E tante si supponeva sarebbero divenute, che era persino stabilito dovessero in ogni distretto assumere un numero d'ordine progressivo. Però questa legge rimase lettera morta e fu subito dimenticata. Nè certo è da deplorare che così sia avvenuto. Anzi da allora in poi i criteri in base a cui essa era stata dettata sono talmente cambiati, che la nuova legge sull'immigrazione (articolo 3, *h*) comprende fra le cause di reiezione degli immigranti, l'aiuto pecuniario eventualmente avuto da società di beneficenza, quando questo non sia stato eccezionalmente autorizzato dalle competenti autorità canadesi. E le società a cui tale eccezionale autorizzazione viene concessa non sono istituti puramente locali, e diversificano grandemente, come avviene ad esempio per il noto *Esercito della Salvezza*, da quelle prima ideate, ma non attuate, allo scopo diretto di incoraggiare l'immigrazione.

Il governo canadese, per attirare nel paese quegli elementi che reputa meglio adatti ad accrescerne la popolazione, si dedica invece tuttora ad un'opera di attiva propaganda che fa esercitare all'estero da numerosi suoi speciali delegati e paga dei "buoni" di premio (*bonuses*) a diverse migliaia di agenti di emigrazione brevettati in Europa, per ogni immigrante da essi indirizzato al Canada, che offra i prescritti requisiti di "desiderabilità". Per far fronte a questa spesa, il bilancio del Dominio dal 1898 in poi va sopportando ogni anno un onere abbastanza grave (v. quadro III). E così avviene che ben più che la metà delle somme che spende per l'immigrazione si riversa direttamente fuori del paese. Quasi il 63 per cento di tali somme serve cioè ad incoraggiare all'estero l'emigrazione verso il Canada, mentre il 37 per cento delle stesse somme serve a disciplinare l'immigrazione entro i confini del Dominio.

Questo fatto acquista maggiore rilievo quando si pensi che le spese per il servizio di immigrazione gravano nel Canada direttamente sul bilancio del Dominio, mentre negli Stati Uniti sono co-

perle coi proventi della tassa individuale di ammissione imposta ai vettori per ogni immigrante ammesso. Negli Stati Uniti cioè a differenza di quanto avviene nel Canada, il servizio d'immigrazione ha un bilancio autonomo come quello di emigrazione in Italia.

Il sotto-segretario di Stato per l'interno del Canada nella sua relazione per l'annata fiscale scaduta il 30 giugno 1903, scriveva :

« Senza alcun dubbio il ramo più importante del servizio governativo « è quello riguardante l'immigrazione, poichè necessariamente l'accresci- « mento della popolazione influisce sulle forze consumatrici e produttrici « del paese. Il traffico e il commercio, la finanza, lo sviluppo minerario, « quello della pesca, delle foreste, dell'agricoltura sono regolati e in gran « parte dipendono dal numero di cittadini che compongono la comunità. « Ciò è specialmente vero per un paese come il Canada le cui aree « sconfinite di terra arabile costituiscono la sua prima e permanente « sorgente di ricchezza. Quindi è cosa di somma importanza che il Ca- « nadà, la metà settentrionale e maggiore del continente nord-americano, « così ricco per le sue varie risorse, abbia a ricevere senza ritardo la « sua buona porzione di immigranti desiderabili per qualità cui sia di « vantaggio l'abbandonare le zone sovraffollate dei loro paesi di nascita « per migliorare altrove le loro condizioni sociali. — Il problema del « numero è sempre stato di secondaria importanza. — Perciò l'incre- « mento dato alla popolazione attuale del Canada da una classe di coloni « sani, attivi ed ossequenti alla legge è cosa che dal punto di vista na- « zionale giustifica pienamente la spesa ingente di denaro pubblico in « cui a questo scopo annualmente incorriamo E in generale l'e- « lemento forestiero che si è stabilito da noi permanentemente s'è affia- « tato col resto della popolazione, è prospero e appartiene a una « categoria superiore di coloni qualunque siano state le spiacenti parti- « colarità nazionali di carattere e di costume che alcuni fra quelli arri- « vati di recente hanno manifestato per qualche tempo dopo il loro « arrivo ».

L'impulso dato dal governo canadese all'immigrazione, lo sforzo (*effort*) continuo che esso fa, come è detto nelle pubblicazioni ufficiali, per attirare gli elementi migliori dell'emigrazione europea, dimostrano quanto effettivamente il paese abbia bisogno dell'immigrazione, la quale d'altronde è in progressivo aumento⁷(v. quadro II), e strana-

mente contrasta dopo tutto con le disposizioni di legge che ad essa oppongono un freno permanente. Nè manca fra i competenti in materia chi crede che i buoni di premio potrebbero essere aboliti senza svantaggio e che anche se fossero aboliti non mancherebbero al Canada immigranti di buona qualità. Lo stesso sottosegretario di Stato autore del rapporto sopracitato, scriveva che " gli agenti in genere non fanno molto lavoro per la commissione che ricevono, ma è meglio assicurarsi il loro buon volere onde non lavorino per altri paesi a svantaggio del Canada „.

Si racconta che essendosi uno zelante informatore presentato una volta ad un funzionario del servizio di immigrazione per dirgli come avesse scoperto che ogni anno molte giovani donne si recavano dagli Stati Uniti a Quebec per deporre in un brefotrofo il frutto di illeciti amori, dopo di che tornavano al loro paese — costui, argutamente sorridendo, avesse a rispondere: la cosa mi è nota, ma che volete che faccia ?..... nell'istituto in cui sono accolte, esse pagano una retta e non sono perciò di pubblico aggravio — non vengono da noi per esercitare la prostituzione e..... ci portano degli immigranti a buon mercato!

Anche l'Australia dal 1900, per dare impulso all'immigrazione, ha istituito un sistema di propaganda simile a quello adottato dal governo canadese ed in cui durante il 1908 ha profuso mezzo milione. Anzi dacchè è cessata in Australia la ostilità del partito dei lavoratori contro l'immigrazione, gran parte della corrente emigratoria inglese che prima si dirigeva verso il Canada ha cominciato a prendere la via della sesta parte del mondo (1).

L'onorevole (2) ministro Oliver durante la discussione parlamentare della nuova legge canadese, trattando dell'impulso dato all'immigrazione col mezzo dei buoni di premio e rispondendo a un deputato che gli diceva di non credere che gli agenti i quali

(1) L'America settentrionale e l'America meridionale, che dovrebbe chiamarsi Colombia, costituiscono lampantemente due continenti fra loro diversi e distinti. Perciò l'Australia è da considerarsi come sesta parte del mondo.

(2) Il trattamento di Eccellenza spetta soltanto al Governatore.

intascano i buoni, esercitino un'azione veramente efficace a vantaggio dell'immigrazione canadese perchè interessati a curare soprattutto i vantaggi delle compagnie di navigazione, ebbe a dire quanto segue:

« Ogni immigrante che si dirige al Canada deve comprare il biglietto
 « da un'agenzia (*booking office*). Ma come avviene per tutte le professioni,
 « vi sono degli agenti attivi e di quelli che non lo sono, di quelli che
 « fanno molti affari e guadagnano mentre altri che fanno pochi affari,
 « mettono insieme poco denaro. L'agente energico ed attivo si vale della
 « pubblicità per avvertire il pubblico che egli è un agente e al tempo
 « stesso per fargli conoscere i vantaggi di un paese verso il quale
 « presume che possano dirigersi gli emigranti, per indurli a comprare
 « i biglietti da lui invece che dai suoi concorrenti. Cosicchè quando il
 « Canada offre un buono di 5 scudi a questi agenti perchè conducano
 « determinate categorie di immigranti al Canada, essi ricorrono alla
 « pubblicità nei periodici e danno conferenze con l'intento di far affari.
 « Per tal modo il denaro che spendiamo ci frutta largamente in pubblicità
 « e col mantenere interessati coloro a cui gli immigranti debbono dirigersi
 « per procurarsi i biglietti. Costoro sono agenti di passaggi per tutte
 « le parti del mondo. Ognuno, ad esempio, sa che i Cook hanno agenti
 « dappertutto e vendono biglietti per tutte le destinazioni. Così la nostra
 « offerta di un buono da 5 scudi agli agenti per ogni biglietto venduto
 « ad un agricoltore che viene nel Canada ha per risultato che l'agente
 « fa della pubblicità a vantaggio del Canada e specialmente intorno ai
 « suoi vantaggi agricoli, perchè è così che fa denaro. Ed è così che rag-
 « giungiamo alcuni dei nostri migliori risultati di pubblicità. Le colonie
 « australiane si stanno ora svegliando e, mi dispiace il dirlo, stanno
 « adottando i nostri stessi sistemi. E l'imitazione è la forma più sincera
 « che può avere l'adulazione. Nè si vorrà dire, io penso, che i nostri
 « cugini australiani manchino d'intraprendenza o di buon senso. Vedono
 « quanto abbiamo praticato con buon successo ed hanno deciso di far
 « come noi. Vero è che al nostro associano quello che io chiamo il sistema
 « dell'immigrazione assistita (nel senso di un aiuto pecuniario dato per-
 « sonalmente agli immigranti onde possano venire nel Canada). Ciò noi
 « non facciamo non ritenendo che sia il sistema migliore. Noi crediamo
 « che i vantaggi offerti dal Canada sono tali che se sono portati a cono-
 « scenza di coloro che sono in condizioni da profittarne, ciò è sufficiente:
 « e se non possiamo procurarci gente in questo modo, siamo contenti
 « che se ne vada altrove.

Nel seguito della stessa discussione l'onorevole Burrell ebbe a dire poi :

« Il governo dispone di ampi poteri (in materia di immigrazione),
 « ma debbo dire che personalmente sono favorevole a che tali ampi poteri
 « gli siano dati. Il ministro senza dubbio osserva che questo problema
 « dell'immigrazione si presenta sotto due vasti aspetti — quello di inco-
 « raggiare gli elementi desiderabili e quello di vietare quelli che non
 « potrebbero essere desiderabili. Dobbiamo manovrare con cautela — e
 « ritengo che il ministro si proponga di farlo con la legge che stiamo
 « discutendo — onde evitare che sia offerto indebito incoraggiamento a
 « coloro i quali non potrebbero mai divenire cittadini desiderabili, senza
 « opporre un divieto troppo reciso a coloro che possono avere il desiderio
 « di dare incremento alla nostra popolazione. A quanto mi sembra, le
 « nostre leggi sono ricalcate in buona parte sulla falsariga di quelle degli
 « Stati Uniti. Sappiamo che nei primissimi anni l'immigrazione agli Stati
 « Uniti praticamente non era sottoposta ad alcun controllo. La civilizza-
 « zione degli stati orientali era abbastanza possente da imporre le sue
 « caratteristiche sulla parte più vasta dell'occidente. Ma gli stati del-
 « l'occidente si stanno colmando. Hanno ricevuto popolazioni da ogni
 « parte del mondo, e stanno andando incontro a difficoltà ed impongono
 « freni. Ma i loro problemi non sono esattamente gli stessi dei nostri.
 « Le loro terre sono piene di fatto e non hanno bisogno di far premure
 « per l'immigrazione. Ma noi abbiamo le nostre vaste estensioni [di terra]
 « che è a desiderarsi abbiano a riempirsi di gente di buona qualità.....
 « Questo progetto di legge in complesso segna certo un progresso nella
 « buona direzione. Però mi sia concesso di dire che in quanto riesce a
 « impedire l'immigrazione non desiderabile, la sua riuscita dipende dal
 « modo come è amministrata dai funzionari. Vorrei dire una parola
 « intorno al problema dei buoni. Io credo che in massima non sia cosa
 « saggia il perseverare nel sistema dei buoni. Apprezzo gli argomenti
 « esposti dal ministro, cioè che in realtà si tratta di materia di pubblicità
 « inquantochè gli agenti di passaggi se da una parte riscuotono i buoni,
 « effettivamente offrono dall'altra un qualche cosa in contraccambio al
 « paese sotto forma di pubblicità. Due anni fa quando fui per cinque mesi
 « nella Gran Bretagna occupandomi di queste cose in rapporto all'immi-
 « grazione di alcuni tipi [di gente] nella nostra provincia (Colombia bri-
 « tannica), ebbi occasione di venire a contatto con tali agenti, e la mia
 « impressione è che mentre raccolgono profitti immensi (*tremendous*) dalla
 « pubblicità e dalle pubblicazioni del governo, potrebbero dopo tutto far

« a meno dei buoni, sicchè il [nostro] denaro potrebbe essere impiegato
 « da parte del governo in un modo più diretto di pubblicità. Il semplice
 « fatto che nell'inviare della gente in questo paese ottengono una senseria,
 « cotituisce per gli agenti un eccitamento a sviluppare i propri affari.
 « E si può anche dire che il fatto di riscuotere i buoni può certamente
 « stimolarli a rivolgere alla gente eccitamenti di carattere forseingan-
 « nevole. Ho avuto molte occasioni di rilevare ciò quando fui nel vecchio
 « mondo. Ammetto che era nella stagione invernale durante un periodo
 « di grande depressione, che favoriva gli sforzi di questi agenti ed anche
 « di alcuni agenti governativi. E fu allora che inviarono in questo paese
 « gran numero di gente, mentre sarebbe stato nell'interesse di questa
 « il non venire.

« Ora io penso che la buona riuscita in genere dei propositi ministe-
 « riali in materia di immigrazione e la buona riuscita di questa legge, di-
 « penderanno in gran parte dal tipo delle persone che il Governo invierà
 « nella Gran Bretagna e negli altri paesi come agenti ufficiali in materia di
 « immigrazione. Il mio sentire è che occorrono uomini eccezionali per essere
 « buoni agenti, uomini di larghe vedute, di bella intelligenza e non uomini
 « che abbiano unicamente reso qualche servizio politico al governo o ma-
 « gari al paese intero, a meno che non abbiano attitudini speciali per si-
 « mile incarico..... Sappiamo che esiste una certa tendenza a dipingere
 « ogni cosa color di rosa innanzi agli occhi di coloro che si propongono
 « di emigrare senza mai mostrar loro nessuna delle difficoltà cui possono
 « facilmente trovarsi a fronte. Ho veduto più volte informazioni date su
 « richiesta, le quali tenderebbero a far venire un uomo in questo paese
 « con la prospettiva di non avere praticamente altro da fare che recarsi
 « sopra 160 acri (cioè ettari 64.72) di terra ed acquistare in modo mi-
 « sterioso una fortuna senza far molto di alcunchè per guadagnarla.....
 « Le potenzialità del nostro paese son buone di per sè stesse se sono
 « presentate al pubblico sotto l'aspetto giusto..... Potrei citare un gio-
 « vinotto che dopo aver lavorato per dodici anni come scrivano di un
 « agente di borsa fu preso dal desiderio fisso di venire al Canada, e
 « aveva in particolar modo intenzione di venire nella Colombia bri-
 « tannica. Quando lo interrogai intorno alle sue idee mi accorsi che
 « erano alquanto vaghe. Egli aveva letto le pubblicazioni [nostre], aveva
 « consultato alcuni agenti e aveva in mente che altro non avesse da fare
 « che venire qui per cambiare la sua esistenza in qualche cosa di molto
 « migliore. Quando gli domandai se avesse del denaro e quale prospet-
 « tiva avesse, mi risultò che tanto la sua prospettiva era vaga che fran-

« camente presi il coraggio a due mani e gli dissi di rimanere dove si
 « trovava. Io credo che vi sia altrettanta saggezza da parte degli agenti
 « nel consigliare in taluni casi alla gente di non venire al Canada quanta
 « nell'indurli a venire con esortazioni fallaci ».

L'immigrazione canadese è andata costantemente e progressivamente aumentando, eccetto negli anni di grandi crisi economiche. Così mentre nel 1854 ammontò a 59,716 persone, nel 1858, in seguito alla crisi finanziaria avvenuta nell'anno precedente, discese a 6689.

L'on. W. W. Cory, sotto-segretario di Stato al ministero degli interni, nella sua relazione per il 1907-1908, annata di massima affluenza immigratoria nel Canada, poteva scrivere :

« Durante i dodici mesi scaduti il 31 marzo u. s. sono arrivati nel
 « paese 262,469 emigranti, con un aumento di 39,767 rispetto all'anno
 « precedente. Questa è la massima immigrazione [avuta] in un anno nella
 « storia del Canada.

« Nel decennio che va fino al 1907-1908 il totale degli arrivi è stato
 « di 1,166,126, dei quali 819,213 provenienti dalla Gran Bretagna, Irlanda
 « e dagli Stati Uniti e i rimanenti 356,913 dagli altri paesi.

« Questo immenso movimento di gente rappresenta più che un sesto
 « della popolazione totale del Canada, secondo il censimento del 1901.
 « E se la popolazione attuale è stimata di 7,000,000, l'immigrazione dei
 « dodici mesi scorsi rappresenta un ventiseiesimo e più di tale popola-
 « zione. Mai nella storia degli Stati Uniti, ove durante il secolo scorso
 « si è vista l'immigrazione più imponente che mai sia stata ricordata negli
 « annali del mondo, anche quando tal movimento raggiunse il massimo
 « livello, mai giunse dal di fuori durante un determinato lasso di tempo,
 « un torrente immigratorio pari a quello che si è riversato nel Canada dal
 « principio del nuovo secolo, proporzionatamente alla popolazione.

« Durante il decennio che va fino al 1830 arrivarono negli Stati
 « Uniti 143,439 immigranti i quali rappresentavano la settantottesima
 « parte della popolazione media che nel 1820 era di 9,638,453 [persone],
 « e nel 1880, sessant'anni dopo, quando la popolazione era di 50,155,783
 « arrivarono 457,257 immigranti che rappresentavano la centonovesima
 « parte della popolazione totale, e persino nel 1907 anno in cui la popo-
 « lazione nella vicina Repubblica oltrepassò il milione, ognuno che arri-
 « vava si perdeva in un gruppo di almeno cento vecchi abitatori che
 « avevano occupato il suolo [del paese] e così l'assorbimento di questo

« largo afflusso di nuovi arrivati è andato gradatamente progredendo. Un
 « eminente economista americano ha detto: — Non vi ha probabilità
 « che in un secolo avvenire si abbia a verificare un movimento migra-
 « torio uguale a questo. Le più belle contrade del mondo che nel 1800
 « erano selvaggie, ora pullulano di industrie e di popolazione. In questo
 « paese non vi sono più terre vergini in abbondanza da occupare, non
 « più tali allettamenti da indurre milioni [di uomini] ad abbandonare le
 « case dei loro padri — .

« Considerando l'afflusso di popolazione senza precedenti che si
 « è avuto nel Canada durante gli otto anni scorsi, e il conseguente au-
 « mento di prodotti agricoli e di chilometraggio ferroviario, si può
 « dedurre che molto probabilmente il ventesimo secolo vedrà un movi-
 « mento migratorio diretto al Canada uguale a quello che gli Stati Uniti
 « hanno visto durante il mezzo secolo ora terminato. Nella metà setten-
 « trionale del continente americano rimangono ancora vaste aree apparte-
 « nenti alle più belle regioni del mondo che nel 1900 eran selvagge ma
 « che pulluleranno di industrie e di abitanti prima che la metà del secolo
 « attuale sia trascorsa, e sono queste le terre vergini che oggi inducono
 « le centinaia di migliaia di coloni che arrivano nel Canada, ad abbando-
 « nare le case dei loro padri.

« Le stesse condizioni che occasionarono l'afflusso di popolazione
 « negli Stati Uniti durante il decennio che va dal 1831 al 1840, cioè la
 « costruzione delle ferrovie e l'apertura alla colonizzazione di nuovi ter-
 « ritori in cui si potevano ottenere terreni a buon mercato mentre si
 « apriva un mercato per i relativi prodotti, si presentano oggi coll'apertura
 « dei campi frumentiferi delle provincie occidentali e col conseguente
 « sviluppo dell'attività industriale e commerciale.

« Le statistiche del Soprintendente dell'immigrazione dimostrano
 « chiaramente che la grande maggioranza di coloro che arrivano sono
 « agricoltori o lavoratori ai quali è stato di vantaggio recarsi al Canada
 « in vista della grande domanda di mano d'opera. L'immigrazione cana-
 « dese totale negli ultimi sei anni è stata di 1,097,689 [persone]. Tutti
 « questi immigranti sono stati accuratamente ispezionati nei porti d'en-
 « trata ed a 3293 di loro è stata rifiutata l'ammissione. Ai rimanenti è
 « stato permesso di entrare e si sono dispersi nelle varie parti del Ca-
 « nada, si sono procurati il sostentamento e contribuiscono ora al co-
 « mune benessere. Si ricevono, è vero, alcuni pochi reclami isolati in
 « relazione all'inettitudine di alcuni arrivati che non riescono a provvo-
 « dere a se stessi, ma questi casi in confronto colle centinaia di migliaia

« di immigranti soddisfatti, sono così limitati di numero che nell'insieme, « considerando le cose sotto il punto di vista egoistico nazionale, la nostra « immigrazione è stata di qualità superiore, ed è a sperarsi sinceramente che per lungo tempo la nostra nazione continui ad accrescersi « degli stessi elementi predominanti

« Le nostre immense risorse latenti giustificano certo una selezione « che valga ad assicurare l'entrata nel Canada a una immigrazione scelta « quanto più è possibile, ma non vi ha dubbio che l'Australia, il Sud- « africa e le altre colonie britanniche che hanno ugualmente immense « risorse latenti, sopporterebbero lietamente gli inconvenienti momentanei « cagionati dall'arrivo di 376,502 coloni provenienti dalla nostra madre « terra, quanti ne abbiamo ricevuti noi durante i cinque anni scorsi, « anche se dovessero respingerne un migliaio a spese delle compagnie « vettrici perchè ammalati o non desiderabili per altri motivi ».

E il dott. P. H. Bryce, medico capo del servizio di immigrazione, nella sua relazione dello stesso anno scriveva:

« In questi pochi anni si è dovuto trovar posto per ogni cinque lavoratori del Canada ad una persona in più e fino a che non è sopravvenuta la crisi finanziaria dello scorso inverno, si è trovato lavoro in « abbondanza per tutti come è rimasto provato dal fatto che non si è « avuto fino ad allora un notevole aumento nella popolazione degli istituti di beneficenza ».

Nel 1909 per effetto della naturale ripercussione che la grande crisi economica cominciata fin dal 1907 negli Stati Uniti, e felicemente superata negli anni successivi, ha avuto sull'immigrazione canadese, questa ha subito una notevole benchè passeggera diminuzione. Ma in ogni modo si può effettivamente ammettere che i vari sistemi escogitati dal Canada per dare impulso all'immigrazione abbiano fino a un certo punto giovato all'intento, come poteva aver ragione l'illustre prof. Pasquale Villari quando nella *Nuova Antologia* del 1° gennaio 1907 scriveva che « molto contribuiscono ad aumentare l'emigrazione anche le maggiori cure, la sorveglianza continua che il Governo italiano per mezzo del Commissariato esercita sugli emigrati ». Ciò non toglie che le oscillazioni veramente sensibili impresse ai movimenti migratori dipendano

soltanto da coefficienti economici non nel senso voluto da John Foster Carr, il quale crede, come ha scritto nell'*Outlook* del 24 febbraio 1906, che gli italiani vadano in America perchè oppressi dalle tasse, ma nel senso che la mano d'opera naturalmente e necessariamente deve affluire in abbondanza colà ove abbonda il lavoro grezzo, quello che occorre a digrossare i paesi giovani.

Nella *Nuova Antologia* del 16 luglio 1905, Angelo Mosso scrisse queste parole che hanno il valore di vere massime inconfutabili:

« Le correnti umane che abbandonano la patria sono fatte da esistenze che trovano un campo nuovo di applicazione delle loro forze. — È il bisogno fatale del lavoro faticoso che dà impulso alla emigrazione degli italiani, ed in questo sforzo, in questa resistenza dei muscoli alla fatica, sta una grande parte della ricchezza futura del nostro paese

« La povertà serve a determinare l'emigrazione, ma da sola non basta a produrla. Lo prova l'esempio della Sardegna, tanto più povera dell'Alta Italia, e dove pure è sconosciuta la emigrazione; lo provano le donne della Lombardia che vanno sempre più numerose in Francia perchè a Lione sono ricercate nelle filande

« Chi emigra è un proletario più nobile degli altri proletari, perchè più intraprendente. — La volontà sua è più forte, come di chi deve effettuare le sue risoluzioni, dominare gli eventi, lanciandosi nel vortice dell'ignoto ».

II.

Il problema agricolo.

Il Canada abbisogna di agricoltori. Aprendo all'immigrazione agricola i campi sterminati dell'Alberta soliva (*sunny Alberta*) e del Saskatchewan, il tanto decantato " occidente d'oro „ (*the golden West*), s'appresta a divenire uno dei principali granai del mondo.

Questo bisogno è manifestato esplicitamente nelle circolari del Soprintendente dell'immigrazione (1). E in un opuscolo pubblicato dal ministero dell'interno intorno alle categorie di cui il paese ab-

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 151.

bisogna (*Classes wanted in Canada: Ottawa, 1909*) si legge come le sole persone che il governo canadese esorta ad immigrare nel Canada incondizionatamente siano gli agricoltori, i contadini e le domestiche, mentre agli immigranti delle altre categorie consiglia di assicurarsi un impiego nel paese di destinazione prima di lasciare la patria e di portar seco una scorta sufficiente di denaro per provvedere al proprio sostentamento in caso di disoccupazione

D'altra parte è pur vero che anche gli immigranti che intendono dedicarsi all'agricoltura debbono provvedersi d'una scorta di denaro per far fronte ai propri bisogni nell'attesa dei primi raccolti. In altro opuscolo pubblicato dal governo canadese (*Canada West — The last best West — Homes for Millions*) è detto che un immigrante agricoltore stabilito nel paese, per ben cominciare deve possedere almeno mille scudi, e

« può prendere terra gratuita o comprarla pagandola a rate in dieci anni.
 « Lavorando su terre altrui nella mietitura o nella trebbiatura può guadagnare abbastanza denaro per tirare avanti durante l'inverno. Talora
 « però è meglio prendere in affitto una fattoria per il primo anno.
 « Molte fattorie sono provviste di casa e di stalla e il proprietario è spesso
 « disposto ad anticipare le sementi e qualche volta anche gli istrumenti,
 « prendendo poi in compenso una parte del raccolto ».

Tutte le pubblicazioni ufficiali canadesi sconsigliano la venuta agli immigranti professionisti specialmente nel caso che desiderino un impiego ed avvertono sopra tutto gli inseguiti non recarsi nel Canada alla ventura fidando solo nel caso per trovare occupazione. Avvertono che vi è nel paese poca ricerca d'ingegneri e di architetti e che invece vi è, e continuerà probabilmente ad esservi anche per l'avvenire, molta richiesta di assistenti per le nuove costruzioni ferroviarie.

La legge sull'immigrazione, dato il suo carattere essenzialmente fiscale, non contiene nessuna disposizione diretta esplicitamente a favorire gli immigranti agricoltori. Solo il decreto 9 maggio 1910, n. 924, emanato a tenore dell'articolo 37 della legge medesima per stabilire la somma di cui gli immigranti debbono esser provvisti al-

l'atto dell'ammissione (1), favorisce quelli che intendono di dedicarsi alla coltivazione dei campi coll'esonerarli dall'obbligo di portar seco una determinata scorta di denaro, il quale esonero però, come si è detto or ora, ha un valore puramente illusorio in riguardo a coloro che vogliono esercitare l'agricoltura per proprio conto e perciò può interessare soltanto coloro che son destinati a divenire garzoni di fattoria.

D'altra parte le circolari e le istruzioni del Soprintendente dell'immigrazione dicono abbastanza chiaramente che nell'applicare la legge sull'immigrazione i funzionari debbono favorire quanto più possono gli agricoltori. E quanto alla propaganda governativa, essa è diretta esclusivamente a favorire l'immigrazione agricola e i buoni di premio son pagati agli agenti di emigrazione soltanto per gli emigranti diretti al lavoro dei campi e per le domestiche.

La propaganda governativa venne inaugurata alcuni anni or sono a mezzo di 55 delegati di cui nel rapporto ministeriale (*Report on immigration by the Deputy Minister of the Interior*) del 1903 è detto che:

« furono scelti coloro che avevano avuto i migliori successi esercitando
 « l'agricoltura nell'Ovest e che potevano testimoniare di persona rispetto
 « ai diversi distretti in cui avevano residenza. Benchè fossero stati già
 « fatti grandi sforzi per indurre genti delle Isole Britanniche a stabilirsi
 « nel Canadà, il risultato ottenuto non era stato tanto soddisfacente quanto
 « si sarebbe potuto presumere, e si vedeva la necessità di adottare un
 « metodo nuovo per ottenere quelle categorie di gente che desideriamo
 « procurarci. Nessuno dei sistemi già messi in pratica per incoraggiare
 « l'immigrazione ha attirato maggiore attenzione ed ha dato migliori ri-
 « sultati di questa visita all'estero di delegati agricoltori
 « Tante furono le domande di informazioni che molti di essi dovettero
 « rimanere per più settimane presso le agenzie governative. L'opera così
 « compiuta fu senza dubbio efficacissima e ne risultò che nessun paese
 « del mondo è oggi conosciuto meglio del Canadà nel mondo vecchio ».

Quest'opera di propaganda viene continuata attivamente a cura

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 46.

degli uffici che il governo canadese ha stabilito all'estero per questo scopo e per la vigilanza sulle agenzie di emigrazione brevettate (1). Essa comprende una larga distribuzione di pubblicazioni ufficiali (2) in cui le semivergini pianure del Canadá centrale sono dipinte un po' come la terra promessa degli agricoltori. Parlandone alla Camera, il ministro Oliver ebbe a dire:

« le pubblicazioni nostre destinate a circolare nel vecchio mondo son preparate molto accuratamente e badando in modo speciale a non destare « speranze esagerate o inattendibili nella mente di coloro che si propongono « di emigrare. La nostra pubblicazione principale è « l'atlante » per il quale « credo poter dire che una grande maggioranza dei membri del parlamento « si sono compiaciuti col nostro dicastero. Questo è l'esponente delle « nostre pubblicazioni e su tutte le nostre miscellanee avvertiamo che le « sole persone a cui si consiglia di venire nel Canadá sono coloro che si « propongono di dedicarsi ai lavori campestri o al servizio domestico. « Gli altri sono ammoniti a venire soltanto in base a quelle informazioni « che possono procurarsi all'infuori delle nostre pubblicazioni ».

Non vi ha quasi periodico inglese alcuno di carattere popolare in Europa, che non contenga di tempo in tempo articoli di propaganda a favore dell'agricoltura canadese. Nè mancano pubblicazioni entusiastiche di carattere non ufficiale, non sussidiate dal governo canadese, in cui, con apostolato altrettanto spontaneo quanto ardente, vengono decantati i vantaggi dell'emigrazione agricola al Canadá. E gli autori di tali pubblicazioni non sempre sono canadesi, anzi il più delle volte forse, non lo sono. Ne abbiamo avuti degli esempi anche in Italia.

Sopra ogni altra cosa però l'immigrazione agricola al Canadá è favorita dalla possibilità che ognuno ha di poter ottenere la concessione gratuita di un podere a norma delle leggi (3) che regolano la distribuzione delle terre del Dominio disponibili.

I contadini, che con questi mezzi il Canadá riesce ad attirare nei propri campi agricoli, rappresentano il 38 e mezzo per cento

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 151, 164 e 269.

(2) L'elenco di tali pubblicazioni è compreso nella citata raccolta a pag. 146.

(3) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 93.

dell'immigrazione canadese totale (v. quadro V). E le statistiche dimostrano pure (v. quadro. VI) che il 31.45 per cento degli immigranti ammessi nel Canada si reca ad occupare i poderi distribuiti gratuitamente dal demanio. Solo 33.66 per cento di questi poderi sono distribuiti fra gente del paese. Gli altri 66.34 per cento sono distribuiti fra gli immigranti e principalmente, in ragione cioè del 70.73 per cento, fra quelli di varia nazionalità provenienti dagli Stati Uniti. Nè fra essi son compresi quelli che si impiegano come garzoni di fattoria o acquistano terre sia dalle compagnie ferroviarie, sia dalle agenzie private. Questi risultati non sono davvero disprezzabili specialmente se si pensa alle speciali difficoltà e ai disagi contro cui deve combattere chi voglia dedicarsi all'agricoltura in un paese straniero e per giunta in gran parte ancora vergine o quasi, a quei motivi cioè per cui gli italiani si tengono generalmente lontani dall'agricoltura nell'America settentrionale e sono quindi scarsamente rappresentati fra i concessionari di poderi gratuiti del Canada. Nè occorre ricordare come di ciò siano continuamente rimproverati come d'un grave torto, quasi d'una colpa, chè si tratta di cosa assai ben nota.

La necessità per chi voglia ottenere la concessione di un podere gratuito, di disporre di un fondo di scorta di cinque mila lire almeno, e di non meno del doppio qualora non voglia troppo stentare prima di ricavare sufficienti frutti dal proprio lavoro agricolo, non è certo la cosa che tiene lontani i nostri emigrati dalle campagne canadesi come da quelle americane. Chi veramente li conosce sa bene come essi siano imbarazzati da cause finanziarie molto meno di quanto da troppi si suol credere.

Nè costituisce per essi difficoltà, come altri credono, la differenza esistente fra i metodi agricoli nostri e quelli americani. Forse più che il 35 per cento della nostra emigrazione è dato da contadini. Usi come sono ai faticosi metodi agricoli nostri mercè cui la produzione granaria della nostra terra, dopo secoli innumerevoli di sfruttamento continuo, si mantiene a un livello proporzionale superiore a quello dei massimi paesi graniferi del mondo, sapreb-

bero imparare facilissimamente l'uso delle cinque macchine (1) su cui si basa la granicoltura americana. Sono queste d'altronde macchine assai semplici, non tali certo da mettere nel minimo imbarazzo i nostri contadini emigranti che imparano molto presto e bene, perchè loro conviene, l'uso dei meccanismi più complicati che vengono impiegati nella costruzione delle ferrovie.

Eliot Lord, presidente dell'Università di Harvard in Boston, nel suo libro *“ The Italian in America ”*, riconosce che i coloni italiani *“ accrescono il valore della terra, dovunque si stabiliscono ”*. E questo lusinghiero giudizio è stato confermato dal Severn, rappresentante per lo Stato di Nuova York, della colonia agricola svizzera della California.

J. H. Hale attesta che l'italiano *“ sa coltivare con successo un terreno che altri riterrebbe inadatto a causa delle rocce e delle radici degli alberi ”*. Egli dice che *“ la perseveranza e il coraggio dell'italiano in lavori agricoli sono indomabili ”*.

Il dottor A. W. Ferris, dell'Accademia di medicina di Nuova York, assevera che gli italiani *“ disposti come sono ad adattarsi a qualsiasi lavoro, purchè abbiano del lavoro, non temono imbarazzo alcuno, nessuna confusione o difficoltà, eccetto nel periodo più freddo dell'inverno ”*.

E. F. Meade in uno studio intitolato *“ The Italian on the Lands ”*, pubblicato dal Bollettino del lavoro degli Stati Uniti, dichiara che gli agricoltori italiani *“ hanno buoni istinti che si risvegliano facilmente, tendenze latenti che hanno soltanto bisogno di una opportunità per manifestarsi, forza e resistenza di fibra, spirito di imitazione e adattabilità, tanto che divengono cittadini utili e desiderabili ”*.

Chi si dedica alla terra si lega alla terra. L'uomo che all'estero si dedica all'agricoltura è un uomo che ha già rinunciato a tornare

(1) L'aratro, l'erpice o discatrice, la rastrellatrice (*packer*), la seminatrice e la mietitrice. Con tali sistemi meccanici la terra viene smossa soltanto molto superficialmente, senza formazione di solchi. S'intende quindi come non valgano certo a ricavarne il maggiore rendimento possibile.

in patria. E purtroppo fra gli emigranti europei ve ne sono ancor oggi alcuni dei quali si potrebbe dire piuttosto che sono fuggitivi i quali abbandonano la patria. A tale categoria però non appartengono gli italiani. L'italiano parte per tornare, portando seco rinchiuso nel petto l'amore santo per il natio loco. Se poi non torna, ciò che avviene abbastanza di sovente, se altri affetti si fanno strada nel suo petto, che lo abbarbicano nella sua nuova patria di adozione, ciò non implica nessun sentimento di fellonia verso la patria prima. E gli americani dovrebbero ben convincersi che altrettanto è naturale che essi desiderino negli immigranti la permanenza come è naturale che i paesi d'Europa desiderino negli emigranti la temporaneità: che il rinnegare d'un subito la patria nativa per scegliere all'indomani una patria nuova, dimostra una precipitazione indegna di buoni cittadini. Se pensassero come effettivamente chi è cattivo cittadino nel paese di nascita, non può diventare buon cittadino nel paese di adozione, darebbero forse un'intonazione differente alle formule alquanto strane ora stabilite per la naturalizzazione degli stranieri.

Del resto anche la principale fra le associazioni americane di patronato per gli immigranti, la *North American Civic League for Immigrants* — quella che è stata incaricata dal Commissariato di immigrazione degli Stati Uniti del servizio di accompagnamento e di istradamento degli immigranti in arrivo ed ha per segretario per la parte italiana il signor Giuseppe Spano — ha recentemente dichiarato per bocca del suo presidente D. Chauncey Brewer che nessuno straniero può diventare buon cittadino americano se non nutre affetto e devozione per la terra che diede i natali a lui ed ai suoi avi, per le tradizioni del suo paese e che perciò è necessario non distruggere nel cuore degli emigrati l'amore per la patria lontana prescindendo al tempo stesso da ogni distinzione di religione o di fede politica.

Ben noto è il fatto che gli emigrati italiani, quando rimpatriano, impiegano generalmente il sudato peculio che portan seco dall'estero, nell'acquisto di un pezzo di terra, tantochè la proprietà fondiaria

del mezzogiorno d'Italia va subendo una continua trasformazione per cui agli antichi piccoli proprietari non coltivatori si sostituiscono mano a mano dei proprietari coltivatori i quali sono nelle migliori condizioni per trarre dalla terra la maggiore produzione. E ciò dimostra una volta di più che non per antipatia o inettitudine i nostri emigranti si tengon lontani dall'agricoltura nell'America settentrionale.

Il garzone di fattoria, è vero, non ha bisogno di capitale e non è legato alla terra. Quindi si vorrebbe che molti degli immigranti al Canadà, fra gli italiani come fra gli altri, si recassero appunto nelle fattorie a lavorare per conto altrui. Ed ecco un propagandista volontario e disinteressato che dovrebbe essere competentissimo in materia di emigrazione, dire ai nostri: andate a lavorare come braccianti nelle campagne del Canadà; sarete ben pagati; guadagnerete da 15 a 20 scudi al mese oltre il vitto e l'alloggio! Ma sa egli stesso che l'operaio industriale, il manovale ferroviere è pagato nel Canadà da uno scudo e mezzo a uno scudo e 75 soldi al giorno, mentre trova da vivere abbastanza bene spendendo 3 o 4 scudi per settimana. Dal che si deduce che l'operaio industriale, il manovale ferroviere guadagnano di più che non il bracciante campagnuolo, e possono fare maggiori economie. Dinanzi a un simile argomento nessuno dovrebbe meravigliarsi se i contadini da cui è costituita per ben tre quarti la nostra emigrazione, preferiscono in America . . . non fare i contadini.

I garzoni di fattoria (*farm hands*) durante la buona stagione, possono guadagnare nell'Occidente d'oro fino a 30, talora forse sino a 35 scudi al mese oltre il vitto e l'alloggio, quando i manovali (*navvies*) ferroviere guadagnano 2 scudi al giorno. L'agricoltura d'altronde non può far concorrenza nei salari all'industria quando la mano d'opera scarseggia, come naturalmente scarseggia in tempi normali, nei paesi d'immigrazione.

Infine la vita dei campi canadesi come quella dei campi degli Stati Uniti è troppo solitaria per apparire accettabile ai nostri contadini abituati alla vita dei villaggi campestri, abituati a incontrarsi

quotidianamente in grosse comitive sul sagrato della chiesa. In media una metà dei poderi distribuiti gratuitamente dal demanio canadese sono occupati da due immigrati e l'altra metà da tre (v. quadro VI). Poche sono le fattorie in cui sono riuniti cinque lavoranti. Se il padrone non capisce la lingua dei nuovi garzoni chi fa loro da interprete?... E la fattoria, in genere poco meglio di una semplice capanna di tavole, è circondata da una pianura sterminata fatta apposta per suggerire a taluno molte romantiche passeggiate, e per far ammalare i più di nostalgia.

Raro poi è il caso in cui due casolari distino fra loro un chilometro, chè più spesso la distanza dall'uno all'altro si perde a vista d'occhio. Non può quindi meravigliare se i nostri emigranti preferiscono la vita dei campi di lavoro sulle ferrovie dove vivono insieme riuniti in gruppi numerosi, composti spesso di uomini tutti provenienti da uno stesso comune, e dove il personale dirigente dispone di interpreti.

Una commissione nominata dal Presidente degli Stati Uniti il 10 agosto 1908 per riferire sulle condizioni della vita rurale americana (*Commission on Country Life*) ha dovuto rilevare, come si legge nella sua relazione del 23 gennaio 1909, che " l'agricoltura non dà il profitto che dovrebbe dare e non esercita quelle attrattive che pur sarebbe legittimo richiedere. Nelle campagne regna il malcontento e in taluni luoghi lo scoraggiamento. — Uno dei maggiori difetti che presenta al giorno d'oggi la vita rurale nord-americana è quello di non soddisfare le più elevate aspirazioni sociali ed intellettuali della classe agricola. — È vero che la vita rurale ha subito grandi miglioramenti in fatto d'igiene, che minori sono i disagi e più elevati i guadagni dei coloni; ma nelle città la vita è progredita con maggiore rapidità „.

Molti dei motivi che tengono lontani i nostri contadini dai campi agricoli americani spiegano anche perchè il Canada difetti, come gli Stati Uniti, di donne per il servizio domestico salariato, tanto che nei rispetti dell'immigrazione questo è parificato al lavoro agricolo e gode del medesimo trattamento di favore, compreso

quello dei buoni di premio riscossi da alcuni agenti per ogni emigrante delle relative categorie, inviato dall'Europa al Canada.

Benchè le domestiche sian ben pagate e partecipino in certo modo degli agi di cui godono le famiglie da cui sono impiegate e per le quali rappresentano ancor più che da noi un lusso, la grande maggioranza non solo delle immigranti ma anche delle operaie del paese preferisce impiegarsi nelle fabbriche ove si guadagna meno, ove il lavoro è spesso ingrato e spesso dannoso alla salute, ma dove ogni loro atto e pensiero non è sottoposto al continuo sindacato di una padrona.

Questo stato di cose è forse suscettibile di un cambiamento che valga ad attirare maggior numero di italiani alla vita dei campi canadesi e americani, ma se un tale cambiamento è possibile, dipende solo dal Canada e dagli Stati Uniti. Pertanto non sembra che una tale possibilità sia prossima e facile a realizzarsi, ecioè appare tanto più evidente quando si legge quello che A. C. Laut, ad esempio, ha scritto nel *Collier's national weekly*, autorevole e diffusissima rivista americana, del 14 gennaio 1911:

« Dieci anni fa (cioè nel 1900) l'ufficio canadese dell'immigrazione pubblicò con dati accuratamente accertati che nel settentrione occidentale vi erano 171,000,000 acri [cioè 69,198,570 ettari] di prateria libera, dei quali solo 5,000,000 [cioè ettari 2,023,350] erano coltivati. Altrettanti erano nelle mani degli allevatori. Quindi rimanevano al Canada come da suoi calcoli ufficiali, 161,000,000 acri [cioè circa 65 milioni di ettari] di terra disponibile. Ma durante lo stesso periodo di tempo si è avuto un grande afflusso di immigranti. Son giunti al Canada mezzo milione di americani, mezzo milione di colonizzatori britannici, e un milione di non sassoni. Sir Wilfredo Laurier, il presidente del Consiglio dei ministri, reputa che dal 1899 al 1909 si sono recati nel Canada 2,000,000 di persone. Se ognuna di esse avesse occupato un podere gratuito di 160 acri, l'immigrazione di un decennio avrebbe assorbito 300,000,000 acri [cioè circa 121 milioni e mezzo di ettari] di terra. Ma non fu naturalmente così: 50,000 immigranti erano braccianti italiani, 50,000 erano ebrei russi dediti ai lavori delle fabbriche ed almeno 100,000 degli abitatori britannici e americani delle città, e una larga proporzione degli immigranti potevano essere computati fra le donne e i bambini. Per-

« tanto la proporzione delle donne e dei fanciulli non era grande, dato il
 « periodo pioniero; poichè dei 500,000 americani 388,000 erano concessio-
 « nari di poderi, mettiamo che un terzo dei 2,000,000 di immigrati fossero
 « uomini. Ciò corrisponde a circa 600,000 agricoltori. Supponiamo che
 « ognuno di essi abbia avuto 160 acri di terra, ciò assorbe circa 100,000,000
 « dei 171,000,000 acri di terra disponibile. E sta di fatto che molti dei
 « concessionari di una sezione gratuita comprano quella vicina, cosicchè
 « le proprietà misurano in media piuttosto 320 che 160 acri per ogni
 « agricoltoꝛe.....

« Si può calcolare che la zona arabile della terra canadese si estende
 « dal confine meridionale fino a 70 miglia [circa chilometri 111 e mezzo]
 « a settentrione del fiume Saskatchewan. Coloni si trovano ora fino a
 « 50 miglia [circa 80 chilometri] a settentrione del Saskatchewan. Le
 « terre migliori fra il Saskatchewan e il confine sono già occupate. Dove
 « appena cinque anni or sono v'era uno sciupio di praterie, son cresciute
 « delle città e le fattorie han tagliato a scacchiera i pianori dei bufali.

« Dieci anni fa nel Kootenay o nel Fraser superiore si potevan com-
 « prare terre a 2 scudi l'acre (cioè a circa uno scudo l'ettaro). Oggi bi-
 « sogna pagarle 25 scudi. Dieci anni fa si potevan comprare terre da
 « prati a 4 scudi l'acre. Oggi il loro prezzo raggiunge quasi i 12 scudi.....
 « Il prezzo aumenterà; aumenterà per modo che i latifondi si dovranno
 « suddividere in piccole fattorie; aumenterà per modo che gli speculatori
 « venderanno; aumenterà per modo che i fattori non si contenteranno
 « più di un reddito di 10 scudi per acre.

« Oggi solo il 44 per cento delle terre agricole canadesi sono colti-
 « vate e solo il 20 per cento sono coltivate con metodi perfezionati. I
 « poderi da 160 acri danno un reddito così piccolo nelle regioni semi-
 « aride occidentali che bastano appena a sostentare una famiglia frugale.
 « Nel Belgio l'estensione media dei poderi è di acri 5 e mezzo [cioè poco
 « più di 2 ettari], in Germania di 19 [cioè circa ettari 7. 69], in Francia
 « di 34 [cioè circa ettari 13. 76], nella Gran Bretagna di 63 [cioè circa
 « ettari 25. 49], nell'Ungheria di 21 [cioè circa 8 ettari e mezzo]: ma in
 « cotesti paesi gli agricoltori non si contentano d'un reddito netto di 3
 « a 10 scudi per acre [cioè da 7 a 25 scudi circa all'ettaro]. In Francia
 « la cultura del frumento rende 21 scudi per acre [cioè quasi 52 scudi
 « all'ettaro]..... Uguali rendimenti si hanno in Germania e in Inghilterra.
 « Le nostre grandi fattorie (degli Stati Uniti) producono da 12 a 16 moggi
 « (*bushels*) di frumento per acre in media. Le piccole fattorie europee ne
 « producono da 24 a 40 ».

Le pubblicazioni di propaganda edite dal Governo canadese promettono ai concessionari dei poderi un rendimento valutabile in 25 moggi di frumento, ossia in 16 scudi per acro, il che è quanto dire circa 17 quintali di frumento e 38 scudi e mezzo all'ettaro (1).

Tutto ciò non può certamente incoraggiare i nostri emigranti a cercar lavoro nelle fattorie dell'America settentrionale.

Del resto se gli italiani scarseggiano fra i garzoni di fattoria, sono numerosi invece fra gli orticoltori che vivono nei dintorni delle città canadesi. La vicinanza di queste soddisfa ai loro bisogni morali e il commercio degli erbaggi procura loro proventi assai maggiori che non il lavoro salariato dei campi.

L'agricoltura in sè non è diversa e non può essere diversa oggi da quel che è sempre stata fin dai tempi preistorici. L'agricoltore che coltiva con le proprie braccia il proprio campo, può col tempo, con pazienza e con perseveranza, procurarsi un'agiatezza altrettanto soddisfacente quanto onorevole, non mai l'opulenza. Questa la terra dà solamente al latifondista che sfrutta i servi della gleba i quali possono naturalmente esistere solo in un paese vecchio e sovraccarico di popolazione tenacemente attaccata al suolo su cui è nata e alle tradizioni che si son formate nel suo seno.

Le grandi imprese di colonizzazione agricola hanno rarissimamente esito fortunato. I tentativi fatti di fondare in America colonie di agricoltori arruolati in Italia hanno sempre finito coll'abortire. Le poche e magre colonie di agricoltori importate in alcuni punti interni del Canada e composti ciascuna di persone appartenenti tutte a una stessa nazionalità, a detta delle stesse autorità canadesi più competenti in materia, non hanno dato risultati brillanti.

Nell'adunanza tenuta il 22 marzo 1903 dal nostro Consiglio dell'emigrazione, il Grossi propugnava la formazione di società o compagnie di colonizzazione incoraggiate e magari promosse dal governo a similitudine della Società di colonizzazione amburghese che

(1) Vedi la raccolta di *leggi, regolamenti*, ecc. già citata: pag. 177.

dal 1850 in poi ha dato vita nello Stato di Santa Caterina del Brasile a diverse fiorenti colonie di tedeschi. Però l'opera di queste società non dovrebbe esser rivolta allo sfruttamento diretto delle terre, sibbene all'acquisto e alla bonifica di terreni " da rivendere ad equi patti ai nostri emigranti ».

« I guai della nostra emigrazione nell'America del Sud — diceva il Grossi — sono prodotti da due cause preponderanti: il latifondismo e la speculazione delle terre che rendono difficile ai lavoratori l'acquisto della proprietà e il togliersi dallo stato di servi della gleba per diventare coloni proprietari..... Di qui la formazione in talune provincie o Stati di quelle grandi Repubbliche, di un *proletariato rurale* (in gran parte italiano di nascita o d'origine) il quale mentre costituisce una vergogna nazionale per il nostro paese, presenta altresì una grave minaccia per l'avvenire economico, politico-sociale di quelle giovani nazioni sud-americane.

« In attesa della costituzione in Italia di siffatte Società di colonizzazione, si potrebbe fin d'ora incoraggiare la formazione di *Cooperative agricole* di produzione e di consumo, di quelle cooperative che sono la gloria dell'odierna evoluzione economica e giuridica in Europa ed anche, mercè l'opera indefessa dell'onorevole Luzzatti, in Italia.....

« La *fazenda* come unità culturale non può sussistere e prosperare che con un'economia schiavista o servile, oppure ad alti salari: essa è quindi fatalmente condannata a trasformarsi od a scomparire. Ed ecco come la crisi che si ripercuote così dolorosamente su tanti miseri coloni italiani, finirà in ultima analisi per riuscire benefica ai superstiti: e ciò è tanto vero che la *mezzadria* — un tempo così rara in San Paulo — va ognor più estendendosi e guadagnando terreno, non solo, ma è già cominciato anche il frazionamento del latifondo e la divisione delle *fazendas* in piccoli lotti, specie di quelle che vengono vendute all'asta pubblica, o che sono state abbandonate ai coloni dagli stessi proprietari, in pagamento di salari o di debiti arretrati ».

Luigi Mercatelli, regio console generale a Melbourne nell'Australia, in un suo rapporto pubblicato dal *Bollettino dell'emigrazione* n. 9 del 1911, ha scritto:

« Per mia parte io debbo dire che non sono mai stato favorevole alle colonizzazioni ufficiali; e gli esperimenti di tal natura che ho potuto seguire assai da vicino in Eritrea mi hanno confermato nella mia opi-

« nione..... L'uomo preso come individuo o in massa, che sa di poter
 « contare su qualche aiuto esteriore, su di questo e non su di sè stesso
 « si appoggia e confida, e non dà all'opera che ha intrapreso tutte le
 « forze di cui è capace. D'altra parte in simili casi si aspetta sempre più
 « del dovuto e la non riuscita si attribuisce facilmente o a circostanze
 « fortuite o agli individui e non al sistema ».

Lord Strathcona, commissario supremo del Canada presso il Governo imperiale britannico, in un suo rapporto indirizzato il 4 settembre 1906 al ministro dell'interno in Ottawa, ha scritto quanto segue:

« Come vi è noto, nel luglio dello scorso anno una commissione no-
 « minata dall'Ufficio coloniale ebbe incarico di studiare un rapporto del
 « signor Rider Haggard circa gli stabilimenti agricoli delle colonie bri-
 « tanniche. Il signor Rider Haggard fu inviato negli Stati Uniti a studiare
 « le condizioni e le caratteristiche degli stabilimenti agricoli e industriali
 « ivi fondati dall'Esercito della Salvezza, per riferire, visitando poi il
 « Canada, se lo stesso sistema fosse da adottare in una colonia britan-
 « nica. La commissione mi invitò a esprimere il mio parere al riguardo.
 « E risposi che, secondo il mio parere personale, questi speciali stabili-
 « menti nelle colonie non hanno dato buoni risultati, mentre le stesse
 « persone che costituivano queste colonie dopo essersi distribuite in mezzo
 « alla popolazione del paese hanno fatto, in seguito, buona riuscita. In
 « base alla mia passata esperienza, dubitavo quindi molto sulla riuscita
 « dei disegni del signor Rider Haggard. Soggiunsi però che il governo
 « canadese senza dubbio sarebbe lieto di dare ogni aiuto e assistenza con-
 « veniente e possibile per la scelta degli emigranti, ma non potrebbe ad-
 « dossarsi alcuna responsabilità susseguente..... ».

Nel rapporto della commissione ricordata da Lord Strathcona
 « i vantaggi dell'emigrazione che segue la forma ordinaria di co-
 « lonizzazione in confronto delle così dette colonie „ erano esposti nel
 seguente modo:

« Nessuno degli argomenti addotti a favore della colonizzazione ci
 « paiono convincenti per principio. D'altra parte gli argomenti a favore
 « dell'emigrazione in confronto con la colonizzazione, sono numerosi, e
 « ci paiono molto convincenti..... Gli emigranti sanno bene come trovare
 « impiego conveniente nel Canada e in altre colonie britanniche: l'offerta

« supera la domanda. L'emigrare al Canada non costa più di 10 lire sterline a testa..... e le 300,000 sterline che il signor Rider Haggard reputa necessarie per fondare una colonia di 1500 famiglie, basterebbero a 6000 famiglie almeno per espatriare come emigranti ».

Bene ha ragione dunque il Canada di volersi formare un popolo di piccoli proprietari agricoltori su cui fondare il proprio avvenire. I popoli che hanno avuto maggiore importanza nella storia sono stati quelli la cui infanzia si è svolta nella patriarcalità dell'agricoltura. Ma il patriarca agricoltore rimane oggi quel che è sempre stato: un uomo che deve fare i suoi bilanci con lentezza e con prudenza.

Perciò il padrone di un campo che arruola i pochi uomini di cui abbisogna per essere aiutato nei suoi lavori di coltivazione, si cura di ricavarne sempre il maggior frutto possibile e continuamente tien desta su di loro la propria vigilanza. Ed ecco che il bracciante preferisce lavorare nell'industria ove è meno sfruttato, meno sorvegliato. Anzi pur di godere maggior libertà, egli si accontenta di un salario minore offertogli dalla impresa che impiega una mano d'opera molto numerosa invece di assoggettarsi alle maggiori esigenze di una impresa che impiega una mano d'opera meno numerosa ed offre salari maggiori. Per questo avviene facilmente che le fabbriche dell'Ontario non riescono a trovare lavoratori per due scudi quando la ferrovia canadese del Pacifico ne trova facilmente per uno scudo e mezzo al giorno.

Il padrone di una fattoria nutre i garzoni a suo modo senza tener conto dei loro gusti nazionali. E se talora il sassone scherzisce l'italico maccherone, altrettanto diritto ha l'italiano di scherzare la sassonica e pudibonda patata in camicia, tanto più che il giudizio del bromatologo, cioè della scienza, è più favorevole al maccherone che alla patata. Quindi più contento è l'operaio, il manovale ferroviere che mangia quel che vuole, che sul campo di lavoro si unisce coi compagni connazionali per far la cucina secondo le usanze del proprio paese.

E nei dintorni di Calgary, la graziosa capitale dell'Alberta, degna

di paragone, per il luogo ove sorge, con le più ridenti cittadine d'Italia e cui è riservato certamente un brillante avvenire, fioriscono i campi della famiglia Sereni, composta di modesti agricoltori che a forza di buon volere e di economia, si sono creata una posizione indipendente, fioriscono i campi del marchese Como e del comandante Mamini, capitano di fregata l'uno, di corvetta l'altro nella riserva navale, quelli della famiglia Longhi, del signor Tedesco e della nobile signora Rodomonte. Nati e cresciuti in un ambiente sociale elevato, sono costoro stati spinti verso la vita laboriosa e pacifica e sana dei campi da un nobile sentimento il quale ha in sé qualche cosa di quel misticismo che in epoche passate spinse tante belle intelligenze a seppellirsi nei conventi. Hanno impiegato in quelle loro terre dei capitali notevoli ed ora son esse citate ad esempio fra le meglio coltivate, ciò che li rende tanto più meritevoli di ammirazione inquantochè altri che si sono lasciati indurre ad imitare il loro esempio, han dovuto rimpatriare senza esser riusciti nell'intento.

III.

Le costruzioni ferroviarie.

Gli emigranti italiani si sono ormai specializzati nei lavori di costruzione delle ferrovie. Si può dire che ad essi è oggi affidata la costruzione delle ferrovie di tutto il mondo.

Una volta gli immigranti destinati ai lavori ferroviari godevano nel Canada lo stesso trattamento di favore riservato agli agricoltori e alle domestiche, compreso quello inerente ai buoni di premio. Poi ne sono stati esclusi, ma a tutti gli immigranti vien domandato ancora se abbiano lavorato mai come contadini, terrazzani, giardinieri, stallieri, carrettieri, non solo ma anche se come cantonieri ferroviari, come braccianti o come minatori, e per quanto tempo e quando. E la risposta dev'essere segnata sul manifesto prescritto per i piroscafi in arrivo (1).

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 223.

Delle ferrovie americane è uso da noi fare lodi sperticate. Anche in un volume sugli Stati Uniti di recente uscito, si legge come sfano una cosa grandiosa in confronto alle nostre, e ciò mentre lo stesso autore riconosce che in proporzione al numero degli abitanti ed alla superficie del paese, l'Italia ha più ferrovie che l'America. Naturalmente tanto gli Stati Uniti come il Canada di via ferrata ne hanno molta perchè son paesi di grande estensione. Ma queste vie ferrate non sono certo costruite con altrettanta accuratezza come le nostre. La rapidità e lo spirito prettamente commerciale, condizioni dominanti del loro compimento, sono d'altronde di troppo ostacolo all'accuratezza. Le opere d'arte costruite anche sui più vecchi valichi ferroviari delle Alpi e degli Appennini, non hanno nulla da invidiare per ardimento e per genialità, a quelli delle ferrovie americane. I valichi ferroviari delle montagne Rocciose durante il disgelo sono continuamente soggetti a valanghe che interrompono il traffico e disseminano la morte fra gli operai ferroviari, oscuri ed eroici pionieri della civiltà. Per i treni americani arrivare con molte ore di ritardo è cosa tutt'altro che infrequente, e i "turisti", americani, quando sono in Italia, hanno troppo spesso il torto di dimenticarsene. I treni transcontinentali poi, quando le linee sono ingombre di neve, non di rado arrivano a destinazione con ritardo di diverse giornate. E lo stesso o peggio avviene quando su di una linea si produce, cosa non insolita, una frana, una *sink-hole* come quella che, nel "George Anderson", della Humphry Ward, serve di spunto a un romanzo sentimentale che ad ogni pagina ricorda la bella e sana energia necessaria a chi deve vivere nella "solitudine selvaggia", delle campagne canadesi.

Tutto ciò spiega come le ferrovie canadesi abbisognino continuamente di ingenti lavori di manutenzione e di riparazione. La sola ferrovia canadese del Pacifico durante il 1910, pur non avendo nessun tronco nuovo in costruzione, ha dovuto impiegare pei suoi lavori stradali ordinari circa 30 mila braccianti ferroviari. E poichè molte altre compagnie ferroviarie canadesi stanno costruendo o ampliando le loro reti, e non mancano i propositi di aumentarle

con future, ulteriori costruzioni, per molti e molti anni ancora il Canada avrà bisogno di un'abbondante immigrazione di braccianti ferroviari. Un esempio di ciò è dato dalla linea che dovrà congiungere il centro del Canada col porto di Churchill nella baia di Hudson ove dovrà far capo una linea marittima di comunicazione con Liverpool lunga soltanto 2926 miglia, allo scopo di aumentare l'esportazione dei grani rendendone il trasporto meno dispendioso coll'abbreviare il tragitto dai campi di produzione al mare. E verrà puranco un giorno in cui il Canada dovrà pur pensare a costruire le sue strade carreggiabili il cui reticolato è ora semplicemente indicato dall'allineamento dei pali che segnano i confini dei poderi. E saranno anche allora gli italiani che potranno fornire i braccianti meglio adatti per tali lavori, quegli italiani verso cui la grande edilizia americana dai " grattacieli ", ai " tubi ", sotterranei ha un debito grande di riconoscenza.

J. S. Woodsworth in quel suo libro (*Strangers within our gates or coming Canadians* — Toronto, 1909) di cui il *Bollettino dell'emigrazione* ha dato un ampio sunto, ben a ragione ha scritto:

« Quando viaggiamo comodamente sulle nostre grandi linee transcontinentali dimentichiamo talvolta che parecchi poveri italiani sconosciuti giacciono sepolti nella massicciata ».

Il 27 maggio 1908 avendo il Parlamento canadese aggiunto alla legge sull'immigrazione del 1906 una disposizione speciale, riprodotta poi integralmente nell'articolo 38 comma *a* della nuova legge, in base a cui il governo era autorizzato a vietare l'entrata agli immigranti che non fossero giunti al Canada dal loro paese di nascita o di cittadinanza, con viaggio continuato, fu precisamente adottata tale disposizione che poi è stata confermata con speciale decreto del 9 maggio 1910, n. 920 (1). Ora siccome molti italiani erano soliti trasferirsi ogni anno dagli Stati Uniti al Canada durante la stagione dei lavori ferroviari per fare poi ritorno, a stagione finita, negli

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 49.

Stati Uniti, avvenne che dal primo aprile, quando appunto comincia la stagione dei lavori, fino alla metà di luglio del 1910, molti braccianti ferroviari italiani provenienti dagli Stati Uniti non furono ammessi nel Canada, potendo l'entrata essere concessa soltanto a quei pochi che avevano acquistata la cittadinanza americana.

Grave danno derivava da ciò alle compagnie ferroviarie, ai cui interessi sono del resto legati strettamente gli interessi di tutto il paese. La compagnia della nuova linea transcontinentale del *Grand Trunk Pacific* era ed è per di più obbligata per legge a completarne la costruzione entro un quinquennio e, se per l'epoca stabilita non l'avrà completata, dovrà pagare allo Stato forti penalità. Come avrebbe dunque potuto far fronte ai suoi impegni se lo Stato stesso avesse continuato, in omaggio alle disposizioni riguardanti l'immigrazione, a impedirle di procurarsi un numero di lavoratori sufficiente ai suoi bisogni?

Così fu che si videro allora gli assuntori dei lavori di costruzione delle diverse sezioni di linee ferroviarie e i direttori delle compagnie committenti far premura presso i funzionari del servizio di immigrazione, e presso il ministro degli interni e finalmente presso lo stesso presidente del consiglio dei ministri, perché minori restrizioni fossero opposte all'ammissione degli immigranti destinati ai lavori ferroviari. A quelli sprovvisti della somma di denaro prescritta per l'ammissibilità sarebbero essi stati persino ben lieti di fornirla pur di ottenere appunto che fossero ammessi; transazione questa che non poteva però essere concessa perché contraria alla lettera e allo spirito della legge.

In tali frangenti vi fu chi tentò anche di supplire alla insufficiente mano d'opera italiana con mano d'opera austro-slava, prevalentemente rutena e slovena. Ma lo stesso direttore dell'ufficio del lavoro della ferrovia canadese del Pacifico ebbe a dire a un funzionario del nostro Commissariato dell'emigrazione che questo esperimento non aveva dato buoni risultati perché occorreano tre slavi, ottimi lavoratori campestri, per compiere lo stesso lavoro di due italiani nella costruzione di una massicciata o di un binario, e che tal

lavoro, se compiuto dagli slavi, era scadente in confronto di quello compiuto dai nostri.

Ed ecco come il governo si trovò nella necessità di dare le disposizioni contenute nella circolare emanata il 19 luglio 1910 dal vice-soprintendente dell'immigrazione E. Blake Robertson (1), in base a cui i braccianti ferroviari venivano ad essere favoriti ancor più che gli agricoltori poichè, non solo erano esenti dall'obbligo di portar seco una somma stabilita di denaro, esenzione che aveva per essi quel valore pratico effettivo che non può avere, come già si è detto, per i contadini, ma erano dispensati anche dall'obbligo del viaggio continuato, la qual cosa per i contadini non avviene. Oltre a ciò, mentre in base alla circolare 4 giugno 1909 (2) la dispensa accordata ai contadini deve essere estesa unicamente a quelli di alcune determinate nazionalità, le dispense temporaneamente accordate ai ferroviari non facevano nessuna consimile distinzione. Essi però a titolo di garanzia dovevano stringere il contratto di lavoro all'atto stesso dello sbarco, innanzi ai funzionari del servizio di immigrazione ed a richiesta di uno speciale rappresentante degli impresari di lavori interessati. Vero è che il 1° maggio una nuova circolare limitò le speciali concessioni ora dette ai braccianti delle stesse nazionalità favorite dalla circolare del 4 giugno 1909, fra le quali non è compresa l'italiana, e stabilì che col 1° ottobre successivo dovessero avere termine. Al cominciare dell'inverno, cessava la stagione dei lavori ferroviari il cui sviluppo già era divenuto meno rigoglioso e gli impresari non avevano più gran bisogno di mano d'opera. Ma ogni volta che ne sarà sentito il bisogno, le stesse concessioni dovranno pur sempre rinnovarsi.

Grande è dunque la concorrenza che le ferrovie fanno all'agricoltura nell'impiego degli immigranti. Però le ferrovie hanno naturalmente interesse a ciò che l'agricoltura acquisti grande sviluppo, chè l'aumento dei prodotti del suolo rende necessaria una maggiore

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 158.

(2) Id. id. pag. 156.

attività di trasporti. Del resto la compagnia ferroviaria canadese del Pacifico e molte altre minori sono esse stesse proprietarie di grandi estensioni di terre per le quali desiderano avere abbondanza di richieste d'acquisto (1). Diverse compagnie poi hanno assunto su di sè il commercio dei grani e il relativo incettamento. Quando i depositi del grano, chiamati "elevatori", (*elevators*) perchè dotati di apparecchi meccanici per immagazzinarlo e per caricarlo nei carri, non appartengono alle ferrovie lungo le quali sono costruiti, appartengono a società legate dall'interesse, con le ferrovie stesse, per cui l'interesse necessariamente individualistico dell'agricoltore rimane pur sempre sacrificato, come risulta evidente, anche a chi potrebbe ignorarlo, dalle invettive che talora i coltivatori canadesi lanciano contro gli "elevatori", di cui non possono però fare a meno.

Vorrebbero molti che gli immigranti appena giunti al Canada si dedicassero prima per qualche tempo ai lavori ferroviari per prender poi stanza nel paese come agricoltori.

Quando la conquista delle terre inabitate si compiva lentamente, i pionieri della civiltà si aprivano da sè stessi le vie d'accesso ai campi di cui intendevano intraprendere la coltivazione. Oggi nell'America settentrionale ciò non è più possibile. Ove la ferrovia s'inoltra occorre che la terra subito renda: ove la terra rende occorre non tardi a giungere la ferrovia per trasportarne via i prodotti. Messa in valore della terra e costruzione delle vie di comunicazione debbono procedere di conserva. Del resto nel Canada la stagione dei lavori campestri coincide perfettamente con quella dei lavori ferroviari. Quando il contadino deve abbandonare la terra coperta di neve e ritirarsi nel suo casolare, il manovale ferroviere deve abbandonare la massicciata gelata e non avendo più nulla da fare può tornare a casa sua di là dall'Oceano per attendervi che passi la stagione invernale. Il movimento migratorio annuale del Canada ha il suo massimo sviluppo nel mese di aprile quando appunto cominciano tanto i lavori della campagna quanto quelli

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.*, già citata: pag. 136.

delle vie ferrate. Segue poi una linea discendente nella quale si osservano due momenti di brusca diminuzione, uno cioè dal luglio all'agosto quando diminuisce la richiesta, quindi l'afflusso tanto dei contadini come dei braccianti, ed un'altro nel novembre quando diminuisce l'afflusso dei meccanici, degli impiegati, degli artigiani, ecc. cioè di quegli immigranti che non si dedicano né ai lavori campestri, né ai ferroviari (v. quadro XII).

D'altronde il bracciante ferroviere non solo non ha la convenienza, ma neppure l'opportunità di trasformarsi in contadino dopo un soggiorno più o meno lungo in America. Nei campi di lavoro insieme ai compaesani, conduce una vita molto attiva, molto variata, diversa completamente da quella dei coltivatori, e in certo qual modo anche più attraente, che lo tiene completamente segregato dalla vita del paese. Di questo, perciò, e dei suoi costumi, e della sua lingua non riesce ad acquistare una conoscenza sufficiente, tale da fargli poi desiderare di stabilirvisi in modo definitivo, e di trasformarsi così da immigrante temporaneo in immigrante permanente, da bracciante avventizio in colono agricoltore. Perciò l'emigrante ferroviere italiano la cui importanza sembra essere ignorata da coloro che parlano degli emigranti italiani come fossero tutti lustrascarpe, rimane sempre quell' " uccello di passaggio „ (*bird of passage*) che gli americani, com'è naturale, vedono volentieri arrivare e malvolentieri partire senza aver subito un processo, a loro giudizio sufficiente, di americanizzazione.

Occorre anche dire che gli immigranti sono meglio trattati dalle compagnie ferroviarie che non dalle altre imprese di lavori.

Alla cura dei braccianti ferroviari ammalati è provveduto generalmente assai bene con appositi spedaletti da campo. Quelli, ad esempio, dell'impresa Mac Donnel e O'Brien che costruisce la sezione orientale della linea transcontinentale del *Grand Trunk Pacific*, in cui impiega un migliaio di italiani, farebbero onore ad un esercito moderno in campagna di guerra e sono diretti dal dottor J. Mac Combe in modo veramente egregio.

In caso d'infortunio, le compagnie ferroviarie non sogliono ge-

neralmente sollevare difficoltà per la liquidazione delle indennità stabilite dalle leggi provinciali, cosa che non si può dire di altre imprese, benchè gli obblighi loro imposti da queste leggi in consimili circostanze non siano certamente gravosi. Basti dire che la vita d'un uomo, a termine di esse, è stimata valere al massimo duemila scudi.

Infine è da ricordare che le agenzie di collocamento, i cosiddetti " banchisti ", hanno interesse a che gli immigranti non si stabiliscano nel paese, non divengano quindi agricoltori. A loro conviene di indirizzare gli immigranti ai lavori ferroviari e alle altre imprese in cui v'è una continua rotazione della mano d'opera. Così accrescono i propri proventi i quali derivano principalmente dal compenso, la cosiddetta " bossatura ", che percepiscono dall'immigrante ogni qualvolta lo collocano al lavoro e dai suoi traslochi cui essi provvedono, come pure dal suo rimpatrio e dal suo stesso espatrio, per cui gli provvedono i biglietti in qualità di agenti e subagenti delle compagnie di navigazione. Molto importante è quindi la loro azione per la direttiva che assumono gli immigranti. Nè valgono certo a modificarla platonici consigli come quello, ad esempio, che era stato diretto ai nostri emigranti nel maggio del 1910, onde non si recassero sui lavori ferroviari negli Stati del North Dakota, del Montana e del Washington, perchè vi sono offerti, ai braccianti, salari inferiori a scudi 2.50 al giorno e perchè la rigidità del clima obbliga quivi a sospendere qualsiasi lavoro all'aperto fin dai principî dell'inverno. Seguendo tale concetto bisognerebbe vietare ogni emigrazione dei nostri braccianti al Canada!!

Dopo tutto, l'interesse dei " banchisti " concorda con quello delle compagnie di navigazione alle quali conviene che si mantenga vivo un continuo movimento fluttuante di grandi masse di immigranti e di rimpatrianti. E ciò è tanto più vero nel Canada inquantochè le principali fra le linee marittime che fanno capo ai suoi porti sonó esercitate dalle stesse sue compagnie ferroviarie, le quali traggono quindi beneficio dal trasporto degli immigranti e dei rimpatrianti non solo per terra, ma anche per mare.

Il bollettino consolare degli Stati Uniti (*Daily Consular and Trade Reports*) riferiva nel n. 3697 del 28 gennaio 1910, come i rappresentanti delle compagnie ferroviarie canadesi si fossero riuniti a Montreal per ottenere che fossero abolite le feste carnevalesche le quali solevano essere tenute ogni anno in quella città e la cui principale attrattiva era costituita da un palazzo tutto fabbricato con blocchi di ghiaccio. Un rappresentante del *Grand Trunk* fece rilevare in quell'occasione, come ben più astuta fosse stata Chicago che poco tempo prima aveva tenuta una festa di carattere campestre. Si domandava che nell'interesse della colonizzazione del paese, il Canada respingesse per sempre da sé il titolo di " signora delle nevi „ (*Lady of the Snows*) che poteva scoraggiare l'immigrazione. E l'ufficio governativo dell'immigrazione dette alla richiesta delle compagnie ferroviarie tutto il suo appoggio.

IV.

Il problema etnico.

La circolare del 4 giugno 1909 (1) che costituisce uno dei documenti più interessanti e più importanti per lo studio dei criteri su cui è basata la legislazione canadese sull'immigrazione, divide abbastanza esplicitamente quella proveniente dall'Europa in due grandi gruppi, uno degli immigranti preferiti ed uno dei non preferiti. Fra questi, gli asiatici possono essere considerati come formanti un gruppo a parte, cioè un terzo gruppo di immigranti, quello degli sgraditi.

Nella relazione della Commissione parlamentare americana presieduta dal senatore Dillingham, si legge a questo proposito quanto segue:

« Il Canada divide attualmente le razze emigranti del mondo transoceanico in tre gruppi generali, come segue: primo i nativi del Regno

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti*, ecc. già citata: pag. 156.

« Unito e dell' Europa continentale del settentrione e dell'occidente; secondo, gli europei del mezzodi e dell'oriente; terzo, le razze dell'oriente.

« Il governo ha un concetto ben definito della desiderabilità di ogni gruppo come colonizzatore del Canada; e la legge canadese sull'immigrazione, benchè non respinga nessuno esclusivamente a causa della sua razza o della sua nazionalità, sembra dia la possibilità di secernerle effettivamente le une dalle altre.

« Ogni sforzo, come si è detto, è fatto per indurre le persone del primo gruppo a stabilirsi nel Canada. Quelle del secondo gruppo, benchè vengono ammesse in copia piuttosto numerosa, non ricevono sollecitazioni, e la strada viene loro intralciata con ostacoli più o meno effettivi. A quelle del terzo gruppo è praticamente impedita la venuta dalla legge sull'immigrazione cinese e da barriere innalzate a norma di diverse disposizioni della legge sull'immigrazione ».

Gli immigranti preferiti dal governo canadese sono dunque quelli provenienti dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda, dalla Francia e dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Germania, dall'Olanda e dai paesi scandinavi. Tutti gli altri non sono preferiti.

Solo gli immigranti provenienti dai paesi preferiti, dice la circolare sopra ricordata, si può presumere che si siano assicurato, prima di venire, un impiego nell'agricoltura, e ciò perchè è solo in quei paesi che il Canada tiene emissari propri incaricati di dare impulso all'emigrazione, compie cioè uno sforzo continuo per attirarne a sè l'elemento campagnuolo. Ed è solo in quei paesi che son pagati i buoni di premio per l'espatrio dei contadini e delle domestiche. Quindi solo gli immigranti provenienti da quei medesimi paesi, se destinati all'agricoltura, possono essere esonerati, a termini del decreto 9 maggio 1910, n. 924, dall'obbligo di portar seco la scorta di denaro prescritta per l'ammissione.

Più oltre la stessa circolare accenna anche a una maggiore preferenza cui sono fatti segno, fra gli immigranti preferiti, quelli che parlano la lingua inglese. Difatti quando essi siano destinati a lavori agricoli, l'accertamento di ciò basta sia fatto in modo approssimativo, mentre si vuole l'evidenza della cosa quando si tratti di immigranti che non parlano inglese.

Dunque nelle disposizioni riguardanti l'immigrazione è implicito, fra gli altri, l'intento di dare ad essa un'impronta etnica speciale di carattere prevalentemente anglo-sassone.

Questo problema della razza, come lo chiamano i canadesi, non solo ha formato oggetto di grandi discussioni nella parte più colta e battagliera del paese, ma è stato portato anche innanzi al Parlamento di Ottawa.

Durante la discussione della nuova legge sull'immigrazione, l'onorevole Burrell disse alla Camera dei deputati quanto segue:

« Siamo innanzi a un problema vastissimo. Per quanto possiamo, dobbiamo edificare nel lontano occidente e nel Canada in genere, lo stesso tipo di civilizzazione che esiste nella parte orientale del paese. Questo è nelle aspirazioni comuni e perciò occorre procedere con cura nella esclusione degli immigranti non desiderabili. Mi piacerebbe che fossero interpretate con larghezza quelle clausole che permettono o incoraggiano l'immigrazione dalla Gran Bretagna perchè mentre è a desiderarsi che venga impedita la colonizzazione dell'occidente da parte di genti inadatte al paese e non desiderabili, abbiamo il dovere al tempo stesso d'incoraggiare in tutti i modi e non di vietare parzialmente o di impedire l'immigrazione di quelle genti che anche se per avventura da principio non riescono bene nel nuovo ambiente, possono eventualmente concorrere coi loro discendenti a costituire il corpo di cittadini che ci conviene.

« Sono personalmente lieto di constatare che sotto alcuni punti di vista gli sforzi del governo hanno buon esito. Mi sia però concesso di riferirmi a quanto occorre l'anno passato in Australia alla settima conferenza delle Camere di commercio dell'impero. Si tratta di un ente d'importanza enorme non solo rispetto allo sviluppo delle varie parti dell'impero, compreso il Canada, ma anche per il fatto che verso questo paese avvia ogni anno quantità sempre maggiori di capitali. Due o tre rappresentanti del Canada presenziarono tale conferenza. Prima della chiusura venne in discussione il problema dell'immigrazione e Sir Alfredo Spicer presidente della Camera di commercio di Londra, propose la seguente delibrazione:

« Che lo stabilirsi in proporzioni adeguate della razza anglo-sassone nei domini britannici, merita la sollecitudine costante del governo centrale e di quelli coloniali, ai quali con ciò si fa premura perchè vogliano

« esaminare quali pratiche ulteriori o migliori di quelle esistenti attualmente, [convengano] per preparare uno schema generale di costo ridotto allo scopo di incoraggiare, con l'aiuto dello Stato, l'immigrazione di coloni adatti in base a condizioni ben ponderate ».

« Mi sia concesso di rammentare che le Camere imperiali di commercio, cui sono affiliati diversi enti canadesi, son venute per molti anni dal 1896 in poi, seguendo questa direttiva ed hanno fissato l'attenzione non solo sulla necessità di erigere il Canada, l'Australia e l'Africa del Sud coi tipi migliori d'immigranti britannici, ma si sono anche studiate di mostrare ai propri componenti, la necessità d'indirizzare la corrente del capitale britannico verso queste diverse parti dell'impero di pari passo col movimento immigratorio, per modo da mantenere e questo e quella fra loro concomitanti. . . . Sir Alfredo Spicer ebbe a rilevare che:

« Nel 1894 l'esodo totale dai porti del Regno Unito fu di 156,030 emigranti britannici, dei quali però 47,636 solamente erano diretti verso altre parti dell'Impero britannico, mentre 108,349 erano destinati a paesi esteri — e 104,001 di essi si recarono negli Stati Uniti. Quindici anni dopo, nel 1907, la totalità degli emigranti britannici raggiunse i 395,680, dei quali non meno di 212,672 scelsero come destinazione un'altra parte dell'Impero britannico, mentre 183,008 partirono per paesi stranieri — fra cui gli Stati Uniti ne ricevettero 170,264. Cosicché mentre nel 1894 soltanto il 30 5 per cento degli emigranti britannici furono tratti entro i confini dell'impero, mentre il 69 5 per cento di essi si riversò in terre straniere, nel 1907 le proporzioni s'invertirono con 53 8 per cento a favore dell'Impero britannico di contro a 46 2 per cento destinato a tutte le altre parti del mondo — con un miglioramento quindi non inferiore al 23.3 per cento nel potere di assorbimento dell'eccedenza di popolazione della Bretagna da parte dell'Impero. Infine il numero degli emigranti diretti a luoghi contenuti entro i confini dell'Impero fu nel 1907 quasi cinque volte superiore a quello del 1894, mentre il numero di emigranti diretti a paesi stranieri nel medesimo periodo di tempo non era raddoppiato. L'aumento verificatosi dall'anno scorso è di 165,035 emigranti per l'Impero britannico e di 74,614 per tutti gli altri paesi ».

« La conclusione di Sir Alfredo Spicer fu che:

« La Camera di Londra ritiene perciò che per motivi imperiali e per considerazioni commerciali e finanziarie il governo centrale e i governi coloniali dovrebbero fare quanto è in loro potere per dare stimolo ed aiuto al popolamento più rapido delle aree imperiali, coll'espore a conferimento un piano d'azione adatto ad incoraggiare, come è detto nella deliberazione presa, « l'emigrazione di coloni adatti in base a condizioni ben ponderate ».

• Nel corso della medesima discussione l'onorevole J. A. Currie più esplicitamente ancora ebbe a dire quanto segue:

« Ci troviamo dinanzi un problema scottante per molte delle genti che
 « son venute al Canada specialmente dalla madre patria. Si sussurra e si
 « crede dappertutto in questo paese che se un immigrante arriva qui da
 « un paese straniero, sia egli un duchobortzi o uno della Galizia o ameri-
 « cano, è preso sotto la tutela di questo governo e vien trattato con la
 « massima regalità. Ma se il disgraziato immigrante è uno che
 « viene dall'Inghilterra, dalla Scozia o dall'Irlanda, appena sbarcato riceve
 « una pedatina, gli dicono di andare per i fatti suoi e questo è tutto. Non
 « le conducono ad occidente e non gli danno una bella fattoria e le sementi
 « gratuitamente. E il risultato di ciò è che molti di questi giovani venuti
 « dall'Inghilterra al Canada, sono disillusi ed a mio parere malamente trat-
 « tati. Considerando che tutta la parte settentrionale o occidentale del
 « paese è stata acquistata e pagata dai nostri padri e dai nostri avi, i
 « primi a godere di un privilegio dovrebbero essere i figli del Canada
 « orientale, e, quando vi fossero ulteriori favori da offrire, questi dovreb-
 « bero essere riservati a genti di nostra carne e di nostro sangue. Non
 « si può negare il fatto che gli immigranti venuti dalla Gran Bretagna
 « non sono stati trattati altrettanto bene come quelli venuti da paesi
 « stranieri, come i ruteni della Galizia, come i duchobortzi. La ragione
 « di ciò dev'essere che il governo pensò che avrebbe potuto influenzare
 « questi stranieri in tempo di elezioni mentre sapeva che la gente della
 « madre patria sa leggere e sa pensare per proprio conto. Il pro-
 « blema è grave e per l'avvenire il ministro dovrebbe curare che le genti
 « di tutti i paesi siano trattate con uguale giustizia e che non siano fatti
 « speciali favori a genti che non sono del nostro sangue ».

Ed ecco la risposta dell'onorevole ministro Oliver:

« Affermo con tutte le mie forze che l'ufficio di immigrazione (*Im-
 « migration Department*), per quanto io so, ha ed ha sempre avuto per
 « sistema di trattare tutti con cortesia ed equanimità. La verità è che nes-
 « suno è messo al bando dall'ufficio di immigrazione a causa della sua
 « nazionalità. Altrettanto vero è però che nello svolgimento amministrativo
 « dei servizi di immigrazione vien dimostrata e regolarmente dimostrata
 « una preferenza a vantaggio delle genti di nostra razza. Le asserzioni
 « fatte dal mio onorevole amico (signor Currie) innanzi a questa Camera
 « non sono giustificate, ed io sfido lui o qualsiasi altro membro del parla-
 « mento, o qualsiasi altra persona addetta o estranea al parlamento, a dare
 « una prova qualsiasi che valga in qualsiasi modo a dimostrare che i fatti
 « corrispondono a quanto egli ha affermato. Questo governo ha per pro-

« posito di ottenere la colonizzazione delle nostre terre vacanti e il miglio-
 « ramento delle nostre terre coltivate, aggiungendo alla nostra popolazione
 « coloro che son per aumentare il corpo dei nostri cittadini e la nostra
 « mano d'opera. Questo è il nostro proposito, e nel compierlo usiamo le
 « debite premure per ottenere che gli aumenti della nostra popolazione
 « sian dati da genti del nostro sangue, e quando costoro vengono a noi
 « li trattiamo come debbono esser trattati, e non sono essi quelli che si
 « lagnano ».

Il problema etnico dell'immigrazione canadese sotto il punto di vista politico, imperiale si risolve dunque nel favorire l'esodo dei cittadini del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda verso le terre che al di là dell'Atlantico rimangono sotto il dominio della Corona d'Inghilterra. Ma il Canada non può dimenticare che questo dominio appartenne, fino al 1760, alla Corona di Francia cui fu strappato in quell'epica giornata che costò la vita a due eroi, al marchese di Montcalm vinto, e al general Wolfe vincitore. La grande maggioranza della popolazione nella provincia di Quebec è anche oggi di origine francese e parla francese. Di origine francese è il 30.71 per cento della popolazione totale del Dominio nella quale i discendenti degli inglesi e degli scozzesi sono 38.62 per cento e i discendenti degli irlandesi 18.41 per cento, giusta il censimento del 1901. Era dunque naturale che fra gli immigranti favoriti dovessero essere come sono difatti, compresi i francesi.

Gli altri immigranti che provengono dal quadrante occidentale settentrionale dell'Europa, appartengono alla categoria dei preferiti per affinità etnica cogli inglesi o coi francesi. Del resto in quanto all'immigrazione tedesca, per circa cinquant'anni, dal 1845 al 1895, essa ha avuto nell'America settentrionale un'importanza pari alla immigrazione britannica e di gran lunga superiore a quella di altra provenienza, finchè per naturale esaurimento si è grandemente assottigliata ed ha ceduto il passo all'immigrazione italiana ed a quella slava. Quindi l'elemento tedesco che ha esercitato sull'ambiente una notevole influenza, ha conservato con questa uno speciale prestigio. Ed in quanto all'immigrazione scandinava, il cui movimento ha

assunto importanza solo in data più recente, verso il 1880, essa s'è acquistata grandi e meritate simpatie perchè i suoi componenti godono di un grado d'istruzione molto superiore alla media degli immigranti che provengono da altri paesi, e sono ottimi lavoratori, pazienti e rispettosi delle leggi.

Infine all'immigrazione canadese proveniente dagli Stati Uniti è applicato in tutto lo stesso trattamento di favore spettante a quella che proviene dai paesi europei preferiti, e ciò evidentemente sia per motivi politici, sia per motivi etnici, cioè per una certa " consanguineità „ esistente fra americani e canadesi. Però nelle statistiche ufficiali canadesi gli immigranti che provengono dall'Unione confinante sono computati tutti insieme, senza tener conto della loro nazionalità e della loro provenienza originaria prima, sicchè le deduzioni che se ne possono ricavare hanno un valore etnologico piuttosto relativo.

I quattro censimenti decennali del Canada (v. quadro I) dimostrano che l'elemento anglo-sassone è quello che prevale nella popolazione. Nel 1871 il 16.60 per cento della popolazione proveniva direttamente dai paesi preferiti e il 98.35 per cento n'era originario. Nel 1901 ne proveniva direttamente il 10.71 per cento e n'era originario il 94.73. Ma solo nel 1898 cominciò il trattamento di favore da parte del Canada verso i paesi europei del settentrione occidentale e verso gli Stati Uniti, e solo nel 1905 tale trattamento assunse forma intensiva col pagamento dei buoni di premio.

Dalle statistiche ufficiali dell'immigrazione canadese (v. quadro II) risulta che nel 1901 il 68.82 per cento di essa proveniva dai paesi preferiti e il 31.18 per cento dai non preferiti. Nel 1910 l'83.40 per cento proveniva dai preferiti e il 16.60 per cento dai non preferiti.

Se si confronta l'immigrazione canadese con quella degli Stati Uniti (v. quadro XIV) si rileva che mentre questi assorbono quasi l'89 per cento dell'emigrazione europea totale diretta verso il Canada e gli Stati Uniti e di quella proveniente dai paesi non preferiti assorbono il 95.5 per cento, e financo di quella proveniente

dai paesi preferiti assorbono quasi il 73 per cento, invece di quella proveniente dalla Scozia assorbono solo la metà, mentre l'altra metà si riversa nel Canada, e questo riceve il 54 per cento di quella proveniente dall'Inghilterra.

Nel rapporto della commissione parlamentare americana presieduta dal senatore Dillingham, si legge:

« Tali risultati possono essere e sono senza dubbio in parte dovuti
 « alla differenza dei sistemi delle due nazioni, inquantochè il Canada inco-
 « raggia l'immigrazione da un settore e fino a un certo punto la disco-
 « raggia da un altro, mentre gli Stati Uniti non fanno sotto questo punto
 « di vista nessuna distinzione. Però è probabile che la causa principale di
 « essi sia di altra natura. Gli immigranti della parte settentrionale ed oc-
 « cidentale d'Europa in gran parte vanno principalmente in cerca di terra.
 « Finchè gli Stati Uniti furono in condizioni da offrire tale attrattiva, co-
 « tali immigranti vi vennero in gran numero. D'altra parte l'immigrazione
 « dal mezzogiorno e dall'oriente di Europa è essenzialmente industriale,
 « probabilmente a causa del fatto che da quando è cominciata l'immigra-
 « zione da questo settore negli Stati Uniti, si è avuto comanda di mano
 « d'opera industriale. Nel Canada le condizioni sono esattamente l'op-
 « posto: non vi è grande domanda di manc d'opera industriale, mentre è
 « data larga pubblicità ai vantaggi che i coloni agricoltori possono incon-
 « trare nelle regioni che di recente hanno preso sviluppo ad occidente
 « dell'Ontario. E gli europei settentrionali hanno risposto a questo ap-
 « pello come avevan già fatto quando condizioni consimili esistevano negli
 « Stati Uniti ».

V.

Gli immigranti preferiti e i non preferiti.

Gli immigranti giunti al Canada dal 1851 al 1857 furono 291124. Confrontando questa cifra con quella degli immigranti arrivati cinquant'anni dopo si rileva che da allora in poi son più che triplicati di numero. Dal 1901 al 1910 il loro aumento è stato proporzionalmente alquanto maggiore per quelli provenienti dai paesi preferiti in confronto di quelli provenienti dai paesi non preferiti, ma soprattutto è stato dovuto a quelli provenienti dagli Stati Uniti che nel 1910 han fornito quasi la metà di tutti gli immigranti entrati nel

contiguo Dominio. Questi immigranti provenienti dagli Stati Uniti comprendevano e comprendono, come già si è accennato, genti di diversa origine, le quali pur avendo già subito, per così dire, un processo di americanizzazione forse vantaggioso al paese che li ha ricevuti, solo in parte hanno contribuito ad aumentare l'elemento anglo-sassone della popolazione.

I nativi del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda formavano nel 1871 il 14 per cento e con i propri discendenti il 60.5 per cento della popolazione canadese. Nel 1901 ne formavano il 7.26 per cento e coi propri discendenti il 57 per cento. Nel 1897 fornirono il 52 per cento e nel 1910 solo il 28.6 per cento della immigrazione canadese totale. Quindi, pur essendo prevalente nella popolazione, l'elemento proveniente dal cuore dell'Impero va effettivamente diminuendo di proporzione. E di ciò si mostra apertamente preoccupato. E guarda con invidia, come si legge a sazietà in tutti i libri che trattano del presente e dell'avvenire del paese, la grande prolificità della popolazione di origine francese il cui coefficiente, rispetto all'immigrazione di uguale provenienza, ascende alla cospicua cifra di 31.33, mentre il coefficiente della popolazione di origine britannica, rispetto all'immigrazione di uguale provenienza, è rappresentato dalla cifra 1.47, assumendosi come coefficiente unitario il rapporto fra popolazione totale e immigrazione totale (v. quadro I, B).

Il rapporto fra immigranti provenienti dai diversi paesi e abitanti del Canada nati negli stessi paesi ossia rappresentati da immigranti già stabilitisi nel Dominio, il che è quanto dire il rapporto fra immigrazione complessiva e immigrazione permanente, ascende a 3.75 per gli immigranti provenienti dai paesi non preferiti con un massimo di 8.09 per gli italiani, i quali appunto danno un contributo massimo di immigranti temporanei, mentre per gli immigranti provenienti dai paesi preferiti corrisponde a 1.38 con poca differenza fra quelli di provenienza britannica in genere e quelli di provenienza francese, innalzandosi però a 2.04 per quelli di provenienza inglese pura e gallese. E corrisponde a 1.91 per quelli di provenienza americana e solo a 1.05 per quelli di provenienza asiatica.

Pertanto la grande prolificità non ha impedito che anche l'elemento franco-canadese sia andato diminuendo di proporzione dal 31.07 per cento della popolazione totale nel 1871 al 30.71 per cento nel 1901, pur essendo la scarsa immigrazione francese andata incontro ad un lieve aumento, e con tutto che gli sforzi fatti dal Canada per richiamare in paese i discendenti di quei franco-canadesi che, dopo la conquista inglese, s'erano trasferiti agli Stati Uniti, specialmente nel Maine, abbiano condotto a ciò che mentre i canadesi di origine francese dimoranti negli Stati Uniti nel 1891 rappresentavano il 14.03 per cento della popolazione del Dominio, nel 1901 ne rappresentavano solo il 7.36. Nel contempo tali proporzioni, rispetto agli anglo-canadesi dimoranti negli Stati Uniti, avevano subito l'inversione esattamente opposta.

Il censimento del 1911 probabilmente dimostrerà che questo stato di cose non è cambiato gran che. L'esodo degli inglesi, dei scozzesi e degli irlandesi dal Canada verso gli Stati Uniti si è d'altronde conservato assai attivo negli ultimi anni scorsi come è detto anche nella relazione del senatore Dillingham. Ed anche i franco-canadesi hanno ripreso il primitivo movimento di espatrio. Nel 1908 ne sono entrati negli Stati Uniti 4251 e nell'anno successivo 12870 (v. quadro XVI).

Dal 1871 al 1901 è aumentata nella popolazione canadese la proporzione degli abitanti nati nel paese, la quale oggi è certamente aumentata ancor più, mentre è diminuita la proporzione degli abitanti nati all'estero, e ciò, come si è visto, a scapito principalmente di quelli provenienti dal Regno Unito, poichè se è diminuita anche quella degli abitanti nati in Germania è invece aumentata, oltre a quella degli abitanti nati negli Stati Uniti, anche quella degli abitanti nati nei paesi scandinavi e quella degli abitanti nati nei paesi non preferiti.

Dal 1901 al 1910 son diminuite le proporzioni dell'immigrazione scandinava, e son diminuite quelle di tutta l'immigrazione in genere proveniente dai paesi europei continentali preferiti come pure quelle dell'immigrazione proveniente dai paesi europei non preferiti benchè

siano alquanto aumentate quelle dell'immigrazione greca, polacca e slovena. E sono aumentate le proporzioni dell'immigrazione cino-giapponese, di quella proveniente dall'Australia e da Terranuova composta per la maggior parte di elementi d'origine anglosassone, quindi assai benaccetta, e soprattutto, come già si è detto, di quella proveniente dagli Stati Uniti.

Molto difficile riesce dunque il giudicare se le spese sostenute dal Canada per incoraggiare l'immigrazione dai paesi preferiti abbiano dato risultati ad esse proporzionati e se il paese ne abbia ricavato tutti i frutti desiderati. Per vero queste spese negli anni recenti hanno subito delle riduzioni notevolissime (v. quadro III), ma nel 1908 ogni immigrante proveniente dai paesi preferiti è pur costato all'erario scudi 4.93 mentre ogni immigrante proveniente dai paesi non preferiti gli è costato solo scudi 1.83.

Le statistiche ufficiali confermano quello che ognuno può osservare visitando il Canada, cioè che gli immigranti provenienti dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda e in massima anche dagli altri paesi europei preferiti, non si dedicano all'agricoltura tanto quanto si crede; che cioè fra di essi non sono numerosi quanto si crede quegli elementi di cui il paese si dichiara maggiormente desideroso.

Benchè negli ultimi anni scorsi il Canada abbia pagato buoni di premio per il 16 e mezzo circa per cento degli immigranti avuti dal Regno Unito (v. quadro IV) questi hanno dato un contingente di agricoltori inferiore alla generalità (v. quadro V), pari cioè a circa 28 per cento del totale (v. quadro XIII-B), inferiore quindi a quello degli immigranti provenienti dai paesi europei non preferiti, compresa l'Italia che ha dato un contingente di agricoltori pari quasi al 30 per cento.

Nel 1905 il numero dei buoni di premio pagati nei paesi europei continentali preferiti è stato persino superiore al numero degli immigranti effettivamente ricevuti dai paesi medesimi, e nel quinquennio successivo, pur essendo stata ridotta la relativa spesa, i buoni sono stati corrisposti per più della metà degli immigranti ricevuti da quei paesi, mentre hanno dato un contingente di agri-

coltori del 23.7 per cento, di assai poco cioè superiore a quello del 22.3 per cento dato dagli immigranti provenienti dai paesi europei non preferiti ove non è stato pagato alcun buono di premio. E gli immigranti provenienti dagli Stati Uniti han dato un contingente di contadini pari al 78.6 per cento mentre son stati corrisposti buoni di premio solo per il 5.6 per cento della loro totalità.

I buoni di premio son pagati nei paesi preferiti anche per le donne emigranti destinate al servizio domestico. Ma questo ancor più che l'agricoltura attrae gli immigranti delle diverse nazionalità non tanto per gli incoraggiamenti che ricevono, quanto per effetto del loro tornaconto, delle loro consuetudini e della loro impronta etnica speciale. Così un forte contingente di domestiche è dato tanto dalle scozzési, dalle irlandesi e dalle scandinave quanto dalle slovene e ancor più dalle donne provenienti dalle isole americane dell'Atlantico settentrionale, la cui grande maggioranza si dedica appunto ai servizi domestici, mentre quelle provenienti dagli Stati Uniti danno un contingente di domestiche piccolissimo, inferiore a tutte le altre.

Ed ecco quanto ebbe a dire alla Camera l'onorevole U. Wilson nel partecipare alla discussione della nuova legge sull'immigrazione:

« Da diversi anni son contrario al sistema dei buoni, cioè di dare agli
 « agenti una lira sterlina per ogni uomo o donna che inviano a questo
 « paese. Penso che ciò non è necessario. In un recente discorso il presi-
 « dente della ferrovia centrale di Nuova York (*New York Central Railway*)
 « ha detto alle genti degli Stati Uniti che ove essi non accrescano grande-
 « mente la produttività delle loro fattorie, entro cinque anni dovranno
 « importare sostanze alimentari per nutrire le loro popolazioni, ed ha sog-
 « giunto come sia da desiderarsi che in ogni circondario (ossia contea
 « = *county*) e in ogni stato dell'Unione abbiano ad essere istituite delle
 « fattorie sperimentali. Se ciò è vero il popolo americano fra breve dovrà
 « venire da noi per provvedersi di prodotti alimentari. Ciò posto il dare
 « un 64 ettari e mezzo (160 *acres*) di terra gratuitamente costituisce
 « incoraggiamento sufficiente per indurre gli immigranti a recarsi nel
 « Canadà, senza bisogno di donare dei buoni ad agenti che con parole
 « melate inducono talvolta persone non desiderabili a recarsi in questo
 « paese

« Mi sono interessato alquanto di questo problema e supponevo che

« in ragione del numero di immigranti della categoria agricola per i quali
 « paghiamo dei buoni, due buoni terzi della popolazione delle provincie
 « nuove fossero stranieri. Mi ha recato quindi meraviglia una recente
 « relazione da cui risulta come di 808,000 abitanti che in esse esistevano
 « nel 1906, ben 444,000 sian nati canadesi. Circa una metà della popola-
 « zione di Winnipeg (la capitale del Manitoba) è forestiera. E dove sono
 « andati tutti coloro che si riterrebbe dovessero trovarsi nei distretti rurali?
 « Penso che si dovrebbe fare tutto il possibile per indurre non solo i
 « forestieri ma anche le genti nostre a stabilirsi nelle campagne, e non
 « credo i buoni servano a gran che. Ci preme avere immigranti dalla
 « Gran Bretagna, ma di 44,000,000 di abitanti che essa conta vedo che
 « meno di 2,750,000 sono stabiliti nelle sue campagne. Non vedo dunque
 « come possiamo contare di ricevere agricoltori dalla Gran Bretagna.
 « Credo che probabilmente molti di coloro pei quali paghiamo i buoni
 « provengono piuttosto dalle città che dalle popolazioni rurali ».

A queste dichiarazioni, l'onorevole ministro Oliver rispondeva nel seguente modo:

« I buoni vengono pagati soltanto in conto degli immigranti che vanno
 « a stabilirsi in campagna — prescindendo dalle donne che si danno al ser-
 « vizio domestico (le quali godono dello stesso trattamento) — immigranti
 « la cui presenza nel Canada si ha ragione di ritenere che abbia ad accre-
 « scere la produzione e la produttività del nostro paese. Vero è che
 « l'offerta di 64 ettari di terra gratuita costituisce un'offerta meraviglio-
 « samente buona, ma non giova se non è conosciuta e noi paghiamo il
 « buono di 5 scudi alle agenzie di viaggi per ogni biglietto che vendono
 « a un agricoltore o a un contadino onde li rendano edotti delle offerte
 « fatte dal Canada. Il nostro sistema dei buoni forma parte del nostro
 « sistema di pubblicità e credo che ne ricaviamo vantaggio diretto e
 « indiretto maggiore che da ogni altro capitolo delle nostre spese per la
 « immigrazione »

« Il fatto stesso che il contingente di coloro che occupano i
 « poderi nel vecchio mondo è piccolo e che il numero di coloro che vi
 « occupano le città è grande, costituisce appunto il motivo per cui diamo
 « i buoni affinchè i vantaggi del Canada siano esposti all'attenzione della
 « popolazione agricola. Il resoconto delle iscrizioni per la concessione dei
 « poderi nell'occidente dimostra che in certo qual modo abbiamo ottenuto
 « risultati favorevoli. Il numero delle persone di nascita britannica che
 « hanno occupato poderi gratuiti nella parte settentrionale ed occidentale

« del paese nel corso degli ultimi dieci anni, prova con ampia evidenza
 « tanto se la popolazione agricola delle Isole britanniche è piccola, quanto
 « se è grande, come col nostro sistema attuale ce ne procuriamo una
 « quota notevole per il Canada.

« So bene che non occorre gli immigranti siano agricoltori
 « per ottenere i poderi, ma se li prendono e li tengono debbono divenire
 « agricoltori »

L'on. Wright a sua volta obiettava quanto segue:

« Molti di coloro che vanno nell'occidente e prendono dei
 « poderi, vi rimangono soltanto quanto basta per acquistarne la proprietà
 « definitiva e poi li vendono a persone dell'Ontario, o delle provincie
 « marittime o di quella di Quebec, e si ritirano nelle città poichè non
 « sono agricoltori e non hanno amore per l'agricoltura. Alcuni anni or
 « sono una simile qualità di gente fu attirata nella parte settentrionale
 « della provincia di Ontario mediante promesse di concessioni gratuite di
 « terre; ma non vi rimasero a lungo e la gran massa di essi si ritirò
 « nelle città. Penso che la stessa cosa sia accaduta nell'occidente. »

E l'onorevole ministro Oliver rispondeva nel seguente modo:

« Esiste sempre in ogni paese un movimento che si dirige dalla cam-
 « pagna verso la città. Così è che le città esistono: per effetto della corrente
 « naturale di popolazione che vi si riversa. La popolazione non va mai
 « dalla città verso la campagna; va sempre dalla campagna verso la città.
 « Non è soltanto l'immigrante britannico o il continentale, ma è il nativo
 « delle campagne canadesi, delle britanniche, delle continentali, delle
 « americane che in ultimo forma le città. Sarebbe follia pretendere che
 « perchè gli immigranti britannici vengono nel Canada e prendono della
 « terra, non debbano essi stessi nè i loro figli nè i figli dei loro figli
 « divenir mai residenti di città. Ma non vi ha differenza alcuna riguardo
 « a ciò fra l'immigrante britannico e il cittadino nativo del Canada. Se
 « esiste è piuttosto a favore dell'immigrante britannico e dei suoi figli
 « per la maggiore tendenza che hanno a stare in campagna piuttosto che
 « recarsi in città »

« Ho vissuto a lungo nel settentrione occidentale, vi ho
 « tenuto dietro al moto immigratorio e per quel che vale la mia esperienza
 « so che l'immigrante britannico si stabilisce quivi in campagna altrettanto
 « bene quanto il canadese immigrato (dall'Ontario o dal Quebec) o anche
 « meglio. Difatti quivi le città son canadesi, mentre la popolazione dei
 « distretti rurali è di carattere misto. »

Sulla invasione pacifica delle città da parte delle popolazioni campagnuole, il dottor P. H. Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nel suo rapporto annuale per il 1905, ha scritto quanto segue:

« La popolazione dei paesi europei si è grandemente moltiplicata durante gli ultimi 35 anni, ma ciò è specialmente vero per le popolazioni urbane. Sotto l'influenza dei rapidi mezzi di trasporto per via terrestre e per via acquee, e delle invenzioni moderne, le popolazioni rurali si sono trasferite nelle città creando così, come in Inghilterra, una popolazione urbana pari a circa 80 per cento del totale. Giuseppe Kurosi, lo statistico austriaco, rileva dal censimento del 1891 le cifre seguenti. Di 31 città inglesi con popolazione superiore a 100,000 [anime], nella totalità essa era nel 1891 uguale a 10,870,000; nel 1841 era uguale a 4,590,000. Di 26 città germaniche con popolazione superiore a 100,000, nella totalità essa era nel 1891 uguale a 6,000,000; nel 1835 era uguale a 1,400,000. Di 11 città francesi con popolazione superiore a 100,000, nella totalità essa era nel 1891 uguale a 4,180,000; nel 1836 era uguale a 1,700,000. Circa un terzo di queste 68 città nel 1840 non avevano 100,000 abitanti. Oggi 21,050,000 risiedono nelle grandi città di tali paesi. Per naturale conseguenza di ciò gran parte dell'immigrazione americana è data da popolazione urbana digiuna delle occupazioni e delle costumanze campagnuole, per la maggior parte avversa se non inadatta a stabilirsi in campagna e dedicarsi all'agricoltura. Quindi almeno fino a un certo punto, per far fronte ai bisogni o alle convenienze di questa grande tribù di residenti urbani, lo sviluppo delle città (*towns and cities*) è stato altrettanto rapido in America come in Europa. Così il Massachusetts nel 1900 aveva una popolazione urbana del 76 per cento del totale 2,805,346, e persino l'Ontario, la provincia più progredita in agricoltura, aveva nel 1901 42.8 per cento di popolazione urbana. Quindi si può ritenere che se l'occupazione degli ampi tratti di terreni agricoli del Canada progredisce e la produzione di ricchezza a mezzo dell'agricoltura, delle miniere, della silvicoltura, ecc. continuerà a dare impiego alla popolazione urbana aumentante, non è a temersi che ne abbiano a risultare danni se non quelli che possono ovunque risultare accidentalmente dalla vita urbana. Ma è da ritenersi che fra i milioni di abitanti delle città britanniche e continentali, i quali vengono in America sempre più numerosi, ve ne abbiano ad esser molti che per motivi fisici, industriali, educativi o morali, vengono o senza mezzi, senza cognizioni

« o senza attitudine, senza desiderio di cominciar [la vita] da capo, oppure pure ad onta di tale ricominciamento son poco atti a raggiungere un risultato felice. Costoro si suddividono naturalmente in tre categorie, cioè quella degli ammalati o inadatti fisicamente, quella dei miserabili e quella dei criminali e viziosi..... Riconosciuto il cominciare di quelle difficoltà, persino di quei pericoli sociali che si sono palesati insormontabili alle città degli Stati Uniti ove in un solo anno è sbarcato un milione di immigranti, nove decimi dei quali non erano britannici, ne risulta che i più ampi mezzi debbono esser forniti dalle nostre leggi sull'immigrazione per impedire o ridurre al minimo tali difficoltà e pericoli ».

Già nel suo rapporto dell'anno precedente, lo stesso dottor Bryce aveva accennato che

« se si pensa come in Inghilterra la proporzione fra popolazione urbana e popolazione rurale sia di 78 rispetto a 22 per cento, risulta evidente che fra quelli che emigrano al Canada dalle città inglesi vi deve essere sempre un certo numero di persone che non essendo abituate alle esigenze della vita dei pionieri nelle regioni rurali dei paesi nuovi, prescindendo dalle malattie fisiche, si dimostrano inferiori al compito ».

Il che è quanto dire, anche a prescindere da ogni altra considerazione, che l'Inghilterra non è meglio capace dei paesi non preferiti, a fornire quella immigrazione agricola di cui il Canada mostra tanto desiderio.

Pertanto le statistiche canadesi attestano che sia gli immigranti provenienti dal Regno Unito, sia quelli provenienti dagli altri paesi europei preferiti, sono per la maggior parte meccanici, impiegati, mercanti il cui contingente supera il 48 e mezzo per cento della loro immigrazione totale. Così si può anche notare da un lato (v. quadro XIII, C) che una parte grandemente preponderante, cioè il 38.6 per cento dell'immigrazione britannica si dirige verso la provincia dell'Ontario, e da un'altro lato (v. quadro XII) che il movimento mensile degli immigranti diretti verso la provincia dell'Ontario ha un andamento simile al movimento immigratorio dei meccanici, degli impiegati, dei mercanti e simili, come l'andamento mensile del movimento immigratorio dei braccianti e dei minatori corrisponde

a quello degli immigranti diretti verso le provincie del Saskatchewan e dell'Alberta.

Se per ogni categoria di immigranti si rilevano i contingenti più alti, si ha che il 77 per cento delle domestiche e il 73 per cento dei meccanici, degli impiegati, ecc., son dati dagli immigranti provenienti dai paesi europei preferiti, il 58 per cento dei contadini è dato dagli immigranti provenienti dagli Stati Uniti, e il 47 per cento dei braccianti e dei minatori è dato dagli immigranti provenienti dai paesi non preferiti. D'altra parte (v. quadro XIII, *D*) un forte contingente di contadini, per quanto inferiore a quello dato dagli immigranti di provenienza americana, si trova non solo fra gli olandesi, ma anche fra gli ungheresi rispetto ai quali supera la media generale del 46.6 per cento, e non solo fra i francesi e gli svedesi, ma anche fra i ruteni ed i russi, rispetto ai quali supera il 40 per cento.

Il contingente maggiore dei francesi naturalmente, per ragioni etniche, si riversa nella provincia di Quebec in cui si riversa parimente il contingente maggiore dei polacchi e degli ebrei.

Gli immigranti di provenienza americana si riversano per la maggior parte nelle provincie agricole del Saskatchewan e dell'Alberta in cui si riversa anche il contingente maggiore degli europei preferiti in generale, ed in particolare, dei germanici e degli olandesi, dei danesi e dei norvegesi non solo, ma anche, fra i non preferiti, degli ungheresi.

Il contingente maggiore degli immigranti europei non preferiti si riversa nel Manitoba, il centro del Canada, ove lo sviluppo intensivo del paese è più rapido, ove il progresso s'allarga col massimo slancio, ove l'agricoltura, l'edilizia e i commerci fioriscono ugualmente rigogliosi.

Sia nel Manitoba che nel Saskatchewan e nell'Alberta riversano i loro contingenti maggiori gli immigranti della Svezia e della Russia, nonchè quelli dell'Austria, i ruteni e gli sloveni, i quali tutti, e specialmente questi ultimi, comprendono contingenti di braccianti assai superiori alla media normale che è del 20 per cento.

Nell'Ontario con gli immigranti britannici, riversano il rispettivo

contingente maggiore quelli della Finlandia, della Grecia e della nostra Italia, fra i quali tutti prevale il numero dei braccianti, che supera la metà del totale rispettivo, come fra quelli provenienti dalla Galizia e da Terranova.

Delle concessioni gratuite di poderi fatte agli immigranti nel Canada dal 1901 al 1909 (v. quadro VI), soltanto il 27 per cento riguarda quelli provenienti dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda, mentre nel medesimo periodo di tempo essi han fornito il 39 per cento circa dell'immigrazione canadese totale. Il 44 per cento circa di quelle concessioni è andato a beneficio degli immigranti provenienti dagli Stati Uniti, i quali nel contempo han fornito il 34 per cento circa dell'immigrazione totale. Gli altri immigranti — circa 27 per cento in tutto — hanno quindi avuto il 29 per cento delle concessioni stesse.

Tali concessioni sono state chieste e ottenute dal 17.8 per cento degli immigranti provenienti dagli Stati Uniti, dal 14.5 per cento di quelli provenienti dai paesi preferiti del continente europeo nonchè da tutti i non preferiti, e solo dall'8.5 per cento di quelli provenienti dalle Isole Britanniche. E la proporzione dei concessionari è cresciuta dal 1901 al 1909 fra quelli provenienti dagli Stati Uniti quasi della metà, fra quelli provenienti dalle Isole Britanniche di meno del doppio, fra tutti gli altri del doppio. Fra quelli provenienti dall'Italia è cresciuta più di sette volte, pur conservandosi bassissima. Ciò non pertanto l'elemento italiano della popolazione si trova stabilito nei poderi gratuiti in proporzione maggiore dei canadesi di nascita. Fra questi ne sono concessionari appena 1.69 per cento. Rispetto agli immigranti sono concessionari di poderi 44.5 per cento di quelli provenienti dagli Stati Uniti, 31.5 per cento di quelli provenienti dai paesi europei continentali preferiti, nonchè da tutti i non preferiti, e solo 21.3 per cento di quelli provenienti dalle Isole Britanniche. Rispetto alla popolazione stabilita nel Canada i concessionari sono 56.9 per cento fra i nativi degli Stati Uniti e solo 11.6 per cento fra i nativi del Regno Unito, mentre son 30.6 per cento fra tutti gli altri stranieri.

Le concessioni del biennio fiscale 1900-1909 rispetto alla media

annuale dell'immigrazione (v. quadro VII) hanno corrisposto al 45.3 per cento dell'immigrazione dano-norvegese, al 36 per cento della immigrazione americana, al 33 per cento dell'immigrazione proveniente dai paesi europei continentali preferiti in genere, e solo al 12 per cento di quella proveniente dal Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda, mentre hanno corrisposto al 14 per cento di quella proveniente dai paesi europei non preferiti, e particolarmente al 20.5 per cento dell'immigrazione rumena e al 26.6 per cento dell'immigrazione austro-ungarica. Il Commissario di immigrazione J. Obed Smith, nella sua relazione per l'anno 1905-1906, ebbe a elogiare in modo speciale i coloni tedeschi di provenienza austriaca, laboriosi e frugali, coltivatori intelligenti tanto che " in tutto il Canadà occidentale non è possibile incontrare gente più prospera ed economia di loro ».

Infine se pensiamo ai grandi disagi cui deve sottostare l'immigrante che si stabilisce nelle regioni agricole dell'occidente d'oro ben si capisce come il maggior contingente di immigranti agricoltori non sia da cercarsi fra coloro che nella traversata transoceanica offrono un contributo di passeggeri di classe superiore maggiore della media generale che è del 6.9 per cento (v. quadro XIII, A). Trascurando quelli che provengono da Terranuova e dalle Indie occidentali nonchè quei pochi che vengono dagli Stati Uniti per via di mare, i quali tutti non sono di provenienza transoceanica e possono compiere la loro traversata in classe superiore anzichè in terza con lievissimo aumento di spesa, si osserva che un contingente superiore alla media di immigranti che viaggiano in classe superiore è dato appunto da quelli provenienti dalle Isole Britanniche, il cui quantitativo maggiore è costituito come si è detto da meccanici, impiegati e mercanti, ed è dato ancor più dagli immigranti francesi i quali comprendono sì numerosi agricoltori, ma agricoltori benestanti che si recano a popolare le fattorie della provincia di Quebec, di quella cioè le cui terre da più lungo tempo sono state conquistate all'agricoltura e messe in condizione di dare il massimo rendimento. Dopo tutto, l'immigrante britannico e quello francese

non si recano al Canadà con quell'intento di civile conquista che deve animare colui che si accinge a dissodare una terra vergine.

In oggi il nucleo maggiore degli agricoltori pionieri del Canadà è dato dunque, come sa ognuno che abbia attraversato il paese, da quegli immigranti slavi fra i quali, e solo nel numero dei russi, si riscontra una proporzione infima di passeggeri di classe superiore, chè fra i numerosissimi sloveni e ruteni non se ne incontra alcuno. Gli slavi della Galizia sono molto ricercati come garzoni di fattoria nel Manitoba. E una riprova della loro attività si ha nel fatto che offrono un'abbondante emigrazione temporanea anche agli Stati Uniti donde portano seco in patria 15 milioni di scudi in media all'anno. Nel settembre del 1910 è stato detto però che avendo il governo austro-ungarico emanato disposizioni protettive a vantaggio dei produttori di petrolio della Galizia, la *Vacuum Oil Company* americana si sarebbe trovata nella sua concorrenza commerciale gravemente danneggiata e perciò il governo americano a titolo di rappresaglia, sotto la pressione delle Unioni del lavoro alleate per l'occasione con i produttori, avrebbe adottato delle disposizioni restrittive a danno appunto degli emigranti della Galizia, ciò che avrebbe deviata la loro corrente verso la Germania meridionale a tutto e solo svantaggio dei polacchi che ogni anno all'epoca dei raccolti vi si recano a lavorare.

Giova ricordare che il Woodsworth scrivendo, nel suo libro, della mancanza di attitudine da parte degli immigranti inglesi a dedicarsi all'agricoltura ha osservato che:

« ciò è dovuto da una parte ad un carattere particolare della razza che
 « è insieme una sua forza ed una sua debolezza: la mancanza di adatta-
 « bilità. Fu detto infatti che gli inglesi sono i meno assimilabili dei popoli
 « che parlano la lingua inglese.

« Ma la causa dell'insuccesso degli inglesi è soprattutto dovuto alla
 « classe a cui appartenevano gli immigranti di quella nazionalità. Il Canadà
 « ha soprattutto bisogno di agricoltori e di braccianti, e l'Inghilterra ha
 « invece inviato finora un gran numero di spostati delle grandi città.

« Nelle fattorie e nelle officine, gli inglesi non reggono al confronto
 « degli altri che parlano la loro stessa lingua, come pure non reggono al

« parallelo di quelli che non la parlano, malgrado ciò costituisca per questi
« ultimi un grande svantaggio.

« In molte *farms* del Canada occidentale, gli inglesi si sono dimostrati
« così inadatti ai lavori agricoli che ora, quando si fa ricerca di operai,
« si aggiunge la frase caratteristica: « è inutile che si presentino operai
« inglesi ».

D'altra parte non vogliamo dimenticare che molti inglesi si
mostrano preoccupati dall'esodo dei contadini che abbandonano
le isole Britanniche per emigrare nel Canada, e lanciano quel grido
di allarme che udiamo di tempo in tempo risuonare anche in Italia
dinanzi al diradare della mano d'opera nelle nostre campagne per
effetto dell'emigrazione. Su tale argomento ha scritto alcune pagine
interessanti, ad esempio, Vincenzo di Somma nella *Nuova Antologia*
del 1° giugno 1907.

Il colonnello inglese barone Sir Giovanni Bingham nel *Daily Mail*
del 5 settembre 1910 — edizione di Parigi — scriveva:

« Al nostro paese si vanno sottraendo i suoi agricoltori i quali ci
« costano molto per la loro istruzione e poi se ne vanno a vivere in un
« altro paese. Quando in Inghilterra torneremo alla terra, e tornar vi do-
« vremo, dovremo sopportare gravi spese per rimpiazzare questi uomini
« ed istruirli con cura come se fossero artigiani specializzati. Molti ne ho
« incontrati nel Canada che rimpiangono amaramente di avere abbandonato
« « il miglior paese del mondo » dove la disoccupazione aveva lor fatto
« credere di essere inutili, per recarsi in un paese protezionista ove il loro
« lavoro era benvenuto.

« Perchè il Canada è inesauribile. Potrebbe con l'Australia assorbire
« più immigranti che gli Stati Uniti. E gli americani che si son resi conto
« della situazione, dilagano in alcune parti del Canada, e danno alle menti
« cadanesi l'impronta del favoritismo commerciale americano basato su
« principii che hanno avuto risultati disastrosi per il nostro commercio con
« gli Stati Uniti. . . . L'America varca i confini del Canada, presso le ca-
« scate del Niagara come altrove e d'un colpo solo abbatte tutte le difficoltà
« — le tariffe doganali e il protezionismo — con lo stabilire la sua produ-
« zione industriale nel Canada ! »

. . . . lo che è quanto il Canada desidera di meglio.

Il dottor P. H. Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, ha riconosciuto non solo che l'elemento proveniente dalle Isole britanniche non risponde tanto ai bisogni e ai desideri del paese da giustificare la preferenza accordatagli, ma anche che gli immigranti non preferiti provenienti dal mezzogiorno d'Europa, e ben s'intende come egli voglia alludere specialmente all'Italia, posseggano invece le migliori doti necessarie per l'incremento della popolazione.

Nella sua relazione annuale per il 1908 allegata a quella del Soprointendentente dell'immigrazione, ha scritto quanto segue:

« Non soltanto una gran massa di gente viene dalla città inglesi nelle nostre città maggiori, ma ciò è specialmente vero per la categoria dei « buoni a nulla » (*ne' er-do-wells*), socialmente e moralmente derelitti, la cui efficienza è genericamente negativa. Essi sono non soltanto fisicamente inetti alle esigenze della vita campagnuola, ma d'ordinario sono anche incapaci di resistere alla quiete della vita rurale. Quindi se mandati in campagna, troppo spesso riedono in città e quando l'inverno viene e il lavoro manca, cercano aiuto presso le istituzioni riservate ai poveri e ai derelitti cittadini ».

E nella sua relazione del 1909 si trova il seguente cenno che, riprodotto a grandi lettere d'oro, dovrebbe essere distribuito a tutti i denigratori ufficiali e non ufficiali, italiani e stranieri, della nostra emigrazione.

« La notevole mancanza di individui mentalmente difettosi fra i popoli dei paesi meridionali è cosa di molto interesse e, contrariamente a quel che si crede comunemente, ne risulta che se l'istruzione obbligatoria può essere ottenuta nella generalità, abbiamo in cotale razze non solo un elemento industriale di grande valore ma anche la certezza di una popolazione notevolmente scevra di fenomeni degenerativi come quelli che si osservano in quelle classi che per diverse generazioni han fornito la mano d'opera delle officine e gli abitatori nei centri congesti delle grandi popolazioni industriali. Ove si riconosca il costante e crescente bisogno di una popolazione non solo capace ma anche vogliosa di compiere la parte più rude del lavoro destinato ad aprire nuove aree mediante la costruzione di ferrovie e di canali, possiamo ritenerci fortunati se possiamo ottenerla pura di sangue e ricca di energia innata e solo bisognosa del-

« l'influenza sociale ed educatrice per trasformarsi in un'accolta di buoni
 « cittadini e per essere assorbita nella massa delle nostre comunità rispet-
 « tose della legge e progressiste ».

Nella *Nuova Antologia* del 1° luglio 1905 A. di San Giuliano trattando de " l'emigrazione italiana negli Stati Uniti d'America „ ebbe a scrivere:

« Eppure se, con uno sforzo d'imparzialità, guardiamo serenamente
 « ed obiettivamente il problema dell'immigrazione dal punto di vista
 « americano, ci troviamo costretti a riconoscere non del tutto infondate
 « le preoccupazioni destate dall'invasione pacifica, ma continua e crescente,
 « non dei soli italiani, ma di tanti popoli di razze e mentalità diverse,
 « così che i nostri connazionali rischiano di soffrire le conseguenze, non
 « soltanto dei propri difetti, ma anche degli altrui.

« Vedendo ogni giorno sbarcare a frotte ad Ellis Island, poveri, sudici,
 « laceri, emaciati dalle privazioni e dalle sofferenze del lungo viaggio,
 « ebrei, russi, polacchi, ungheresi, siriani e purtroppo italiani del Mezzo-
 « giorno, molti americani invocano leggi restrittive della immigrazione,
 « facendo notare alla pubblica opinione che questi stranieri di nazionalità
 « non facilmente assimilabili, di coltura inferiore, di abitudini eccessiva-
 « mente frugali e spesso poco igieniche, di animo inasprito dal disagio
 « economico, dalle ingiustizie sociali e dalle persecuzioni politiche e reli-
 « giose, alterano ed abbassano il tipo etnico americano, massime nelle
 « parti più antiche dell'Unione; si affollano negli Stati più densamente
 « popolati; congestionano le grandi città, che già per altre cause tendono
 « a crescere soverchiamente; vivono appartati in quartieri sudici; depri-
 « mono colla loro concorrenza disordinata il tasso dei salari ed il tenore
 « di vita degli operai americani; privi di cognizioni tecniche (*unskilled*),
 « si lasciano sfruttare nelle *Sweat Shops* o si dedicano a mestieri umili
 « ed improduttivi; parchi, anzi spilorci, mandano all'estero la maggior
 « parte del danaro che guadagnano; ignoranti e superstiziosi, con una
 « elevata percentuale di delinquenti, abbassano il livello intellettuale e
 « morale della nazione, e costituiscono un pericolo per la sicurezza e per
 « la salute pubblica; offrono ai politicanti turbe di elettori privi di pa-
 « triottismo americano, per mezzo delle quali si corrompono sempre più
 « le pubbliche amministrazioni.

« C'è molta verità e molte esagerazioni in queste accuse..... ».

Però il timore che l'affluire di grandi masse d'emigranti dal mez-
 zogiorno d'Europa possa far perdere alla civiltà canadese la sua

impronta inglese, è assolutamente ingiustificato. La civiltà inglese ha oggi tal posizione nel mondo da costituire forse una minaccia per altre civiltà in paesi che non si trovano sotto il suo dominio, ma non può certo essere bandita dai paesi che ha già acquisiti a sè.

La civiltà canadese e la civiltà americana sono già alquanto diverse da quella inglese pur conservandone l'impronta fondamentale. La lingua inglese come la parlano i canadesi è ben diversa da come la parlano gli americani e tanto gli uni come gli altri non la parlano come è parlata a Londra, ed essi lo sanno tutti e non se ne dolgono, tutt'altro. Sono questi gli effetti dell'ambiente e certo anche degli elementi diversi dagli inglesi che vengono continuamente assimilati dalle popolazioni del Canada e degli Stati Uniti. Dopo tutto è anche nel desiderio tanto degli Stati Uniti come del Canada di assumere una impronta di civilizzazione inglese sì, ma tale al tempo stesso da corrispondere a un tipo caratteristico loro proprio, e ciò è naturale. Nè ciò può turbare negli anglo-canadesi i sentimenti di imperialismo britannico.

Dopo che Roma ebbe abbandonato il dominio della Britannia, non conservò forse questa la civiltà romana, e i suoi nuovi invasori non se l'assimilarono? La struttura dell'odierna civiltà anglosassone non è derivata forse dall'imperialismo romano, e non rispecchia forse in ogni suo particolare grande e piccino l'impronta dei dominatori romani malgrado il rapido, immediato incremento acquistato dalla popolazione dei loro successori?

VI.

Il problema religioso.

Gli stessi franco-canadesi, gelosissimi della propria origine, non hanno potuto sottrarsi all'anglicizzazione dei loro costumi. La loro casa ha più impronta inglese che francese. Nelle case di contadini franco-canadesi della provincia di Quebec, anche in quelle dove non è parlata nè intesa una parola d'inglese, il thè tiene il posto del sidro, la bevanda nazionale dei loro antenati della terra di Francia e ciò dice etnologicamente assai. Intatta i franco-cana-

desi conservano soltanto la loro fede cattolica e la loro lingua che parlano ancora con l'accento spiccato di quella terra di Normandia da cui partirono i loro progenitori con Samuele Champlain primo governatore della nuova terra già scoperta dal Caboto, visitata dal Verrazzano e battezzata poi francese col nome di Canadà da Jacques Cartier nel 1535. E la loro fede conserva ancora quell'impronta di fanatismo da cui nel seicento fu caratterizzata l'opera della Compagnia segreta del Santo Sacramento, protetta da Anna d'Austria madre di Luigi XIV, quando volle convertire al cattolicesimo, con la forza, gli indiani Iroqua, sotto la direzione del confratello de Laval vescovo di Quebec, che fu il fondatore della prima università canadese la quale porta il suo nome ed è tuttora un istituto prettamente clericale.

Nel 1774 quando fu concessa la autonomia amministrativa al dominio conquistato 15 anni prima dagli inglesi, venne assicurato ai cattolici il libero esercizio della loro religione e la lingua francese venne riconosciuta come lingua ufficiale a parità con la inglese. Sicchè le pubblicazioni ufficiali del Canadà vengono fatte separatamente in ambedue le lingue. La relativa edizione francese è costituita però dalla traduzione, non sempre eccellente, della edizione inglese. Al parlamento di Ottawa i deputati franco-canadesi, benchè abbiano il diritto di esprimersi in francese, preferiscono sovente pronunziare i loro discorsi in inglese. Ed ogni franco-canadese un po' colto non può ignorare l'inglese. E la conoscenza piena di questa lingua è naturalmente indispensabile ad ognuno che voglia dedicarsi al commercio o all'industria.

Pur tuttavia una barriera esiste fra anglo-canadesi e franco-canadesi, che la religione tende a tener su, per cui il problema etnico religioso ha nel paese una notevole importanza. L'arcivescovo cattolico di Montreal conserva ancor oggi importanti diritti nell'amministrazione cittadina, che non hanno riscontro in alcun altro luogo. Nè può quindi recar meraviglia che nel manifesto prescritto per i piroscafi che trasportano passeggeri (1) debba per

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 223.

ognuno di questi, immigranti compresi, esser segnata la setta religiosa cui appartengono, benchè i funzionari del servizio di immigrazione abbiano la consegna di non insistere nel richiedere tale indicazione quando i passeggeri stessi si rifiutino di darla.

Or dunque la solidarietà linguistica francese e la solidarietà religiosa cattolica, apostolica, romana, vicendevolmente si compenetrano al Canada in un fenomeno solo. E da questo trae origine un altro fenomeno che può parere strano ed è assai interessante: l'abbandono cioè del Canada da parte degli irlandesi. Questo fenomeno è stato notato ma non spiegato dalla Commissione parlamentare americana presieduta dal senatore Dillingham, nel cui rapporto si legge che

« la relativa scarsità dell'immigrazione irlandese al Canada in confronto con
 « quella degli altri britanni non dipende da mancanza di incoraggiamento
 « da parte del Canada, poi che una stessa campagna sistematica intesa a
 « procacciare coloni per il Dominio è condotta tanto in Irlanda come nella
 « Scozia e in Inghilterra ».

Nel 1871 il 6.3 per cento della popolazione canadese era nativa dell'Irlanda. Nel 1901 tale contingente era ridotto all'1.9 per cento e nel 1910 questa stessa cifra non indica più che la proporzione dell'immigrazione permanente e temporanea degli irlandesi rispetto all'immigrazione canadese totale. Nello stesso decennio la immigrazione degli inglesi e gallesi si è mantenuta in proporzioni pressochè inalterate e quella degli scozzesi è più che raddoppiata (v. quadri I e II). Il rapporto fra immigrazione irlandese e abitanti del Canada nati in Irlanda è assolutamente minimo. Per converso in rapporto all'immigrazione, il coefficiente della popolazione canadese di origine irlandese è quindi molto elevato, essendo superato solo da quello dell'elemento franco-canadese. Più eloquente ancora è il fatto che mentre il Canada in confronto degli Stati Uniti assorbe, come già s'è avuto luogo d'accennare, una parte preponderante della emigrazione inglese, gallese e scozzese, assorbe invece solo l'8.2 per cento di quella irlandese, il cui 91.8 per cento si riversa negli stati dell'Unione americana con esso confinanti (v. quadro XIV). La

popolazione di nascita irlandese è diminuita nel Canada dal 1881 al 1891 del 19.6 per cento e dal 1891 al 1901 del 31.9 per cento, mentre negli Stati Uniti dal 1880 al 1890 è aumentata del 0.9 per cento e dal 1890 al 1900 è diminuita soltanto del 13.5 per cento.

A Nuova York la cattedrale cattolica di stile gotico è dedicata a San Patrizio protettore degli irlandesi. La chiesa cattolica in America è americana. A Montreal la cattedrale cattolica, dedicata a San Giacomo apostolo, ritrae nelle sue linee l'architettura di San Pietro in Vaticano. E l'irlandese, cattolico fervente, preferisce gli Stati Uniti al Canada ove, volendo mantenersi ligio alla solidarietà religiosa cattolica e alla solidarietà linguistica inglese, finisce col trovarsi in una posizione se non falsa, almeno imbarazzante.

Qualcuno potrebbe anco domandare a chi teme che l'immigrazione non preferita possa far pericolare il carattere anglo-sassone della civiltà canadese, se si desidera che questa assuma un'impronta inglese o piuttosto scozzese o anche irlandese Le diversità etniche fra i diversi popoli delle Isole britanniche sono d'altronde assai notevoli. E tengon deste lotte secolari al cui confronto son piccole tempeste in un bicchier d'acqua quelle che, stimolate più che altro da un fraterno spirito di emulazione, agitano talvolta gli italiani delle diverse nostre regioni.

Dal 1871 al 1901 quella parte della popolazione canadese che trae le sue prime origini dalle Isole britanniche, è aumentata come le altre ma in proporzione alla totalità della popolazione stessa, come già si è detto, è invece diminuita. Scindendone gli elementi componenti si rileva che mentre è molto diminuita la proporzione dell'elemento irlandese e un poco anche quella dell'elemento scozzese, come pure è diminuito l'elemento francese, invece l'elemento inglese puro è aumentato dal 20.5 al 23.7 per cento (v. quadro I). Non è facile poter dire se abbia avuto influenza su ciò la solidarietà religiosa protestante.

L'elemento inglese puro si mantiene fedele forse in maggioranza alla Chiesa anglicana e quello scozzese alla presbiteriana. Accanto a queste vivono e prosperano nel paese le altre solite innumerevoli

chiese protestanti dalle denominazioni più varie fra le quali la metodista va assumendo una preponderanza sempre maggiore. Essa ha piantato il suo quartiere generale a Toronto nella capitale di quella provincia dell'Ontario che ha carattere inglese per eccellenza e dove, al tempo della rivoluzione americana, si rifugiarono e si concentrarono i lealisti fedeli alla corona. Ora il metodismo tende ad assumere il carattere se non ufficiale certo popolare, si potrebbe dir nazionale, di religione del Canada dell'avvenire.

La solidarietà religiosa dell'elemento protestante si mostra palesemente nella simpatia con cui sono accolti nel Canada gli immigranti mennoniti e duckhobors o duchobortzi della Russia. I mennoniti, discepoli del prete Simone Menno che verso il 1536 tentò riunire insieme le diverse sette degli anabattisti, somministrano il battesimo soltanto agli adulti e, ciò che nella convivenza sociale ha più importanza, rifiutano il giuramento e la partecipazione a qualsiasi guerra. I duchobortzi, pei quali molto simpatizzava il Tolstoi, derivati dai manichei della Persia, comparsi per la prima volta nella Bulgaria dopo il mille, sono affini ai catari puri, agli albiges, ai patarini (1). Ammettono la esistenza delle anime anteriore alla creazione del mondo, ammettono, ciò che è grave, il matrimonio per solo consenso delle parti contraenti e pur essi non consentono il giuramento. Gli immigranti mennoniti e duchobortzi si dedicano unicamente all'agricoltura, quindi costituiscono effettivamente un elemento bene accetto al Canada, però vivono in colonie completamente segregate dal rimanente della popolazione, per cui molto difficilmente si assimilano ad essa, mentre, secondo i desideri logici del paese, l'assimilazione degli immigranti non ha minore importanza del suo sviluppo agricolo.

I mennoniti e i duchobortzi sono indicati a parte sui manifesti dei piroscafi e nelle statistiche ufficiali dell'immigrazione canadese.

(1) I patarini si stabilirono un tempo anche nell'Italia settentrionale ed a Milano in ricordo di ciò esiste una via Pattari. La loro setta scomparve dall'Italia abbastanza presto. Però furono detti patarini anche i valdesi. (Enciclopedia).

Per riguardo alla loro fede religiosa, l'articolo 15, comma 2, della nuova legge sull'immigrazione, stabilisce che le commissioni incaricate di esaminare gl'immigranti nei porti di sbarco possono, ove lo ritengano più conveniente, anzichè sotto il vincolo del giuramento, ricevere le loro dichiarazioni per semplice affermazione o in altra forma che valga appunto di vincolo per loro. Tale disposizione non aveva riscontro nella legge precedente.

Non è chi non veda come per attutire gli antagonismi inevitabili in mezzo a tanto fermento religioso, debba riuscire sommatamente benefica l'immigrazione di elementi ad essi estranei, come cioè per ottenere la tanto desiderata amalgamazione fra anglo-canadesi e franco-canadesi possa giovare l'affluenza degli immigranti europei non preferiti, degli italiani specialmente che dai cattolici ferventissimi di colà sono considerati come persecutori del Papa, e dai puritani protestanti come adoratori superstiziosi di belle immagini dipinte; che coll'elemento francese hanno affinità maggiori e coll'elemento inglese tanto simpatizzano che in maggior numero affluiscono, come si è visto, là ove esso predomina. L'italiano impara presto, *Italians are quick to learn*, lo ha detto anche il Woodsworth, ed è molto adattabile alle condizioni di ambiente più varie, così che non ha forse torto chi sostiene che riesca ad assimilarsi gli usi, i costumi e lo spirito della popolazione canadese dominante, in grado forse anche maggiore degli immigranti di altre nazionalità che con questa popolazione sono, nel senso etnico, più strettamente legati.

VII.

Gli immigranti asiatici.

Mentre il Canada ha dunque alquanto torto nel considerare e trattare con minor preferenza gli immigranti dell'Europa meridionale in confronto a quelli del settore settentrionale occidentale ossia del quarto quadrante europeo, non si può invece disconoscere come siano giustificate le sue apprensioni di fronte alla minacciate invadenza della immigrazione asiatica che le riesce veramente sgra-

dita. Gli asiatici difatti sono assolutamente refrattari ad ogni processo di assimilazione per cui, ove riuscissero ad aumentare di numero tanto da formare la maggioranza della popolazione, il carattere etnico del paese muterebbe completamente e la posizione dell'elemento dominante attuale sarebbe irrimediabilmente compromessa. Questo problema preoccupa moltissimo tanto il Canada quanto gli Stati Uniti.

L'immigrazione asiatica per lungo tempo è stata rappresentata quasi esclusivamente da braccianti cinesi che si dedicavano ai lavori più faticosi e più umili ed erano causa di un notevole abbassamento delle mercedi che si ripercuoteva dannosamente sulla mano d'opera d'immigrazione o d'origine europea. Molti altri si dedicavano e si dedicano tuttora all'arte culinaria e a quella della lavatura e stiratura della biancheria, nelle quali riescono sommamente provetti. Più tardi cominciò l'affluenza dei giapponesi atti a fornire una mano d'opera eccellente per intelligenza, resistenza, ordinatezza e continuità di propositi. Chi nel 1900, durante la guerra per la liberazione delle legazioni di Pechino, ebbe occasione d'incontrarsi coi valorosi soldati del Giappone già usciti vittoriosi da una precedente guerra contro la Cina, e poté poi prevedere come sarebbero riusciti vittoriosi anche nella guerra contro la Russia, ben capisce come i giapponesi debbano essere valorosi combattenti anche sui campi delle lotte del lavoro. I campi di lavoro giapponesi che si incontrano nelle gole delle montagne Rocciose sono i meglio organizzati e chi li conosce non può negare che gli immigranti giapponesi si sanno tutelare e sono tutelati assai meglio degli europei. Forse ciò in parte dipende appunto dal fatto che sanno come la loro presenza riesca sgradita. Del resto durante la stagione rigida essi sono i soli o quasi che accettano di lavorare in mezzo alla neve, sereni sempre di fronte ai frequenti disastri che mietono vittime numerose in mezzo alle loro file. E dopo tutto si può ben dire che lo sgradimento cui son fatti segno è un omaggio reso al loro valore. Loro principale organo di distribuzione è una speciale società prettamente giapponese con sede principale a Yokohama,

con una succursale a Vancouver e con numerose rappresentanze distribuite nel Canada occidentale ovunque si trovano giapponesi, la *Canadian Nippon Supply Company*, la quale provvede ai loro viaggi, alla loro distribuzione, a tutti i loro bisogni, ed ovunque si rechino spedisce loro, direttamente dalla madre patria, le provvigioni che loro occorrono.

Ultimi han cominciato ad affluire nel Canada i braccianti indù, calmi, pazienti e modesti nelle pretese, quindi atti a tener basso il livello delle mercedi. Sgraditi ancor più che i cinesi e i giapponesi, vantano però, a differenza di questi, un diritto innato di essere ammessi nel paese che è di dominio britannico, perchè sono sud-diti anche essi dell'Impero britannico.

Gli Stati Uniti dal 1883 hanno addirittura chiuso le porte in faccia all'immigrazione dei cinesi ai quali è per legge assolutamente vietata l'ammissione, salvo alcune poche eccezioni riguardanti i funzionari dello Stato, coloro che esercitano professioni liberali, gli studenti e i commercianti. Con altre severe disposizioni è stato anche provveduto acciocchè i cinesi già stabiliti precedentemente negli stati dell'Unione o che vi son nati, non possano in alcun modo ottenere l'ammissione di altri loro connazionali. E il Commissario generale dell'immigrazione, in allegato alla sua relazione annuale per il 1909, ha esposto lo schema di una nuova legge sull'immigrazione, in cui sarebbero conglobate e rese più severe le vigenti disposizioni dell'ultima legge emanata il 29 aprile 1902 sul divieto dell'immigrazione cinese.

Il Canada cominciò ad adottare provvedimenti restrittivi contro l'immigrazione dei cinesi nel 1886, tre anni dopo gli Stati Uniti, quando fu imposta a ogni cinese immigrante una tassa d'ammissione individuale di 50 scudi, che poi nel 1901 fu raddoppiata, e che il Parlamento, nel luglio del 1903, portò a 500 scudi con una legge speciale che, senza abrogare tale disposizione, fu parzialmente modificata nel luglio del 1908 (1) quando per effetto di un decreto

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 80.

del 27 marzo precedente, era per la prima volta stabilito che gli immigranti di qualsiasi nazionalità, all'atto dello sbarco nel Canada, dovessero portar seco una somma determinata di denaro. E mentre lo stesso decreto stabiliva che questa somma dovesse ammontare a 25 scudi, un nuovo decreto del 3 giugno successivo la portò a 200 scudi per i soli immigranti asiatici con eccezione per quelli provenienti da paesi considerati da leggi speciali, come appunto la Cina, o da paesi coi quali il Canada avesse stabilito accordi speciali in materia di immigrazione, come il Giappone, il quale in quel torno s'impegnava verso il Canada a non rilasciare ai propri emigranti più di 400 passaporti annui per cotale destinazione. Da parte degli Stati Uniti, in base a decreto presidenziale del 14 marzo 1907, gli immigranti giapponesi sono respinti se muniti di passaporto per le isole Havai, per il Messico o per il Canada, come pure se sprovvisti di passaporto.

Il decreto (*Order in Council*) del 3 giugno 1908 conteneva la seguente motivazione:

« Il Canada cerca principalmente immigranti della classe agricola
 « perchè occupino le terre vacanti, e poichè gli immigranti che proven-
 « gono dall'Asia appartengono ordinariamente alla classe dei braccianti,
 « e la loro lingua e il loro modo di vivere li rendono inadatti a coloniz-
 « zare il Canada ove non si trovano colonie di loro connazionali che
 « possano garantire del loro mantenimento nel caso di inabilità da parte
 « loro a procurarsi un'impiego, è necessario che siano adottate disposi-
 « zioni speciali onde cotali immigranti debbano essere in possesso di una
 « somma sufficiente di denaro tanto da renderli temporaneamente indi-
 « pendenti, quando vengono nel Canada, dalle condizioni industriali sfa-
 « vorevoli ».

Lo stesso concetto domina anche l'articolo 37 della nuova legge sull'immigrazione, nel quale è detto come la somma di cui gli immigranti possono essere e sono difatti obbligati ad andar provvisti all'atto del loro arrivo, possa variare a seconda delle razze, delle professioni, delle destinazioni o di altre circostanze. Tale discriminazione, nel corrispondente articolo 20 della legge abrogata, si rife-

riva alla classe e non specificatamente alla razza e alla professione degli immigranti.

Contemporaneamente alla nuova legge è stato promulgato il nuovo decreto n. 926 del 9 maggio 1910 (1) con cui è mantenuto in vigore non più per gli "immigranti asiatici", come era detto in quello del 3 giugno 1908, sibbene ancora più comprensivamente per ogni "immigrante di origine asiatica", l'obbligo di portar seco almeno 200 scudi.

Nessuna disposizione speciale riguardo agli immigranti che provengono dall'India è stata data: ma essi sono come gli altri asiatici sottoposti all'obbligo di portar seco una somma sette volte superiore a quella che basta per gli altri immigranti per essere ammessi, la qual cosa, trattandosi, come si è detto, di sudditi dell'Impero britannico, costituisce un fatto abbastanza significativo. E di ciò compreso il governo canadese nello stesso anno 1908, inviava in missione a Londra il sotto segretario di Stato ossia, come colà si dice, il vice-ministro del Lavoro, per conferire con le autorità britanniche intorno all'immigrazione di provenienza orientale e specialmente indiana, in seguito a che essendo, a quanto sembra, rimasto assodato, come si legge nella sua relazione (2), che vi è concordia di propositi fra i criteri della Gran Bretagna circa la protezione dei popoli indiani e i criteri del Canada in materia di immigrazione, la legge sull'immigrazione per tutto quel che riguarda la reiezione delle "categorie vietate", (*prohibited classes*) è stata ed è tuttora applicata agli indù col massimo rigore. Così mentre nel 1907 e nel 1908 gli indù giunti al Canada superavano annualmente i duemila, nel 1909 ve ne sono arrivati soltanto sei e nel 1910 dieci. A ciò ha forse contribuito oltre l'estremo rigore dei funzionari del servizio di immigrazione, il fatto che essi non sono effettivamente adatti alle condizioni del paese e che i primi venuti, avendone acquistata la coscienza, ne hanno probabilmente resi con-

(1) V. la raccolta di *leggi, decreti, ecc.* già citata: pag. 48.

(2) Id. id. pag. 89.

sapevoli i loro connazionali e li hanno dissuasi dal seguire le loro orme.

Anche l'immigrazione dei giapponesi ha subito nel 1909 e ancor più nel 1910 una diminuzione fortissima (v. quadro II). Invece l'immigrazione dei cinesi, malgrado la tassa di ammissione a cui sono soggetti e malgrado tutti i rigori usati a loro riguardo, è venuta progressivamente aumentando in modo assai notevole, perchè troppo bisogno ha il paese di profittare delle loro eccellenti attitudini come cuccinieri e lavandai insostituibili, sicchè possono esigere aumenti di salari e far pagare così indirettamente, a chi ha bisogno dell'opera loro, la tassa speciale che li colpisce.

Pertanto riesce oltremodo interessante la lettura della relazione pubblicata da una commissione reale d'inchiesta che nel 1907 fu incaricata di investigare intorno ai metodi con cui i lavoratori orientali erano indotti a recarsi nel Canada (1). Quivi son descritti con chiarissima evidenza gli effetti economici delle disposizioni prese per ostacolare l'immigrazione dei cinesi, i benefici inattesi che essi ne han ricavato, e il conseguente aumento della loro affluenza. Tale risultato getta uno sprazzo di luce importante sugli effetti che possono essere riserbati alle norme legislative moderne adottate già da diversi paesi per frenare i movimenti immigratori.

Tuttavia l'articolo 38, comma *c* della nuova legge sull'immigrazione, offre al governo canadese il modo facile di aumentare gli ostacoli all'ammissione non solo degli immigranti asiatici, ma puranco di quelli provenienti da qualsiasi altra plaga del mondo, dandogli la facoltà di porre il divieto, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, all'ammissione non solo degli immigranti di una determinata classe, come era detto nel corrispondente articolo 30 della legge abrogata, ma anche, in analogia al predetto articolo 37 della stessa nuova legge, degli immigranti di una determinata professione, qualifica, o razza qualsiasi.

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, ecc.* già citata: pag. 81.

PARTE SECONDA.

I.

Definizione dell'immigrante.

Posto che la legge sull'immigrazione deve mirare all'ammissione degli immigranti preferiti ed ostacolare quella dei non preferiti, dei non desiderati e degli sgraditi, era necessario che fissasse a quali passeggeri dovesse essere applicata, quali cioè dovessero essere considerati come immigranti e quali no.

Invero quando una legge vuol definire le parole di cui si serve, deve servirsi di altre parole, le quali avrebbero bisogno alla lor volta di una definizione. Quindi, poichè in ultimo deve pur sempre basarsi, rispetto alle parole che non definisce, sull'interpretazione che ad esse vien data nell'uso comune e nella buona letteratura, tanto vale che si astenga dalle definizioni che possono d'altra parte ingenerare maggiori dubbiezze, e studi invece di usare unicamente e sempre termini propri.

Emigrare, dice il Fanfani, significa « uscire dal paese nativo per andare a stare in un paese straniero ». E la Cassazione di Roma con sentenza del 15 giugno 1897 rilevava come non sia emigrante soltanto l'uomo povero, ma anche colui che, pur avendo qualche mezzo di fortuna, « si allontana per un tempo indeterminato dalla patria per cercare altrove un lavoro più proficuo, tuttochè non abbia intenzione d'abbandonarla, ma di farvi ritorno per rivedervi il cielo, per ritrovarvi i suoi cari e per portarvi il frutto delle sue fatiche e della sua attività ».

« In siffatte condizioni non può l'emigrante confondersi con un passeggero, dappoichè costui non è se non colui che si muove dal suo paese per recarsi all'estero per diporto o per speciali suoi affari ».

L'emigrante occupa dunque un posto ben definito fra tutti i passeggeri. E questi si distinguono nelle cinque categorie seguenti ben definite :

- 1 — viaggiatori *emigranti* ;
- 2 — viaggiatori che esercitano mestieri *girovaghi* ;
- 3 — viaggiatori *in missione* politica, scientifica, religiosa, commerciale ecc. ;
- 4 — viaggiatori per diporto, volgarmente detti *turisti* ;

5 — viaggiatori *professionisti*, che esercitano cioè una professione inerente al trasporto dei passeggeri.

Ed è ben difficile che i viaggiatori *occasional*i non si possano classificare in una delle categorie precedenti.

Agli effetti della legge ungherese 11 marzo 1903 sull'emigrazione « è considerato emigrante colui che si reca all'estero per un tempo indeterminato in cerca di un'occupazione stabile ».

Agli effetti del capo II della legge italiana 31 gennaio 1901 sull'emigrazione è invece considerato emigrante solo il cittadino che si reca al di là del canale di Suez o dello stretto di Gibilterra « viaggiando in terza classe o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale ». Perciò alla tutela della nostra legge sono sottratti gli emigranti che viaggiano spontaneamente o per suggerimento interessato di qualche agente, in prima e seconda classe effettiva, quando non viaggiano addirittura in una seconda classe fittizia, creata apposta per frodare la legge medesima la quale d'altronde, mentre stabilisce minutamente le caratteristiche della terza classe, non accenna quali siano quelle delle classi superiori, sicchè il vettore ha buon giuoco quando voglia nel proprio interesse far passare per non emigranti dinanzi agli occhi delle nostre autorità degli emigranti veri e propri.

Del resto si sa che la limitazione della qualifica di emigrante ai soli passeggeri di terza classe era in uso nel porto di Genova prima che fosse adottata dall'articolo 6 della nostra legge sull'emigrazione.

La legge 11 agosto 1905 del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda relativa agli stranieri, considera come immigranti i passeggeri di corridoio (*steerage*) non nazionali che sbarcano nel paese senza proseguire per altra destinazione all'estero.

Più giusto è il concetto in base a cui il passaporto di terza classe, cioè gratuito, è concesso in Italia come dice la circolare 4 aprile 1905, n. 5, del Ministero degli affari esteri, alle « persone che si recano all'estero a scopo di lavoro » e alle loro famiglie. Implicitamente questo concetto, desunto del resto dal capo I della nostra stessa legge sull'emigrazione, e riprodotto nel progetto di legge per la tutela giuridica degli emigranti, definisce la caratteristica esatta dell'emigrante.

Agli effetti del capo II della nostra legge sull'emigrazione « i passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese in terza classe o in classe equiparata alla terza su piroscafi nazionali o stranieri e viaggino oltre il Canale di Suez » non sono considerati come emigranti « se quelli di nazionalità italiana non superino il numero di cinquanta », ma ciò non

toglie che siano sempre da considerare come emigranti agli effetti dei capi I e III della legge medesima e siano perciò sempre soggetti alle norme di carattere generale stabilite per gli emigranti, compreso l'obbligo del passaporto, e sia vietato a tenore dell'articolo 31 provocarne o favorirne l'espatrio « contro le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti » o contro l'eventuale divieto posto dal Ministro degli affari esteri in forza di legge.

Il pretore di Clusone con sentenza del 29 aprile 1902 stabiliva che « Il numero di cinquanta persone richiesto dall'articolo 6, capoverso 4°, « della legge per attribuire alle stesse la qualità di emigranti, attiene soltanto alla posizione e speciale tutela dell'emigrante durante il trasporto, « non anche a tutte le altre disposizioni di tutela contenute nella legge « e nel regolamento ».

Lo stesso concetto è stato sanzionato dal tribunale di Nicastro con sentenza del 3 marzo 1906, e dalla Sezione penale della Corte di cassazione con sentenze dell'11 maggio 1905, del 29 dicembre 1906, del 13 giugno 1907, del 9 gennaio e del 30 maggio 1908.

In Germania secondo la legge del 9 giugno 1897 s'intendono per navi da emigranti « quelle destinate a porti non europei con le quali siano trasportati (senza contare i passeggeri di camera) almeno 25 viaggiatori ». In Olanda la legge 15 luglio 1869 non ha applicazione « per le navi destinate per un luogo fuori d'Europa che abbiano a bordo meno di 20 emigranti » e per quelle « destinate ad un porto europeo che abbiano a bordo meno di 10 emigranti » non compresi i passeggeri di camera.

Assai diverso è il criterio adottato dalle compagnie di navigazione mediante accordi stabiliti in quella *Passenger Conference* con ufficio permanente a Nuova-York, che le ha riunite in lega per soffocare la reciproca concorrenza. In base a tale accordo sono considerati emigranti i passeggeri che pagano un nolo inferiore a quattrocento lire, criterio questo eminentemente commerciale, ma estrinseco alle qualità essenziali del passeggero emigrante.

La definizione dell'emigrante contenuta nel decreto francese del 9 marzo 1861 e nel regolamento belga del 15 dicembre 1876, pur essendo basata sullo stesso criterio in quanto considerano come emigrante ogni passeggero che paga per il prezzo del suo passaggio sopra una nave a vapore, compreso il vitto, una somma settimanale inferiore secondo il decreto francese a 40 e secondo il regolamento belga a 50 franchi, è meglio studiata, pur non essendo anch'essa pienamente razionale, in quanto è applicabile soltanto ai passeggeri che non pranzano alla tavola del capitano o degli ufficiali di bordo. Però in caso di dubbio dal decreto francese

è chiamato a decidere il commissariato dell'emigrazione e dal regolamento belga quello marittimo.

La legge argentina 18 ottobre 1876 nel definire l'immigrante si attiene al criterio della professione, considerando appunto come immigrante ogni straniero di condizione giornaliero, artigiano, industriale, agricoltore o professionista che giunge nella Repubblica, tanto se viaggia in 3^a che in 2^a classe e con ciò riesce ad una definizione abbastanza completa.

La legge uruguaiana 10 giugno 1890 considera come immigrante ogni straniero di onorabilità accertata ed atto al lavoro che si trasferisce nella Repubblica viaggiando in 2^a o 3^a classe, con l'intenzione di fissarvi la sua residenza.

Il decreto del presidente della Repubblica di Colombia in data 18 novembre 1909 con cui è regolata la materia dell'immigrazione, considera come immigrante « ogni straniero, giornaliero, industriale, agricoltore o professionista che essendo di età inferiore a 60 anni e superiore a 10 e avendo comprovate la propria moralità e le sue attitudini, sbarca nel territorio della Repubblica per stabilirvisi ».

Invece la legge venezuelana 26 agosto 1894, considera come immigranti soltanto coloro che si recano nel territorio della Repubblica con viaggio pagato dal Governo di essa oppure dichiarano a un agente di informazioni o a un console della Repubblica prima di imbarcarsi, la loro volontà di essere considerati come immigranti per godere dei relativi benefici adempiendo ai relativi obblighi.

La legge americana 1° luglio 1907 sull'immigrazione ha vastità di confini molto maggiore delle altre inquantochè si riferisce, come dice l'articolo 4 del regolamento per l'applicazione della legge medesima, « a tutti gli stranieri che si propongono (*seeking*) di entrare negli Stati Uniti », esclusi soltanto i funzionari accreditati dei governi esteri. Quindi, piuttosto che una legge riguardante gli immigranti, potrebbe dirsi una legge riguardante i forestieri. Difatti le sue norme principali, come quelle ad esempio relative alle reiezioni ed alla tassa di ammissione, si applicano indistintamente a tutti i passeggeri che non sono cittadini degli Stati Uniti, anche se non sono veri e propri immigranti. E solo rispetto ad alcune determinate disposizioni secondarie stabilisce delle eccezioni per alcune determinate categorie di passeggeri. Così ad esempio gli attori, gli insegnanti, i sacerdoti, i viaggiatori girovaghi o in missione, non sottostanno alla disposizione in base a cui vengono respinti gli immigranti vincolati da contratto di lavoro.

Interessante sotto questo punto di vista, è la legge messicana 22 dicembre 1908 sull'immigrazione, la quale si divide in due parti ben di-

stinte: la prima applicabile a tutti gli stranieri che vogliono entrare nel territorio della Repubblica — la seconda riguardante soltanto gli immigranti operai. E in base all'articolo 20 della legge medesima « si considerano come immigranti operai (lavoratori) gli stranieri che vengono nella Repubblica per dedicarsi temporaneamente o definitivamente a un lavoro manuale » e le persone che costituiscono le loro famiglie.

La legge canadese del 1906 era impostata alquanto diversamente. Non rappresentava cioè come la legge americana, un complesso di disposizioni applicabili agli stranieri in genere salvo alcune deroghe determinate, sibbene un complesso di disposizioni applicabili agli immigranti ed estendibili in alcuni casi determinati anche ai passeggeri delle altre categorie. Essa costituiva quindi una vera legge speciale nei riguardi dell'immigrazione per quanto desse dell'immigrante una definizione non tanto ampia da comprendere tutti indistintamente i passeggeri, ma tale cioè nondimeno da comprenderne alcuni non aventi le qualità vere e proprie dell'immigrante, le quali sono essenzialmente due, cioè quella per cui si « stabilisce » temporaneamente o permanentemente nel paese, cosa che i girovaghi, i « turisti » ed i viaggiatori professionisti e gli occasionali non fanno, e quella per cui con lo « scopo di lavoro » mira a conseguire nel paese i mezzi di sussistenza, mentre il viaggiatore in missione, anche quando si stabilisce nel paese, li riceve in tutto o in parte da quello donde proviene o anche da altro.

La nuova legge canadese nelle sue linee generali, con la stessa impostazione della legge precedente, ha notevolmente allargato i confini della sua competenza tanto da ravvicinarli assai a quelli della legge americana. Difatti ha esteso la qualifica di immigrante a tutti i passeggeri, facendola seguire in guisa di limitazione, dalla definizione delle « categorie non immigranti ». E mentre nel determinare quali passeggeri non dovessero essere ammessi nel paese, gli articoli 26, 27 e 29 della legge precedente si riferivano esclusivamente agli immigranti, il corrispondente articolo 3 della nuova legge vale per ogni « immigrante, passeggero o altra persona, a meno che non si tratti di un cittadino canadese o di uno che sia domiciliato nel Canada ».

Le leggi canadesi, come quelle inglesi, cominciano tutte con un elenco di definizioni che servono alla loro interpretazione. Questa costituisce anzi una delle loro caratteristiche speciali come quella delle continue ed insistenti ripetizioni che si incontrano nel loro testo e che noi italiani cercheremmo invece di evitare; ed ambedue mirano allo stesso scopo di evitare dubbi in chi sia incaricato di rispettarle o di farle rispettare.

II.

Passeggeri clandestini, surretizi e frodolenti.

L'articolo 2 *a* della vecchia legge canadese sull'immigrazione dava dell'immigrante la seguente definizione:

« *Immigrante* significa e comprende:

« — qualsiasi passeggero di terza classe (*steerage*);

« — qualsiasi passeggero *di obbligazione* (*work-a-way*) imbarcato a « bordo di un bastimento, sia o non sia stato iscritto nell'elenco dell'equipaggio, dopo che il bastimento ha lasciato il suo primo o il suo ultimo « porto di partenza;

« — qualsiasi viaggiatore di prima (*saloon*) o di seconda classe; o « qualsiasi persona che, avendo fatto parte dell'equipaggio, abbia cessato « di appartenervi, che in seguito a ispezione risulti appartenere ad una « qualsiasi categoria di persone che possono andar soggette alla esclusione « dal Canada;

« — e chiunque arriva nel Canada per ferrovia o con altro mezzo di « locomozione;

« non comprende però coloro che abbiano avuto precedentemente residenza nel Canada, nè i viaggiatori per diporto (*tourist*) che attraversano semplicemente il Canada per recarsi in un altro paese ».

Nel nostro *Bollettino dell'emigrazione*, n. 19 del 1909, già fu osservato come secondo le nostre leggi non sia regolare quella forma surretizia di contratto di trasporto volgarmente detta « di obbligazione », che si riferisce a coloro i quali imbarcano sotto la finta veste di uomini dell'equipaggio, per compiere un viaggio di mare, scontando il prezzo del trasporto con l'opera più o meno utile prestata a bordo. Ora sembra che anche a norma delle leggi e delle consuetudini canadesi tale forma di contratto non potesse essere considerata come pienamente regolare, benchè a vederla così menzionata nella legge sull'immigrazione potesse parere il contrario. Fatto si è che nella legge nuova è stato soppresso ogni accenno relativo ai passeggeri « di obbligazione » o surretizi come pure ne sono stati meglio precisati gli effetti a riguardo delle persone dell'equipaggio in genere che nel porto di arrivo si congedino dalla nave o ne siano licenziate o ne disertino. Difatti, mentre in essa è la presunzione che ogni persona la quale sbarca nel Canada sia un immigrante, a meno che non sia compresa in una delle « categorie non immigranti » da essa determinate, non comprende fra queste gli equipaggi della marina mercantile, i cui componenti nel caso di sbarco regolare sono soggetti, se stranieri, ad ispezione con le

stesse norme che valgono per gli immigranti ordinari e in caso di diserzione, debbono essere denunciati all'ufficiale dirigente del servizio di immigrazione locale (v. art. 2j e art. 52, n. 4 e 5). Questi stessi criteri si trovano più diffusamente consacrati nell'articolo 22 del regolamento americano per l'applicazione della legge 1° luglio 1907, il quale però, oltre a provvedere alla tutela degli uomini di mare stranieri che dopo sbarcati vogliono rimpatriare — e con ciò invade il campo di una legislazione diversa da quella che ha per materia l'immigrazione — esclude dal trattamento prescritto per gli immigranti, quegli uomini di mare stranieri che sbarcano con l'intenzione « *bona fide* » di riprendere, appena possibile, la via del mare.

Quanto ai passeggeri di frodo o clandestini come vengono chiamati più comunemente (*stowaways*), la nuova legge canadese si limita ad imporre ai capitani dei piroscafi di impedirne lo sbarco senza il consenso dell'ufficiale di immigrazione competente (art. 52, n. 3), mentre quella abrogata disponeva che dovessero in ogni caso essere ricondotti al porto di provenienza e in attesa di ciò dovessero essere tenuti in custodia dall'ufficiale di immigrazione, oppure nel caso che questi non disponesse di locale adatto, dovessero con procedimento giudiziario sommario essere rinchiusi nelle prigioni locali.

L'articolo 23 del regolamento americano 1° luglio 1907 diceva:

« La legge sull'immigrazione non contiene nessuna disposizione tassativa in riguardo ai clandestini. Cotali persone debbono perciò essere trattate, se si propongono di essere ammesse negli Stati Uniti, precisamente come sono trattati gli altri stranieri ».

Ma con circolare 26 marzo 1908, n. 165, dell'Ufficio di immigrazione di Washington, l'articolo medesimo venne poi modificato nel seguente modo:

« La legge sull'immigrazione non contiene nessuna disposizione riferentesi esplicitamente ai clandestini, e gli articoli di essa che prescrivono l'ispezione di coloro che chiedono di essere ammessi, in via generale non si estende al caso loro. Vi sono due buone ragioni per rifiutare di esaminare i clandestini:

« 1° Frodando il trasporto non solo trasgrediscono per parte propria, ma rendono impossibile agli ufficiali di bordo di rispettare le disposizioni riguardanti l'ispezione medica e la registrazione « a manifesto » da farsi nel porto estero d'imbarco, cosicchè la loro posizione è quella di persone che hanno omesso di ottemperare a chiare disposizioni di legge

« 2° Anche indipendentemente dal fatto che i clandestini compaiono di fronte agli ufficiali di immigrazione come violatori della legge, è

« ovvio che appartengono alle categorie di persone da escludere
 « se non altro in quanto che han ricercato « assistenza da altri » per ve-
 « nire e riuscirebbe praticamente impossibile dimostrare « affermativa-
 « mente e soddisfacentemente » che non appartengono alle categorie da
 « escludere.

« Perciò i clandestini stranieri non saranno di regola esaminati nè
 « ammessi a sbarcare

« Però si possono presentare casi rari in cui lo straniero,
 « benchè clandestino, può essere ammesso all'ispezione e allo sbarco ove
 « non risulti appartenere ad alcune delle categorie da escludere. Per
 « esempio, lo straniero in parola benchè originariamente fosse un clan-
 « destino, per circostanze speciali riguardanti il suo caso può essere stato
 « accettato dal bastimento come un passeggero, e può essere stato segnato
 « a manifesto in modo da ottemperare in sostanza alle prescrizioni di
 « legge, o può essere stato impiegato come uomo dell'equipaggio, o le
 « cause che lo hanno indotto a imbarcarsi clandestinamente possono
 « essere state quelle previste dalla prima eccezione (che riguarda i reati
 « politici) dell'articolo 2 della legge sull'immigrazione, e tali da meritare
 « speciale considerazione ».

Sicchè le leggi americane e canadesi partendo da due concetti opposti,
 hanno poi finito per adottare in riguardo ai passeggeri frodolenti, dispo-
 sizioni perfettamente consone le quali sembrano se mai differire in quanto
 gravano di tono ciascuna per parte sua in senso opposto al proprio con-
 cetto informatore primitivo.

Nel concetto etico di ogni legislazione che abbia tratto sia all'emi-
 grazione, sia all'immigrazione, tanto è clandestino il passeggero frodo-
 lento, quanto il surretizio, quanto il clandestino propriamente detto,
 quello cioè che emigra in contravvenzione alle leggi. L'atto di chi viaggia
 per frode, lede però in modo diretto il diritto privato e perciò dà luogo
 talora ad atti inauditi di rappresaglia. Non occorre qui ricordare le cru-
 deli punizioni che arbitrariamente, in offesa a tutte le leggi, solevano
 per il passato essere inflitte su taluni bastimenti dalle persone dell'equi-
 paggio agli emigranti imbarcati frodolentemente che venivano scoperti a
 bordo. Si tratta d'altronde di fatti il cui ripetersi è reso ormai difficilis-
 simo dalla vigilanza delle autorità delegate dai diversi governi interessati
 alla tutela dei passeggeri e in ispecie degli emigranti. Invece giova ricor-
 dare che non solo l'imbarco clandestino di passeggeri è talora favorito
 da qualche persona dell'equipaggio che ne ricava un lucro personale,
 ma puranco l'imbarco dei passeggeri surretizi vien fatto sovente senza il
 consentimento della persona o dell'ente a conto di cui il trasporto viene

esercitato, e che ha interesse diretto a che tutti i passeggeri imbarchino pagando il regolare biglietto.

La punibilità dell'atto di chi prende imbarco frodolentemente dovrebbe risultare dall'articolo 413 del nostro Codice penale che contempla il reato di truffa. Ma nella pratica la prova dell'artificio e del raggirò necessaria a completare la figura di tale reato, non si raggiunge nel caso di un emigrante frodolento o genericamente clandestino il quale perciò va d'ordinario impunito. Invece il *Merchant Shipping Act* inglese determina specificatamente la figura speciale del reato d'imbarco clandestino e lo punisce. E se il fatto dell'imbarco clandestino è possibile solo per difetto di sorveglianza da parte del personale addetto al mezzo di trasporto e forse anche dei funzionari addetti alla sorveglianza dell'ordine pubblico, non per questo manca in esso l'elemento intrinseco della frode in quanto che a chi lo commette « procura ingiusto profitto con altrui danno » anco se non è « espressamente preveduto come reato dalla legge ». Anzi poichè un servizio regolare di trasporti anco se esercito da un privato, riveste implicitamente la caratteristica di servizio pubblico — come si deduce anche da una decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato (1) — la sua gravità appare evidente. E tanto più grave è la eventuale complicità del personale addetto al servizio medesimo, quando abusando della fiducia in lui riposta, converte il fatto in profitto proprio.

D'altra parte l'emigrazione clandestina in tutte le sue forme rappresenta una delle non poche conseguenze che derivano dal fiscalismo delle leggi e dei regolamenti in materia d'immigrazione, la cui applicazione per effetto di eccessiva e malintesa severità può riuscire talora d'ingiusto danno a chi n'è colpito. Perciò in casi non pochi un senso di umana pietà induce a perdonarla. E questo è forse il motivo per cui le disposizioni regolamentari tanto americane che canadesi sono al riguardo piuttosto imprecise.

III.

Residenza, domicilio e cittadinanza.

Prescindendo dalla forma alquanto complicata e involuta della vecchia definizione dell'immigrante sopra riportata, occorre ora osservare come essa risultasse manchevole sotto due punti di vista molto importanti.

In primo luogo, se non comprendeva coloro che avessero avuto « pre-

(1) V. *Bollettino dell'Emigrazione*, anno 1907, pag. 2571.

cedentemente residenza nel Canada », non spiegava però che cosa si dovesse intendere per « residenza », sicchè mentre alcuni ispettori ritenevano che la legge non fosse da applicarsi a coloro che fossero stati già altra volta nel Canada anche se solamente per brevissimo tempo, altri erano così restrittivi nell'interpretare il concetto della residenza o nel ritenerla provata, che praticamente poca o niuna differenza facevano fra coloro che giungevano nel paese per la prima volta e coloro che vi erano già stati precedentemente.

Speciali norme erano state diramate dal Soprintendente agli ispettori dell'immigrazione, le quali dicevano quanto segue:

« Il termine *immigrante* significa e comprende ogni persona che arrivi « nel Canada per ferrovia o con qualsivoglia altro mezzo di viaggio, e « non abbia mai avuto precedentemente domicilio nel Canada. In ogni « caso dubbio in cui venga addotto come motivo per l'ammissione il « domicilio già precedentemente avuto nel Canada, l'ispettore dovrà sottoporre l'interessato ad uno stringente interrogatorio riguardo a tale « domicilio, onde accertarne l'indirizzo, la durata, e l'uso fattone, come « pure l'età del passeggero e il suo nome, e tali informazioni saranno « immediatamente trasmesse al soprintendente dell'immigrazione insieme « a quelle riguardanti la data di arrivo, il treno relativo, la qualità o « il numero del biglietto, ed accompagnate dalle osservazioni dell'ispettore intorno ai motivi delle obiezioni poste circa l'ammissibilità del « passeggero ».

Ognuno può facilmente intendere come tutto ciò non giovasse gran che a determinare in modo assoluto i criteri in base a cui, agli effetti della legge, non fossero da considerare come immigranti quei passeggeri che avessero avuto già precedentemente residenza nel Canada. Era questo un problema molto discusso dalle autorità competenti. La cura posta dal legislatore nel dettare le definizioni incluse nella legge non bastava a dilucidarlo.

Doveva dunque la nuova legge risolvere questo problema. Per essa invece di coloro che hanno avuto precedentemente residenza nel paese, sono esclusi dalla qualifica d'immigranti coloro che « hanno domicilio canadese ». E la stessa legge indica la definizione del domicilio (vedi art. 2 *d*), desumendola dalla seguente, dettata dal Kindersley:

« Il domicilio di una persona è propriamente quel luogo in cui ha « fissato volontariamente l'abitazione propria e della sua famiglia non « per uno scopo puramente specificato e temporaneo ma con l'intenzione « attuale di farne la propria dimora permanente almenochè e fintantochè

« non accada alcunchè di inatteso o il cui evento sia incerto, che lo induca « ad adottare qualche altra dimora permanente ».

E il domicilio agli effetti della stessa legge è acquisito solo dopo tre anni di continuata dimora nel paese, non computato il tempo eventualmente trascorso in uno stabilimento di pena o in un manicomio, ed è perduto da chi lascia il paese con l'intenzione di stabilirsi permanentemente altrove. Dal che si può dedurre come il fatto che un immigrante sia stato già altra volta nel Canada vale solo di rado a facilitargli in modo assoluto e diretto la riammissione nel paese. La qual cosa però non toglie che in pratica il fatto di conoscere già il paese gli viene computato a favore e per la riammissione perciò gli giova.

Il secondo fatto per cui la vecchia definizione dell'immigrante risultava manchevole, dipendeva da ciò che non faceva nessun accenno al problema della cittadinanza per cui, essendo la legge sull'immigrazione applicabile a tutti i passeggeri, si sarebbe potuto credere che dovesse applicarsi anche a quelli di cittadinanza canadese ove la clausola relativa alla residenza precedentemente avuta nel Canada, non avesse valso appunto ad escluderli dalla categoria degli immigranti. Del resto è ovvio che in base ai principi più elementari del diritto, le norme relative alla reiezione degli immigranti appartenenti ad alcune categorie determinate dalla legge, mai avrebbero potuto applicarsi a chi godesse nel paese diritti di cittadinanza. Ma il Canada altro non è che una parte dell'Impero britannico. Sorgeva quindi il quesito se i cittadini delle altre parti dell'Impero desiderosi di essere ammessi nel Canada, dovessero essere esclusi dalla qualifica d'immigranti anche senza avere avuto precedentemente residenza nel paese. Questo grave problema aveva dato luogo a infinite controversie ma era rimasto insoluto pur imponendosi quotidianamente all'attenzione di tutti per il fatto che il paese si proponeva di far argine, come già s'è accennato, all'affluenza sempre crescente degli immigranti provenienti dall'India che fa parte, come il Canada, dell'Impero britannico.

Era dunque necessario che la nuova legge risolvesse questo problema. Ed essa stabilisce che si abbiano ad intendere per cittadini del Canada i nativi e i naturalizzati, nonchè gli altri sudditi britannici che dopo tre anni di residenza abbiano acquisito, a tenore della stessa legge, il domicilio canadese. Costoro — soggiunge la legge — non sono da considerare come immigranti, ed hanno sempre diritto a entrare nel Canada (art. 18). Invece sono da considerare come immigranti, pur non essendo considerati come stranieri, quei sudditi britannici che non sono cittadini canadesi (articolo 2, e, f).

La legge segna così un profondo divario fra il concetto della cittadi-

nanza e quello della sudditanza. Anche i romani facevano una grande differenza fra questi due stati, ma il « *civis romanus* » entro tutti i confini dell'Impero godeva sempre dei massimi diritti, mentre il cittadino britannico che entra nel Canada pur non essendo qualificato come straniero, non è neppure considerato come cittadino ed è soggetto, come immigrante, alle stesse disposizioni cui sono soggetti gli immigranti stranieri. Difatti benchè gli vengano usati, come s'è già avuto modo d'accennare, molti riguardi, offre un notevole contingente di reiezioni e un contingente di espulsioni che nel 1909 ha superato persino la media generale (v. quadro XIII, C.).

Di fronte alle disposizioni della nuova legge sorge ora un nuovo quesito. Un suddito britannico, cioè, che sia divenuto cittadino canadese per aver acquistato il domicilio canadese, ove perda poi tale domicilio perde con ciò anche la cittadinanza? La risposta deve ritenersi a tenore della stessa legge affermativa, poichè colui che per effetto della naturalizzazione ha acquistato la cittadinanza la perde, come esplicitamente risulta dalla legge medesima, se perde il domicilio canadese. Sicchè una persona non canadese che, avendo acquistato la cittadinanza canadese, avesse per ciò stesso perduta la sua cittadinanza di origine secondo una massima di diritto predominante, qualora in seguito venisse a perdere col domicilio anche la cittadinanza canadese, si verrebbe a trovar priva di una cittadinanza qualsiasi senza perdere però la sudditanza britannica se in lui preesistente.

Tutto ciò è grave e può dar luogo e darà certo luogo a controversie e tocca principi di diritto importantissimi. E benchè la nuova legge sottragga alla competenza del magistrato il giudizio sulle deliberazioni dei funzionari del servizio di immigrazione in quanto si riferiscono alla detenzione e all'espulsione dei passeggeri a meno che questi non siano cittadini canadesi o non abbiano domicilio canadese (art. 23), rimane impregiudicata la competenza del magistrato a giudicare in base alle norme fondamentali del diritto, se e quando per un motivo qualsiasi, un cittadino abbia cessato di essere tale.

A pari controversie si presta la disposizione della nuova legge, in base a cui la moglie e i figli di un cittadino canadese, ove non siano già entrati nel Canada, non sono considerati come aventi la cittadinanza medesima (art. 2, f.).

L'articolo 37 della legge americana prescrive lo speciale trattamento cui debbono essere sottoposti, se ammalati, i bambini e la donna che si recano a raggiungere il padre e marito rispettivo già immigrato, quando egli abbia già manifestato nella forma prescritta il proposito di divenire

cittadino americano e ammette anche che possano essere respinti se incurabili, ma nulla dice a riguardo dei figli e della moglie di un immigrato che già abbia ottenuta la cittadinanza americana. D'altra parte in base all'articolo 1994 dei *Revised Statutes* degli Stati Uniti, ogni donna maritata a un cittadino americano « la quale potrebbe legalmente naturalizzarsi per proprio conto » è considerata investita della medesima cittadinanza. Però è anche vero che molto si discute sull'estensione da dare a questa massima.

Questi problemi relativi alla cittadinanza meritano tutta l'attenzione dello studioso e richiamano alla mente i possibili effetti della doppia cittadinanza, la quale di per se stessa rappresenta già un problema molto interessante. S. E. l'onorevole Tittoni, ministro degli affari esteri, nella tornata del 23 giugno 1909 alla nostra Camera dei deputati, ebbe a dire come a suo avviso fosse questo un problema insolubile e tale da non essere nemmeno possibile di regolare mediante accordi i conflitti a cui espone i vari Stati, poichè le trattative iniziate a questo riguardo non soltanto da lui ma anche da molti dei suoi predecessori e presso gli Stati Uniti e presso la Repubblica Argentina non avevano mai approdato a risultati pratici.

IV.

Passeggeri non immigranti.

V'è stato chi ha ritenuto che la vecchia legge canadese sull'immigrazione considerasse come immigranti soltanto i passeggeri di terza classe, tanto era involuta la disposizione in base a cui i passeggeri di classe superiore alla terza dovevano considerarsi come immigranti quando, in seguito ad ispezione, risultassero appartenere a una delle categorie di persone soggette a reiezione. Ora la legge nuova non accenna a distinzioni di classe, e nessun passeggero è quindi escluso dalla categoria degli immigranti per effetto della classe in cui viaggia.

Oltre ai cittadini canadesi, alle persone che hanno domicilio canadese e ai rappresentanti ufficiali dei governi esteri, non sono considerati come immigranti i militari delle forze britanniche di terra e di mare. Una disposizione consimile si trova anche nella legge australiana sull'immigrazione (*Immigration Restriction Act*) del 1901 e non ha bisogno di spiegazione. Nella vecchia legge canadese era stata dimenticata e il Canada non aveva allora, come ha oggi, forze militari proprie che fanno parte delle forze militari dell'Impero, ma di cui il governo imperiale non può disporre senza il consenso del governo canadese.

Al pari della vecchia legge, la nuova non considera poi come immigranti i « turisti », nè si oppone a che essi viaggino in terza classe. Anzi la statistica segna un numero maggiore di « turisti » fra i passeggeri arrivati in terza classe che non fra quelli arrivati in classe superiore (v. quadro XIII, A.). Ma se il « turista » o altro passeggero non immigrante rimane poi nel Canada, dev'esser sottoposto allo stesso trattamento prescritto per l'ammissione degli immigranti. E se contravviene a questa disposizione la nuova legge lo punisce con ammenda estensibile sino a 100 scudi (art. 33, n. 10), ciò che l'antica legge non faceva.

Oltre a ciò la nuova legge non considera come immigranti quegli artisti che, in base a quanto è stato detto sopra, potremmo qualificare per girovaghi, nè gli studenti, gli insegnanti e i sacerdoti che potremmo qualificare per viaggiatori in missione.

Durante la discussione della legge, venne presentata alla Camera di Ottawa la proposta di comprendere anche i bovini fra i passeggeri esclusi dalla qualifica di immigranti. L'Associazione degli allevatori e dei commercianti di bestiame del Dominio (*Dominion Live Stock Association*), appoggiata dai rappresentanti delle compagnie di navigazione, aveva fatto premure presso il governo perchè tale emendamento fosse accettato. Il commercio del bestiame ha grande importanza per il paese e i bovini incaricati di accompagnarlo e custodirlo durante il corso dei viaggi terrestri e marittimi relativi parevano ai commercianti interessati meritevoli di speciali premure. Per contro i bovini di nazionalità canadese non potevano approvare che i loro colleghi di altra nazionalità avessero a godere, agli effetti della legge sull'immigrazione, dei loro stessi benefici. E la Camera, d'accordo col ministro dell'interno, respinse il proposto emendamento.

Nel costituito sanitario prescritto per i bastimenti in arrivo dal regolamento canadese di sanità marittima (1), i bovini (*cattlemen*) debbono essere segnati a parte. E il regolamento americano per l'applicazione della legge sull'immigrazione, stabilisce all'articolo 42 che essi siano esenti dall'esame d'ispezione per l'ammissione, quando fanno ritorno in un porto degli Stati Uniti.

Il fatto che un passeggero non è considerato come immigrante non implica del resto che egli possa entrare liberamente nel Canada o che sia esente dalle restrizioni stabilite dalla legge sull'immigrazione. Egli è esente soltanto dalle norme che si riferiscono tassativamente ai soli immigranti, come quelle riguardanti alcuni determinati difetti fisici (art. 3, c)

(1) V. la raccolta di leggi, decreti, ecc. già citata: pag. 249.

o l'aver avuto pagato il viaggio da un istituto di carità o con pubblico denaro (art. 3 h) o l'obbligo di portar seco una determinata scorta di denaro (art. 37) o quello del viaggio continuato (art. 38, a) od eventuali condizioni di razza, di categoria o di occupazione (art. 38 c). D'altra parte non ha diritto ai vantaggi e alla tutela di cui trattano gli articoli 55 a 60 e 63 a 72 della stessa legge.

Tanto gli immigranti quanto i non immigranti possono essere respinti in base alle prescrizioni di carattere sanitario e morale stabilite dagli alinea a), b), d), e), f) dell'articolo 3. Ed in quanto ai « turisti », essi possono essere obbligati a portar seco, come gli immigranti, una determinata scorta di denaro. L'approvazione di tale emendamento sollevò alla Camera un'animata discussione durante la quale l'onorevole Jameson fra gli altri, ebbe a dire quanto segue:

« Come rappresentante di una parte del Canada largamente interessata nel movimento dei forestieri, mi sento costretto a porre innanzi al ministro i fatti come, in relazione a questo emendamento, si presentano a me. Io non so se il ministro ha avuto l'opportunità di visitare ultimamente le provincie marittime. Se così è, deve essersi accorto, specialmente se la sua visita è avvenuta durante i mesi estivi, che negli anni recenti si è quivi sviluppato un larghissimo traffico di turisti. Il traffico non solo è molto rilevante, ma è anche molto profittevole e tiene occupata moltissima gente. In quasi tutte le contee delle provincie marittime v'è un certo numero di stazioni estive (*summer resorts*) ove migliaia di visitatori americani passano i mesi estivi. L'insistere nella disposizione proposta condurrebbe presumibilmente ad uno stato di cose nocivo allo sviluppo di questa lucrosa industria derivata da molto consumo di tempo e di energie. . . .

« . . . Supponiamo che un uomo si presenti al porto e dica: io sono un turista — e il funzionario dica: no, voi siete un immigrante. In tal caso ritengo che l'interessato dovrebbe provare di essere in buona fede un turista. Però mentre posso dire per informazione del ministro, che per quel che riguarda i turisti che vengono nelle provincie marittime, non incontrerebbero difficoltà a dimostrare che non sono immigranti, al tempo stesso riuscirebbe loro sgradevole di essere trattenuti da un funzionario ed essere forse invitati a restare per poche ore o per un giorno fintantochè non possano aver comunicazione con gli amici di casa loro. Non credo sia bene che noi del Canada opponiamo tanti ostacoli agli amichevoli rapporti fra Canada e Stati Uniti. Le persone che vengono nelle provincie marittime e si presentano come turisti provengono dagli Stati Uniti. Se fossero immigranti desiderosi di entrare

« nel Canada non verrebbero probabilmente nelle provincie marittime, e
 « presumo che la loro meta sarebbe invece a ponente.

« Per quel che riguarda i provenienti dai porti europei che si pre-
 « sentano nei porti delle provincie marittime, io credo che il ministro
 « possa star sicuro che nessuno che sbarchi da un piroscafo e si presenti
 « come turista, lo farebbe se di fatto fosse soltanto un immigrante. Gli
 « ufficiali del bastimento saprebbero benissimo che egli è un immigrante
 « e non un turista....

A ciò rispondeva il ministro, fra l'altro, quanto segue: «.... mentre
 « i turisti sono esenti dalle restrizioni immigratorie non vi è ragione
 « chè non abbiano a mostrare almeno la somma che il semplice emigrante
 « sarebbe tenuto ad avere come condizione per essere ammesso nel paese.
 « La nostra difficoltà nell'amministrare la legge è che se un uomo dice
 « che è un turista, non possiamo provare che non lo è e in tal caso la
 « nostra restrizione relativa al possesso di denaro perderebbe ogni valore.
 « Non è stato per desiderio di ostacolare il traffico dei turisti o di recar
 « danno ai veri turisti che ho proposto questo emendamento, sibbene allo
 « scopo di impedire che esistesse un foro attraverso cui potessero essere
 « evitati gli scopi di questa legge ... ».

Contuttociò, dell'autorità concessa dall'articolo 37 della legge al go-
 verno, di stabilire che gli immigranti e i turisti debbano all'arrivo portar
 seco una determinata scorta di denaro, egli si è valso con decreto 9 mag-
 ggio 1910, n. 924 (1) solo in relazione agli immigranti, chè dei turisti ivi
 è taciuto.

Ed effettivamente i nostri stessi emigranti si illudono non di rado, dietro
 assurdo suggerimento dei rappresentanti dei vettori, di poter eludere la
 severità delle leggi immigratorie, specialmente dell'americana e special-
 mente in riguardo al divieto di ammissione che colpisce negli Stati Uniti
 quelli vincolati da contratto di lavoro, col dichiarare che viaggiano per
 diporto, pur essendo tale dichiarazione insostenibile.

V.

Ispezione degli immigranti.

Il 1° giugno 1909 venivano diramati dal Soprintendente agli ispettori
 dell'immigrazione canadese le seguenti istruzioni:

« Gli ispettori incaricati dell'applicazione della legge sull'immigrazione
 « e delle norme riguardanti gli immigranti che arrivano nel Canada per

(1) V. la raccolta di *leggi, decreti, ecc.* già citata: pag. 46.

« ferrovia o per altra via, debbono far uso di sapiente discrezione nello
 « esercizio del loro dovere, ricordando che il Governo non nomina gli
 « ispettori per respingere gli immigranti, eccetto nei casi in cui la loro
 « ammissione fosse contraria alla legge o la loro presenza fosse nociva
 « alla società. . . .

« Speciale attenzione sarà dedicata alle categorie designate sotto il
 « titolo di « non desiderabili » e gli ufficiali dell'immigrazione vigileranno
 « a che neppur uno di tali immigrati venga ammesso. . . .

« È rigorosamente proibita l'ammissione dei sopramenzionati emigranti
 « nel Canada, e se gli ispettori trovano di tali persone su di un treno,
 « dovranno avvertire il dirigente del treno che tali persone non devono
 « essere ammesse nel Canada, ma che devono essere invece ricondotte
 « indietro immediatamente.

« Gli ispettori non hanno bisogno di autorizzazione alcuna per dare
 « tali disposizioni, bastando a ciò l'autorità insita nelle funzioni del loro
 « ufficio, ed ogni volta che avranno dato di tali disposizioni la loro re-
 « sponsabilità cesserà nel momento stesso in cui potranno constatare
 « che le loro disposizioni non sieno rispettate. In tal caso ne informe-
 « ranno immediatamente per telegrafo il Soprintendente dell'immigrazione
 « ad Ottawa, facendo seguire al telegramma, per lettera, un rapporto
 « dettagliato del fatto, con piene informazioni circa il treno, la data, il
 « nome dell'immigrante respinto, ecc. . . .

« Per l'esame completo dei treni potrà essere forse necessario che
 « gli ispettori muovano incontro ai treni in corsa per il Canada fino alla
 « stazione più vicina al confine (situata sul territorio americano) e che
 « accompagnino tali treni fino al confine canadese od oltre.

« Gli ispettori dovranno acquistare conoscenza completa della legge
 « sull'immigrazione, delle sue modifiche, come pure delle ordinanze con-
 « siliari, dei decreti e dei regolamenti emanati in conformità di essa.
 « Inoltre alla fine di ogni mese e di tempo in tempo, a seconda delle
 « istruzioni che verranno loro impartite, dovranno trasmettere al Soprain-
 « tendente dell'immigrazione in Ottawa una relazione conforme al modello
 « da lui prescritto, indicante il numero degli immigranti passati nei porti
 « di entrata di loro giurisdizione e le altre notizie che potranno essere
 « prescritte.

« Nei casi dubbi, per risparmiare tempo, si riferirà telegraficamente
 « al Soprintendente dell'immigrazione in Ottawa ».

Gli articoli 65 e 66 della vecchia legge canadese sull'immigrazione
 punivano con 100 a 1000 scudi d'ammenda il capitano o il proprietario di
 un bastimento che avesse sbarcato o lasciato sbarcare o avesse rifiutato

di riprendere a bordo un passeggero non ammesso dagli ispettori dell'immigrazione, come pure ogni compagnia ferroviaria ed ogni altra persona responsabile direttamente o indirettamente per la mancata reiezione di un passeggero scartato. La nuova legge, più previgente, impone a tutti i vettori di ricondurre gratuitamente al luogo di provenienza, o nel paese di cittadinanza, i passeggeri non ammessi nel Canada e pone a carico degli stessi vettori le spese di mantenimento durante la detenzione di costoro nei porti di entrata o nelle stazioni di confine. Però ha ridotto la pena per i contravventori da 50 a 500 scudi d'ammenda (art. 33, n. 8, art. 44 e art. 46).

Sembra dunque che sotto l'impero della vecchia legge i vettori potessero far pagare ai respinti il viaggio di ritorno.

D'altra parte la vecchia legge stabiliva che le persone entrate illegalmente nel paese o passibili di espulsione entro due anni dalla data di ammissione, dovessero essere arrestate per essere rimandate al paese di provenienza e nulla più. Invece in base alla nuova legge chi entra indebitamente nel Canada senza essere sottoposto alla prescritta ispezione, oltre essere punibile di arresto e di espulsione, è sottoposto ad un'ammenda estensibile fino a 100 scudi (art. 33, n. 7). E chi dopo essere stato respinto o espulso ritorna nel paese oppure vi rimane indebitamente dopo aver ricevuto ordine di abbandonarlo, è passibile di una pena restrittiva della libertà personale. La stessa legge aveva stabilito che questa pena dovesse esser di due anni, ma la leggina 4 aprile 1911 con cui è stata modificata, l'ha invece ridotta entro il termine più ragionevole di un anno di prigione al massimo. Al termine della pena segue l'espulsione.

L'articolo 31 della vigente legge 4 maggio 1910 conferisce al governo la facoltà di emettere regolamenti per obbligare le compagnie ferroviarie ad attenersi in tutto alle norme dettate dalla stessa legge per i vettori marittimi, fissando le pene per i relativi contravventori: conferma agli ufficiali del servizio di immigrazione la facoltà di trattenerne i treni ferroviari per l'ispezione dei passeggeri e stabilisce che i vettori possono essere obbligati a provvedere sia nei porti che nelle stazioni di confine, i locali occorrenti per l'ispezione e la detenzione dei passeggeri.

Con decreto n. 269 del 15 febbraio 1911 è stato fissato un elenco di 34 località in cui i vettori son tenuti a provvedere gli or detti locali, ed ai contravventori è comminata la pena dell'ammenda fino a 1000 scudi (1). Nei porti di entrata principali invece, i locali per l'ispezione e la even-

(1) V. la raccolta di leggi, regolamenti, ecc. già citata: pag. 52.

tuale detenzione degli immigranti sono governativi. Detti locali si chiamano: *immigrant stations* (art. 2, s).

Se un immigrante trattenuto e affidato alla temporanea custodia del vettore, si sottrae a questa custodia e fugge, il vettore è punito con l'ammenda da 10 a 20 scudi se non denuncia subito il fatto alle competenti autorità e con l'ammenda da 50 a 500 scudi se il fatto è avvenuto con la sua connivenza o per effetto di negligenza da parte sua (art. 48).

Il Soprintendente dell'immigrazione è incaricato di dettare norme adatte perchè l'ispezione dei passeggeri al confine non arrechi ritardi non necessari nè disturbi i viaggiatori ordinari (art. 32), cioè non immigranti, e perchè i passeggeri trattenuti siano trattati in modo conveniente (art. 47).

La nuova legge nel suo disegno originario fissava all'articolo 45 che il viaggio di ritorno dei respinti dovesse avvenire non solo gratuitamente ma anche, per quel che riguarda il trattamento durante il viaggio, nelle stesse condizioni del viaggio di andata. Però nel corso della discussione parlamentare, l'onorevole ministro Oliver propose e la Camera accettò un emendamento in base a cui l'articolo medesimo stabilisce che il trattamento da farsi ai respinti o espulsi durante il viaggio di ritorno, sia fissato dall'ufficiale dirigente di immigrazione che dispone circa la loro reiezione od espulsione.

« Qualche volta accade — disse il ministro — che un uomo arrivato « in prima classe decade poi talmente da non esser un soggetto adatto « per viaggiare in prima classe quando torna indietro ».

Non si dimentichi che, a differenza della legge italiana la quale nella sua parte più importante, quella del suo secondo capo, si applica solo agli emigranti che viaggiano in terza classe, la legge canadese e quella americana si applicano agli immigranti di tutte le classi.

Ed in quanto alla ora detta nuova disposizione di legge canadese non si può negare che sia provvida. Pel passato le compagnie vettrici cacciavano in terza classe nel viaggio di ritorno i respinti che nell'andata avevano viaggiato in classe superiore, quando non pagavano e profumatamente, un nuovo biglietto per la classe medesima. E si conoscono casi di donne eleganti respinte come prostitute che da vettori usi a magnificare con parole le massime del Vangelo senza mai metterle in pratica, sono state costrette a compiere il viaggio di ritorno nelle stive malgrado che offerissero di pagare ben profumatamente il prezzo del viaggio in classe superiore.

L'antica legge stabiliva già con l'articolo 69 e là nuova conferma con l'articolo 76 comma 4 che in caso di contravvenzione, il pagamento delle ammende è garantito con ipoteca su tutte le proprietà del vettore. E il

relativo procedimento che a richiesta dei funzionari del servizio di immigrazione in base alla legge del 1906 doveva esser condotto davanti a un giudice di pace (art. 70) e in base a quella del 1910 poteva esser condotto davanti a un funzionario di polizia conciliatore, davanti a un giudice di tribunale o davanti a un giudice di pace, può esser condotto in base alla leggina del 1911, anche davanti a un magistrato togato e non davanti a uno solo, sibbene davanti a due giudici di pace e ciò in conformità alle norme generali di procedura. La stessa leggina stabilisce che il detto procedimento può essere iniziato a carico di qualsiasi contravventore alla legge sull'immigrazione e non, come diceva la legge del 1910, a carico soltanto di un vettore o di un suo impiegato (art. 76 comma 1 del testo unico).

In caso di condanna i contravventori erano e sono naturalmente condannati a pagare le spese del giudizio. E in caso di mancato pagamento delle ammende e delle spese ora dette, possono essere loro inflitti fino a tre mesi di carcere. Una parte dell'ammenda può essere devoluta a titolo di indennità per la persona danneggiata la causa del fatto che ha dato luogo a contravvenzione.

Delle ammende imposte ai capitani dei bastimenti risponde in solido anche l'armatore, nè la carcerazione del capitano libera il vettore dall'ipoteca gravante sui suoi beni per effetto di una contravvenzione.

Il diritto di appello era ammesso dalla vecchia legge (art. 72) ed è ammesso dalla nuova (art. 77) solo quando l'ammenda inflitta non è inferiore a 100 scudi. Il ricorso in nullità per semplice vizio di forma non è ammesso.

La nuova legge conferisce agli ispettori dell'immigrazione l'autorità ed i poteri di ufficiali di polizia giudiziaria (art. 10) che la vecchia legge ad essi non riconosceva, e ciò con larghezza maggiore che non quella di analoga disposizione contenuta nell'articolo 11 della nostra legge sull'emigrazione, modificato con legge 17 luglio 1910, n. 538, per cui i verbali dei regi commissari viaggianti in servizio di emigrazione fanno fede in giudizio, per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria a termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza. Nel disegno di legge sulla tutela giuridica degli emigranti presentato alla nostra Camera dei deputati nel dicembre del 1910, le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria sono estese anche ai nostri ispettori viaggianti dell'emigrazione.

La nuova legge sull'immigrazione canadese autorizza inoltre gli ufficiali incaricati di applicarla a valersi dell'opera degli agenti dell'ordine

pubblico, ciò che in quella abrogata non era detto, per « l'arresto, la detenzione e la reiezione od espulsione di un immigrante, di uno straniero o di altra persona a termini della legge medesima » (art. 11). E gli agenti dell'ordine hanno alla loro volta il diritto di entrare nelle « stazioni immigranti » per il mantenimento di esso (art. 12).

Anche i piloti in base alla nuova legge hanno l'obbligo di coadiuvare gli ispettori dell'immigrazione denunciando i casi in cui fossero a conoscenza di passeggeri regolari o clandestini che siano sbarcati in contravvenzione alla legge prima che gli ispettori abbiano autorizzato i passeggeri a lasciare i bastimenti da essi pilotati. L'omissione di una tale denuncia è punita con l'ammenda da 10 a 100 scudi (art. 54).

Gli ispettori sono tenuti a portare sempre la prescritta uniforme nell'esercizio delle loro funzioni (art. 75) e il costo di essa è pagato per due terzi dallo Stato (art. 74).

Chi ostacola gli ufficiali del servizio di immigrazione nell'esercizio delle loro funzioni è punito con l'ammenda da 20 a 500 scudi (art. 33 comma 9). Lo stesso reato del resto a termini degli articoli 169 e 296 del Codice penale canadese è punito con una pena variabile secondo che il reato è per la sua gravità di competenza del magistrato o di due giudici di pace, fino a 100 scudi d'ammenda soltanto o da sei mesi di carcere con l'obbligo del « lavoro duro » (*hard labour*) sino a due anni della stessa pena. Detti articoli si riferiscono a chi ostacola un ufficiale di polizia giudiziaria nell'esercizio dei suoi doveri e gli ufficiali del servizio di immigrazione hanno appunto veste, come si è detto, d'ufficiali giudiziari.

L'articolo 168 dello stesso Codice penale canadese punisce con dieci anni di carcere chi « fa resistenza o volontariamente oppone ostacoli a un pubblico ufficiale nell'esercizio dei suoi doveri ». Ma il paragrafo 29 delle « clausole per l'interpettazione » del Codice medesimo tassativamente stabilisce che si debbano considerare come pubblici ufficiali soltanto « gli ufficiali doganali, gli agenti delle imposte, gli ufficiali dell'esercito o dell'armata e dei corpi militarizzati, della Real Polizia montata del Nord West (R. N. W. M. P.) nonché gli altri ufficiali incaricati di applicare le leggi relative alle tasse, alle dogane, al commercio o alla navigazione del Canada ». Quindi gli ufficiali del servizio di immigrazione non sono pubblici ufficiali.

La legge canadese del 1906 già aveva adottato il sistema americano di sottoporre ad una speciale commissione d'inchiesta (*Board of special inquiry*) il giudizio in merito all'ammissione o alla reiezione degli immigranti che dagli ispettori non fossero riconosciuti, come dice l'articolo 5

del regolamento americano, « evidentemente e senza dubbio ammissibili ». Ma in base alla legge americana l'intervento della commissione d'inchiesta in questi casi era ed è determinato imperativamente, mentre in base alla legge canadese era facoltativo, cioè subordinato a determinazione ministeriale. In pratica l'azione delle commissioni d'inchiesta era quindi nel Canada quasi nulla; anzi esse non erano mai state chiamate a funzionare.

La nuova legge contiene disposizioni più particolareggiate riguardo al funzionamento di queste commissioni (art. 14 a 17), ma conserva loro il carattere facoltativo ora accennato (art. 13), e stabilisce che nelle città di confine o nei porti d'entrata in cui non sia stabilita una commissione d'inchiesta, delle funzioni che ad essa appartenerebbero sia rivestito per intero l'ufficiale dirigente del servizio di immigrazione locale (art. 22). E dove non vi è alcun ufficiale d'immigrazione disponibile stabilisce che l'ufficiale doganale ne faccia le veci (art. 8), ciò che già era detto nella legge abrogata, la quale pure stabiliva, e lo stabilisce anche la presente, che gli atti compiuti dai vari funzionari a norma della legge sull'immigrazione e dei decreti ad essa attinenti, sotto il controllo del Ministero, non possono essere invalidati per il semplice fatto che siano stati compiuti da funzionari diversi da quelli specialmente competenti in materia (art. 9). Infine la presente legge stabilisce pure, come già si è avuto a ricordare, che l'autorità giudiziaria non ha alcuna competenza in merito alla detenzione, reiezione ed espulsione degli immigranti o di altre persone qualsiasi che non abbiano domicilio o cittadinanza canadese (art. 23). L'autorità dei funzionari del servizio di immigrazione è quindi grandissima ed ora molto maggiore di quella che avevano in base alla legge abrogata.

La legge sull'immigrazione americana non concede certamente, rispetto a coloro che debbono applicarla, altrettanta elasticità d'azione quanto quella canadese. Altra differenza fra le due leggi che merita di essere rilevata, è quella per cui gli immigranti chiamati a comparire davanti alle commissioni d'inchiesta possono farsi assistere da un legale nel Canada (art. 15) e non lo possono negli Stati Uniti. Invece ambedue le leggi concedono agli immigranti il diritto d'appello avverso le decisioni delle commissioni d'inchiesta, quando non siano respinti secondo la legge canadese perchè afflitti da una malattia contagiosa o ripugnante, oppure da alienazione mentale o da frenastenia (art. 18), secondo la legge americana per motivi consimili o anche per « inabilità fisica » (art. 10). Il giudizio di appello, che ha valore definitivo, è emesso secondo le leggi canadesi dal ministro dell'interno, secondo quella americana dal ministro del commercio e del lavoro. Gli appellanti secondo la legge canadese debbono depositare

presso l'ufficio di ammissione la somma di 20 scudi per ciascuno e 10 scudi in più per ogni persona da cui sono accompagnati. Tale somma serve a coprire le spese di mantenimento degli appellanti e delle persone che li accompagnano durante il tempo in cui sono tratti in attesa della sentenza di appello. Però se questa è ad essi favorevole, tali spese vengono ad essi rimborsate (art. 19 e 20). Secondo la legge americana invece gli appellanti sono in ogni caso mantenuti a spese del « fondo dell'immigrazione ».

Lo stesso diritto di appello è concesso anche ai membri dissidenti delle commissioni d'inchiesta dalla legge americana (art. 25), ma non dalla canadese. Questa però ammette che le commissioni d'inchiesta nei casi d'appello possano fare un supplemento d'inchiesta e ritornare sulle loro deliberazioni, caso non previsto dalla legge americana.

Nella relazione della Commissione parlamentare americana presieduta dal senatore Dillingham si legge che le suddette commissioni d'inchiesta « esercitano un potere discrezionale per l'ammissione o l'esclusione degli « stranieri potere che se non è usato correttamente può dar luogo « ad ingiustizie a danno degli immigranti o, qualora siano ammessi degli « stranieri non desiderabili, a danno del paese, laonde è importante che « siano composte di uomini senza pregiudizi e dotati di abilità, esperienza « e buon senso Il carattere delle loro decisioni è in parte indicato « dal fatto che circa il 50 per cento delle decisioni contro le quali è « avanzato ricorso in appello son revocate dal ministro del commercio « e del lavoro, il cui giudizio secondo la legge (americana) deve essere « basato esclusivamente sulle prove presentate dinanzi alle commissioni. « Questa alta proporzione di decisioni annullate in appello, fa sorgere il « dubbio che anche molte di quelle, per le quali non è stato prodotto « appello, siano errate.

« Per compiere un'opera di giustizia verso gli immigranti e anche « verso il paese, la costituzione di queste commissioni dovrebbe essere « migliorata. Esse dovrebbero essere composte di uomini, l'abilità e « l'esperienza dei quali li rendesse atti a compiere funzioni giudiziarie. « Oltre a ciò si dovrebbe revocare la disposizione per cui le udienze delle « commissioni debbono essere tenute a porte chiuse ».

I principali motivi che possono dar luogo alla reiezione degli immigranti sono di carattere sanitario. Quindi la parte sanitaria dell'ispezione a cui sono sottoposti ha indubitatamente maggiore importanza dell'altra che viene denominata « ispezione civile », come risulta anche dal frontispizio del manifesto prescritto per i piroscafi che trasportano immigranti. Riguardo all' « ispezione medica », nella relazione della Commissione par-

lamentare americana presieduta dal senatore Dillingham, si legge quanto segue :

« Le leggi e i regolamenti canadesi sull'immigrazione conferiscono una grande autorità amministrativa agli ufficiali medici specialmente in riguardo all'ammissione, reiezione ed espulsione degli immigranti. Il medico capo è direttamente responsabile verso il dicastero dell'immigrazione per quanto riguarda la buona esecuzione delle disposizioni necessarie ad impedire l'entrata degli immigranti non desiderabili. Gli ufficiali medici locali dei porti di entrata esercitano un consimile ufficio entro un campo più ristretto. La seguente disposizione emanata a norma della legge canadese e riferentesi tanto al medico capo quanto ai medici locali, dimostra gli speciali poteri di cui tali ufficiali sono investiti:

« Tutti gli agenti ed ufficiali di questo dicastero debbono obbedire agli ordini dati dagli ufficiali medici per quanto riguarda la espulsione o la detenzione di immigranti intorno alla cui salute vi siano stati o vi siano dei dubbi ». (Relazione del Soprintendente dell'immigrazione canadese per l'anno 1903).

« In contrasto stridente con questo è la posizione degli ufficiali medici di fronte alla legge sull'immigrazione degli Stati Uniti, il cui articolo 17 stabilisce :

« che l'esame fisico e mentale di tutti gli stranieri in arrivo sia fatto da ufficiali medici del servizio della sanità pubblica e degli ospedali di marina degli Stati Uniti (*United States Public Health and Marine-Hospital Service*) (1) che attesteranno per conoscenza degli ufficiali di immigrazione e delle commissioni speciali d'inchiesta ogni difetto fisico e mentale o malattia osservata da detti ufficiali medici in qualsiasi di detti stranieri ».

« Per completare il contrasto si ponga mente alla seguente disposizione dell'ufficio di immigrazione degli Stati Uniti relativamente agli ufficiali medici comandati dal servizio della sanità pubblica e degli ospedali di marina al servizio di immigrazione:

« ogni ufficiale del servizio della sanità pubblica e degli ospedali di marina degli Stati Uniti comandato per questo incarico in esito alle istruzioni del generale medico (*Surgeon General*) del servizio di sanità pubblica e degli ospedali di marina sarà sotto la direzione dell'ufficiale di immigrazione dirigente del porto ove sarà destinato ». (Articolo 9 del regolamento sull'immigrazione degli Stati Uniti).

« Si noti che l'autorità dell'ufficiale medico degli Stati Uniti non si estende al di là della semplice attestazione circa le condizioni fisiche e

(1) Corpo militarizzato ma non militare, di medici addetti ai servizi della sanità pubblica e principalmente a quelli di sanità marittima nonchè agli ospedali governativi per la marina mercantile, ma non ai servizi sanitari della marina da guerra, la quale dispone di un corpo sanitario proprio.

« mentali degli immigranti, mentre la loro ammissione o reiezione è in
 « mano interamente degli ufficiali di immigrazione, delle commissioni
 « speciali d'inchiesta e del [sotto] segretario [di Stato al ministero] del
 « commercio e del lavoro, eccetto che nei casi in cui la reiezione è resa
 « imperativa dalla legge.

« Per contro l'ufficiale medico canadese esercita autorità assoluta su
 « quel che riguarda la ammissione o la reiezione degli immigranti quando
 « sono in giuoco interessi sanitari e le sue funzioni come ufficiale am-
 « ministrativo del governo, si estendono finanche più in là. In breve le
 « mansioni dell'ufficiale medico canadese sono tanto amministrative quanto
 « professionali, mentre l'ufficiale medico degli Stati Uniti è investito uni-
 « camente di mansioni consultive ».

Ed è nel rapporto annuale del medico capo del servizio di immigra-
 zione canadese, allegato a quello del soprintendente, che sono indicati i
 casi di reiezione determinati non solo da motivi sanitari ma anche da tutti
 gli altri previsti dalla legge (vedi quadro IX).

I molti disagi e i gravi danni a cui vanno incontro gli immigranti
 respinti e che è superfluo ricordare, han fatto pensare a molti che le ispe-
 zioni degli immigranti dovrebbero esser fatte, anzichè nei porti di arrivo,
 in quelli di partenza.

Anche il Woodsworth nel suo libro già ripetutamente citato, dice:

« La legge stabilisce che sia proibito lo sbarco agli immigranti affetti
 « da una malattia deturpante o contagiosa; ma in che modo si assicura
 « l'osservanza di tale disposizione? Quando gli immigranti sono esami-
 « nati in gruppo spesso di mille e anche più individui e quando in un
 « sol giorno ne arrivano settemila, come possiamo esser sicuri che non
 « ci siano fra essi persone affette dalle anzidette malattie?

« Il fatto è che l'esame dovrebbe esser praticato non nei porti di sbarco
 « ma in quelli d'imbarco o, meglio ancora, negli stessi paesi d'origine
 « degli immigranti. Tale sistema sarebbe meno gravoso per l'immigrante
 « e più sicuro per il paese che sta per ospitarlo.

« L'attuale sistema di reiezione è necessariamente crudele. La povera
 « gente che è spinta innanzi e indietro sull'Oceano soffre spesso grandi
 « patimenti Molti sacrificano quel poco che hanno per
 « espatriare con la speranza di migliorare le loro condizioni: e invece,
 « respinti al paese nativo, non ritrovano nemmeno le condizioni di vita
 « anteriori.

« L'ispezione dà risultati pratici solo se eseguita dove questa gente
 « è ben nota. Infermi, poveri, criminali, prostitute ed immigranti non
 « desiderabili in genere, non possono celare il loro stato in patria.

« Il governo canadese dovrebbe pretendere che gli emigranti presentassero un certificato soddisfacente rilasciato dalle autorità del paese di origine. Qualora ciò non si potesse ottenere, il Canada dovrebbe inviare agenti nei paesi da cui affluisce ad esso la corrente immigrazione per le necessarie indagini ».

La Camera dei deputati del Canada nella tornata del 22 marzo 1910, ha tenuto intorno a questo importante argomento un'ampia discussione, di cui si riportano qui i brani di maggiore rilievo.

« JAMESON. — Ha l'onorevole ministro studiato se convenga che l'esame di coloro che si propongono di immigrare da noi sia fatto nel porto d'imbarco? Non desidero di trarre indebitamente in discussione i regolamenti degli Stati Uniti, ma mi sembra che con la loro lunga esperienza dovrebbero essere in grado di sapere quel che abbisogna. Osservo che in base alle disposizioni della loro legge 3 marzo 1893, richiedono ai capitani dei bastimenti di compilare un elenco di tutti i passeggeri, e che i passeggeri siano esaminati dal capitano o dal medico del bastimento nel porto d'imbarco. Se ciò non avviene, tanto il capitano quanto i proprietari del bastimento vanno soggetti a grave punizione Il mio onorevole amico (1) di Jacques Cartier (signor Monk) ha fatto una proposta in questo senso e non so se il ministro ha intenzione di dare delle disposizioni consimili. Ma mi pare che consimili disposizioni alleggerirebbero grandemente il peso dei servizi che gravano sugli ufficiali da questo lato. Mi piacerebbe udire in proposito il parere del ministro.

« OLIVER, *ministro dell'interno*. — L'articolo 26 potrebbe essere utilizzato per richiedere le informazioni suggerite dal mio onorevole amico, ma noi riteniamo di non potere accettare alcuna ispezione se non eseguita da una persona che ne risponda a noi direttamente L'articolo 26 potrebbe pertanto offrirci il modo di chiedere al capitano di darci le desiderate informazioni nel manifesto. Questa tuttavia è una questione di dettaglio e non di principio. Il nostro principio è che l'esame fatto dagli ufficiali responsabili verso di noi è il solo che possiamo riconoscere. Per tal modo facciamo ricadere tutta la responsabilità sulle compagnie di navigazione. Se la compagnia accetta passeggeri che non soddisfano alle esigenze della nostra legge, li deve riportare indietro, e la responsabilità è sua, non nostra.

(1) Questa è la formula che usano sempre i deputati del Parlamento di Ottawa nell'interpellarsi a vicenda, nè mai si interpellano per nome proprio, sibbene citando il collegio da essi rappresentato (in questo caso Jacques Cartier nella provincia di Quebec).

« PAQUET. — L'articolo 28 riguardante l'ispezione è forse il più importante di tutti. Quello su cui dovremmo insistere è l'ispezione morale, fisica e mentale.

« A coloro che sono stati riconosciuti colpevoli di un delitto qualsiasi non dovrebbe esser permesso di sbarcare nel Canada. Riguardo a ciò son del parere fondato su quanto ha assodato il signor Scott (Soprintendente dell'immigrazione): che dovremmo disporre per l'esame morale degl'immigranti al di là dell'oceano. Chiunque intende stabilirsi nel nostro paese dovrebbe essere provvisto di un certificato che attesti non aver egli commesso alcun delitto. Questo certificato potrebbe essere rilasciato da un magistrato, da un cancelliere di tribunale o da un sacerdote. Se inseriremo una simile disposizione nella nostra legge, avremo a nostra disposizione maggiori mezzi per tener lontani gli immigranti non desiderabili. Il 21 aprile 1909 in seno alla Commissione di agricoltura, il signor Monk fece al signor Scott la seguente domanda: « se l'immigrante fosse tenuto a presentare alle autorità esaminatrici al di là dell'oceano un documento comprovante che non è un criminale, che cosa obiettereste? ». Ed il signor Scott disse: « Non avrei alcuna obiezione da fare ».

« Desidero dare un altro suggerimento. Il sistema ideale consisterebbe in un esame medico praticato a bordo da un sanitario canadese, nominato e stipendiato dal Ministero dell'interno. Avrebbe modo d'impiegare il tempo necessario per fare una ispezione di carattere molto scientifico.

« Permettetemi di fare alcune osservazioni intorno all'ispezione medica degli immigranti a Quebec. Il dottor Pagé ha quivi organizzato appieno il sistema di ispezione medica. Chi ha pratica delle cose di medicina sa quante difficoltà si incontrino talvolta a scoprire le malattie mentali. Il medico è obbligato a fare esami lunghi e ripetuti. Penso che il dottor Burgess, soprintendente del manicomio di Verdun, abbia ragione quando dice:

« A parte il problema dell'eredità, vi è una causa diversa e più rimediabile che spiega il rapido aumento di popolazione del nostro manicomio, cioè la classe difettosa di immigranti che viene scaricata sulle nostre sponde. Che un paese vasto come il nostro debba essere più densamente popolato è cosa « da desiderare devotamente che giunga a consumazione », ma il problema del numero dovrebbe essere subordinato a quello della qualità, mentre un gran contingente degli immigranti in arrivo è di bassa tonalità mentale, ed alcuni di essi sono stati persino ricoverati in manicomio prima di venire in questo paese. Nel nostro stesso stabilimento da che è stato inaugurato, più del 40 per cento delle ammissioni sono state di individui nati all'estero, e fra i ricoverati ve ne sono attualmente non pochi che, se fossero stati sottoposti ad un esame adatto, non avrebbero mai otte-

« nuto il permesso di metter piede nel paese. La legge sull'immigra-
 « zione del luglio 1906, che estendeva a due anni il periodo di prova
 « degli immigranti in questo paese, è stata certamente di grande aiuto
 « per ridurre il numero dei non desiderabili gravanti su di noi, e mercé
 « sua potemmo l'anno scorso ottenere l'espulsione di circa quattordici
 « pazienti. Tuttavia fra i ricoverati abbiamo ancora non meno di undici
 « persone, che, ne siamo moralmente certi, cadono sotto le disposizioni
 « della legge, ma a cui riguardo non siamo stati in grado di ottenere
 « nessuna prova positiva che questo sia il caso. Come alienati, sono inca-
 « paci di dare informazioni attendibili intorno all'essere loro o non lo
 « vogliono e non avendo essi amici, non abbiamo nessuno a cui rivolgerci
 « per sopperire a ciò. Basta questo fatto a provare la stridente necessità
 « di un esame molto più rigoroso di ogni straniero che si dirige alle nostre
 « sponde. Tutti coloro che desiderano di emigrare al Canada dovrebbero,
 « prima di essere ammessi all'imbarco, venire esaminati rigorosamente da
 « ufficiali medici largamente stipendiati e nominati dal governo del Do-
 « minio, e dovrebbero provare che non sono mai stati mentecatti né
 « epilettici e che i loro genitori non hanno mai sofferto di cotali malat-
 « tie. L'ufficiale medico esaminatore dovrebbe essere tenuto strettamente
 « responsabile del calibro mentale di coloro che, desiderosi di emigrare,
 « ei lascia passare ».

« Spero che il ministro potrà seguire questo indirizzo. Credo che il
 « nuovo schema di legge rappresenti un passo in avanti. Mi piace-
 « rebbe una legge perfetta e credo che vi sia margine per grandi mi-
 « glioramenti anche in confronto della legislazione attuale

« OLIVER, *ministro dell'interno*. — In risposta a quanto il mio onore-
 « vole amico (signor Paquet) suggerisce, che cioè si abbia a praticare
 « l'esame morale dell'immigrante prima che lasci il suo paese, vorrei far
 « osservare che mentre ciò sarebbe possibile nel caso di immigranti pro-
 « venienti dall'Europa continentale, mi sembra che riuscirebbe sia diffi-
 « cile, sia inefficace nel caso di immigranti provenienti dalle Isole britan-
 « niche. Sul continente esiste un sistema generale di sorveglianza della
 « popolazione poichè vien tenuto un casellario (*record*) generale. Conse-
 « guentemente in caso di immigranti provenienti dall'Europa continentale
 « sarebbe possibile di giungere a formarci un concetto della loro con-
 « dotta in base a un metodo di investigazione simile a quello suggerito
 « dal mio onorevole amico, senza ostacolare indebitamente ed a torto il
 « movimento immigratorio. Ma temo che nel caso degli immigranti bri-
 « tannici i quali provengono da un paese in cui non vi è alcun sistema
 « di casellario, il risultato sarebbe quello di ostacolare la immigrazione
 « desiderabile a un punto che sarebbe al di sotto del beneficio che ne
 « ritrarremmo. Le disposizioni contenute nella nostra legge in riguardo
 « alle espulsioni credo siano abbastanza efficaci per liberarci dell'elemento
 « moralmente inetto. Questo in ogni modo è il loro scopo. E credo che
 « servano bene a questo. Cosicchè quando un immigrante viene nel Ca-

« nadà, se entro un equo spazio di tempo riscontriamo che è moralmente
 « inetto, possiamo, a tenore di legge, rimandarlo al paese donde è venuto
 « con una spesa minima pel Canadà. Questo fatto — cioè che possono
 « essere rimandati indietro e che la spesa del rinvio deve essere a ca-
 « rico della compagnia vettrice e l'effetto della inettitudine a carico del-
 « l'infelice che viene espulso — mi sembra che liberi bene il campo. Ri-
 « tengo che la Camera nel discutere lo schema della legge sull'immigra-
 « zione, si formerà il concetto che effetto di questa sarà di restringere
 « l'affluenza degli elementi non desiderabili, poichè questi sapranno che,
 « se verranno, potranno essere respinti e lo saranno.

« In quanto al suggerimento dell'esame medico da praticarsi a bordo
 « dei bastimenti durante la traversata, apprezzo pienamente il grande
 « vantaggio che risulterebbe dall'adozione di un sistema simile. Offrirebbe
 « certamente miglior modo per l'esame fisico di quello che si ha nella
 « folla e nella fretta all'atto dello sbarco nei porti oceanici. D'altra
 « parte occorre considerare la grande spesa che importerebbe l'applica-
 « zione del sistema di esame proposto. Ma se si esamina bene questo
 « problema e se si considerano gli immigranti venuti l'anno scorso e quelli
 « che vengono quest'anno invece di quelli che vennero anni fa prima che
 « mettessimo in vigore le disposizioni restrittive e selettive della legge
 « in base a un programma di selezione e di restrizione, penso che si
 « riconoscerà che le condizioni non sono tali da richiedere logicamente
 « la spesa addizionale che il suggerimento del mio onorevole amico im-
 « plicherebbe ».

« REID. — Io non capisco bene quale criterio il ministro segua. In
 « molti dei punti in cui arrivano immigranti tiene dei medici per esami-
 « narli, e suppongo che costoro al tempo stesso vigilino onde gli immi-
 « granti ottemperino alla legge anche sotto gli altri punti di vista. In
 « molti altri punti importanti i suoi ufficiali non sono medici e perciò
 « non sono in condizione di poter giudicare se gli immigranti sono per-
 « sone a cui conviene permettere di entrare nel paese. Pur che abbiano
 « i fondi necessari — mi pare debbano essere 25 scudi a testa — gli uf-
 « ficiali di immigrazione permettono loro di entrare in questo paese. Pos-
 « sono essere persone che già non si trovano in buone condizioni mentali,
 « ma quegli ufficiali non hanno veste per giudicarlo, e così è permessa
 « l'entrata ad elementi non desiderabili

« OLIVER, *ministro dell'interno*. — abbiamo da sorvegliare più
 « di 4800 chilometri di confini e i porti dei due oceani, e non è logico
 « supporre che possiamo avere sempre e ovunque agenti perfettamente
 « e interamente adatti

« WILSON. — Vorrei richiamare ancora l'attenzione sull'opportunità
 « di avere un medico su ogni piroscavo che trasporta immigranti al Ca-
 « nadà, onde li esami ni completamente durante il viaggio. Credo che ciò
 « sia a desiderare in special modo perchè, mentre non possiamo impe-
 « dire che imbarchino, poichè il ministro non ha autorità in paese estero,
 « il medico avrebbe certamente abbastanza tempo durante il viaggio tran-
 « soceanico per fare indagini e riferire, dopo di che il permesso di sbar-
 « care potrebbe essere rifiutato agli elementi non desiderabili. Stiamo
 « discutendo una legge severa e dovremmo fare tutto il possibile per
 « renderla efficace.

« OLIVER, *ministro dell'interno*. — Ho già detto in proposito che
 « non è necessario, per ottenere una selezione adatta, andare incontro
 « a tale spesa. Se dalla pratica di quest'anno risultasse necessario, sarò
 « ben lieto di prendere favorevolmente in considerazione tale proposta.
 « Ma è mio desiderio di mantenere basse il più che è possibile, in ri-
 « spetto all'efficienza, le spese per l'amministrazione della legge sull'im-
 « migrazione, le quali per necessità sono già elevate. Io credo che con
 « la campagna che stiamo facendo, con le ammonizioni che diamo e con
 « l'atteggiamento che abbiamo assunto di fronte alle compagnie vettrici,
 « addossando ad esse la responsabilità, ci troviamo ora in una buona
 « posizione per quel che riguarda la reiezione degli elementi non deside-
 « rabili dal Canada

« SCHAFFNER. — Il ministro, senza dubbio, ha notato negli ultimi gior-
 « nali americani che circa 4000 persone sono state respinte da New York.
 « Ha egli idea quali siano i loro mezzi di ispezione?

« OLIVER, *ministro dell'interno*. — Sono gli stessi dei nostri, ma molto
 « più complicati.

« SCHAFFNER. — Il ministro mi concederà che è impossibile fare
 « un'ispezione completa degli immigranti quando scendono da un piro-
 « scafo, come l'ho vista fare ad Halifax. Credo che ne vengano fuori in
 « media cinque o sei al minuto. Perchè non potremmo avere a bordo
 « un ufficiale durante tutta la traversata per fare un esame completo?

« OLIVER, *ministro dell'interno*. — La sola ragione, come ho ripetuto
 « tamente detto, sta nella spesa In qualche caso, onde facilitare il
 « lavoro, mettiamo un medico ispettore a bordo del bastimento che in
 « inverno approda ad Halifax, ed egli esegue l'ispezione a bordo durante
 « il percorso sino a St. John. Anche in estate sopra i bastimenti di una
 « linea mettiamo un ispettore a bordo a Rimouski, ed egli esegue l'ispe-
 « zione durante il percorso fino a Quebec. Ciò non si fa per tutte le
 « linee, ma per una di esse. Questo sistema ha dei vantaggi benchè ac-

« cresca alquanto la spesa in quanto tiene occupato l'ufficiale medico per
 « più tempo, ed aumenta anche le spese della compagnia di naviga-
 « zione perchè poniamo a suo carico il costo del suo trasporto

« SCHAPPNER. — Un'altra domanda. Tutti questi bastimenti che tra-
 « sportano immigranti hanno a bordo un ufficiale medico loro proprio.
 « Non è così?

« OLIVER, *ministro dell'interno*. — Sì.

« SCHAPPNER. — Perchè non si potrebbe stabilire un accordo coll'uffi-
 « ciale medico di bordo onde ispezioni gli immigranti per conto del Go-
 « verno?

« OLIVER, *ministro dell'interno*. — Credo di aver già avuto occasione
 « di dire che non ci sentiamo garantiti nell'accettare l'esame fatto dal
 « medico di bordo, poichè ne risponderebbe alla compagnia vettrice e
 « non a noi.

« CHISHOLM TOMMASO. — Io credo che il ministro potrebbe provare a
 « mettere per esperimento un ufficiale medico su uno o due bastimenti
 « l'estate prossima, e incaricarlo non solo di riferire intorno alle condi-
 « zioni fisiche degli immigranti, ma anche di formarsi un'idea circa lo scopo
 « per cui vengono, cioè se intendono di divenire agricoltori o contadini
 « braccianti, o che cosa intendono fare. Ritengo che l'ufficiale medico, il
 « quale li ispeziona in rapporto alla salute, potrebbe anche accertare
 « molte cose in riguardo ad essi sotto altri rapporti e potrebbe presen-
 « tare al Governo una relazione utile. Son convinto che è impossibile di
 « esaminare convenientemente gli ammalati che scendono dai bastimenti
 « come si fa oggi. Qualunque medico lo capisce. Supponete il caso di
 « un medico che esamina di mattina un uomo tubercoloso. Lo esa-
 « mina con un termometro e forse riscontra che la temperatura è nor-
 « male, mentre la sera questo stesso paziente può avere una tempera-
 « tura di 38° C. L'esame degli immigranti è praticato, mi consta, sem-
 « plicemente guardandoli. Ciò non basta certamente perchè è la qualità e
 « non la quantità che ci interessa. Ritengo che il ministro abbia assai
 « migliorato le condizioni e sono certo che gli piacerebbe migliorarle
 « ancora ma, non essendo medico, non capisce le difficoltà che ci sono.
 « Io sono sicuro che stiamo permettendo l'accesso a molti ammalati di
 « fuori che potrebbero esser lasciati fuori se avessimo un ufficiale a
 « bordo dei bastimenti durante la traversata. Convengo che dovrebbe
 « essere responsabile verso il nostro Governo. Anzi la sua relazione do-
 « vrebbe essere pubblicata in un libro azzurro così che i membri del
 « Parlamento la potessero leggere. Ma è assolutamente impossibile di
 « esaminare convenientemente gli immigranti durante il breve tempo con-

« cesso all'ispettore. Io stesso ho speso un giorno intero, da buio a
 « giorno fatto, per esaminare otto, dieci o quindici pazienti, e sono stato
 « molto affaccendato. Ma quivi abbiamo un ufficiale che sbriga forse
 « 500 persone nello stesso lasso di tempo. La cosa è assolutamente as-
 « surda. Credo che il ministro dovrebbe provare a mettere per esperi-
 « mento un ufficiale medico su uno o due bastimenti. Non costerebbe
 « molto. Sono sicuro che se lo facesse, il risultato sarebbe tanto soddi-
 « sfacente che, ad onta della spesa straordinaria, continuerebbe nel si-
 « stema, e insisterebbe anche nel procurarsi altre informazioni intorno a
 « questi immigranti. Il medico potrebbe fare accertamenti riguardo alle
 « loro condizioni morali, tenendo aperti gli occhi e le orecchie, e po-
 « trebbe venire a conoscenza di molte cose sul conto loro che gli dareb-
 « bero modo di giudicare sulla convenienza di ammetterli o no. Credo
 « che potrebbe essere molto affaccendato durante tutti i quattro o cinque
 « giorni di viaggio, esaminando gli immigranti in arrivo.

« EDWARDS. — Sono d'accordo col Ministro dell'interno quando dice
 « che il medico che pratica l'esame sanitario a bordo dovrebbe dipendere
 « dal governo. Bisogna certo tener conto della spesa ma credo che il
 « suggerimento dell'onorevole membro di Souris (signor Schaffner) sia
 « ottimo e potrebbe essere attuato senza grande spesa. Mentre sono
 « d'accordo col ministro che non converrebbe accettare l'esame del me-
 « dico di bordo perchè non è responsabile di fronte al governo, ed ab-
 « bandonare l'ispezione praticata da questa parte a cura di un ufficiale
 « medico, dovrebbe esser possibile stabilire un accordo per una somma
 « relativamente piccola col medico di bordo, onde abbia a fare un'ispe-
 « zione generale e dare al nostro medico ispettore un elenco dei casi che
 « avessero attirato la sua attenzione come meritevoli di speciale esame.

« LENNOX. — Non m'è grato opporre il mio al parere medico..... ma
 « non credo sia saggio di incaricare il medico di bordo sia di decidere o
 « di contribuire a decidere se gli esaminandi sono immigranti adatti.
 « Nessuno può servire due padroni. Il medico di bordo è un impiegato
 « della compagnia di navigazione e non può conservare il posto se serve
 « il Canada con l'incarico suggerito.

« BLACK. — Perderebbe il posto in ventiquattr'ore.

« LENNOX. — Le compagnie di navigazione hanno interesse a intro-
 « durre nel Canada quanta più gente è possibile..... Ed è nell'interesse
 « del medico di bordo dare appoggio a quello della compagnia per la
 « quale lavora.

« OLIVER, ministro dell'interno. — L'articolo 26 della legge richiede che
 « il capitano del bastimento presenti agli ufficiali d'immigrazione un cer-

« tificato sanitario firmato dal medico di bordo, contenente i particolari
 « dello stato di salute delle persone imbarcate. Questo certificato rappre-
 « senta nelle mani del nostro ufficiale medico qualche cosa che deve esser
 « preso in considerazione.....

« SPROULE. — I casi di malattia capitano a cognizione del medico di
 « bordo solamente quando i pazienti lo richiedono di una cura. Se aves-
 « simo un nostro ufficiale medico su ogni bastimento, potrebbe impiegare
 « il tempo del viaggio nel passare in rivista ed esaminare tutti i passeg-
 « geri diretti al Canada. Certo con 890 o 900 passeggeri non potrebbe
 « fare un esame completo, ma potrebbe fare un esame migliore di quanto
 « è possibile nel porto di sbarco ove l'ispezione, a parer mio, ha carattere
 « sommamente superficiale. In molti casi di malattia contagiosa o meno,
 « è facile sfuggire all'osservazione di un ufficiale medico che semplice-
 « mente guarda questa gente che gli passa davanti.....

« I metodi attuali sono tali che è assolutamente impossibile per un
 « medico, per quanto alto sia il suo valore professionale, di acquistar una
 « conoscenza appena lucida dei passeggeri. Si possono chiamar esami per
 « adulazione, e questo è tutto.....

« BICKERDIKE. —Il ministro può evitare gravi disagi agli immi-
 « granti quando arrivano in questo paese facendo far l'ispezione quanto
 « più lontano è possibile dall'altra parte del mare. Il mio onorevole amico
 « dice che è difficile farlo. Ed è difficile. Se non lo fosse, chiunque po-
 « trebbe farlo; ma noi confidiamo che troverà il modo di farlo. Se il mio
 « onorevole amico ha veduto le scene pietose che succedono quando fa-
 « miglie vengono disgiunte allo sbarco degli immigranti, io credo che
 « procurerebbe di trovare il modo come farlo. Si tratta di un compito
 « grande, ma non vi è nulla di troppo grande per il governo canadese,
 « quando è giusto.

« OLIVER, *ministro dell'interno*. —In riguardo all'ispezione degli
 « immigranti dall'altra parte dell'Atlantico, non posso cambiare i concetti
 « che ho già espressi, che cioè non mi sembra che sia cosa praticabile.
 « Testè è stato suggerito di far praticare l'ispezione da un ufficiale me-
 « dico responsabile verso questo governo, imbarcato a bordo, che farebbe
 « l'ispezione in viaggio. Così avremmo una ispezione migliore, ma non
 « rimedierebbe in alcun modo all'inconveniente accennato dal mio onore-
 « vole amico, e riconosco di non vedere in qual modo vi si possa asso-
 « lutamente metter rimedio. A questo ci avviciniamo di più, io credo,
 « facendo ben capire alle compagnie di navigazione che non accettiamo
 « elementi non desiderabili. Così nel proprio interesse esse li scartano
 « dall'altra parte. E questo è un caso in cui la troppa indulgenza non

« equivale a pietà ma a crudeltà, perchè se siamo indulgenti oggi, v'è il « caso che ne sia tratto profitto domani, e se oggi lasciamo entrare un « non « desiderabile », domani, per aver lasciato entrare quest' uno, ne dovremo « mandare indietro una dozzina.....

« BICKERDIKE. — Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro..... Ma se il dottore che si propone di mettere a bordo del bastimento fosse messo sulla banchina a Liverpool, potrebbe mandare indietro i « non desiderabili » colà, e ciò eviterebbe il disgregamento delle famiglie quando arrivano da questa parte. Se il ministro vi ponesse mente, credo che potrebbe trovare il modo di far fare l'ispezione dall'altra parte ».

Nel modulo del manifesto (1) stabilito dal soprintendente dell'immigrazione canadese in virtù dell'articolo 73 della nuova legge, per i bastimenti in arrivo al Canada, sono indicate alcune determinate informazioni che il capitano è tenuto a dare sul conto di ogni passeggero imbarcato. Ed ogni passeggero deve essere provveduto di una cartella d'ispezione (*inspection card*) (2) simile a quella prescritta non dalla legge sull'immigrazione, ma dal regolamento di sanità marittima americana per i soli passeggeri di terza classe in arrivo agli Stati Uniti. Inoltre il medico di bordo è tenuto a praticare quotidianamente durante la traversata una ispezione generale dei passeggeri e almeno una volta un esame minuto di ciascuno di essi. Quindi a norma dell'articolo 26 della nuova legge, deve compilare un elenco (3) in cui siano indicati quelli fra i passeggeri imbarcati che a suo giudizio potrebbero essere trattenuti perchè alienati o predisposti all'alienazione mentale, epilettici, tisici, idioti, deboli di spirito, sordi, muti, ciechi, o in altro modo fisicamente difettosi, afflitti da malattie contagiose, infettive o ripugnanti, o perchè sospetti tali o il cui aspetto lo induca a ritenere che possano essere esclusi dall'entrare nel Canada a termini della legge sull'immigrazione. Gli ufficiali medici del servizio d'immigrazione, nel comunicare poi all'agente principale del vettore l'elenco (4) dei passeggeri trattenuti, gli indicano i casi non segnati sull'elenco redatto dal medico di bordo, che « con diligenza conveniente » costui avrebbe invece potuto rilevare. E ciò è portato a conoscenza del vettore, come si legge nel modulo relativo, « per quelle disposizioni che

(1) V. la raccolta di *leggi, decreti, ecc.* già citata: pag. 220.

(2) Id. id. pag. 226.

(3) Id. id. pag. 229.

(4) Id. id. pag. 230.

«crederà del caso»..... e che in lingua povera, si dovrebbero tradurre in un rimprovero o in una punizione da infliggere al medico di bordo.

Assai più draconiana è la legge sull'immigrazione americana la quale all'articolo 12 stabilisce che il manifesto con tutte le sue indicazioni, assai più numerose e complicate di quelle richieste pel manifesto canadese, debba essere compilato al momento dell'imbarco dei passeggeri e prima della partenza, ed all'articolo 9 stabilisce che i vettori o le compagnie vettrici « eccetto le ferroviarie » debbano pagare 100 scudi d'ammenda per ogni straniero da essi trasportato agli Stati Uniti che sia idiota, imbecille, epilettico, tubercoloso o afflitto da malattia ripugnante o contagiosa quando si giudichi che cotale passeggero dovesse « essere afflitto da una di tali malattie o difetti all'atto dell'imbarco all'estero e che l'esistenza di tale malattia o difetto avrebbe potuto essere riconosciuta a mezzo di esame medico competente ». La legge canadese non stabilisce che il manifesto debba essere completato prima della partenza per cui è da ritenersi che ammetta possa essere compilato durante la traversata, e soprattutto non punisce il vettore per l'avvenuto imbarco di passeggeri ammalati o difettosi.

La collaborazione che tanto la legge americana come quella canadese esigono da parte del vettore, del capitano e del medico di bordo, giunge dunque per parte della prima fino al punto che costoro sembrano quasi investiti di funzioni ufficiali per l'esecuzione della legge stessa.

Con quale criterio si può volere che l'esecuzione di una legge di puro interesse pubblico sia in parte affidata a chi non è pubblico funzionario, non solo, ma deve salvaguardare, in confronto della legge stessa, i propri interessi privati i quali non è a dirsi che collimino coll'interesse pubblico, che anzi sono con questo spesso discordanti?!

Il vettore che accetta nel proprio bastimento un dato numero di passeggeri che sa essere in condizioni tali da andare incontro a reiezione dal paese di destinazione, calcolando quanti di essi, dati i sistemi vigenti di ispezione, possono riuscire ad essere ammessi per naturale inavvertenza delle loro condizioni da parte dei funzionari incaricati di sovrintendere alla loro ammissione — calcolando quanti ne possono essere effettivamente respinti — e calcolando le ammende che può eventualmente essere costretto a pagare — imposta un problema assai semplice e se gli risulta che può ricavarne un utile commerciale sicuro non certo rinuncia a quel trasporto per considerazioni, d'altronde alquanto problematiche, di pubblico interesse.

Nè bisogna dimenticare che le compagnie vettrici, per vendere i biglietti d'imbarco, non possono oggi fare a meno di valersi di quegli agenti che, a tenore della nostra legge, sono considerati come loro rappresentanti,

e sui quali riesce loro ben difficile rivalersi delle ammende che eventualmente possono essere obbligate a pagare per colpa degli stessi agenti i quali, essendo conoscitori del mercato, hanno sul loro committente commerciale un vantaggio dominante.

L'espulsione postuma di immigranti già ammessi negli Stati Uniti o nel Canada, che appartengono ad alcune determinate categorie specificate nelle rispettive leggi sull'immigrazione, avviene negli Stati Uniti, come è detto nell'art. 20 della legge rispettiva, dal luogo in cui si trovano nell'interno del paese sino al porto d'imbarco a spese per metà del « fondo immigranti » e per metà della impresa, agenzia o persona che li ha indotti ad entrare nel paese, oppure a tutte spese del fondo predetto. Dal porto d'imbarco sino al porto estero di loro prima provenienza avviene invece a spese del vettore o della compagnia vettrice che antecedentemente li ebbe a trasportare, per via di mare, negli Stati Uniti. Secondo il primitivo progetto della nuova legge canadese avrebbe dovuto avvenire per intero, cioè anche per ferrovia nell'interno, a spese delle compagnie di navigazione, le quali così avrebbero dovuto subire un trattamento di sfavore doppiamente ingiusto in confronto di quello fatto alle compagnie ferroviarie, le quali avrebbero avuto il diritto di percepire dalle compagnie di navigazione il prezzo del viaggio compiuto dagli immigrati espulsi nell'interno del paese sino al porto d'imbarco. Giustamente quindi la Camera dei deputati, su proposta del ministro degli interni, emendò questa disposizione sicchè la legge vigente (articolo 45) stabilisce che gli espulsi debbano essere trasportati sino al porto d'imbarco a spese delle compagnie ferroviarie da cui precedentemente furono trasportati nell'interno del paese, per essere poi ricondotti al luogo primitivo d'origine a spese delle compagnie vettrici che precedentemente avevano provveduto al loro espatrio.

Nell'opporsi all'approvazione di questo emendamento l'on. Jameson ebbe a dichiarare riguardo al rimpatrio degli immigrati espulsi:

« Tutta la responsabilità dovrebbe ricadere sulle compagnie di navigazione le quali hanno il diritto di ispezione e di selezione degli immigranti. Non è giusto che una compagnia ferroviaria la quale prende uno in perfetta buona fede, sia costretta a sopportare la spesa di riportarlo indietro. L'immigrato è libero di venire e di andare come ogni altra persona e la innocente compagnia ferroviaria che non è tenuta a sottoporlo ad ispezione, lo deve trasportare indietro sino al luogo dove la compagnia di navigazione può prenderlo in consegna. Le compagnie di navigazione hanno il dovere di verificare che gli immigranti da loro esportati siano di buona qualità (*right class*). Hanno fatto gran copia di denaro con questa industria e, se quel che si dice è vero e se i prov-

« vedimenti rigorosi di questa legge sono garantiti, esse non sono molto accurate nella loro selezione. Se vogliono portare in questi paesi dei « non desiderabili » che sono da espellersi, dovrebbero sopportarne tutte le « spese ».

Chiunque ha un po' d'esperienza pratica dei nostri servizi di emigrazione, conosce i gravi e numerosi inconvenienti che si verificano quando gli impiegati, sia naviganti che non naviganti, delle compagnie vettrici tentano di arrogarsi il diritto di ispezionare gli emigranti e di stabilire quali siano da respingere all'imbarco per timore che possano poi essere respinti dal paese di destinazione. E dei danni che ne derivano, le compagnie vettrici stesse non sono le ultime a soffrire. E non solo non hanno competenza nè veste per compiere un'operazione fiscale qual'è quella di ispezionare i passeggeri, ma la stessa operazione riesce a questi assai urtante se praticata da loro, mentre diviene agevolmente sopportabile se fatta da pubblici funzionari.

Fra gli esempi innumerevoli che si potrebbero enumerare per illustrare questi concetti, basti citare il seguente rilevato dalla *Quebec Chronicle* del 25 maggio 1910.

« A bordo del piroscafo *Megantic* della *Withe Star-Dominion Line* in « viaggio per Montreal per poco durante il viaggio non sarebbe avvenuto « un ammutinamento fra i passeggeri di terza classe senza l'intervento del « capitano Smith. Martedì scorso quando il piroscafo era in mare aperto « i commissari di bordo tentarono, per raccogliere a manifesto i passeggeri, di controllare le dichiarazioni mandate a bordo dall'impiegato « della compagnia di stazione a Liverpool. I passeggeri di corridoio, la « maggior parte dei quali erano inglesi che si proponevano di darsi alla « agricoltura, rifiutarono di essere esaminati e gli animi cominciarono a « riscaldarsi. Sei passeggeri riuniti in commissione si presentarono al « capitano Smith, facendosi portavoce dell'indignazione destata in tutti da « quel sistema di sindacato. E il capitano Smith dopo aver udito di che si « trattava vietò che fosse ulteriormente turbata la libertà dei passeggeri.

« Questo caso pertanto è uno solo dei tanti accaduti da che con l'apertura della navigazione (nel San Lorenzo) sono andate in vigore leggi « più rigorose in materia di immigrazione. Non solo i passeggeri di terza « ma anche quelli di seconda e di prima classe sono chiamati a rispondere « a determinate domande. Comitive di canadesi rimpatrianti hanno sovente protestato con energia contro il sistema di esame vigente. . . .

« In tutto vi sono 24 domande a cui si deve rispondere.

« Una volta quando un popolano nato sotto la campana di *Bow Church* « di Londra (*a cockney*) comprava un biglietto di corridoio, messo innanzi

« all'elenco delle domande, gli dava una sbirciata e diceva: « non sono « un cane » »

« Un passeggero di prima classe che arrivò a Montreal la settimana « scorsa si espose ad andare incontro a serie conseguenze pigliando l'e- « lenco delle domande in celia. In risposta alla domanda: « l'interessato « o i suoi consanguinei furono mai alienati, od ebbero la tubercolosi o « l'epilessia? In caso affermativo, dare completi particolari » — Scrisse: « « Io sono la sola persona sana di mente in famiglia » »

Ora si noti che queste speciali domande sono prescritte dai regola-
menti canadesi soltanto per gli emigranti « assistiti » cioè per quelli cui
il viaggio è pagato da istituti di beneficenza e i moduli relativi (1) deb-
bono in ogni modo esser riempiti e rimessi al vice soprintendente del-
l'emigrazione al Canada in Londra, prima della partenza dall'Inghilterra,
solo paese da cui il Canada accetta immigranti « assistiti ». Ma a chi
conosce i costumi della marina mercantile, non può far meraviglia che
le stesse domande su qualche piroscifo siano state rivolte dopo la par-
tenza ad emigranti non « assistiti ».

Invece non v'ha dubbio che, se le più importanti disposizioni della legge
sull'immigrazione sono da applicare a tutti i passeggeri senza distinzione
di classe, i funzionari del servizio di immigrazione nell'applicarle a quelli
di seconda classe usano specialissimi riguardi e tanto sono d'ordinario
riguardosi che a quelli di prima quasi non ne fanno risentire il peso.

P. H. Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nella
sua relazione del 1908 ha scritto quanto segue:

« Le critiche che di tempo in tempo vengono fatte al servizio di ispe-
« zione medica degli immigranti sono accompagnate quasi sempre da un
« consiglio, quello cioè che funzionari canadesi abbiano ad ispezionare
« tutti gli immigranti nei porti esteri prima della partenza. Ricordando il
« gran numero di porti in cui imbarcano gli immigranti provenienti dal
« diversi paesi e come una grandissima parte degli emigranti compri
« i biglietti nell'interno di tali paesi presso le migliaia di agenzie di
« viaggi quivi esistenti e raggiungano il piroscifo poche ore soltanto
« prima della partenza, ben si capisce che nessun metodo efficace per
« la trattazione dei diversi casi può essere immaginato se non quello di
« richiedere che i passeggeri abbiano a trovarsi presenti nelle città porti
« di mare diversi giorni prima della partenza onde assoggettarsi ad un
« esame rigoroso prima che sia loro permesso di salire a bordo. Pre-
« scindendo dalle difficoltà diplomatiche per avere, dicasi, a Liverpool

(1) V. la raccolta di *leggi, decreti*, ecc. già citata: pag. 71.

« ufficiali medici degli Stati Uniti, del Canada, del Messico, ecc., i quali
 « gravemente ostacolerebbero il diritto dei cittadini degli altri paesi di
 « prendere imbarco in un porto del loro paese, è pure evidente che ciò
 « darebbe luogo a inconvenienti e procurerebbe agli emigranti disturbi
 « grandemente sproporzionati al beneficio effettivo di un simile esame.
 « Allo stato attuale delle cose le agenzie di viaggi in tutti i paesi esteri
 « sono pienamente edotte delle esigenze della legge sull'immigrazione del
 « Canada. Gli ufficiali medici dei porti compiono costantemente una ispe-
 « zione generale degli emigranti, e i medici addetti alle compagnie di
 « navigazione si incaricano in modo speciale di esaminare prima dell'im-
 « barco gli emigranti, i quali finalmente vengono sorvegliati, all'atto del-
 « l'imbarco, dai medici di bordo. Pertanto ciò che sembra veramente
 « pratico è un ulteriore esame particolareggiato e completo durante il
 « viaggio, e un esame quotidiano di ogni persona imbarcata, soggetta a
 « ispezione da parte del medico di bordo. Questi attualmente è tenuto a
 « compiere determinati accertamenti, e se si potesse obbligare la com-
 « pagnia a farli eseguire, e si potesse stimolare il medico a far di questo
 « esame una cosa esatta e seria, riempiendo il modulo prescritto con i
 « particolari relativi all'esame di ciascun emigrante, ogni esigenza pratica
 « sarebbe raggiunta dappoichè il rapporto ora detto additerebbe all'atten-
 « zione dell'ufficiale medico ispettore del porto di sbarco le persone a cui
 « riguardo fossero state fatte delle osservazioni, e dopo terminata l'ispe-
 « zione generale si potrebbe sottoporle a indagini speciali. Per esempio
 « gli alienati o i mattoidi, gli alcoolisti e coloro che per i loro atti
 « dimostrano a bordo di essere dei degenerati, in molti casi possono
 « rivelare il loro vero carattere durante i sette o più giorni di traver-
 « sata ».

Il disegno di imbarcare a bordo dei piroscafi che trasportano immi-
 granti degli ispettori medici è stato già ventilato più volte negli Stati
 Uniti, prima ancora che nel Canada. Faceva parte del disegno di legge
 sull'emigrazione presentato al Senato dall'onorevole Overman il 6 aprile
 1911 ed era inserito anche in quello presentato il 7 agosto successivo
 dal senatore Dillingham già ricordato come presidente della Commissione
 parlamentare sull'immigrazione, il quale proponeva appunto che a bordo
 delle navi che trasportano immigranti negli Stati Uniti fossero inviati
 medici del servizio di sanità pubblica e degli ospedali marittimi, nonché
 ispettori e ispettrici (*matrons*) col compito di osservare e riferire su
 tutto ciò che possa avere attinenza con l'ammissibilità degli immigranti,
 come pure di impartire ai capitani le opportune istruzioni con l'obbligo
 da parte dei capitani medesimi di rispettarle e farle osservare, come

pure di prendere le disposizioni e precauzioni necessarie per la difesa della salute dei passeggeri in caso di epidemia dominante in qualsiasi porto toccato durante il viaggio. Ai medici incaricati di tale servizio sarebbe stato assicurato, come ai nostri commissari viaggianti in servizio di emigrazione, il trattamento di prima classe a bordo. Ed avrebbero avuto l'obbligo di vestire a bordo l'uniforme. Secondo lo stesso disegno di legge il governo degli Stati Uniti avrebbe dovuto prendere accordi con gli altri Stati interessati perchè l'esame delle condizioni fisiche e morali degli emigranti diretti agli Stati Uniti fosse compiuto prima della partenza, dai consoli americani o da speciali funzionari del servizio di immigrazione, e avrebbe dovuto assicurarsi la cooperazione degli altri Stati medesimi per prevenire la violazione delle leggi americane sull'immigrazione.

L'onorevole Hayes in un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 13 aprile 1911 aveva pur egli proposto già che fossero istituiti all'estero appositi rappresentanti incaricati di applicare le leggi americane sull'immigrazione. E l'onorevole Burnett, presidente di una nuova Commissione parlamentare per l'immigrazione, in un disegno di legge presentato alla Camera il 29 aprile successivo, proponeva che agli immigranti già esaminati all'estero da funzionari americani fosse rilasciata di ciò dichiarazione scritta.

Ben diversa evidentemente sarebbe la posizione dei medici e degli ispettori americani o canadesi in confronto a quella degli ufficiali medici della nostra marina incaricati delle funzioni di commissari viaggianti in servizio di emigrazione. Ciò soprattutto in quanto che nell'esercizio delle loro mansioni andrebbero incontro a difficoltà pressochè insormontabili per il fatto di dover ispezionare genti di cui non conoscono le abitudini, le tradizioni, la mentalità e in genere neppure la lingua. I nostri commissari viaggianti hanno una conoscenza profonda del nostro popolo e ne conoscono non solo la lingua, ma anco i molteplici dialetti. Sulle navi da guerra vivendo in continuo e stretto contatto con i marinai, figli del popolo, hanno acquistato una pratica tutta speciale nel trattare con gente del popolo che nessun altro funzionario, neppure dei nostri, può averne una uguale. Le loro indagini possono quindi essere molto fruttuose e con l'opera loro non potrebbe mai riuscire paragonabile quella eventualmente prestata da funzionari di altra nazionalità.

Uguali considerazioni, indipendentemente anche da tutte quelle di peso non indifferente che sono suggerite dal diritto internazionale, si possono fare in riguardo alla proposta di un'ispezione degli emigranti eseguita nei porti di imbarco da ufficiali medici dei paesi di destinazione. Questi, dato che questo sistema fosse e potesse essere adottato, potrebbero forse in-

dursi ad adottare il temperamento di assoldare per proprio conto dei funzionari nel paese dove fossero per istituire uno speciale servizio di ispezione degli emigranti. Questi funzionari finirebbero necessariamente col divenire immutabili, mentre quelli che veramente rappresentano il paese di cui sono al servizio, vanno altrettanto necessariamente soggetti a periodiche permutazioni, per cui la loro competenza ed autorità si troverebbe assai scossa di fronte ai colleghi avventizi arruolati nel paese di provenienza degli immigranti, e già meglio padroni della situazione pel fatto di dover ispezionare i propri connazionali nel proprio paese. E nella pratica questo servizio non potrebbe così corrispondere pienamente allo spirito dell'istituzione.

Gli Stati Uniti, in seguito ad un accordo transitorio intervenuto fra il loro ed il nostro governo, hanno già stabilito a Napoli, com'è ben risaputo, un limitato esperimento di ispezione dei nostri emigranti, indipendente dall'ispezione accuratissima che viene praticata dai funzionari nostri.

La Commissione parlamentare americana presieduta dal senatore Dillingham vi ha fatto accenno nella sua relazione, da cui si rilevano difatti le seguenti considerazioni e constatazioni veramente interessanti:

« Per ragioni umanitarie e sanitarie è desiderabile che gli stranieri i
 « quali non possono essere ammessi negli Stati Uniti vengano respinti ai
 « porti d'imbarco o meglio ancora che essi addirittura non si allontanino
 « dalle case loro. Funzionari di immigrazione ed altri studiosi del pro-
 « blema hanno vivamente sostenuto che l'imbarco nei porti stranieri delle
 « persone non ammissibili negli Stati Uniti per ragioni sanitarie si po-
 « trebbe efficacemente impedire mediante un'ispezione medica eseguita
 « in tali porti da funzionari americani. Questo progetto fu così vivamente
 « raccomandato che pochi anni or sono il governo degli Stati Uniti fece
 « indagini ufficiali per sapere quale sarebbe l'attitudine dei governi eu-
 « ropei di fronte ad esso. A quel tempo uno o due governi si mostra-
 « rono favorevoli a permettere un'ispezione del genere da parte di fun-
 « zionari americani; altri non inviarono risposta definitiva; altri vi si
 « manifestarono affatto contrari. Nessun altro tentativo è stato fatto per
 « cercare di attuare questa proposta. In seguito ad una inchiesta eseguita
 « dalla Commissione sulle condizioni esistenti nei principali porti europei
 « è risultato evidente che l'organizzazione di questo servizio, anche se
 « divenisse possibile, non arrecherebbe un grande miglioramento. Difatti
 « da dieci anni medici americani con funzioni consultive ispezionano gli
 « emigranti che partono dai porti italiani e le loro raccomandazioni sono

« state sempre rispettate. Uno studio fatto sugli immigranti respinti dai
 « porti americani di sbarco mostra che la proporzione degli stranieri ai
 « quali venne negli Stati Uniti impedito lo sbarco per ragioni sanitarie è
 « stata un poco più grande fra le persone provenienti dai porti italiani che
 « fra gli immigranti provenienti da altri porti europei. Questa constatazione
 « non viene a menomare il lavoro che i medici americani fanno nei porti
 « italiani, ma dimostra piuttosto l'impossibilità di compiere nei porti
 « stranieri d'imbarco un'ispezione medica assolutamente completa, ed è
 « evidente che nessuna ispezione medica all'estero riuscirà mai ad evitare
 « la necessità di una rigida ispezione nei porti americani ».

Il prof. Teodorico Rosati, colonnello medico della nostra marina, medico capo del nostro servizio di emigrazione, in un suo libro sulla
 « Assistenza sanitaria degli emigranti e dei marinai » ha dato con vivaci
 colori una descrizione dell'esperimento ora accennato, scrivendo fra molte
 altre più gravi cose, quanto segue :

« Vuole il regolamento che gli emigranti subiscano una visita sani-
 « taria prima d'imbarcarsi, e la disposizione è più che giusta nell'inte-
 « resse della igiene e della salute di tutti, ma se non è
 « proprio un male apparente e che si mostra nella faccia, se non sono de-
 « formità che non si mistificano, tutto passa, il buono e l'infetto e va ad
 « ammassarsi negli agglomeramenti dei locali di bordo, salvo a mettersi
 « allo scoperto lungo il viaggio, per essere respinto e restituito poi in
 « peggiori condizioni dall'America.

« Alla visita di quelli che sono diretti agli Stati Uniti, deve assistere,
 « per convenzione governativa, un sanitario del paese d'immigrazione il
 « quale, come si sa, non vuole a nessun costo che deficienze fisiche e
 « malattie s'infiltrino nelle sue terre.

« È cotesto sanitario che, nel loro gergo, gli emigranti chiamano *me-
 « dico americano*. Per loro egli è il terrore in persona, perchè è lui, nuovo
 « Minosse, che *giudica e manda* e decide *inesorabilmente* dell'imbarco e
 « del tornare indietro

« Certo meglio sarebbe se l'intervento di questo funzionario estero
 « in un nostro ufficio pubblico non fosse consentito, ma,
 « considerando che la concessione ha avuto per obiettivo di garantire
 « la sorte dell'emigrante e sottrarlo alle conseguenze restrittive di
 « America e ai danni dell'esser respinto per ragioni fisiche, al suo
 « giungervi, la presenza del *medico americano* può esser bene accetta
 « e ritenersi come previdente misura sanitaria. È però da desiderarsi
 « che la funzione di lui non ecceda, come spesso avviene, dagli attributi
 « del medico . . . ».

E più oltre trattando della visita di partenza, lo stesso autore dice:
 « Operazione delicatissima più che non si creda e che purtroppo
 « talora è causa di gravi danni al povero emigrante, o perchè ammesso
 « a partire senza avere la piena integrità fisica, o perchè trattenuto senza
 « una vera e giusta ragione. Chi ha conoscenza delle manovre sottili
 « che tutto giorno si operano negli scali di partenza e dei furbeschi rag-
 « giri che circuiscono la buona fede dei partenti, sa per esperienza come
 « anche questa visita di partenza che parrebbe la cosa più ovvia e inno-
 « cente del mondo, serva talora a mire speculative. Non una sola volta
 « è accaduto che un emigrante che non sia lasciato partire oggi, per ra-
 « gione fisica, col piroscalo X, lo si sia trovato domani atto a partire
 « col piroscalo Y. Quale la ragione? A chi sa non occorre spiegarla; e
 « chi non sa, meglio che a noi, la domandi a quegli eruditi del servizio,
 « che sono gli infaticabili agenti delle compagnie ».

Forse al grave problema della ispezione degli immigranti la solu-
 zione migliore potrebbe esser data da un accordo internazionale fra paesi
 di immigrazione e paesi di emigrazione. Se mediante un consimile ac-
 cordo si potesse ottenere che la ispezione degli immigranti, praticata dalle
 autorità del paese da cui partono, offrisse a quelle dei paesi cui sono di-
 retti, le garanzie da questi desiderate, si eviterebbero i complicati e do-
 lerosi inconvenienti a cui dà luogo il vigente sistema di reiezione degli
 immigranti « non desiderati », molte ingiustizie non avrebbero più occa-
 sione d'essere, e il servizio d'immigrazione nel Canada come negli Stati
 Uniti diverrebbe meno gravoso per i molti funzionari che vi sono addetti;
 i quali si potrebbero forse con maggior vantaggio occupare della vigi-
 lanza tutrice degli immigrati già ammessi in quei paesi, per esser loro
 di guida specialmente nei primi tempi dopo l'ammissione, per essi i più
 difficili, invece di abbandonarli subito a se stessi dopo superate le com-
 plicate difficoltà dell'ammissione, in mezzo a quelle parimenti gravi da
 cui si trovano naturalmente circondati in un ambiente ad essi sconosciuto.
 E con ciò provvederebbero nel modo più razionale e più acconcio a
 preparare quella trasformazione degli immigrati in cittadini, di cui hanno,
 come affermano, costante desiderio.

Il primo viaggio diretto dall'Italia al Canada in servizio di emigra-
 zione con patente del nostro Commissariato è stato quello compiuto dal
 piroscalo « Tortona » della *Thomson Line*, il quale, quando giunse a Quebec
 il 25 maggio 1910, non ebbe nessuno dei suoi passeggeri trattenuti nè
 respinti, tanto era stata accurata e coscienziosa l'ispezione a cui erano
 stati sottoposti dai nostri funzionari prima della partenza da Napoli.

VI.

Reiezioni ed espulsioni.

La prima legge canadese sull'immigrazione, la quale, come si è detto, risale al 1872, non conteneva nessuna disposizione riguardante l'ispezione degli immigranti. Questa fu istituita primieramente dagli Stati Uniti nel 1882. E fu solo dopo che gli Stati Uniti con legge del 3 marzo 1891 ebbero improntate le norme per l'ammissione degli immigranti a quella severità draconiana che la vigente legge del 20 febbraio 1907 ha conservata, fu solo trent'anni più tardi che vennero emanate nel Canada le prime disposizioni per la reiezione di alcune determinate categorie di immigranti, quando con legge 15 maggio 1902, n. 14, detta *Medical Act*, fu stabilito che il Governatore generale potesse, con decreti od ordinanze, proibire l'ammissione degli immigranti sofferenti di malattie ripugnanti, pericolose o contagiose, e ciò sia in modo assoluto, sia previo esperimento curativo praticato durante un determinato periodo di detenzione. Questa disposizione, trasfusa poi nell'articolo 27 della legge sulla immigrazione 13 luglio 1906, n. 93, assunse una nuova veste in quanto che per effetto dell'articolo medesimo era direttamente vietata l'ammissione degli « immigranti » afflitti da malattie ripugnanti, pericolose o contagiose, con aggiunta, che può in verità apparire pleonastica, delle infettive e delle diffuse. Lo stesso divieto, non più subordinato al beneplacito del Governatore generale, è riprodotto nell'articolo 3-b della legge nuova, il quale esclude dall'ammissione non più gli immigranti, bensì qualsivoglia « persona » afflitta da malattia ripugnante, pericolosa, contagiosa o infettiva con omissione del pleonastico accenno alla eventuale diffusibilità. Il permesso poi di trattenere cotali infermi in osservazione prima di deliberare in merito alla loro definitiva reiezione, onde possano esperire un'adatto trattamento curativo, è stato conservato sia nella legge del 1906 che nella legge nuova, sempre che si tratti di casi guaribili « entro un tempo razionalmente breve »; però con disposizione regolamentare del ministro dell'interno in data 7 marzo 1910, rinnovata, in seguito alla promulgazione della legge nuova, con la data del 6 maggio successivo, il diritto d'usufruire del medesimo beneficio è stato riserbato unicamente a quei passeggeri che malauguratamente avessero contratto una malattia ripugnante o pericolosa con quel che segue, durante il corso del viaggio e non prima di lasciare il luogo di loro provenienza (1).

Per effetto dei poteri accordatigli dalla legge 15 maggio 1902 il Go-

(1) V. la raccolta di *leggi, decreti, ecc.* già citata: pag. 46.

vernatore generale del Canada stabiliva con ordinanza del 15 agosto successivo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, la *Canada Gazette*, del 20 settembre 1902, che gli immigranti sofferenti di malattie ripugnanti, pericolose od infettive e non guariti dopo un periodo di cura ritenuto sufficiente dal ministro dell'interno o dai funzionari competenti, dovessero essere respinti; si rendeva senz'altro necessaria l'organizzazione di uno speciale servizio di ispezione sanitaria degli immigranti, servizio che venne appunto istituito con *Order in Council* in pari data 15 agosto 1902. Furono quindi destinati per questi servizi dei medici ispettori nei porti di St. John, di Halifax, di Quebec, nonché a Winnipeg e a Montreal, grandi centri di distribuzione degli immigranti. Il 31 ottobre 1902 fu nominato il primo medico capo del servizio di immigrazione e nel 1903 poté così cominciare a funzionare il servizio di ispezione degli immigranti. La prima delle relazioni annuali del medico capo servizio data dal 1904. Nel settembre dello stesso anno il servizio medico di ispezione fu esteso anche ai porti di Vancouver e di Victoria sul Pacifico. Nel marzo del 1907 tale servizio fu del pari regolarmente istituito nel porto di Nord Sydney (Isola di Cape Briton — Nova Scotia). L'ispezione degli immigranti diretti al Canada che sbarcano nei porti negli Stati Uniti era affidata al medico ispettore di Montreal. Ma nel gennaio del 1906, per accordo intervenuto col governo degli Stati Uniti, un medico rappresentante di quello canadese è stato destinato a New York coll'incarico di sottoporre quivi ad ispezione gli immigranti che quivi giungono dai paesi transoceanici, in transito pel Canada. Rimane peraltro affidata al medico ispettore di Montreal l'ispezione degli immigranti diretti al Canada che sbarcano in altri porti degli Stati Uniti, come Portland e Boston, quando il soprintendente dell'immigrazione per l'arrivo in cotali porti di qualche piroscampo che trasporta gran numero di immigranti diretti al Canada non reputi conveniente di inviarvi in speciale missione degli ispettori incaricati per l'occasione di ispezionare cotali immigranti, come, ad esempio, avvenne quando il piroscampo « Tortona » il 16 aprile 1910 arrivò a Portland con un carico di immigranti proveniente da Napoli e diretti tutti al Canada. Per l'ispezione degli immigranti diretti agli Stati Uniti che sbarcano nel Canada, in base a precedenti accordi, già erano stati destinati nei porti canadesi speciali commissari e medici di immigrazione americani. Finalmente nell'aprile del 1908 ad appositi ispettori canadesi di confine è stata affidata l'ispezione degli immigranti che dagli Stati Uniti entrano direttamente nel Canada per via di terra.

Gli ispettori medici dei porti percepiscono 5 scudi per ogni piroscampo da essi ispezionato che trasporta fino a cento immigranti, e 10 soldi in

più per ogni immigrante imbarcato in più, senza che le loro percezioni possano però oltrepassare la somma di 100 scudi mensili.

Essendo stato dunque istituito nel 1902 il servizio di ispezione, furono dal ministero dell'interno del Canada emanate le seguenti disposizioni per la reiezione degli immigranti « non desiderati »:

« L'ufficiale medico ordinerà la reiezione degli immigranti che sono
« diretti agli Stati Uniti a cui è stato rifiutato il certificato di ammissione
« dai commissari americani dei porti pel motivo che sono fisicamente o
« mentalmente difettosi a meno che, a suo giudizio, i loro disturbi non
« siano di tale natura da considerarli non contagiosi o infettivi, sibbene
« di carattere comune, oppure siano affetti da deformità non serie o da
« malattie comuni che non impediscano loro di condurre una esistenza
« soddisfacente (*fair living*).

« Ordinerà la reiezione di tutti i passeggeri diretti al Canada soffre-
« renti di malattie ripugnanti, pericolose o contagiose. In caso però di
« malattie contagiose o infettive di carattere mite, se l'individuo affetto
« da una cotale malattia o i suoi amici sono in condizioni da poter pa-
« gare le spese necessarie, gli permetterà di entrare in un ospedale del
« luogo e di rimanervi fino a guarigione completa, prima che gli sia
« permesso di proseguire oltre, per evitare il pericolo del contagio o
« dell'infezione a danno del pubblico. Tali malattie non comprenderanno
« naturalmente quelle soggette alle ordinarie misure quarantenarie, poi-
« chè si ritiene che le malattie contagiose e infettive di carattere mite
« siano sempre trattenute in quarantena.

« Disporrà, se richiesto, per il trattamento curativo, a loro spese, di
« quegli immigranti che non si trovino in condizioni da poter raggiun-
« gere la loro destinazione e che saranno tenuti in genere sotto la sua
« sorveglianza finchè non sarà loro accordato il permesso di lasciare la
« custodia degli ufficiali competenti per la propria destinazione. Se non
« si potrà disporre per la cura di tali pazienti, egli ordinerà la loro
« reiezione.

« Ordinerà la reiezione degli immigranti che non sono in condizione
« da proseguire il viaggio a causa di malattia contagiosa o meno, e che
« rifiutano di sottoporsi a trattamento curativo ospedaliero e di soppor-
« tarne le spese, quando la compagnia di navigazione rifiuti di assumerle
« su di sé.

« Se si tratta di un genitore, sia padre che madre, affetto da una
« malattia che l'ufficiale medico reputa troppo grave per permettere di
« ammetterlo, si intende che, se ordina la reiezione della persona amma-
« lata, deve essere respinta anche la famiglia. Però se il genitore decide

« di passare in cura all'ospedale, l'ufficiale d'immigrazione, secondo le
 « istruzioni dell'ufficiale medico, disporrà per il ricovero del rima-
 « nente della famiglia a spese dell'immigrante fino a guarigione dell'am-
 « malato.

« Esaminerà di tempo in tempo i pazienti trattenuti in cura e quando
 « saranno pronti per proseguire ne darà notizia all'ufficiale d'immigra-
 « zione ».

Come già si è detto, queste disposizioni valgono ora soltanto quando si tratta di malattie contratte dagli immigranti durante la traversata di mare. Oltre a ciò la nuova legge sull'immigrazione stabilisce che un immigrante trattenuto per malattia possa essere sottoposto a trattamento curativo quando così dispone l'ufficiale competente (art. 34), con che si intende che a tale intento non è più necessaria la richiesta dell'immigrante interessato. E in base alla stessa nuova legge, che in questo punto è ispirata a sano criterio di pietà, le spese per la cura degli immigranti trattenuti non sono più poste, come prima in tutti i casi, a loro carico, ma vanno a carico delle compagnie vettrici quando la malattia, a giudizio del funzionario competente, dipende da « difetto di conveniente vigilanza o di cura » da parte della compagnia stessa nel trasportare l'immigrante interessato al Canada; altrimenti vanno a carico di esso, a meno che ciò non riesca possibile, nel qual caso vanno a carico del ministero dell'interno.

L'esame dei passeggeri da parte del medico ispettore deve essere fatto prima che siano identificati dall'ufficiale d'immigrazione. Egli risponde dell'opera sua direttamente al medico capo cui deve riferire per iscritto i particolari di essa ogni volta che termina l'ispezione di un bastimento. Oltre a ciò:

« L'ufficiale medico deve tenere in ogni porto un registro in cui deb-
 « bono essere segnati i nomi e le malattie di tutti gli immigranti in arrivo,
 « nonchè tutti gli altri particolari che possono occorrere, e deve riferire al
 « soprintendente dell'immigrazione alla fine di ogni mese il numero degli
 « immigranti arrivati e che sono stati riscontrati ammalati: il numero di
 « quelli che sono stati curati e che sono guariti e cui è stato permesso di
 « proseguire per la loro destinazione: il numero di quelli che sono stati
 « esaminati dal commissario americano e sono stati respinti, e le disposi-
 « zioni date a riguardo di questi. Il rapporto deve indicare anche la in-
 « fermità di cui ognuno è stato ammalato ».

Notevole è l'analogia esistente fra queste disposizioni e quelle analoghe del nostro regolamento italiano sull'emigrazione.

Poi che nel 1903 il servizio di ispezione fu avviato, il medico capo

diramò altre più particolareggiate istruzioni (1) per la reiezione degli immigranti affetti da derminate malattie, da determinati difetti fisici, da alienazione mentale e dei criminali.

La legge 13 luglio 1906 dava per gli ufficiali medici incaricati dell'ispezione degli immigranti, le ulteriori disposizioni contenute negli articoli seguenti:

« 23. — L'ufficiale medico, dopo eseguita l'ispezione, bollerà i biglietti d'imbarco o i biglietti ferroviari o i passaporti di ciascun passeggero che ha subito la visita; e l'ufficiale dirigente di immigrazione tratterrà quei passeggeri che saranno stati visitati e non ammessi a tenore della presente legge, o delle ordinanze consiliari o dei decreti o regolamenti emanati in relazione ad essa.

« 24. — L'ufficiale dirigente di immigrazione sarà responsabile della custodia di qualsiasi persona trattenuta, fatta eccezione di quelle ricoverate in un ospedale o altro luogo di ricovero diretto da un ufficiale medico ».

La nuova legge dice che le norme per l'esame fisico e psichico degli immigranti e degli altri passeggeri debbono essere dettate dal Soprintendente dell'immigrazione (art. 28). Questi perciò può modificarle ogni volta che conviene, tenuto conto delle stagioni, delle diverse specie di immigrazione, delle eventualità epidemiche, dello stato sanitario in cui si trovano i diversi luoghi da cui provengono gli immigranti e così via.

Oltre a vietare, come si è detto, l'ammissione degli immigranti sofferenti di malattie ripugnanti, contagiose, infettive, pericolose per la pubblica salute o diffusibili, la legge del 1906 stabiliva con l'articolo 26 che non fossero da ammettere i deboli di spirito, gli idioti, gli epilettici, gli alienati, coloro che avessero avuto un accesso di alienazione mentale durante il quinquennio precedente, i sordo-muti, i muti, i ciechi e gl'invalidi. In esito poi alle aggiunte fatte per legge il 25 febbraio 1908, fissava con l'art. 28 che non fossero da ammettere i miserabili, i derelitti, gli accattoni di professione, i vagabondi e le persone presumibilmente atte a divenire di pubblico aggravio (*public charge*). Con l'art. 29 determinava che non fossero da ammettere coloro che avessero riportato condanne per reati di carettiere moralmente turpe (*moral turpitude*), le prostitute e i mezzani. Tutte queste disposizioni sono ora conservate nell'articolo 3 della legge 4 maggio 1910 con estensione della non ammissibilità agli imbecilli i quali d'altronde altro non sono che dei frenastenici di grado intermedio fra i deboli di spirito e gli idioti, come sono elencati nell'articolo 2 della legge americana 20 feb-

(1) V. la raccolta di leggi, decreti, ecc. già citata: pag. 160.

braio 1907, da cui le disposizioni suddette sembrano quasi desunte poichè concordano appunto con le principali disposizioni riguardanti « gli stranieri esclusi dall'ammissione negli Stati Uniti ».

Il commissario generale dell'immigrazione americana D. J. Keefe vorrebbe che gli immigranti fossero sottoposti alle stesse regole di accettazione relative all'esame fisico, che sono prescritte per gli arruolamenti dei militari. E una proposta consimile è già stata presentata al Parlamento degli Stati Uniti.

L'articolo 10 della legge canadese 13 luglio 1906, cui corrisponde esattamente l'articolo 81 della legge nuova, dava facoltà al governo di emanare le ordinanze e i regolamenti ritenuti necessari per l'applicazione della legge stessa, purchè naturalmente conformi al suo spirito. E in forza di ciò su proposta ministeriale, il 25 febbraio 1908 fu approvata dal Governatore generale la disposizione in base a cui era vietata l'ammissione degli immigranti « assistiti » cioè di quelli a cui il viaggio è pagato da istituti di beneficenza o con fondi pubblici, salvo i casi eccezionali autorizzati dal vice-soprintendente dell'immigrazione canadese residente in Londra (1). Tale nuova disposizione era analoga a quella contenuta nel suddetto articolo 2 della legge americana in base a cui sono respinti dagli Stati Uniti coloro a cui il viaggio è pagato in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da altra persona o da una società o da un ente qualsiasi, da un municipio o da un governo straniero. Ora poi è stata direttamente incorporata nella nuova legge 4 maggio 1910 (articolo 3, h) che ha estesa la non ammissibilità anche a quegli immigranti a cui da un ente di beneficenza sia dato o prestato del denaro come fondo di scorta necessario per l'ammissione.

Invero l'autorità concessa al governo dall'articolo 10 della legge 13 luglio 1906 non era forse sufficiente per poter emanare l'or detta disposizione. Ed anche quella contenuta nella legge nuova in base a cui i decreti, le ordinanze e i regolamenti emanati a termini di essa sono da considerarsi come facenti parte di essa, e perciò come aventi valore completo di legge (art. 2, u), non sarebbe forse stata sufficiente a giustificare un motivo di reiezione fissato dal governo ma non previsto dalla legge.

Però la legge del 1908 conteneva un'altra disposizione ancora, alla quale s'è già avuto luogo di accennare trattando il problema etnico dell'immigrazione canadese, disposizione inserita nella legge del 1906 all'articolo 30, in base a cui il governo era autorizzato « a proibire con decreti ed ordinanze » quando lo avesse creduto « necessario ed opportuno », in

(1) V. la raccolta di *leggi, decreti*, ecc. già citata: pag. 60.

primo luogo « qualsiasi determinata categoria di immigranti » ed in secondo luogo « qualsiasi immigrante che non sia giunto nel Canada con viaggio continuato dal paese in cui è nato o di cui è cittadino e con biglietto acquistato nel paese medesimo ». E tale facoltà, che per la sua importanza e per la sua ampiezza non trova neppure riscontro nella legge americana, è stata conservata al governo canadese dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1910.

L'onorevole ministro Oliver trattando dei grandi poteri che la prima parte di questo articolo conferisce al governo, ebbe a dire dinanzi alla Camera canadese:

« Abbiamo bisogno di trovarci in condizioni, ove se ne presenti l'occasione, quando sembri necessario nell'interesse pubblico, da aver la facoltà, sotto la nostra responsabilità come governo, di escludere le persone che riteniamo non desiderabili. Se viene dato questo potere al governo, allora il governo può esser tenuto responsabile se vi dovesse essere un afflusso subitaneo di una categoria non desiderabile di persone. Non possiamo dire quando nè in quali circostanze potrà aversi un movimento subitaneo di persone da una o altra parte del mondo, e ci occorre essere in condizione da troncarlo, ove l'interesse pubblico lo esiga.....

« Si supponga che vi sia un afflusso subitaneo di persone [provenienti] da qualche paese asiatico o africano non desiderabile, e noi potremmo semplicemente dire, senza complimenti: voi non potete sbarcare ».

E nelle note illustrative che accompagnavano il disegno di legge in discussione, si leggeva che « occorre dare al governo il potere di arrestare nei casi estremi, qualsiasi afflusso di immigranti le cui abitudini di vita o le cui caratteristiche fisiche o morali ripugnino agli ideali canadesi, o la cui ammissione in torme di inattesa entità potesse tendere ad abbassare il tenore di vita canadese, o potesse esercitare un effetto perturbatore sui mercati locali del lavoro. Tale contingenza si è già verificata in alcuni porti della costa del Pacifico e potrebbe in qualsiasi epoca verificarsi nei porti dell'Atlantico. A termini della legge attuale [quella cioè del 1906] furono già emanati dei Decreti (*Orders in Council*) con cui era adottato l'espedito inserito in questo articolo (38), e tali Decreti valsero, fino ad un certo punto, a far fronte alle necessità del caso due anni or sono sulla costa del Pacifico, ma si ritiene conveniente che al governo siano conferiti poteri più completi ed efficaci per far fronte a situazioni consimili nell'avvenire ».

Il 27 maggio 1908 fu promulgato il primo decreto con cui era vietata

l'ammissione degli immigranti che non fossero giunti al Canada con viaggio continuato e con biglietto acquistato nel paese di provenienza o, secondo l'aggiunta fatta ad analogo decreto del 9 maggio 1910 (1) emanato in seguito alla promulgazione della legge nuova, con biglietto antipagato nel Canada.

Pertanto in base all'articolo 20 della legge 13 luglio 1906, il governo aveva già la facoltà di stabilire che una delle condizioni per essere ammessi nel Canada dovesse essere per gli immigranti quella già ripetutamente accennata, di possedere un fondo di scorta non inferiore a una somma determinata « somma che può variare a seconda della classe e della destinazione di cotali immigranti, od anche altrimenti secondo le circostanze ». E tale facoltà specifica è stata conservata al governo dall'articolo 37 della legge 4 maggio 1910. Così è che con decreti 8 gennaio, 27 marzo e 11 settembre 1908 fu stabilito prima che, all'arrivo, gli immigranti dovessero essere provvisti di 50 scudi a testa fino al 15 febbraio 1908, di 25 scudi a testa dal 16 febbraio al 31 dicembre dello stesso anno, di 50 scudi a testa dal 1° gennaio al 15 febbraio 1909, e di 25 scudi a testa da quest'ultima data in poi, oltre il costo, in ogni caso, del biglietto di prosecuzione per l'interno, ed eccetto quando avessero un impiego già assicurato nel paese o si recassero a raggiungere parenti od amici. Senonchè con decreto del 15 marzo 1910, fu in seguito stabilito che il fondo di scorta dovesse essere sempre di 25 scudi dal 31 marzo al 30 ottobre e dovesse essere invece del doppio dal 1° novembre all'ultimo di febbraio, mentre, per gli immigranti di età inferiore agli anni 18 ma superiore a 5 che fossero accompagnati a persona di famiglia, il fondo medesimo veniva ridotto a metà e le eccezioni venivano limitate ai casi in cui l'impiego assicurato fosse di carattere agricolo o, in caso di donne, di carattere domestico e ai casi in cui gli interessati si recassero a raggiungere parenti strettissimi. Ora in seguito alla promulgazione della nuova legge sull'immigrazione queste disposizioni sono state integralmente rinnovate con decreto 9 maggio 1910, n. 924 (2), mentre fin dal 4 giugno 1909 il Soprintendente dell'immigrazione aveva stabilito, come già s'è avuto luogo di accennare, che in nessun caso da parte dei funzionari del servizio di immigrazione dovesse tenersi conto dell'assicurato impiego, anco se agricolo, a favore degli immigranti provenienti dai paesi non preferiti.

Infine l'articolo 37 della nuova legge 4 maggio 1910 specifica anche la facoltà accordata al governo di respingere gli immigranti sprovvisti

(1) V. la raccolta di leggi, decreti, ecc. già citata: pag. 49.

(2) Id. id. pag. 46.

di passaporto o di certificato penale quando provengono da un paese che rilascia cotali documenti. E il governo ha messa tale disposizione in vigore con uno dei diversi decreti emanati il 9 maggio 1910 (1).

L'articolo secondo ed ultimo della legge 15 maggio 1902 era concepito nei seguenti termini :

« Qualsiasi persona sbarcata nel Canada da un bastimento in contravvenzione alla legge sull'immigrazione o ai decreti o alle ordinanze legalmente emanate in relazione ad essa, ed ogni persona sbarcata per essere sottoposta a trattamento curativo che rimane nel Canada in contravvenzione ai detti decreti e alle dette ordinanze, può essere arrestata senza mandato da un funzionario dell'immigrazione o da altro pubblico ufficiale e può essere obbligata a far ritorno a bordo o può esservi ricondotta, anche con la forza, se è necessario..... ».

Questa disposizione fu riprodotta senza variazioni sostanziali nella legge 13 luglio 1906, all'articolo 66. Ma poteva in base ad esso essere considerato come sbarcato in contravvenzione alla legge chi, trovandosi all'atto dell'ammissione in condizioni da dover essere respinto, pur non essendo ciò casualmente risultato all'ispezione dei competenti funzionari, appunto perciò fosse stato ammesso?.....

La legge nuova pertanto dichiara (art. 33, n. 7) che lo sbarco è in contravvenzione alla legge quando avviene in un luogo diverso dai « porti d'entrata » regolamentari o con elusione della visita d'ispezione, o con la forza o con astuzia o sotto falso titolo o in altro modo contrario alle disposizioni della legge.

Fatto si è che in seguito alla promulgazione della legge 15 maggio 1902 ed alla conseguente istituzione del servizio d'ispezione degli immigranti, cominciarono nel 1903 sia le reiezioni degli immigranti come pure le espulsioni degli immigrati « non desiderati » nel Canada, reiezioni ed espulsioni la cui definizione ufficiale è data per la prima volta nella legge 4 maggio 1910 (art. 2, q. r.).

La legge 13 luglio 1906 all'articolo 28 diceva poi :

« Chiunque, essendo sbarcato nel Canada, entro due anni dopo lo sbarco sia caduto a carico dell'erario pubblico, municipale, provinciale o federale, o sia stato ricoverato in un istituto di carità o ne sia caduto a carico, potrà essere espulso o rinviato al porto o luogo da cui è partito pel Canada ».

E nel 1907 con legge speciale furono adottate le seguenti disposizioni :

(1) V. la raccolta di *leggi, decreti, ecc.* già citata: pag. 48.

« 1. Qualora nel Canada un immigrante, entro due anni dal suo sbarco nel Canada, sia caduto a carico della beneficenza pubblica o sia stato internato in un penitenziario, carcere, prigione, ospedale o altro istituto di beneficenza, sarà obbligo del contabile o segretario della municipalità d'informarne subito il Ministro, dandone i più minuti particolari.

« 2. Il Ministro, ricevute tale informazioni, potrà a discrezione sua, dopo aver investigati i fatti, ordinare l'espulsione dell'immigrante a spese e per conto proprio, qualora esso sia in grado di provvedervi; in caso contrario, a spese della municipalità del luogo in cui egli aveva l'ultima residenza, se così sarà ordinato dal Ministro, e, qualora si tratti di un vagabondo o accattone, o non esista tale municipalità, a spese del Ministero dell'interno ».

Queste disposizioni, seguite da altre relative alla loro applicazione, passarono quindi a costituire l'articolo 33 del testo unico della legge sull'immigrazione allora vigente ed ora i loro tratti fondamentali si trovano riprodotti negli articoli 40, 42, 43 e 44 (alin ea primo) della legge nuova.

Però secondo la vecchia formula i condannati a pene restrittive della libertà personale potevano essere espulsi in qualsiasi momento indipendentemente dai conti che avevano da saldare con la giustizia. Invece la formula sancita dalla nuova legge (art. 43) stabilisce giustamente che debbano essere espulsi soltanto dopo avere scontata la pena, anzi ammette che dopo l'esaurimento di questa possano essere trattenuti ancora per essere consegnati ai funzionari del servizio di immigrazione incaricati appunto di espellerli. Evidentemente la vecchia formula aveva maggior premura per le finanze dello Stato e minore per i principi del Giure.

Oltre a ciò la nuova legge non fa più obbligo ai comuni di provvedere in alcun caso alle spese di espulsione.

Tanto le espulsioni come le reiezioni, secondo la nuova legge, debbono in massima essere effettuate a cura ed a spese dei vettori. E solamente nel caso di persone di famiglia dipendenti per il proprio sostentamento da un espulso, e nel caso di persone di famiglia che, pur avendone l'obbligo morale, non abbiano provveduto al sostentamento di un immigrato espulso perchè divenuto di pubblico aggravio, ammette che tali persone di famiglia possano essere rinviate nel paese di provenienza o di cittadinanza a spese del ministero dell'interno, sempre che l'espulso medesimo non possa farvi fronte.

D'altra parte il governo ha pure la facoltà di imporre perentoriamente a un immigrato, che da una commissione d'inchiesta sia stato dichiarato non desiderabile, di abbandonare il Canada entro un determinato periodo

di tempo (art. 42, comma 3) senza stabilire le modalità del caso, obbligando così l'espulso a trarsi d'impaccio come può per raggiungere il paese di cui è cittadino, l'unico ove è sicuro di poter rimanere.

La legge americana 20 febbraio 1907 ha conservato invece le norme relative alle espulsioni entro limiti più ristretti. Difatti da un lato, all'articolo 20, stabilisce tassativamente che siano da espellere coloro che riescono a penetrare negli Stati Uniti in contravvenzione alla legge, e coloro che, dopo esservi stati ammessi, si sottintende regolarmente, divengono di pubblico aggravio per motivi preesistenti all'ammissione stessa; dall'altro come motivo di espulsione, se insorto posteriormente all'ammissione, considera soltanto la prostituzione.

Nella relazione della Commissione parlamentare americana presieduta dal senatore Dillingham è detto che: « nessuna restrizione sussiste rispetto
« all'espulsione dal Canada degli stranieri delinquenti, fisicamente difet-
« tosi o in altro modo non desiderabili, se non che tale espulsione deve
« essere occasionata da fatti estrinsecantisi entro due anni dopo l'arrivo. In
« base alla legge degli Stati Uniti il processo di espulsione, eccetto che
« nel caso di prostitute come si è detto, implica la necessità di comprovare
« l'avvenuta penetrazione illegale nel paese o, nel caso di persone che sono
« di aggravio pubblico, come siano divenute tali per motivi preesistenti
« allo sbarco. Inoltre in base alla legge canadese, le autorità municipali
« sono tenute a cooperare coi funzionari governativi per mandare ad
« effetto le disposizioni relative alle espulsioni, disposizione che non esiste
« e non può esistere negli Stati Uniti. D'altra parte la legge degli Stati
« Uniti permette l'espulsione entro tre anni invece di due. Tutto con-
« siderato, la possibilità di espellere gli stranieri « non desiderati » è
« meno ristretta nel Canada che negli Stati Uniti ».

Così è che dal 1907 al 1908 sono stati espulsi 52 per diecimila degli immigranti giunti al Canada e soltanto 18 per diecimila di quelli giunti agli Stati Uniti (v. quadro XIV). Ed ora la possibilità di espellere gli stranieri « non desiderati » è stata ampliata ancor più dalla nuova legge canadese. Questa ha esteso a tre anni, analogamente a quella americana, quella specie di periodo di prova a cui sottostanno gli immigranti ammessi e durante il quale possono essere espulsi. Tale periodo corrisponde così a quello di residenza necessario per acquistare, a termini della stessa legge, il domicilio canadese.

Ma siccome, secondo la legge abrogata, gli immigrati erano già al sicuro da ogni pericolo di espulsione dopo trascorsi due anni dalla data di ammissione nel Canada, la nuova legge veniva ad offendere un diritto in certo qual modo acquisito da quelli ammessi nel paese prima della

sua promulgazione. La leggina del 4 aprile 1911 vi ha posto riparo autorizzandoli ad acquistare il domicilio canadese, a titolo di eccezione, dopo due anni di effettiva dimora nel paese.

Analogamente alla americana la nuova legge specifica, fra le cause che possono dar luogo ad espulsione, anche la prostituzione e il lenocinio in tutte le sue forme ed a quelle già fissate dalle precedenti leggi ha aggiunto pure l'accattonaggio professionale (art. 40) ed il sovversivismo. Anzi per coloro fra gli stranieri che propugnano teorie sovversive o che sono affiliati ad associazioni di malviventi, non pone alcun limite di tempo alla espulsione, sicchè possono essere espulsi anche dopo trascorsi tre anni dalla loro ammissione (art. 41) a menochè, trascorso questo periodo di tempo, non abbiano acquistata la naturalizzazione canadese.

I criteri della legislazione canadese volti a migliorare l'immigrazione mediante la reiezione e la espulsione degli elementi meno desiderati, sono insomma venuti assumendo una severità sempre maggiore. E di ciò si ha una riprova nelle statistiche da cui risulta (v. quadro VIII) che le percentuali degli immigranti respinti e degli immigrati espulsi sono andate continuamente aumentando. Compresi quelli sbarcati nel Canada per dirigersi agli Stati Uniti, nel 1902-1903, quando son cominciate le reiezioni nei porti dell'Atlantico, la proporzione relativa è stata del 0. 17 per cento in rapporto all'immigrazione totale. Nel 1904-1905, essendo stato il servizio di ispezione esteso ai porti del Pacifico, essa è salita a 0. 38 per cento. Nel 1908-1909, quando son stati istituiti gli ispettori al confine con gli Stati Uniti, è salita a 2. 54 per cento. Queste cifre appaiono ancora più significative quando si osserva che, mentre fino al 1908 la percentuale delle reiezioni fra tutti gli immigranti giunti al Canada, compresi quelli diretti agli Stati Uniti, è stata superiore alla percentuale delle reiezioni riferentisi esclusivamente a quelli destinati a rimanere nel Canada, nel 1908-1909 (anno fiscale) invece si è verificato il fatto opposto.

Il Dillingham vorrebbe ora che potessero essere espulsi dagli Stati Uniti gli immigrati che si rendono colpevoli di reati implicantissimi turpitudine morale e punibili con un anno almeno di carcere, entro cinque anni dalla data di ammissione e vorrebbe che il limite di tempo entro cui un immigrato può essere espulso per i vari motivi preesistenti all'ammissione previsti dalla legge, fosse portato all'infinito e che quelli, i quali divengono di pubblico aggravio per cause non preesistenti all'ammissione, potessero esser espulsi entro i 3 anni successivi. E tali proposte, che il Dillingham ha concretate in un disegno di legge distribuito alla Camera il 7 agosto 1911, sono state appoggiate anche dal Commissario generale dell'immigrazione nel suo rapporto per l'anno 1909-1910, in cui ha pure

fatto osservare che molti dei respinti si ripresentano quasi immediatamente per l'ammissione in porti differenti e riescono così qualche volta a rientrare negli Stati Uniti. Vorrebbe quindi che i respinti non fossero ammessi a tentar la prova della riammissione se non dopo trascorso almeno un anno dalla data della reiezione e fosse considerato reato il ripresentarli prima allo sbarco.

Alcuni anni fa poteva sembrare che il servizio d'ispezione degli immigranti fosse praticato nel Canada con una certa bonarietà patriarcale contrastante con la severità dei funzionari dell'immigrazione americana. Oggi le cose son cambiate e non v'è più alcun divario fra la diligenza con cui viene applicata nel Canada la legge canadese e negli Stati Uniti la legge americana sull'immigrazione. La percentuale degli immigranti respinti dagli Stati Uniti nel 1908 e nel 1909 si è mantenuta costante (v. quadro XIV) mentre la percentuale degli immigranti respinti dal Canada, che nel 1908 è stata inferiore a un quarto, ha nel 1909 superato quasi di una volta e mezzo quella dei respinti dagli Stati Uniti.

Nel 1902-1903, mentre il servizio di ispezione degli immigranti attraversava nel Canada il suo periodo di organizzazione, gli immigranti trattieneuti all'arrivo furono soltanto quelli che presentavano note ben palesi di « non desiderabilità » e che perciò furono tutti respinti senz'altro. Nel 1903-1904 la proporzione dei respinti in confronto ai trattieneuti fu invece del 14.93 per cento. E tale proporzione raggiunse poi nel 1908-1909 il 62.64 per cento mentre, rispetto agli immigranti arrivati, la proporzione dei trattieneuti, che nel 1903-1904 era stata dell'1.25 per cento, salì nel 1908-1909 a 4.06 per cento, dal che si può dedurre che, per effetto dell'esperienza acquistata dagli ispettori, sono aumentati i casi di reiezione ed è al tempo stesso diminuito rispetto ai respinti la proporzione degli immigranti trattieneuti ma riconosciuti poi idonei all'ammissione.

I primi immigrati espulsi dal Canada nel 1902-1903 entro due anni al più dalla data della loro ammissione, la quale perciò poteva risalire al più fino al 1901-1902, corrisposero al mezzo per mille degli immigranti arrivati nel corso della medesima annata fiscale. Nel 1908-1909 tale proporzione ha superato l'1 per cento.

Complesso e sempre più gravoso è dunque il lavoro fiscale compiuto dagli ispettori dell'immigrazione canadese. E così è che nel 1908-1909 si è verificato più del 33 per cento di tutti i casi di detenzione e più del 60 per cento di tutti i casi di reiezione avvenuti in un settennio.

Non può ora destar meraviglia che tanta fiscalità abbia destato delle reiezioni financo fra gli stessi canadesi. E vi è stato chi l'ha qualificata come un'offesa alla civiltà, e chi in essa non ha voluto vedere altro che una

concessione politica fatta ad una parte della popolazione. Gli americani nostri buoni vicini — ha detto qualcuno — sono padroni di regolarsi come credono e di dettare leggi assurde che non giovano gran che ad impedire l'immigrazione non desiderata, che non valgono certo a sviluppare il sentimento della reciprocità commerciale nel Canada e che soltanto per questo, dal punto di vista canadese, contengono forse in se un'elemento di bene; ma perchè dovremmo noi innalzare a nostra volta una barriera consimile fra il Canada e l'Europa, specialmente fra il Canada e la Gran Bretagna? Noi, dicono i commercianti canadesi, non dobbiamo scoraggiare in alcun modo i rapporti e gli interessi che legano il nostro paese a quelli del vecchio mondo. Per impedire l'accesso ai criminali e ai miserabili, aggiungono, non occorre adottare mezzi barbari contro le genti degli altri paesi pel semplice motivo che un altro paese adotta mezzi barbari contro le genti nostre. Si può viaggiare, concludono, attraverso tutta l'Europa, l'Asia e l'Africa senza andar incontro a metà delle noie e delle umiliazioni a cui dà luogo una visita a quello fra i domini del Re al di là dei mari, ove maggiore è il progresso e la luce !!

In una comunicazione presentata nell'aprile del 1911 al quinto congresso annuale della « Società americana di diritto internazionale », il professor Carlo N. Gregori ebbe a deplorare che gli immigranti non possano godere negli Stati Uniti neppure della protezione che le leggi del paese accordano a chi commette un reato, inquantochè non possono affermare e non possono sostenere dinanzi ai tribunali il « diritto di ammissione » che nella legge sull'immigrazione non esiste.

Carlo Hearl, procuratore al Ministero del commercio e del lavoro, in una comunicazione presentata al medesimo congresso, onorato dall'intervento del Presidente della Repubblica Taft, ebbe ad esporre le considerazioni seguenti:

« Gli stranieri possono venire in un paese a gruppi, in correnti o « in massa per scopi d'indole permanente o temporanea. Il loro venire può essere spontaneo, assistito o coatto. Il loro carattere per « rispetto all'età, razza, linguaggio, istruzione, ecc. può variare molto, « ma tuttavia essi possono al loro giungere trovare impedita l'entrata. « Il diritto di ogni nazione a negare l'ammissione degli stranieri è in « opposizione al diritto degli stranieri di andare dove vogliono e ai « diritti eventualmente spettanti agli Stati esteri di vedere assicurata « ai propri sudditi la libertà di ingresso nel territorio di un'altra po- « tenza.

« Il diritto internazionale giustifica interamente la reiezione degli « stranieri privi di risorse o inadatti e la sancisce anche se dovuta uni-

« camente a motivi di razza o di fede religiosa. Una potenza amica
 « potrà essere acquiescente alla reiezione dei propri criminali e invece
 « risentirsi per la reiezione dei propri commercianti e studenti.....

« La Corte Suprema ha ripetutamente affermato il diritto degli Stati
 « Uniti a rifiutare l'ammissione degli stranieri.

« Ciò non pertanto nel 1864 su proposta del Presidente Lincoln il
 « Parlamento approvò una legge per incoraggiare l'immigrazione. Le
 « costituzioni di parecchi Stati dell'Unione contenevano e contengono
 « clausole ispirate allo stesso intento. Ci fa quindi meraviglia che molti
 « Stati abbiano adottato leggi in favore dell'immigrazione ancora di re-
 « cente. Così nel 1905 il Delaware, il Nuovo Hampshire, il Nuovo Mes-
 « sico, la Carolina e il Dakota del Nord, il Wisconsin e il Wyoming,
 « nel 1907 il Kentucky, il Mississippi, il Nevada, il Dakota del Sud e il
 « Tennessee, nel 1908 la Luisiana, il Maryland, il Nuovo York e la Vir-
 « ginia, nel 1909 il Missouri.

« Il giudice Mc. Lean nel 1849 diceva che l'incoraggiare l'immigra-
 « zione straniera fu mezzo politico caro al nostro Governo nei tempi in
 « cui fu proclamata la costituzione. Nel 1902 il Segretario di Stato Hay
 « scriveva che « gli Stati Uniti danno il benvenuto ora come lo hanno
 « dato agli inizi della formazione del proprio Governo alla immigrazione
 « spontanea di tutti gli stranieri che si recano qui in condizioni adatte
 « per entrare a far parte del corpo politico del paese. Gli indigenti, i
 « criminali, gli affetti da malattie incurabili o contagiose sono esclusi
 « dai benefici dell'immigrazione solo quando possano costituire una fonte
 « di pericolo o un peso per la comunità ».

« Le prime disposizioni per la reiezione dei criminali furono adottate
 « nel 1875, ma fu solo nel 1891 che si ebbe una legge d'indole generale
 « e comprensiva atta a disciplinare l'immigrazione.

« Il diritto di espatrio è pienamente ammesso. Gli Stati Uniti debbono
 « ad esso la loro esistenza come nazione. Il principio della naturalizza-
 « zione implica il principio dell'espatrio nello stesso modo come il prin-
 « cipio dell'espatrio implica sia quello della naturalizzazione sia quello
 « dell'emigrazione dal paese di origine. Il diritto di lasciare un paese
 « implica il diritto di entrare in un altro. Ma il diritto di uno straniero
 « ad entrare in uno Stato estero non può essere superiore al diritto che
 « i cittadini di un dato paese posseggono di impedire che i benefici di
 « cui godono vengano compromessi dall'ammissione di estranei. L'indi-
 « viduo non è una persona internazionale. Ed è soltanto coll'appartenere
 « ad una data nazione che gli individui godono i benefici delle leggi delle
 « nazioni. Il diritto internazionale non afferma il diritto degli stranieri

« in quanto individui ad essere ricevuti in uno Stato diverso dal proprio
 « e non limita nello Stato il diritto di respingere gli stranieri. Questa la
 « teoria. Se poi tale dottrina sia giustificata è cosa da discutersi.

« La facoltà di respingere gli stranieri è conseguenza necessaria del
 « principio di sovranità o d'indipendenza ed è basata sul diritto naturale
 « dell'auto-conservazione. Ogni volta che il benessere di un paese può
 « essere pregiudicato dall'ammissione di stranieri, il diritto di reiezione
 « può e deve essere esercitato. Il determinare quando sia il caso di eser-
 « citarlo è materia di apprezzamento. Alcuni casi di reiezione possono
 « apparire così oppressivi e ingiusti da giustificare l'intervento da parte
 « dello Stato a cui appartengono le persone respinte, ed è stato osser-
 « vato che, se uno Stato respingesse solamente tutti i sudditi di un altro
 « determinato Stato, ciò costituirebbe un atto di inimicizia contro il quale
 « sarebbe ammissibile la ritorsione, e che nell'assenza dello stato di
 « guerra l'espulsione in massa di tutti gli stranieri appartenenti ad una
 « o più nazionalità determinate non può essere giustificata se non in via
 « di rappresaglia.

« L'Istituto di diritto internazionale ha adottato e proposto una serie
 « di massime circa l'ammissione e l'espulsione degli stranieri, massime
 « espressamente basate sulla considerazione che l'umanità e la giustizia
 « riconoscono che, nei limiti concessi dalla propria sicurezza, gli Stati
 « non debbono esercitare il diritto di espulsione senza dare il dovuto
 « peso ai diritti e alla libertà degli stranieri, sia che questi desiderino
 « di entrare nel loro territorio, sia che già vi si trovino. Fra le più im-
 « portanti di queste massime possono essere menzionate le seguenti:

« 1° La libera entrata degli stranieri nel territorio di uno Stato civile
 « non può essere proibita in maniera generale e permanente salvo per
 « motivi di pubblico bene o molto gravi: per esempio a motivo di una
 « differenza di costumi o di civilizzazione o in caso di un gruppo peri-
 « coloso ed organizzato o agglomerato di stranieri chiedenti l'ammis-
 « sione in massa.

« 2° Gli Stati debbono fissare con leggi o regolamenti, da notificarsi con
 « congrua anticipazione rispetto alla loro entrata in vigore, le norme
 « con cui intendono disciplinare l'ammissione o il movimento degli stra-
 « nieri.

« 3° Può essere rifiutata l'ammissione a qualsiasi straniero vaga-
 « bondo o accattone o affetto da malattia costituente minaccia per la
 « pubblica salute o contro cui pesino forti sospetti di gravi infrazioni
 « alla legge commesse all'estero contro la vita e la sicurezza delle
 « persone o contro la proprietà altrui o contro la pubblica fede.

« Siffatti principi soddisfano ugualmente alle esigenze razionali e
 « morali. L'espulsione regolata da leggi previamente stabilite e opportu-
 « namente rese di pubblica ragione — il diritto di autodifesa dello Stato
 « ampliamento riconosciute, ma d'altra parte la necessità che le misure
 « di protezione a ciò destinate siano palesemente proporzionate al diritto
 « medesimo — il diritto dell'individuo alla libertà personale riconosciuto
 « ma limitato dai diritti equivalenti di altri individui fatti valere attra-
 « verso i diritti dello Stato — le categorie di stranieri che uno Stato
 « può legittimamente escludere specificatamente definite — sono tutti prin-
 « cipi questi larghi e illuminati. Vero è che difettano di quella sanzione
 « che può essere invocata quando si tratta di diritti riconosciuti dalle leggi
 « internazionali. Ma nessuno Stato che professi rispetto per la libertà
 « individuale, che desideri di meritare la fiducia degli Stati amici e che
 « brami di conservare il rispetto di se stesso, può far mostra di igno-
 « rarli completamente. Nessuno in ogni modo può dire che, nel progresso
 « dei tempi, siffatti principi od altri analoghi non possano riuscire a trovar
 « posto nel sistema legislativo che governa i rapporti fra le nazioni ci-
 « vili ».

Ed ai principi così enunciati dall'Hearl sono esattamente informati i sistemi adottati sia dagli Stati Uniti sia dal Canada per disciplinare l'immigrazione.

Il ministro Oliver durante la discussione della nuova legge sull'immigrazione dinanzi alla Camera canadese, essendo stato invitato a disporre perchè la legge stessa venisse applicata agli immigranti provenienti dalle Isole britanniche con rigore attenuato, ebbe a dire: « intenda bene ogni membro
 « della commissione su cui grava la responsabilità legislativa del caso,
 « che se noi riteniamo necessario di approvare una legge di restrizione
 « immigratoria, il fatto che questa legge fa parte della raccolta delle
 « leggi nostre impone al governo la responsabilità della sua esecuzione.
 « Le disposizioni restrittive della vigente legge sulla immigrazione e di
 « quella proposta in molti casi significano durezza. La sua applicazione
 « dà luogo a centinaia di casi pietosi. Ma essa è la legge non del governo,
 « sibbene del parlamento canadese, e rappresenta il pensiero delle nostre
 « genti in merito a tali problemi. Ed al governo spetta la responsabilità
 « di far rispettare la volontà popolare resa per tal modo manifesta. Non
 « è possibile eseguire una legge severa in maniera mite. Vorrei che ogni
 « membro della Camera si rendesse pienamente conto della responsabilità
 « che assume approvando le stringenti disposizioni inibitorie di questa
 « legge sull'immigrazione. Ognuno deve dividere col governo la respon-
 « sabilità della sua durezza. Non sarebbe agir bene da parte del paese

« ed il governo sarebbe da condannarsi se dopo essere stato autorizzato dal parlamento ad eseguire alcune determinate disposizioni proibitive, non desse effetto a tali disposizioni. Non credo che alcun membro della Camera valuti più di quanto io faccia le terribili asperità che sorgono per effetto dell'applicazione di questa legge sull'immigrazione; ma per la responsabilità che mi deriva da questa Camera e dal paese, ho un dovere da compiere e desidero compirlo quanto è possibile con moderazione ma anche con ogni possibile rettitudine e diligenza e per quanto più è possibile in accordo con le istruzioni del parlamento ».

Degli effetti di tanto rigore sembra del resto che il governo canadese sia soddisfatto.

Il medico capo del servizio di immigrazione dottor Bryce, nella sua relazione per l'anno fiscale 1908, ha scritto difatti:

« A giudicare dalle statistiche, il meccanismo (*machinery*) per l'eliminazione dei « non desiderabili » ha avuto tale efficacia che in nessuna categoria di immigrati si può riscontrare neppure un numero proporzionale per mille di difettosi a cui sia stata permessa l'ammissione nel Canada..... ed ora che l'entità del lavoro di prevenzione necessario è stato commisurato per intero ed è aumentata l'esperienza nei metodi di tal lavoro, abbiamo il diritto di concludere, giudicando dal passato, che qualunque sia il numero degli immigranti che negli anni venturi potrà venire nel Canada, mentre sarà esteso il benvenuto a tutti coloro che sinceramente intendono di metter casa nel Canada e di contribuire alla potenza e alla ricchezza del paese, sarà opposta al tempo stesso a chiunque una proibizione ugualmente recisa di trasportare nel Canada il campo della propria inettitudine, sventatezza o criminalità ».

E nella relazione dell'anno successivo ha scritto: « in base ai metodi di ispezione esistenti e alle disposizioni della legge, sembra che sia stato approssimativamente raggiunto il massimo dell'efficienza riguardo al lavoro compiuto nei porti. Le espulsioni che colpiscono per la maggior parte persone della Gran Bretagna e dell'Europa, hanno rimosso dalla massa dei neo-arrivati i derelitti, tanto che è probabile che attualmente esistano meno difettosi per mille fra gli immigranti che non fra un ugual numero di nativi del paese appartenenti ad uguali categorie di persone ».

Eppure lo stesso dottor Bryce ha dovuto riconoscere le grandi difficoltà che si oppongono a ciò che l'effetto, a cui mirano le norme relative alle reiezioni ed alle espulsioni, possa essere interamente raggiunto. Difatti nella sua relazione del 1905 ha scritto quanto segue:

« Occorre confessare che sarà necessaria un'ispezione più stringente

« di quella adottata fino ad ora per i numerosissimi immigranti britannici
 « in arrivo, se si vuole che gli ufficiali medici discoprano i casi di ma-
 « lattia di cuore, di malattia di reni e di altre malattie generali in per-
 « sone che alla fine del viaggio marittimo si presentano ad essi con tutte
 « le apparenze della salute. Oltre a ciò sotto la pelle abbronzata dopo un
 « viaggio marittimo è molto difficile scoprire le prove di morbi polmonari.
 « La tosse può mancare o non essere avvertita per la rapidità dell'esame,
 « mentre il deperimento e la denutrizione possono non esser di grado
 « avanzato. Per questa malattia, come per l'epilessia e l'alienazione men-
 « tale egualmente ed anche maggiormente importanti, l'esperienza ha
 « dimostrato che mentre l'ispezione sta diventando ogni anno più accurata
 « pure occorrono accuratezza ancora maggiore e indagini più minute se
 « si vuol ridurre al minimo l'entrata di tali casi. Pertanto acciò che gli
 « ufficiali medici siano informati che qualche caso è loro sfuggito, si de-
 « sidera e si spera che i medici praticanti e gli ufficiali municipali di
 « tutto il Canada abbiano a dare le informazioni del caso con tutti i par-
 « ticolari al competente dicastero, anziché permettere che giungano in
 « possesso della pubblica stampa notizie errate o esagerate.... All'ispe-
 « zione si scoprono prontamente le malattie della pelle, e perciò queste
 « hanno dato scarsa messe di casi, come hanno dimostrato le inchieste
 « praticate nei grandi ospedali cittadini, quali quelli di Montreal e di
 « Winnipeg. Lo stesso si può dire delle malattie dell'apparato locomo-
 « tore e delle deformità. Talora avviene che uno storpio mancante di una
 « gamba si presenta all'ispezione o che un uomo con un piede equino
 « domanda di essere ammesso. Alcuni di questi sono stati respinti, ma
 « altri sono stati ammessi, essendosi basata la loro ammissione sul fatto
 « che avevano un commercio e che pel rimanente erano fisicamente
 « abili.... La detenzione giova per un'osservazione più profonda del
 « tipo morale e psichico dell'immigrante. Evidentemente durante l'esame
 « di un carico di immigranti le condizioni non sono propizie per investi-
 « gare sulle qualità di un individuo se non per quel che riguarda la sa-
 « lute fisica. Ma quando son trattenuti in un ospedale, essi sono sotto
 « l'osservazione quotidiana degli ufficiali medici e dei guardiani, che
 « presto discoprono i difetti mentali e morali i quali molto giustamente
 « costituiscono un elemento per giudicare se un immigrante non solo è
 « sanabile delle malattie che eventualmente ha, ma anche se sotto gli
 « altri punti di vista è desiderabile. Parimenti giova ad un altro scopo
 « utile in quanto che offre agli immigranti che per settimane sono stati
 « affollati in carri ferroviari, in baraccamenti e in bastimenti, l'opportu-
 « nità di ripulirsi nella persona e nei vestimenti.... mentre il riposo, la

« pulizia, l'aria pura e il vitto sano dell'ospedale di detenzione han procurato « la salvezza a diverse madri e bambini esausti dalle traversie del viaggio..... Non vi ha dubbio che gli inconvenienti temporanei della detenzione sono stati sempre più che compensati dai benefici ricevuti ».

A queste considerazioni sui vantaggi che, malgrado tante difficoltà, derivano dalla detenzione degli immigranti, la quale quasi tre volte e mezzo su dieci preludia alla reiezione, altre ancora più interessanti il Bryce ne ha fatte seguire nella stessa relazione, sui meriti che dopo tutto bisogna riconoscere anche alla maggior parter dei espinti. Sta di fatto, come quivi si legge, che mentre certe malattie, quali le oculari, « si verificano specialmente in quelle categorie di persone che anche sotto altri aspetti « sovente non sono « desiderabili », ciò non pertanto rimane pure il fatto « che vengono trattenuti degli immigranti, financo delle intere famiglie « che hanno compiuto degli sforzi eroici per raggiungere il suolo canadese « da essi sognato come un lontano Eliso. Son stati mandati a chiamare « da amici, han letto nelle nostre pubblicazioni di propaganda quel che il « Canadà può offrire, ed hanno venduto tutto a scopo di emigrare. Ma « sovente dopo aver speso quasi tutto può avvenire che debbano sottomettersi a un ritardo forzoso in un'ospedale..... Delle difficoltà finanziarie « a cui costoro intanto si trovano di fronte, non occorre parlare; ma non « vi hanno parole che bastino ad elogiare il coraggio animoso e la risolutezza di molti che, durante la detenzione ospedaliera, col pensiero si « trovano in occidente ».

Dalle statistiche ufficiali dell'immigrazione canadese (v. quadro VIII) si rileva che fra gli immigranti provenienti dalle Isole britanniche i casi di detenzione sono molto meno numerosi che non fra gli altri tutti, e che in proporzione ai trattenuti sono fra essi, molto più che non fra gli altri, numerosi i casi di reiezione. Ciò deriva dal trattamento specialmente riguardoso usato a loro vantaggio, per cui vengono trattenuti soltanto quando presentano con un certo rilievo le note per cui si suppone che possano appartenere alle diverse categorie dei non ammissibili.

In linea generale si contano tre volte tanti trattenuti fra gli immigranti provenienti dai paesi europei non preferiti, quanti se ne contano fra quelli provenienti dai paesi preferiti. E fra i trattenuti, la proporzione dei respinti per i primi corrisponde anche più di tre volte a quella che si verifica per i secondi. Però è notevole ciò che il Bryce ha rilevato nella relazione per il 1907, che cioè l'aumentata severità delle ispezioni ha dato luogo a una notevole diminuzione di reiezioni solo fra gli immigranti dei paesi non preferiti.

Molto alta è la proporzione dei trattenuti fra i russi. Massima è fra

i levantini. E fra i trattenuti massima è pure per i levantini la proporzione dei respinti. Ma se la proporzione degli armeni respinti, che rappresenta il cinque e mezzo per cento degli arrivati, è superata soltanto da quella degli indù, per contro non si conta fra essi alcun caso di espulsione.

Evidentemente quelli che subiscono una minor selezione per fatto delle reiezioni, danno poi un maggior contingente di espulsioni.

In confronto agli arrivi, per gli immigranti inglesi la proporzione delle reiezioni è del 0.08 per cento e quella delle espulsioni del 0.53 per cento. Per gli italiani invece è del 0.73 per cento la prima, del 0.06 per cento la seconda. La proporzione delle reiezioni in confronto agli arrivi del resto è per gli italiani inferiore alla media generale che è del 0.75 per cento, mentre per gli immigranti provenienti dagli Stati Uniti, che sono fra i meglio preferiti, raggiunge l'1.59 per cento, quota che solo di poco è inferiore a quella data dai turchi, e supera alquanto quella data dai russi e dagli austriaci che sono fra i non preferiti. Per i polacchi essa è assai maggiore e per gli asiatici, che sono di proposito sgraditi, è altissima.

La proporzione delle espulsioni in confronto agli arrivi è superiore alla media generale che è del quarto per cento, non solo fra gli inglesi e gli irlandesi, gli immigranti preferiti per eccellenza, ma anche fra gli olandesi e fra gli scandinavi i quali godono pure di molto favore. Anzi essa è maggiore per la generalità degli europei preferiti che non per i non preferiti. Notevolmente alta è per i turchi e per i greci i quali ultimi danno un contingente di reiezioni non poco inferiore alla media generale, ed è molto bassa per gli asiatici, infima addirittura per i giapponesi.

Gli ebrei, benchè siano generalmente poco graditi, hanno avuto pel passato un contingente di reiezioni e di espulsioni relativamente basso, e ciò per la efficace tutela esercitata a loro vantaggio dalle società israelitiche di patronato.

Però nella relazione delle società israelitiche di Nuova York per l'anno 1901 si legge quanto segue:

« Indipendentemente dalle serie fatiche con cui ci curiamo degli
 « ebrei poveri che già si trovano nella nostra città, i nostri aggravi au-
 « mentano continuamente per effetto delle migliaia [dei nostri] che ven-
 « gono ogni anno dall'Europa e si stabiliscono in mezzo a noi. Giova
 « notare che la proporzione di quelli arrivati di fresco che ci chiedono
 « aiuto è relativamente scarsa finchè non si trovano a Nuova York da
 « un anno o due. O hanno abbastanza mezzi propri per venire in Ame-
 « rica e vivervi per qualche tempo, o son stati chiamati da parenti che
 « per qualche tempo li possono aiutare.

« Ma le cattive condizioni delle case e le influenze deterioranti dei « laboratori del Ghetto conducono questa gente a rapida rovina e dopo « due o tre anni vengono da noi in gran numero per ottenere soccorsi. « Quindi siccome riteniamo che un'oncia di provvedimenti preventivi val « più che una libbra di cure e che cittadini ossequienti alla legge quali « noi siamo, non debbono andare a ritroso del sentimento pubblico nè « atteggiarsi a noncuranti della legge, abbiamo preso accordi.... per « far cessare l'esodo di ebrei non adatti alle condizioni di vita di questo « paese ».

In confronto alle percentuali delle reiezioni e delle espulsioni avvenute da quando è stato istituito il servizio di ispezione degli immigranti fino al 1909, quelle delle reiezioni e delle espulsioni avvenute durante il solo anno fiscale 1908-1909 per la generalità degli immigranti sono all'incirca quadruplicate (v. quadro XIII, C). Per gli immigranti provenienti dai paesi preferiti dell'Europa continentale la proporzione delle reiezioni è all'incirca duplicata e la proporzione delle espulsioni è all'incirca triplicata: per quelli provenienti dai non preferiti la prima è aumentata appena di tre decimi, mentre la seconda è più che sestuplicata. Per quelli provenienti dagli Stati Uniti la prima è quasi quintuplicata e la seconda è men che duplicata. Per gli asiatici la prima è diminuita di più che due terzi e la seconda è aumentata più di otto volte. Per gli immigranti provenienti dalle Isole britanniche la prima è circa triplicata e la seconda circa quintuplicata come è quintuplicata anche per gli italiani per i quali però la prima è rimasta pressochè invariata. Per gli slavi in genere la prima è aumentata di poco e per i levantini è diminuita assai notevolmente, ma la seconda è grandemente aumentata sia per i polacchi e per i russi come per i siriani. Ed è aumentata notevolmente anche per i turchi e più ancora per gli ebrei. Infine il numero dei bulgari espulsi nel 1908-1909 è stato persino superiore al numero di quelli arrivati nel medesimo periodo di tempo, fra i quali non si è verificato alcun caso di reiezione essendo essi stati pochissimi, 56 soli, perchè molti dei 2529 che si erano recati al Canada durante l'annata precedente erano rimasti disoccupati ed avevano quindi finito col divenire di aggravio alla pubblica beneficenza, e se ciò aveva appunto dato occasione a molte successive espulsioni, aveva anche dissuaso altri loro conterranei, da loro informati delle loro disgrazie, dal raggiungerli. Sempre così valgono a frenare e a incoraggiare l'emigrazione più le condizioni intrinseche dell'immigrazione stessa che non il rigore delle leggi.

Il Bryce ha poi osservato un numero notevolmente maggiore di casi soggetti a detenzione fra gli immigranti che arrivano al Canada in pri-

mavera rispetto a quelli che vi arrivano nei mesi d'estate avanzata e di autunno. Evidentemente coloro che vi si recano nella stagione in cui il lavoro è più scarso debbono esser mossi da speciali ragioni, quindi da uno spirito di ponderazione che appartiene agli elementi migliori.

In complesso prima che fosse istituito il servizio di ispezione degli immigranti al confine con gli Stati Uniti, la grande maggioranza dei casi di reiezione dal Canada colpiva gli immigranti provenienti dai paesi europei non preferiti. Dopo si è rivolta a maggior danno dei non europei e principalmente a danno di quelli provenienti appunto dagli Stati Uniti, senza distinzione nota di origine. Così nell'anno fiscale 1908-1909, rispetto al 1907-908, le reiezioni degli immigranti provenienti dai paesi europei preferiti sono diminuite di due terzi circa, e quelle degli immigranti provenienti dai paesi europei non preferiti sono diminuite quasi di due terzi e mezzo, mentre negli Stati Uniti la proporzione degli immigranti respinti è stata per gli europei in genere solo di poco inferiore alla media totale, è diminuita di poco per gli europei non preferiti ed è invece notevolmente aumentata per quelli preferiti dal Canada (v. quadro XIV).

Tutto ciò vale a confermare come le preferenze accordate dal Canada agli emigranti di un settore europeo e degli Stati Uniti, e gli sforzi che compie continuamente per attrarli entro i propri confini a preferenza di quelli provenienti dagli altri paesi, non trovino giustificazione nelle qualità intrinseche degli emigranti medesimi.

Il Commissario generale dell'immigrazione americana, D. J. Keefe, ha del resto riconosciuto che gli immigranti inglesi e irlandesi attuali non sono più tanto desiderabili come cinque anni fa, perchè sono più piccoli.....

D'altra parte le cifre suaccennate appaiono abbastanza lusinghiere per l'emigrazione italiana benchè non sia compresa nella categoria preferita. Ben poteva dunque dire il Bryce nella sua relazione per l'anno 1907 : « solo un italiano è stato espulso quest'anno come criminale, e nessuno « lo è stato nei due anni antecedenti benchè si siano avuti nel triennio « 16,546 immigranti italiani. Evidentemente essi sono notevolmente im- « muni da psicosi e tubercolosi, e per quest'ultima ciò può dipendere « dalla loro vita all'aperto nell'Italia soliva (*sunny Italy*) ».

Più oltre egli concludeva poi dicendo : « sia dunque la nostra sempre « una pace armata, poichè quanto più l'esame (degli immigranti) è severo, « tanto minore è il numero di quelli che si imbarcano e che sono sog- « getti a reiezione, mentre la rilassatezza avrà sempre per conseguenza « l'avvento in maggior numero dei « non desiderabili ». Questa è come « tutte le buone opere sanitarie preventive, che si fanno meglio quando « danno meno da fare.

« Passando in rassegna il lavoro di ispezione medica compiuto durante
 « questa annata fiscale, la quale per nove mesi ha visto accorrere nel
 « Canada il numero massimo di immigranti che mai sia entrato nel paese,
 « si è tratti naturalmente a tentare di valutarne gli effetti sulla salute
 « fisica mentale e morale delle popolazioni canadesi. Dalle statistiche ri-
 « sulta evidente che è fra gli immigranti delle classi più rustiche prove-
 « nienti dai paesi meno progrediti d'Europa che troviamo meno casi di
 « quelle infermità costituzionali che contraddistinguono in modo speciale
 « le popolazioni fra cui la vita è attiva perchè massimamente urbana;
 « quantunque essi possano andare più soggetti ai contagi acuti. Cosicché
 « in quanto essi sono industri e sono specialmente dediti all'agricoltura
 « è a ritenersi che dal punto di vista fisico il loro avvento sia decisa-
 « mente un guadagno pel Canada Confrontandoli con quelli
 « che si recano agli Stati Uniti e con quelli che dall'Europa continen-
 « tale vanno nella Gran Bretagna, non si può certo accusare il Ca-
 « nadà di dare ricetto ai « non desiderabili » che non sarebbero ammessi
 « altrove, chè anzi riceve e bene accoglie oggi più largamente che mai
 « una popolazione che rapidamente va amalgamandosi colle genti nostre,
 « che si adatta ai nostri costumi, alle nostre leggi, ai nostri sistemi di
 « lavoro e viene assorbita così rapidamente nelle nostre molteplici co-
 « munità che soltanto pochi anni saranno passati ancora quando, come
 « sta avvenendo negli Stati settentrionali d'occidente col loro 60 per
 « cento di popolazione che è straniera di per sè stessa o per la sua ori-
 « gine immediata, sarà nota unicamente per la sua laboriosità, per il suo
 « buon successo e per i suoi caratteri di buona cittadinanza, sarà osse-
 « quente alle leggi del paese, orgogliosa della propria storia e delle pro-
 « prie tradizioni, sostenitrice leale ed entusiasta delle istituzioni e giungerà
 « a realizzare appieno le splendide promesse del suo paese d'adozione.

E già nella relazione del precedente anno « considerando da un lato
 « il numero e la qualità degli immigranti ammessi e il fatto che sono
 « immuni sia da malattie contagiose sia da infermità più gravi di carat-
 « tere organico, dall'altro il fatto che sono stati ricevuti in tutte le pro-
 « vincie, che si sono distribuiti prontamente e hanno trovato abbondante
 « lavoro fra le nostre popolazioni con soddisfazione reciproca, come ri-
 « sulta dalla statistica e dalle generali attestazioni », aveva dovuto rico-
 « noscere che in confronto sia della antica immigrazione canadese sia di
 « quella più recente degli Stati Uniti « mai un paese aveva ricevuto in un
 « anno altrettante persone di buona qualità e in nessun luogo altrettanti
 « emigranti erano stati ricevuti con maggiore cordialità o trattati più
 « generosamente ».

PARTE TERZA.

I.

Tutela della pubblica salute.

Come risulta evidente dal fin qui detto, come risulta evidente dal contesto stesso della legge canadese sull'immigrazione, la maggior parte delle disposizioni proibitive in essa contenute mirano, come le analoghe degli Stati Uniti, a tutelare la salute pubblica del paese.

La riprova e la conseguenza di ciò appare nelle statistiche ufficiali canadesi da cui risulta che degli immigranti trattenuti all'arrivo, 85.88 per cento sono trattenuti per motivi di carattere sanitario e 14.12 per cento per altri motivi: che degli immigranti respinti all'atto dell'ammissione 71.67 per cento vengono respinti per motivi di carattere sanitario e 28.33 per cento per altri motivi: che degli immigrati espulsi entro due anni dalla data d'ammissione (che a termini della nuova legge possono ora essere anche tre) 83.21 per cento vengono espulsi per motivi di carattere sanitario e 16.79 per cento per altri motivi. Nè occorre dimenticare che questi ne comprendono alcuni, ad esempio la criminalità, l'immoralità ed altri consimili, che a buon diritto potrebbero parimenti essere compresi fra quelli di carattere sanitario (v. quadro IX).

Sotto questo punto di vista le suddette disposizioni proibitive possono dunque esser considerate come un complemento dei regolamenti di sanità marittima di cui integrano lo spirito sotto la sanzione di una draconiana disciplina.

Ciò appare ancor più evidente quando si esaminano partitamente i tre gruppi in cui si possono suddividere i trattenuti, i respinti e gli espulsi per motivi di carattere sanitario. Al primo gruppo appartengono quelli afflitti da malattie contagiose o diffusibili, che alla loro volta si possono distinguere in forme acute, facilmente curabili (esantemi, difterite, tifo, ecc.) comprese le affezioni febbrili indeterminate da tenere in osservazione, e in forme croniche o sanabili solo dopo cura prolungata (tubercolosi, tigne e altre dermatosi contagiose, sifilide, malattie veneree, tracoma ed altre congiuntiviti e cheratiti, ecc.). Al secondo gruppo appartengono le malattie acute, curabili, che sogliono essere considerate come meno pericolose per la pubblica salute (forme gastro-intestinali, epatiti, nefriti, lesioni traumatiche, ecc.) anco se di carattere eziologico infettivo, quindi trasmissibili (polmonite, reumatismo, malaria, ecc.) comprese alcune di carattere parassitario, quindi trasmissibili, che si possono curare molto facilmente (scabbia e simili). Al terzo gruppo appartengono le ma-

lattie incurabili o difficilmente curabili, nonchè i difetti fisici o psichici che annientano o diminuiscono l'attitudine al lavoro.

Appartengono adunque al primo gruppo 67.08 per cento dei trattenuti, compresi 0.61 per cento malati di forme acute: 48.21 per cento dei respinti compresi 0.13 per cento malati di forme acute e 5.83 per cento degli espulsi fra i quali naturalmente nessuno ammalato di forme acute; al secondo gruppo 1.33 per cento dei trattenuti e 0.71 per cento dei respinti; al terzo 17.47 per cento dei trattenuti, 22.75 per cento dei respinti e 77.38 per cento degli espulsi compresi 3.94 sofferenti di malattie del secondo gruppo. I moltissimi trattenuti del primo gruppo adunque vengono poi in gran parte ammessi. E vengono pure ammessi i più dei pochi trattenuti appartenenti al secondo gruppo. Invece i più dei trattenuti appartenenti al terzo gruppo vengono respinti, e soverchiante è fra essi il numero degli espulsi. Da ciò si deduce che, mentre le espulsioni hanno per scopo diretto la eliminazione degli inetti, le detenzioni, come si è detto, tendono più che altro alla tutela della pubblica salute.

Per disposizione del Soprintendente dell'immigrazione, ogni passeggero diretto al Canada deve essere munito di una cartella detta *inspection card*, indicante il foglio del manifesto di bordo su cui si trova inscritto il suo nome (1). Questa disposizione trae origine dall'articolo 40 del regolamento 1° aprile 1903 per l'applicazione delle leggi 15 febbraio 1893, 18 agosto 1894 e 2 marzo 1901 sulla sanità marittima o leggi quarantinarie (*Quarantine Laws*) degli Stati Uniti. L'articolo 34 dello stesso regolamento dice che, quando i passeggeri di corridoio e l'equipaggio di un piroscafo diretto agli Stati Uniti, a giudizio del console del porto estero di partenza o del medico governativo americano eventualmente distaccato nel porto medesimo, « provengono da località ove il vaiuolo predomina in forma epidemica, o sono stati esposti a infezione vaiuolosa, si dovrebbero vaccinare prima dell'imbarco, almeno che non dimostrino di aver acquistato l'immunità per effetto di un attacco pregresso di vaiuolo o di recente vaccinazione con esito positivo ». E i medici che praticano tali vaccinazioni debbono farne dichiarazione su ogni singola *inspection card*, vidimata poi dal console o dal medico americano, la quale perciò è conosciuta fra i nostri emigranti come *carta di vaccinazione*.

Errano dunque coloro i quali credono che la vaccinazione a cui vengono costretti tutti gli emigranti diretti agli Stati Uniti dipenda dalla legge sull'immigrazione americana. Ed al pari di quella degli Stati Uniti, anche la canadese non contiene accenno alcuno sia intorno alla vaccinazione, sia intorno alla cartella d'ispezione. Prescindendo poi da ciò, l'Italia

(1) V. la raccolta di *leggi, decreti*, ecc. già citata: pag. 226.

perchè mai dev'essere considerata, rispetto all'America, come un paese in cui il vaiuolo predomina in forma epidemica? Perchè la condizionalità della vaccinazione espressa nel regolamento degli Stati Uniti deve risolversi in obbligatorietà per i nostri emigranti senza eccezione nemmeno per i bimbi che contano pochi giorni di età?

Invece a bordo dei piroscafi che partono dagli Stati Uniti s'incontrano numerosissimi giovinetti che non sono vaccinati pur avendo varcato da lungo tempo l'età in cui comincia, a termini delle leggi americane, l'obbligo di andare a scuola, al quale si associa quello della prima vaccinazione.

I porti d'imbarco dei nostri emigranti sono pervasi da un vero furore vaccinatorio. Per convincersene basta leggere quanto sulla tumultuosità e la irrazionalità con cui tali vaccinazioni sogliono essere praticate, il colonnello prof. Rosati della regia Marina, medico-capo del servizio di emigrazione, ha scritto nel suo libro sull'assistenza sanitaria degli emigranti e dei marinai già ricordato e nella relazione igienico-sanitaria sul servizio di emigrazione per l'anno 1909, in cui si legge:

« Tutto ciò, oltre ad esporre gl'individui a pericoli di danni che sarebbero gravissimi, al solo pensiero che trattasi di lavoratori per i quali le braccia sono l'unico patrimonio, favorisce la indifferenza e la diffidenza verso le premunizioni igieniche. Così non si fa davvero la educazione civile del lavoratore e non lo si piega a ritenere come utile e necessario alla sua salute quanto si va facendo, con diuturni sforzi, per sempre più assisterlo e tutelarlo ».

Il capitano dottor Ernesto Madia della R. Marina, in una sua « *relazione su trentotto viaggi in servizio di emigrazione* » (Roma, 1910) ha scritto che in riguardo alla vaccinazione « bisogna esser logici e logico non mi sembra il metodo attualmente in vigore per gli emigranti. La legge italiana, più improntata a ragione, limita a 16 anni l'obbligo della vaccinazione, salvo disposizioni speciali in caso di epidemia. La legge degli Stati Uniti vuol vedere ciascun emigrante munito della sua carta di vaccinazione. L'Uruguay esige la dichiarazione del medico di bordo che tutti coloro che mettono piede nel suo territorio siano stati vaccinati. L'Argentina ha introdotto recentemente moduli, che bisogna riempire con fatica e perdita di tempo allorchè si parte dall'Italia con migliaia di passeggeri.

« I nostri medici che sono alla testa del servizio d'imbarco degli emigranti (a Napoli si vaccina in apposito locale a terra), interpretando molto largamente queste leggi, sottopongono alla vaccinazione tutti indistintamente, senza pensare che molti dei nostri emigranti vanno e vengono dall'America colla massima facilità....

« Ora nessuna legge sanitaria rende la vaccinazione antivaiolosa ob-

« bligatoria ogni sei mesi e ben si arguisce quanto fiscali debbono apparire al pubblico, che non è uso a considerare leggermente le cose, i rigori di questa misura. Sarebbe però desiderabile che si risparmiassero i passeggeri da una rivaccinazione a breve scadenza contraria a ogni precetto scientifico, contentandosi di quelle stimmate vaiuolose o vacchiniche che siano per dare sufficiente garanzia d'immunità.

« Si obietta che è difficile poter differenziare una cicatrice di oltre un anno da una antica, e siamo d'accordo; ma le cicatrici dei bambini al disotto dei dieci anni, qualunque sia la loro appariscenza, trovansi nei limiti della rivaccinazione voluta dalla scienza. E poi c'è un altro mezzo che tronca le difficoltà: obbligo a chi voglia emigrare di farsi rilasciare un certificato di cui si terrebbe nota nel passaporto. Il colonnello medico Montano propose questo mezzo anche « per risparmiare ai partenti la molestia di quei due giorni che precedono l'imbarco, giorni per loro di ansie e di fatiche », e per mia parte osservo, per non aggiungere questo fastidio all'altro non indifferente della navigazione. Bisogna trovarsi a bordo per assistere al lungo, continuo pellegrinaggio di vaccinati: molti presentano il braccio arrossato, gonfio, dolente, co' gangli sottoascellari ingorgati; alcuni sono affetti da linfagioite e febricitanti..... ».

Il dottor Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nella relazione del 1904 ha giustamente fatto osservare che le vaccinazioni praticate a bordo, come troppo sovente pur troppo avviene, dopo cominciata la navigazione e la sofferenza del mal di mare, non hanno del resto alcun valore nel prevenire la eventuale comparsa del vaiuolo fra gli emigranti e il loro vicendevole contagio » durante il breve corso del viaggio.

Questi che benevolmente vengon chiamati inconvenienti, ma che meritano una qualifica assai più severa, queste vaccinazioni replicate più volte in un anno negli stessi individui, questi innesti vaccinici trasformati in piaghe suppuranti, che anche il capitano dottor Bisio della R. Marina e parecchi altri commissari viaggianti in servizio di emigrazione hanno replicatamente descritto, son frutti appunto del voler tutelare fin oltre i confini del sano criterio la pubblica salute dei paesi di immigrazione. Così gli immigranti che vi sbarcano impiagati, rimangono per qualche tempo inutilizzati al lavoro e vi importano della marcia che non è buona, né lodevole, né utile pel paese.

I regolamenti di sanità marittima o regolamenti quarantenari del Canada (1) richiedono soltanto che tutti i passeggeri siano stati vaccinati

(1) V. la raccolta di leggi, decreti, ecc. già citata: pag. 231.

entro sette anni prima della partenza dal luogo donde provengono, a meno che non abbiano in epoca qualsiasi sofferto il vaiuolo. Ed ammettono anche che un passeggero il quale non sia mai stato vaccinato, rifiuti di farsi vaccinare sia prima di partire che durante il viaggio, o all'arrivo, nel qual caso vien trattenuto in osservazione all'atto dello sbarco ed a spese del bastimento, per un periodo di 18 giorni computabili dalla data della partenza in caso di bastimenti immuni e da quella dell'arrivo in caso di bastimenti infetti da vaiuolo.

Sulla *inspection card* canadese prescritta, come si è detto, da una disposizione amministrativa del Sopraintendente dell'immigrazione, il medico di bordo deve quindi indicare soltanto se il titolare di essa ha ottemperato, entro i sette anni precedenti s'intende, alla profilassi vaccinica. La relativa formula è segnata su di essa con le parole « *vaccination protected*, » a differenza della indicazione contenuta nella *inspection card* degli Stati Uniti, su cui si legge invece « *vaccinated* ».

Non è questo il luogo per una esposizione anche sommaria della interessante contesa che tuttora si agita nel campo scientifico fra i vaccinisti e gli antivaccinisti, che fra noi hanno un valente sostenitore nel professor Ruata. Non possiamo però astenerci dal notare come in Inghilterra, dove la vaccinazione è stata inventata, si sia più rispettosi che non altrove della integrità costituzionale dell'uomo sano, della libertà individuale ed anche dell'opinione altrui, poichè dopo tutto l'azione del vaccino ci è nel suo intimo meccanismo ignota, e ce la raccomandano soltanto una teoria non inconfutabile e un'esperienza non incontrastabile.

Nell'annuario statistico del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda per l'anno 1910 si legge che « la vaccinazione fa vittime altrettanto numerose della malattia che vorrebbe prevenire ». Nel 1910 difatti il Regno Unito ha avuto 21 casi di morte per vaiuolo e 11 per vaccinazione.

Negli stessi Stati Uniti che, mentre applicano la vaccinazione per proprio conto abbastanza blandamente, stimolano la mania vaccinatrice di là dai propri confini, l'antivaccinismo ha non pochi apostoli convinti che nel marzo del 1910, quando a bordo dell'incrociatore corazzato « Washington » si verificarono quattro casi di morte fra gli uomini dell'equipaggio che erano stati vaccinati e rivaccinati, riprodussero su per le gazzette dall'enciclopedia britannica la descrizione della terribile epidemia di vaiuolo che infestò la Germania nel 1871, dopo parecchi anni di vaccinazioni e rivaccinazioni generalizzate, e durante la quale a Leitznitz 224 persone che erano state vaccinate e rivaccinate furono attaccate dal vaiuolo prima di coloro che mai lo erano state.

Probabilmente tempo verrà in cui la vaccinazione avrà lo stesso va-

lore della circoncisione, delle vigilie e di tante altre costumanze religiose la cui origine prima aveva carattere sanitario.

Più importante che la lotta contro il vaiuolo, il quale dinanzi al progredire dell'igiene pubblica tende quasi a scomparire, è quella che i paesi civili debbono intraprendere contro la tubercolosi, la malattia che con l'aumentare del progresso sociale si va diffondendo sempre più, tanto che gli inglesi le hanno imposto il nome di « peste bianca ».

La legge sull'immigrazione canadese non specifica la tubercolosi, come fa quella americana, fra le malattie contagiose, infettive o pericolose per la pubblica salute che danno luogo a reiezione. La legge americana, con l'accennare in modo determinato alla reiezione dei tubercolosi, intende evidentemente la grande importanza che si vuole attribuire a questa reiezione. Ma poichè la tubercolosi è indubbiamente contagiosa, infettiva e pericolosa, anche il Canada a tutela della pubblica salute respinge gli immigranti che soffrono di tale malattia.

Quando la nuova legge canadese fu discussa dinanzi alla Camera, avendo il deputato onorevole Jameson chiesto appunto perchè fra gli immigranti soggetti a reiezione non fossero stati specificati i tubercolosi, il Ministro dell'interno onorevole Oliver disse: « la tubercolosi, a parer « nostro, è un male talmente insidioso, che se lo menzionassimo per « nome, e includessimo specificatamente i tubercolosi fra le categorie « vietate, potrebbe tale disposizione essere applicata in modo da cagio- « nare inconvenienti non necessari, mentre nella sua forma attuale essa « riesce a sufficienza efficace nei casi in cui la malattia è tanto sviluppata « che non può sussistere dubbio alcuno circa la sua esistenza. In questi « casi l'immigrante, a termini di essa, può essere escluso. Ma se noi « includessimo la parola « tubercolosi » nell'articolo 26, questo colpirebbe « dei casi accennanti a tendenza tubercolare o a condizioni tubercolari « [generiche], casi che non sarebbe giusto escludere per tale motivo. « Lasciando invece l'articolo come è, se la malattia ha raggiunto uno « stadio tale da essere pericolosa per la pubblica salute, il paziente può « essere escluso ».

E l'onorevole Jameson, udito questo ragionamento alquanto specioso, incalzava soggiungendo: « poichè il ministro ritiene che questo articolo « sia lato abbastanza da comprendere i casi di tubercolosi e poichè le « istruzioni date ai funzionari da lui dipendenti sono conformi a questo « concetto, mi dichiarerò pienamente soddisfatto. Ma spero che il concetto « del ministro sia inteso bene perchè è cosa molto importante guardarci « dalla introduzione di questa ripugnante e letalissima malattia ».

Ma se gli americani temono che l'immigrazione possa contribuire a

diffondere ed aumentare la tubercolosi nei loro paesi e contro questo pericolo, di cui spesso parlano, si premuniscono con l'arma della reiezione, non manca chi da noi, con altrettanta ragione, accusa l'America di rimandarci ammalati di tubercolosi quegli emigranti che noi le inviamo sani e chiede che a nostra volta ci sia dato premunirci contro questo danno.

Recentemente anche in Grecia è stato osservato dal Patrikios che gli emigrati rimpatrianti dalle Americhe si fanno importatori di tubercolosi e compromettono perciò le condizioni sanitarie del paese che rispetto a tale infezione per il passato sono sempre state ottime.

Il primo allarme da parte nostra è stato lanciato dal capitano professore dott. Sestini della R. Marina al congresso contro la tubercolosi tenuto a Milano nel 1906. E in seguito a questo grido il prof. Gabbi dell'Università di Messina promosse un'inchiesta in tutte le provincie meridionali sulle cause della frequenza della tubercolosi fra i nostri emigranti reduci dall'America.

L'Italia non poteva certo pensare a impedire il rimpatrio dei tubercolosi. Ha però pensato a disciplinarlo in modo che essi abbiano ad esser tenuti isolati durante il viaggio. E la Direzione della Sanità Pubblica nel dare il parere favorevole alle disposizioni stabilite al riguardo dall'Ispettorato, di sanità militare marittima, concludeva, come ebbe a dire il colonnello dottor Montano, allora medico capo del servizio di emigrazione, « con un'osservazione pienamente pratica e rispondente a quella realtà, che troppo soventi si ha l'abitudine di perdere di vista ».

« Quanto al resto è da notare che la tubercolosi è pur troppo largamente diffusa fra noi e tanto largamente anzi da non potersi per ora ammettere seriamente l'ipotesi di misure coercitive, dirette ad escludere qualsiasi nuova importazione di germi infettivi ».

Ed a queste, nella sua relazione sanitaria sul servizio di emigrazione per l'anno 1906, il Montano faceva seguire le considerazioni seguenti: « È per lo meno strano che mentre si resta profondamente colpiti nell'ap- prendere che annualmente ritorna qualche centinaio di tubercolosi dall'America, non si pensi a quelli che a migliaia languono in Italia e agli altri moltissimi forestieri, che infestano nell'inverno le più belle plaghe del nostro paese, seminando più bacilli che quattrini ».

Il dottor G. Basile nel *Pensiero sanitario* di Napoli, in data 30 luglio 1910, sotto il titolo di « America funesta » scriveva:

« Non voglio discutere, se l'emigrazione sia un bene o un male, troppo si è scritto al riguardo e da persone più competenti; speriamo che le migliorate condizioni di lavoro fatte ai contadini ed agli operai li convincano naturalmente a non voler lasciare per un maggiore, ma

« incerto e pericoloso guadagno lontano, la mercede forse minore, ma più
 « sicura, che possono avere in patria. Tanti piccoli proprietari non sareb-
 « bero ridotti alla miseria, le nostre terre non rimarrebbero incolte, ed i
 « contadini ne guadagnerebbero di salute e di tranquillità. Già le ore di
 « lavoro sono diminuite ed i salari aumentati; auguriamoci che nuovi mi-
 « glioramenti non tolgano all'Italia il lavoro di tanti figli.

« Se si facesse una statistica di tutti quelli, che vanno fuori patria e
 « specialmente nelle Americhe e vi ritornano dopo un certo tempo, si
 « troverebbe che il 60 e 70 % hanno contratto delle malattie. I medici
 « delle provincie, che più di tutti hanno continuo contatto con gli emi-
 « granti, potrebbero offrire un prezioso materiale di studio al riguardo.
 « Ma quello che, più di ogni altra cosa, mi ha impressionato è *il numero*
 « *dei tubercolotici, che ritorna in patria.* Si può dire che non vi sia una
 « settimana che non ricevo dalla provincia dei campioni di espettorato per
 « analisi, che non dimostrino la presenza dei bacilli di Kóch!

« Non esagero affermando, che in questi ultimi tre anni solamente io
 « ho eseguito per lo meno 200 esami positivi sui poveri emigranti di ri-
 « torno — tenendo presente, che altre analisi hanno potuto eseguire forse
 « un uguale o maggior numero di ricerche positive per i bacilli di Koch:
 « si comprenderà bene quale grande pericolo minacci i poveri emigranti
 « e quale grave sorgente d'infezione possono essi costituire per la diffu-
 « sione della tubercolosi!

« Ho potuto interrogare vari ammalati, inviatimi gentilmente per con-
 « sulto dai colleghi delle provincie ed ho potuto valutare parecchie ragioni,
 « che favoriscono l'attecchimento della tubercolosi negli emigranti.

« Innanzi tutto faccio riflettere, che gli Stati americani si circondano
 « di tutte le garanzie per avere contadini ed operai sani.

« Una prima visita viene passata alle stazioni d'imbarco da un com-
 « missario medico incaricato dal Governo americano, e viene assoluta-
 « mente proibita la partenza agli infermi, anche alle donne ed ai bambini,
 « che vogliono semplicemente raggiungere i loro cari. Una seconda visita,
 « anche più rigorosa, viene eseguita all'arrivo . . . e vengono eliminati
 « individui sani per un semplice sospetto. Ai pianti e alle proteste si ri-
 « sponde con un trattamento crudele. Gli americani sono quindi sicuri di
 « non fare entrare nella loro terra alcun ammalato.

« Non dirò che di uguale garanzia dovrebbe circondarsi l'Italia nel-
 « l'ammettere i suoi cittadini di ritorno: una madre affettuosa accoglie
 « sempre i figli, anche infermi e degenerati. Tantopiù che le nostre porte
 « sono largamente aperte a tutti i forestieri, specie agli ammalati, che
 « sulle nostre verdi colline, o sulle nostre spiagge incantate cercano un

« nuovo soffio di vita. Parlando delle precauzioni americane, ho semplicemente voluto affermare, che i nostri operai partono sani, e molti ritornano invece ammalati, evidentemente per malattie contratte sul luogo

« Questi operai quasi sempre non sanno la lingua, non sanno i luoghi e le abitudini e cadono nelle mani di sfruttatori e di sensali, che disgraziatamente sono spesso anche italiani, e vengono sul principio adibiti a lavori difficili, pesanti e malsani. Gli operai più fortunati, che hanno dei parenti od amici, trovano ad impiegarsi meglio, ma tutti, senza eccezione, sono presi dalla febbre del guadagno, dalla smania di dover accumulare in poco tempo molto denaro, ed allora lavorano molto, e si nutrono poco e male. Ho saputo di alcuni operai che lavorano 12-14 ore al giorno, ed allora lasciano la dura e pesante fatica, quando sono completamente sfiniti e non ne possono più. Nè cercano di prepararsi al domani per il nuovo lavoro con una conveniente alimentazione, ed un quieto riposo, ma si nutrono male ed incompletamente, e dormono in ambienti poco igienici e puliti!

« Tutte queste cause, che intristiscono ed impoveriscono l'organismo, debbono naturalmente predisporlo ai colpi di tutte le malattie, e specialmente della tubercolosi

« Purtroppo sappiamo come gl'italiani hanno in America la specialità di accettare i lavori più pesanti, duri e meno garantiti: la laboriosità e la pazienza di essi è proverbiale!

« Si comprendono benissimo le conseguenze di un lavoro esagerato in pessime condizioni igieniche: tutte le cause debilitanti dell'organismo, specie la cattiva nutrizione, l'incompleto riposo e gli ambienti non bene aerati, a lungo andare debbono favorire l'attecchimento delle malattie!

« Sarebbe sacro dovere del Governo italiano di far meglio sorvegliare dai nostri Consoli e dalle autorità competenti gli emigranti, e spiegando una più efficace azione diplomatica, ottenere che nelle fabbriche, negli opifici, ecc., vi fossero migliori condizioni igieniche e gli operai venissero meglio trattati

« La tubercolosi, così frequente negli emigranti, deve essere il fantasma, che bisognerebbe far intravedere ai poveri che, ignari della grande importanza dell'igiene e della profilassi, si assoggettano a lavori duri e prolungati, in pessime condizioni igieniche. *Lavorate meno, producite meno ed evitate le opere debilitanti se non volete perdere, ammassando delle ricchezze, la maggiore di tutte, cioè la vostra salute!* Sia questo il grido salutare di allarme! ».

Il Sestini riepilogando in una conferenza dal titolo « Tubercolosi ed

emigrazione italiana » pubblicata dagli *Annali di medicina navale* del luglio 1910, quanto su questo importante argomento era stato scritto fino allora, diceva :

« è di capitale importanza in questa questione il giudicare se sono « semplici impressioni quelle del Villari, della signorina Bernardy e di « altri, quando affermano che nelle valli alpine prossime ai confini della « Svizzera e dell'Austria la tubercolosi è in aumento per effetto dell'emi- « grazione e se le constatazioni negative fatte dal Pagnini per il Comune « di Lucca, dal dott. Jarack, delegato tecnico della Commissione d'inchiesta « parlamentare sulle condizioni dei contadini in Abruzzo e Molise, ove « pure è forte l'esodo dei contadini e braccianti per le Americhe, devono « avere valore assoluto o semplicemente relativo.

« Perchè noi ci troviamo di fronte a questa strana condizione di cose: « la grande maggioranza dei medici che esercitano l'arte salutare nei « luoghi di forte emigrazione rispondono affermativamente alla domanda « se la tubercolosi (ed anche la sifilide) è in aumento e se ciò debba « essere attribuito all'emigrazione: *lo studio statistico* eseguito in base « alla mortalità locale, dimostra invece il contrario. (V. *Corriere Abruz- « zese* n. 484, 17 febbraio 1910). Come può spiegarsi ciò? Io dubito che « *lo studio statistico* in questo caso sia fallace perchè basato sulla cifra « bruta delle morti denunciate come casi di tubercolosi, mentre tutti sap- « piamo quante difficoltà si incontrino per ottenere una denuncia scrupo- « losamente esatta di malattie infettive e di tubercolosi in specie, e per « certi pregiudizi e per timore delle misure di profilassi relative. Il me- « dico esercente invece può benissimo assicurare che i casi clinici capitati « sotto la sua osservazione sono in aumento e ciò in rapporto all'emi- « grazione; perchè nel visitare un ammalato di tal genere può e deve « eseguire una specie di inchiesta per conoscere la provenienza del malato, « la sua parentela o dimora con emigranti rimpatriati tubercolotici, ecc.

« Il gravissimo problema dell'emigrazione italiana che tanto interessa, « e financo appassiona sociologi ed economisti, deve interessare anche « i medici italiani per l'influenza che questa grande corrente umana può « risentire nelle sue condizioni sanitarie, sia per opera dell'ambiente nel « quale è diretta, sia ed ancor più, per l'influenza che può avere nel « movimento di ritorno. Con questo v'è la possibilità di trasportare in « patria malattie esotiche (di febbre gialla, di beri-beri, si è verificato « qualche caso nelle traversate e qualche caso di lebbra e di Bouba del « Brasile è stato importato) o diffusibili e, come nel caso della tubercolosi, « socialmente gravissime. Questa della tubercolosi, inoltre, non è la sola « malattia che affligge gran numero dei nostri rimpatriati: purtroppo su

« di essi gravano le malattie mentali, la congiuntivite tracomatosa, la
 « siflide, l'alcoolismo, l'anchilostomiasi; altrettanti capitoli degni di spe-
 « ciale illustrazione e commento. . . .

« Le deplorevoli condizioni di vita cittadina Nord Americana sembra
 « siano anche causa di mantenere nei reduci quell'antigienico regime di
 « vita, in alcuni paesi del mezzogiorno d'Italia. Dice infatti, l'on. M. Cap-
 « pelli (V. Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle
 « condizioni dei contadini del mezzogiorno d'Italia - Abruzzi e Molise) a
 « proposito di questa regione: « coloro che traversano quei paesi (quelli
 « di forte emigrazione) vanno in estasi dinanzi a quelle bianche casette,
 « apparentemente così graziose; ma se vi fossero entrati avrebbero visto
 « che molte di esse non sono se non tuguri, imbiancati sì, ma spesso
 « malsani, perchè privi di sciacquatoi e di latrine e perchè soventi le
 « stanze da letto sono in diretta comunicazione con le stalle, anch'esse
 « poco igienicamente costruite. . . .

« Alle rosee considerazioni degli economisti basate sul valore delle
 « rimesse, conviene contrapporre la diminuzione di capitale umano na-
 « zionale. Ogni uomo adulto, rappresenta il valore, che è stato neces-
 « sario impiegare per allevarlo e renderlo atto al lavoro e questo capitale
 « diminuisce per l'emigrazione di per sè e per gli individui che non tor-
 « nano in patria o volontariamente o per causa di morte, o per quelli
 « che vi ritornano malati specialmente quando si tratti di malattie che
 « possono mietere altre vittime come il tracoma, la tisi, l'anchilostomiasi,
 « la siflide; gravando così gli uni e gli altri sulla parte passiva dell'eco-
 « nomia nazionale. . . .

« Provvedimento profilattico contro l'infiltrazione dei tisici d'oltre
 « mare, sarebbe quello di approfittare del fatto che in Italia, mercè l'at-
 « tività disinfettante del nostro sole, v'è meno tubercolosi che nei paesi
 « già ricordati, incoraggiando e disciplinando l'emigrazione interna. Per-
 « mettetemi di citare che fin dal 1906 (V. *Critica Cittadina*. Anno 1906,
 « n. 46, Forlì) interessandomi della disoccupazione che ogni anno nella
 « stagione invernale dilaga nella mia Romagna, additavo le terre dell'Italia
 « meridionale e delle belle isole nostre. rese disabitate dall'emigrazione
 « americana, come terreno capace di remunerare il lavoro dei nostri
 « braccianti. È stato per ciò con viva compiacenza che ho letto come nel
 « Congresso regionale tenutosi ultimamente a Ravenna, questo concetto
 « è prevalso in quelle organizzazioni operaie ».

Più di tutti però si è naturalmente preoccupato del danno che i tuber-
 colotici rimpatrianti possono arrecare alla salute pubblica del nostro
 paese, il colonnello prof. Rosati medico capo del servizio di emigrazione.

In una sua nota dal titolo « rimpatri dalle Americhe e salute pubblica » pubblicata nel n. 17 del *Bollettino dell'emigrazione* del 1909, scriveva difatti:

« Nessuno più di me può essere convinto che occorra alla tutela dell'igiene sociale, impensierirsi della morbosità minacciosa che refluisce in Italia coi rimpatriati, perchè l'ufficio che copro mi chiama giornalmente a osservare il comportarsi delle correnti migratorie transoceaniche dal punto di vista della sanità e dell'igiene.

« Il nostro Ispettorato di sanità che insieme al Commissariato dell'emigrazione ha l'ufficio dell'assistenza igienica e sanitaria dell'emigrante, ha già da tempo ben valutata la importante questione della influenza dei rimpatri sulla pubblica salute e non ha mancato di avvisare ai mezzi per risolvere, il più praticamente possibile, il difficile problema ».

Nella relazione sanitaria sul servizio di emigrazione per l'anno 1908, incalzava scrivendo:

« a questi reduci consumati dalla tisi o minacciati dal germe fatale, resi cisposi e orbi dal *tracoma*, o smunti e impalliditi dall' *anchilostoma*, che hanno affrettato il ritorno alla terra natia nella vaga lusinga di ritrovarvi tutta la salute, inconsci che entro loro s'annidano germi che verranno ad assaltare e minacciare la salute delle loro stesse famiglie e la celebrata salubrità dei loro paeselli, a questi reduci miseri e sventurati deve rivolgersi ora e si va ora volgendo il pensiero provvido delle autorità preposte alla tutela dell'emigrante e della pubblica salute.

« Mentre noi siamo indotti a selezionare gli elementi migliori di gioventù e di fisico, perchè siano lasciati entrar liberi nelle regioni della fatica, non possiamo rimanere indifferenti al riversarsi in patria di correnti minacciose di morbi funesti. Vogliono la civiltà e l'umanità che si soccorra in qualche maniera all'individuo e si preservino, fin dove è possibile, le moltitudini ».

E sui provvedimenti escogitati per la risoluzione di questo problema ha scritto nella relazione sanitaria del successivo anno 1909, quanto segue:

« Le visite mediche di partenza debbono richiamare la nostra attenzione sui *respinti*, sopra quei disgraziati cioè, ai quali per un difetto fisico è impedito di partire.

« Strano scherzo del caso, il divieto quasi sempre colpisce i più infelici; povera gente che ha venduto al paese il poco che aveva e più non vi troverebbe tetto nè sostentamento..., i lamenti, i pianti, le dispera-

« zioni non si descrivono; ma il peggio è che non si ha come mettervi
 « rimedio e i derelitti devono lasciare nella *sala di visita* tutte le lu-
 « singhe dell'agognata America e prepararsi a rifare la via del paesello
 « natio, col cuore gonfio di lacrime e degli spaventi della miseria. E
 « sarebbe ancora poco; ma intorno alla emigrazione sono sorte una
 « quantità di industrie speculative, e i *respinti* servono ad alimentarne
 « una che, fra le molte, è forse la più ributtevole, perchè vive del più
 « sordido inganno infiltrato nella più cruda miseria. Si fa credere ai
 « *respinti* che vi sia chi li curi in pochi giorni; si agita ai loro occhi ine-
 « sperti lo specchio di facili e segrete influenze; s'impone ai poveri, sem-
 « plici credenzoni, la persuasione di altre vie di partenza e si distillano
 « così da quelle misere tasche aride gli ultimi centesimi, che per i pos-
 « sessori valgono tanti scudi. Come generalmente finisca, si può imma-
 « ginare: in un inganno solenne, che ha spremuto la miseria.

« Intanto questi *respinti* tornano alle locande col *tracoma* od altro
 « male che li affligga, rendendosi inconsciamente pericolosi agli altri.

« Il fatto richiamò l'attenzione e la premura del Commissariato ed è
 « già pronto lo studio per tradurre in atto il disegno di raccogliere i
 « *respinti* in una *stazione sanitaria* dove gl'infermi curabili trovino un'as-
 « sistenza medica coscienziosa che li liberi dal momentaneo difetto fisico
 « che li escluse dalla partenza, e quelli non curabili abbiano un tempo-
 « raneo ricetto che li sottragga alla speculazione e alla pericolosa convi-
 « venza con gli altri. . . .

« Ma la necessità di tali stazioni s'impone anche per il numero dei
 « rimpatrianti infermi di malattie, che sono un grave pericolo per la
 « popolazione lavoratrice.

« È nostra ferma opinione, sempre più sorretta dai dati statistici, che
 « il mezzo migliore per impedire il diffondersi dei morbi infettivi e dif-
 « fusivi importati dalla corrente transoceanica di ritorno sia lo arrestarli
 « anche temporaneamente in stazioni sanitarie ai porti di arrivo. . . .

« Oggi lieti che la opportunità di una istituzione di salvaguardia si sia
 « riconosciuta affrettiamo col desiderio il giorno che essa sia un fatto
 « compiuto a sollievo dei miseri sofferenti, a trionfo della pubblica igiene ».

Nel suo libro ripetutamente citato, sull' « assistenza sanitaria degli
 emigranti e dei marinai » lo stesso prof. Rosati dice:

« È un fatto ben notorio oggi che in alcuno dei nostri paesi del mez-
 « zogiorno, dove fino a qualche anno fa non si conosceva la tisi, è ap-
 « parso il male insidioso dacchè si è determinata una corrente costante
 « di emigrazione e di ritorno dall'America. In Alfedena, piccolo paese
 « dell'Abruzzo aquilano dove era leggendaria la salute data dalla purezza

« del luogo alpestre e boscoso, col fenomeno migratorio è comparsa la
 « tubercolosi, dolorosa e impressionante constatazione che non poteva sfug-
 « gire ad un illustre scienziato, il prof. T. De Amicis, nativo di li.....

« La legislazione dei paesi di immigrazione sebbene varia e diversa
 « a seconda dei paesi stessi è sempre però in genere informata a principi
 « di protezione del proprio interesse sia che riguardi la concorrenza al
 « lavoro, sia la nazionalità o l'ordine pubblico, sia la salvaguardia sani-
 « taria. Anzi per questa si acquiscono ogni giorno più i rigori negli Stati
 « Uniti dove, ritenendosi che la tubercolosi sia quasi una disgraziata pri-
 « vativa degli Italiani, si sono emanate norme addirittura violente, con
 « altissime penalità, verso i piroscafi che facciano arrivare nel porto di
 « New-York individui affetti da tubercolosi.

« Insomma, nessun paese ormai vuol più farsi ospite di elementi tristi,
 « scadenti, vecchi, inetti al lavoro, infermi pericolosi alla società; e l'Italia,
 « rassegnata alle sue necessità economiche, assiste alla cernita che ogni
 « anno più la emigrazione va facendo dei suoi lavoratori più forti e vi-
 « gorosi, pronta a raccogliere nel proprio seno le energie disfatte che la
 « corrente emigratoria le restituisce ».

Secondo i calcoli statistici del Rosati, da 3 a più del 5 e mezzo per
 mille degli emigrati italiani rimpatrianti sono ammalati di tubercolosi
 « constatata ». Dalle statistiche canadesi per contro risulta che, fra tutti
 gli immigranti che arrivano al Canada, i respinti per tubercolosi sono
 meno di 4 per centomila, e gli espulsi per tubercolosi entro due anni
 dopo l'ammissione, sono circa 23 per centomila. Nello scambio interna-
 zionale dei tubercolosi se il Canada ne riceve dunque e ne può rifiutare
 per uno, l'Italia ne riceve e ne deve accettare per venti !!

Infine mentre il Ministero dell'interno « preoccupato del sempre cre-
 scente numero dei nostri emigranti che tornano in patria affetti da tu-
 bercolosi polmonare, segnatamente dall'America del Nord » stabiliva che
 venisse « eseguita un'accurata inchiesta nei loro paesi di destinazione
 nel Regno » una consimile inchiesta veniva praticata per conto dell'Ispe-
 torato di sanità militare marittima dal capitano dottor G. Candido, la
 cui esauriente relazione è stata pubblicata nel settembre-ottobre 1910,
 dagli *Annali di medicina navale*. In quelle pagine si legge :

« Un salutare risveglio si è in questi ultimi anni verificato nei mezzi
 « di difesa contro la tubercolosi in generale, la quale mentre rappresen-
 « tava per noi poco meno della metà di tutte le cause di morte per ma-
 « lattie infettive, è oggi notevolmente diminuita mediante gli sforzi col-
 « lettivi di tutti i medici civili e militari, che hanno bandito una vera
 « crociata contro il più crudele nemico del genere umano.

« Ben conosciute sono inoltre le cause per cui non accenna ancora a
 « diminuire fra i nostri connazionali emigranti negli Stati Uniti d'Ame-
 « rica: le fatiche eccessive, l'incostanza del clima, il pulviscolo, la man-
 « canza d'aria e di luce nelle officine e nelle case, l'alimentazione insuf-
 « ficiente, l'urbanismo.... »

« Un signore di Matera mi riferiva ultimamente che la tubercolosi
 « polmonare non esisteva affatto a Pomarico ed a Monte Scaglioso, in
 « provincia di Potenza, dove è invece oggi divenuta frequente, per opera
 « dell'emigrazione. »

« Il dott. De Francesco, medico condotto di Campo Chiaro, ritiene
 « l'emigrazione la causa più importante per la diffusione della tubercolosi
 « nel Molise ».

Dalle sue minute e pazienti indagini statistiche il Candido deduce :

« Rispetto all'Italia, il ritorno dei tisici ha senza dubbio sul diffondersi
 « della malattia una grande importanza più evidente nelle provincie me-
 « ridionali emigratorie ed è in relazione col numero dei rimpatriati, col
 « numero dei comuni dove essi ritornano e con quei compensi economici
 « i quali accompagnano l'emigrazione e consentono di migliorare tutto
 « l'insieme di condizioni igieniche destinate a rinvigorire e risanare l'or-
 « ganismo. Ciò non pertanto bisognerà anche tener conto di tutte le altre
 « cause ben conosciute che rappresentano altri fattori predisponenti alla
 « malattia, indipendentemente dall'emigrazione. »

« I danni che si possono temere da quest'importazione di tisici si esten-
 « dono alle generazioni discendenti, per il fatto che molti di questi in-
 « fermi contraggono matrimonio al loro ritorno, procreando individui
 « deboli e predisposti. »

« L'emigrazione dunque come fattore epidemiologico, non ha un va-
 « lore assoluto ma merita di essere tenuta in considerazione e continua-
 « mente studiata per l'influenza che può esercitare sull'andamento di ta-
 « lune malattie e specialmente sul diffondersi della tubercolosi polmo-
 « nare. ».

Questa ultima conclusione implicitamente concorda, ed è molto inte-
 « ressante il rilevarlo, con quelle a cui è giunto il dott. Bryce medico capo
 del servizio di immigrazione canadese.

Con legge 19 maggio 1909 fu istituita nel Canada *the Commission of
 Conservation*, una commissione governativa cioè incaricata di studiare
 tutti i problemi « relativi alla conservazione e alla migliore utilizzazione
 delle risorse naturali del Canada ». E nel 1910 essa ha pubblicato il
 primo volume annuale dei suoi atti (*First annual Report*), in cui è con-
 tenuto uno studio del Bryce sulle « misure per il miglioramento e il man-

tenimento della pubblica salute ». Un breve capitolo di tale studio è dedicato alla tubercolosi e quivi si legge quanto segue :

« Nella tubercolosi abbiamo una malattia che in modo tutto particolare diviene l'esponente dell'efficienza individuale misurata sotto il punto di vista fisico, etico od economico. Difatti è stato giustamente osservato che nulla meglio della immunità comparativa da tubercolosi indica esattamente il livello sociale e scientifico in cui vive ogni moderno consorzio. Questa è la malattia della vita domestica, non quella del baraccamento dei pionieri, è la peste della città popolata densamente coi suoi tuguri e con i suoi laboratori e le sue officine sovraffollate piuttosto che della fattoria o della casa colonica.... è una malattia la quale mentre si sviluppa sovente in conseguenza di un attacco di morbillo nel fanciullo o in seguito agli effetti debilitanti del tifo nell'adolescente, dice specialmente la storia della povertà, dell'ignoranza e del vizio non solo nell'individuo in persona ma anche nei suoi genitori.

« Sia che derivi da ingestione di alimenti o da polveri cariche di bacilli tubercolari, tutti gli studi scientifici recenti tendono a dimostrare che il massimo numero di casi di tubercolosi risulta da infezione contratta nell'infanzia. Il dott. R. W. Phillips di Edimburgo ha trovato tracce indubbie di tubercolosi in più di 30 per cento fra i bambini di quella città. I dottori Floyd e Bowditch di Boston hanno riscontrato che il 67 per cento dei tubercolosi sono figli di tubercolosi.

« E poiché la mortalità per questa malattia offre in alcune città del Canada una percentuale uguale, anzi superiore a quella di Boston o di Edimburgo, le condizioni che ne sono causa esistono evidentemente qui nello stesso grado come ovunque altrove. Difatti in base al censimento la mortalità per tubercolosi è del 2.8 per mille (della popolazione) ad Halifax — del 2.5 per mille a Quebec — del 2.4 per mille a Vancouver — del 2.3 per mille ad Ottawa — del 2.1 per mille a Montreal — del 2 per mille a Toronto — dell'1.6 per mille a Winnipeg ».

E per combattere la diffusione della tubercolosi nel Canada che è dovuta, come egli dice, « all'affollamento delle abitazioni e all'inerzia municipale » il Bryce, concludendo, domanda che siano risolti i problemi dell'alimentazione latte e carnea, delle abitazioni, delle scuole, delle fabbriche e in una parola tutti quelli « in ogni sfera dell'umana attività in cui si manifesta la concorrenza e la intensa lotta per l'esistenza ».

Ben si capisce quindi come, nella sua relazione sanitaria sul servizio di immigrazione per l'anno 1907, dicesse :

« Quando si pensi che la mortalità annua per tubercolosi fra le popolazioni urbane sia d'Europa che d'America varia da 1.5 a 2.5 per

« mille, non si può supporre che 221,276 immigranti provenienti dall'Europa abbiano potuto entrare nel Canada durante il 1905-6 e il 1906-7 senza la loro quota di tubercolosi ».

D'altra parte, scriveva il Bryce: « occorre ricordare che gli immigranti vengono esaminati a gruppi, spesso di mille e più, e che in un solo giorno ne sono arrivati fino a sette mila, per cui naturalmente non si fa alcun tentativo per sottoporre a un esame clinico coloro che non appaiono in modo evidente malandati in salute. Si può quindi ben capire come un tubercoloso, a cui sia stato detto di trattarsi in coperta all'aria fresca, possa sfuggire pel suo colorito abbronzato dal sole e la sua apparenza di uomo rotto al lavoro, dappoichè le statistiche mediche dei sanatori e degli ospedali per i tisiaci dimostrano che otto mesi in media trascorrono prima che in parecchi di essi la tubercolosi sia positivamente diagnosticata ».

E già nella relazione del 1906 aveva detto essere « evidente che là dove manchino dei sintomi positivi come l'emaciazione, la tosse e la debolezza evidente, avverrà sempre di ammettere degli immigranti in cui potrà svilupparsi più tardi una tubercolosi latente, talora ignota probabilmente agli stessi infermi così come altri molto spesso non consultano mai il medico finchè la malattia non è molto progredita e anche allora lo consultano per qualche leggiero disturbo di stomaco o per la tosse. Fortunatamente però le occupazioni a cui molti di essi si dedicano nel buon clima del Canada occidentale, sovente ridonano la salute, mentre molti tisiaci sono rimandati a casa per morirvi ».

In seguito a ciò, come si legge nella relazione dello stesso dott. Bryce per l'anno 1908: « volendo conoscere fino a qual punto fossero sfuggiti all'ispezione dei casi di questa malattia, nel gennaio ultimo scorso venne inviata ad ogni ospedale e ricovero conosciuto del Canada, una circolare in cui per ogni ammalato di tubercolosi si chiedeva la nazionalità, l'età, la data di arrivo nel Canada e quella di ammissione nell'ospedale, nonchè l'esito del caso. Dall'Ontario risposero 61 stabilimenti, dal Quebec 18, dalla Nova Scotia 49, dal Manitoba 6, dal Saskatchewan 3, dall'Alberta 9, dalla Colombia britannica 7, dal Yukon 1. Di questi stabilimenti nell'Ontario 10 soltanto denunziarono dei casi, e precisamente 21 fra tutti. Sette del Quebec denunziarono 66 casi e tre del Manitoba 25. Dal Saskatchewan vennero denunziati 12 casi, dall'Alberta 3 e dalla Colombia britannica, dalla Nova Scotia, dall'Yukon nessuno. In tutto furono denunziati 127 casi, molti dei quali, non compresi 11 che morirono, erano compresi nei 70 casi espulsi durante l'annata. Fra quelli espulsi prima della circolare, 25 dovevano essere evidentemente tubercolosi all'atto

« dell'ammissione nel Canada, 17 dovevano probabilmente esser tuber-
 « colosi all'atto stesso e 15 all'atto stesso non dovevano esser tali. Degli
 « altri: 2 di recente arrivati morirono in un ricovero di Hamilton; 2 mo-
 « rirono a Port Arthur entro un anno dalla data dell'arrivo. Di 2 altri
 « morti non si ebbero informazioni. Quattro braccianti austriaci morirono
 « nell'ospedale di St. Thomas ed uno morì a Lethbridge. Di 61 casi di tu-
 « bercolosi stranieri ricoverati nell'ospedale *Victoria* di Montreal, 18 erano
 « arrivati da meno di tre anni. Quattro dell'ospedale di *Notre Dame* erano
 « arrivati da meno di un anno. Altri senza dubbio erano arrivati ed erano
 « stati ammessi, che si erano recati a raggiungere degli amici o venivano
 « mantenuti dalle loro famiglie. Le infermiere della *Margaret Scott Nursing*
 « *Mission* di Winnipeg avevano visitato in 10 mesi 22 casi di tubercolosi
 « di cui mancavano informazioni ».

D'altra parte — scriveva ancora il Bryce — « esaminando attenta-
 « mente fino a che punto convenga applicare le disposizioni proibitive
 « della legge in questi casi altrettanto dolorosi quanto interessanti, mentre
 « la natura infettiva di questa malattia negli stadi avanzati ed in alcune
 « condizioni determinate è pienamente riconosciuta, pur tuttavia in nessun
 « paese essa è trattata altrettanto severamente come le malattie conta-
 « giose acute, e l'esperienza dimostra che può farsene a meno se si usano
 « intelligenti precauzioni.

« Vi è poi un altro aspetto del problema che non si può trascurare.
 « Se cioè l'immigrante viene ad esempio dall'Inghilterra in cerca di salute
 « per consiglio del suo medico, non si trova in uno stadio incurabile e
 « possiede sufficiente denaro o si reca a raggiungere degli amici che lo
 « hanno mandato a chiamare e sono disposti a incaricarsi di lui e sono
 « in condizioni di poterlo fare, allora vi ha ogni ragione perchè, conside-
 « rando le cose dal punto di vista umanitario e della legge superiore, gli
 « sia offerta una probabilità di vita, così come al canadese che va al sud
 « nella Giamaica, nella California e nella Florida in cerca di salute ».

E allora ?!

Allora non rimane altro che convenire, parafrasando l'assioma della no-
 « stra Direzione di Sanità pubblica, come purtroppo la tubercolosi sia ovunque
 « tanto largamente diffusa da non potersi seriamente ammettere l'opportunità
 « di misure coercitive dirette a impedirne in un dato luogo la importazione.

Così in uno studio molto interessante del regio vice-console avv. Ugo
 Tedeschi sulle condizioni sanitarie degli emigranti italiani nello Stato di
 San Paolo del Brasile, pubblicato nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 2 del
 1907, è detto che mentre si capiva benissimo come nell'interesse econo-
 mico di quello Stato fossero stati dati ordini per la reiezione di quanti

fra gli immigranti da introdurre con sovvenzione governativa fossero affetti da congiuntivite granulosa o tracoma, per contro una consimile disposizione, se estesa anche agli immigranti spontanei, secondo i desideri allora manifestati dalla Segreteria per l'agricoltura dello Stato medesimo in contrasto con la Costituzione della Repubblica, non avrebbe ottenuto alcun beneficio trattandosi di malattia ormai endemica nel paese. D'altronde tutti i provvedimenti presi e quelli progettati dallo Stato di San Paolo, ben diceva il Tedeschi:

« sembrano, e sono di fatto, intesi più a difendere gli abitanti dello Stato da una possibile invasione di malattie europee, che non a rimediare ai mali esistenti e a provvedere al benessere dei nuovi arrivati, i quali pur vengono con le loro braccia e con le loro energie morali a portare un prezioso contributo al progresso di questo paese ».

E nel Canada quasi tutto è ancora da fare per provvedere alla difesa interna contro la diffusione della tubercolosi. I suoi magnifici ed ottimi ospedali, che vivono tutti di generose elargizioni private, sono aperti senza distinzione di nazionalità a tutti coloro che soffrono di malattie acute; ma difficilmente assai vi sono accolti i tubercolosi per i quali esistono alcuni piccoli sanatori gratuiti privati assolutamente insufficienti. E più d'un italiano tifico, ridotto in miseria, si è perduto nelle vie di Montreal senza ottenere da alcuno il minimo soccorso.

L'onorevole Giorgio H. Perley, discutendo innanzi alla Camera canadese intorno alla profilassi delle malattie infettive, ebbe or non è molto ad osservare che il Dominio spende proficuamente centinaia di migliaia di scudi per combattere le malattie degli animali, ma non fa altrettanto, e non lo fanno neppure le singole provincie, per far fronte ai « disastri » che la tubercolosi e altre infezioni compiono fra gli esseri umani.

Il Bryce, tenendo conto che la produttività media di ogni uomo nell'America del Nord è di 657 scudi annui e che perciò ogni tubercoloso costituisce una corrispondente perdita di capitale per il paese, tenendo conto che la cura dei tubercolosi dura in media 9 mesi con una spesa giornaliera di 2 scudi e mezzo, calcola che nel 1908 la tubercolosi nel Canada ha cagionato la perdita di 50 milioni di scudi.

Anche il famigerato tracoma deve giustamente tener desta la preoccupazione del medico sociologo. E benché nelle leggi sull'immigrazione tanto degli Stati Uniti come del Canada non sia indicato specificatamente, in modo tassativo, fra le cause che danno luogo alla reiezione degli immigranti, essendo infettivo, contagioso e pericoloso rappresenta appunto il motivo per cui più spesso gli emigranti europei vengono respinti sia dagli Stati Uniti che dal Canada.

Gli emigranti italiani respinti dagli Stati Uniti nel 20 per cento circa dei casi debbono la loro disdetta al tracoma. E non sono soltanto respinti all'arrivo negli Stati Uniti 2 e mezzo per mille dei nostri emigranti malati di tracoma, chè oltre a ciò di quanti son quivi diretti circa 5 per cento vengono scartati a Napoli in qualità di tracomatosi, prima della partenza.

Il 65 per cento di tutti gli immigranti trattenuti all'atto dell'arrivo nel Canada son qualificati come infermi di tracoma, di congiuntivite, di cheratite. Più di 45 per cento dei respinti son dichiarati affetti da una di cotali infezioni più o meno differenziabili fra loro.

Anche per il tracoma come per la tubercolosi, se gli americani temono che l'immigrazione possa contribuire ad aumentarne la diffusione nei loro paesi e contro questo sospetto si premuniscono con l'arma della reiezione, altrettante ragioni hanno gli europei di ritenere che nei loro paesi possa aumentare la diffusione del tracoma per effetto degli emigrati rimpatrianti dalle Americhe.

Il Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nella sua prima relazione annuale, quella del 1904, citava i seguenti passaggi di uno studio sul tracoma pubblicato dal dottor J. Boldt dell'esercito germanico:

« La Russia occupa il primo posto fra i paesi europei affetti da tracoma... S. Kribitzky ha riconosciuto la grande diffusione della cecità nel suo paese... Nella Finlandia il tracoma è molto diffuso. Herschberg asserisce che ve se ne contano più casi che in ogni altro paese settentrionale d'Europa. Dal 1886 al 1897 il 31.5 per mille dei coscritti finlandesi furono riformati per malattie oculari, specialmente per tracoma e sue conseguenze. Nella Svezia il tracoma è causa solamente del 0.85 per cento di tutti i casi di cecità, mentre nella Finlandia n'è causa nel 30 per cento dei casi che... ammontano a 219 per 10 mila della popolazione...

« Le vittime peggiori del tracoma nella Siberia son date da coloro che hanno emigrato dalla Russia portando seco la malattia. La diffusione della malattia è favorita dalle cattive condizioni sanitarie locali...

« Nel 1899 fu riconosciuta la necessità di sottoporre a un'ispezione sanitaria i braccianti agricoli polacchi quando entrano in Germania (come fanno ogni anno al tempo dei raccolti) per impedire in tale paese la diffusione del tracoma.

Nello stesso anno 1904 su 50,374 immigranti di lingua inglese giunti al Canada ne furono trattenuti soltanto 35, mentre su 540 fra turchi, armeni, siriaci ed altri arabi ne furono trattenuti 150. Dei russi ne furono trattenuti 624 su 1966 arrivati; ma, osservava il Bryce, la maggior parte

di essi erano in realtà ebrei che parlavano russo invece di giudaico, mentre i russi di razza slava compresi fra essi potevano essere 446. Dei ruteni provenienti dalla Galizia ne furono trattenuti 327 su 7729 e degli italiani 110 su 445. Sicchè vi fu un trattenuto per ogni 1325 britannici, 40 italiani, 11.6 russi di razza ebraica o slava, e 3.4 turchi, armeni ed arabi.

Nel 1905 di tutti gli immigranti arrivati al Canada 2029, cioè 1.38 per cento, furono trattenuti per tracoma. Pochissimi fra questi tracomatosi accertati o sospetti erano quelli provenienti dalla Gran Bretagna, ove si ritiene che il tracoma sia poco diffuso. Molti invece erano quelli che provenivano dall'Europa continentale, dalla Cina e dal Giappone.

Da tutto ciò il Bryce deduceva che nel pubblico interesse sono giustificate le misure proibitive adottate nei porti a cui affluisce l'immigrazione canadese. E riteneva che mercè tali misure si dovessero considerare come completamente rimossi i motivi non infondati per cui negli anni precedenti era stato deplorato l'affollarsi di molti tracomatosi nei quartieri più congestionati delle città canadesi.

Nella relazione del 1906 dopo aver osservato che invariabilmente sui bastimenti che arrivano al Canada nell'inverno ed al principio della primavera si hanno specialmente a causa del tracoma più casi di detenzione che non su quelli che vi arrivano a stagione più inoltrata, diceva :

« In confronto all'anno precedente si è notata una diminuzione non
 « solo nel numero dei malati d'occhi trattenuti in rapporto della totalità
 « delle detenzioni, ma anche nel numero di quelli respinti; dal che si
 « deduce che l'ispezione accurata dell'anno precedente ha avuto effetto
 « diretto nell'aumentare la severità degli esami nei porti d'imbarco.....
 « Dal punto di vista scientifico pertanto, l'accresciuta esperienza degli
 « ufficiali medici e i mezzi aumentati hanno permesso di aggiungere ai
 « trionfi della medicina la guarigione di molti casi di tracoma ottenuta
 « mediante operazione radicale praticata con sistemi ospedalieri esatti.
 « Pel passato il tracoma ha formato in molti casi la disperazione degli
 « oculisti, ma ciò è dipeso non tanto dalla natura del male quanto dalle
 « qualità dei casi in cui maggiormente dominava e dalle condizioni in cui
 « la cura veniva tentata. Essendo disseminato dal contatto delle mani,
 « degli asciugamani o dell'acqua infetta, la sua presenza naturalmente si
 « è verificata sempre fra le classi più povere della società e in ambienti
 « malsani. Oltracciò siccome il suo andamento è cronico e i suoi dannosi
 « effetti son lenti a mettersi in evidenza, i casi quando sono stati curati,
 « lo sono stati in seguito solo a visita casuale di un medico o di un
 « pubblico dispensario. In ambo i casi la cura era intermittente e date

« le condizioni in cui avveniva, inefficace, sicchè i casi duravano mesi o anni. Oggi nei nostri ospedali di immigrazione, cura significa tutta la precisione che è implicita in ogni grave operazione chirurgica..... Si noti che 1310 su 2864 casi di immigranti trattenuti per malattie oculari, risultarono ammalati di semplice congiuntivite. Ciò si spiega semplicemente nel seguente modo, e le compagnie di navigazione farebbero bene a tenerne conto. Mentre cioè è ben probabile che gli emigranti del continente europeo siano esposti sui treni e nelle locande dei porti a condizioni che li rendono suscettibili all'infezione, non vi può essere dubbio che se in Anversa o in Hong-Kong, ogni emigrante è dichiarato immune da malattia, ciò nonpertanto le condizioni a bordo del bastimento durante il viaggio necessariamente spiegano i tanti casi di congiuntivite infettiva. Le sistemazioni sanitarie di bordo sono sovente difettose, gli asciugamani sono usati in comune e non di rado l'affollamento è tale che nei dormitori diviene non improbabile l'infezione per via aerea. Ciò avviene specialmente a bordo dei bastimenti affollati, nella stagione primaverile quando il tempo è cattivo ».

Nella relazione del successivo anno 1907 lo stesso dott. Bryce, rilevando una ulteriore diminuzione dei casi di tracoma fra gli immigranti trattenuti, notava come ciò dovesse in gran parte di pendere da diminuita diffusione di tale malattia, « la quale è sempre preceduta da una congiuntivite più o meno acuta », nei paesi di loro provenienza. E poichè i malati di tracoma si mantenevano invece numerosi fra i cinesi diretti agli Stati Uniti in transito pel Canada benchè sottoposti a visita medica in Hong Kong prima della partenza da ufficiali medici americani, per spiegare questo fatto, insisteva nell'accennare alla tendenza che ha l'oftalmia a svilupparsi a bordo.

In seguito poi ad una inchiesta da lui praticata nel 1908, risultò che nell'ospedale generale di Winnipeg si trovavano ricoverati 14 casi di tracoma operati, dei quali soltanto tre rappresentati da immigranti. Su 25 casi curati durante il 1907 presso Winnipeg di là dal fiume Rosso (*Red River*), cioè in San Bonifacio, si contavano 6 franco-canadesi, 6 austriaci, dei quali soltanto due erano arrivati da meno di due anni, e 4 russi, dei quali uno solo era arrivato da meno di due anni. E 102 casi curati nell'ambulatorio dell'ospedale generale di Montreal erano per la maggior parte rappresentati da nativi del paese. Se si aggiungono a questi, 17 casi curati ambulatoriamente nel suddetto ospedale di Winnipeg, si completa su per giù la somma di tutti i casi di tracoma che esistevano allora nel paese.

Da una comunicazione del dott. Tauffer, medico di porto in Fiume,

su « Le istituzioni sanitarie e il traffico di emigrazione in Ungheria », fatta a Budapest nel 1909 dinanzi al XVI Congresso internazionale di medicina, è dato rilevare, come si legge nel fascicolo di ottobre degli *Annali di medicina navale* dello stesso anno, che:

« A Fiume vengono, in media, rifiutati dal 3 al 10 per cento dei « passeggeri: solo la metà di essi per ragioni sanitarie. Quale motivo di « rifiuto il tracoma figura con 927 casi su 180,954 persone, in cinque « anni (5.1 per mille). Se, però, fra i tracomatosi si mettono anche i « casi di congiuntivite follicolare, si avrà il 15 per mille di rifiutati.

« Alcuni affermano che il tracoma acquisito in America sia più grave « e più resistente alla cura. Per questo motivo vennero eseguiti controlli « su 10 piroscafi reduci dall'America, e fra 2377 passeggeri ungheresi di « 3^a classe furono trovati 44 casi di tracoma recente, acquisito in Ame- « rica. Si ha così l'alta percentuale del 18.5 per mille di infezione tra- « comatosa presa in America e trasportata in Europa.

In vista di ciò il Tauffer proponeva al congresso di « prendere la iniziativa di un controllo sanitario di tutti i passeggeri di 3^a classe reduci dall'America ».

Dal canto suo il maggiore prof. dott. Fossataro della nostra marina riferiva innanzi allo stesso Congresso che a bordo dei piroscafi partiti dai porti italiani nel 1906 la proporzione massima dei tracomatosi pel complesso dei viaggi di andata e di ritorno era stata del 0.20 o poco più per mille.

Molti americani però, compresi i medici incaricati dal governo degli Stati Uniti di ispezionare i nostri emigranti alla partenza da Napoli, credono che il tracoma, l'oftalmia egiziana, sia frequente non meno che in Egitto, in Italia. Se così fosse le riforme per tracoma nelle nostre leve militari dovrebbero essere molto numerose, mentre non lo sono affatto. E il nostro esercito, la nostra armata, le nostre scuole non pullulano certo di tracomatosi.

Vi sono statistiche, è vero, raccolte in qualche clinica, in cui gli italiani occupano, dopo i russi, il primo posto per numero di tracomatosi. Ma si tratta di statistiche estere, compilate all'estero su italiani contagiati all'estero.

Dalle accurate statistiche sanitarie del nostro servizio di emigrazione si rileva che nei viaggi di ritorno dall'America settentrionale, nelle infermerie dei piroscafi in servizio di emigrazione, sono stati curati, nel 1905, 14 tracomatosi respinti ed 8 rimpatrianti: nel 1906 per contro 24 respinti e 28 rimpatrianti: nel 1909 soltanto 15 respinti e non meno di 42 rimpatrianti che non si erano certamente contagiati in Italia!

A ciò si aggiunga, come dice il colonnello prof. Rosati, medico capo del servizio di emigrazione, nella relazione del 1908, che :

« Le nostre cifre statistiche non ci rendono esattamente la verità
 « sul numero totale dei tracomatosi che rientrano in patria, sia perchè
 « di questi infelici sono pochi che passano in cura nelle infermerie di
 « bordo, mentre la grande maggioranza o ricorre ambulatoriamente al-
 « l'aiuto momentaneo del medico o ne fa a meno addirittura sentendosi
 « rassegnata al tormentoso malanno..... ».

« Se si pensa che circa il 75 per cento dei colpiti da tracoma sono
 « destinati alla cecità se non si curano convenientemente, c'è da spaven-
 « tarsi sugli effetti terribili che potranno derivare alla nostra popolazione
 « lavoratrice..... ».

E su questo grave argomento, nella relazione del successivo anno 1909, il Rosati insiste scrivendo :

« Se ci facciamo a confrontare la morbosità dei viaggi di andata con
 « quella dei ritorni, esaminandola dal duplice punto di vista della frequenza
 « delle malattie e della natura di esse, dobbiamo venire a quest'altra
 « conclusione abbastanza seria, che il numero degli arrivati in America
 « in condizioni fisiche compromesse è al di sotto della metà, al per mille,
 « di quelli che ci ritornano in patria; e mentre quelli sono per lo più
 « convalescenti di comuni forme morbose insorte e svoltesi nel viaggio,
 « gli altri sono quasi nella totalità veri e propri infermi gravi in gran
 « parte completamente perduti alla salute e pericolosi alla famiglia e alla
 « generalità ».

La ricerca del germe del tracoma scoperto dall'Halberstaedter, dal Prowazek e poi dal Greeff, dal Frosch, dal Clausen, è difficile e richiede molto tempo e grande esercizio. Per ritrovarlo bisogna esaminare casi recenti, non sottoposti ancora a cura. D'altra parte non risulta che sia ancora stato coltivato sperimentalmente e che mediante la riproduzione sperimentale della malattia ne sia stata accertata la individualità patogenetica.

Se tutto ciò non fosse, il problema del tracoma rispetto all'emigrazione potrebbe essere molto semplificato. La reiezione dei tracomatosi potrebbe essere basata, come lo è ora quella dei tignosi e dei tubercolosi, sul reperto batterioscopico, e molte diagnosi di tracoma che si fanno al di qua e al di là dell'Oceano, acquisterebbero maggiore serietà scientifica.

Come nella relazione sanitaria sul servizio di emigrazione per il 1905 ebbe a dire il colonnello A. Montano della regia marina, allora medico capo del servizio medesimo: malgrado la selezione a cui gli emigranti

sono sottoposti nei porti italiani meridionali per opera di un medico di ciò incaricato dal Governo degli Stati Uniti, « selezione rigorosa che offre « ai vettori obbligati a riportare i respinti in Italia una certa malleveria circa l'ammissione degli emigranti all'arrivo in America, tuttavia « a molti accettati alla partenza è negato l'accesso dai sanitari di quei « porti, che li sottopongono ad una seconda visita e si mostrano estremamente meticolosi per le affezioni della congiuntiva di qualsiasi natura « e grado..... »

« I medici americani addetti al servizio dell'emigrazione ad Ellis « Island hanno un concetto del tracoma non corrispondente esattamente « al nostro poichè stabiliscono delle diagnosi di tale affezione in individui « giudicati sani in Italia da quei medici americani che pur son detti incessivamente severi da alcuni.

« Date queste speciali condizioni, si comprende come i medici militari che più volte, a voce nelle Commissioni di visita e per iscritto « nelle loro relazioni, hanno tentato di ridurre a più giuste proporzioni « l'estesissimo territorio che si voleva assegnare al dominio della congiuntivite tracomatosa, siano stati costretti a rinunciare ad ulteriori « proteste »

« Non si deve quindi far salire ai R. R. Commissari dell'emigrazione, « la responsabilità di certe diagnosi del cui valore scientifico per i motivi suesposti, è inutile discutere ».

D'altronde molti stati morbosi della congiuntiva possono andar confusi col tracoma senza che nulla abbiano di contagioso, d'infezioso e d'altra parte il tracoma, lungo il suo decorso, presenta aspetto assai vario a seconda della forma d'infezione, del soggetto infermo, del tempo trascorso ecc. ecc. La varietà d'aspetto della congiuntiva anche sana, l'asprezza della sua superficie comune a molte altre infermità oculari, sono fonte inesauribile d'incertezze e d'errori in cui possono incorrere financo i medici specialisti più sperimentati. Tanto più sono quindi possibili questi errori quando si tratta di visitare in poche ore un numero grande di emigranti; talora ben oltre mille in tre o quattro ore. Non solo la rapidità della visita è allora fonte d'errori, ma lo è anche la stanchezza che essa induce nei visitatori.

Così succede ancora che al momento dell'imbarco viene scartato, con i tracomatosi veri, un numero abbastanza rilevante di emigranti che non lo sono affatto.

Nè la severità, che è causa di tanti errori risolvendosi ingiustamente in danno degli emigranti, può esser giustificata dal concetto che giovi per la salvaguardia della pubblica salute scartare, respingere,

espellere ognuno che presenti soltanto un vago, lieve sospetto di tracoma, se è vero, come asserisce il Greeff, che il tracoma è contagioso soltanto nel suo periodo iniziale, e, subito dopo cominciata la cura anche col solo solfato di rame, quando ancora non si può parlare di guarigione, i relativi germi scompaiono dagli strati superficiali della congiuntiva.

E non solo l'emigrazione è danneggiata gravemente per il fatto di coloro che contraggono in America una infezione che li obbliga a rimpatriare in condizioni di irreparabile rovina, e di coloro che giustamente e troppo spesso ingiustamente sono scartati all'atto della partenza o respinti all'atto dell'arrivo, ma anche perchè questi infelici divengono fatalmente vittime delle speculazioni accennate, come già si è visto, dal colonnello prof. Rosati nella relazione del 1909, speculazioni esercitate in minima parte con metodi non troppo disonesti, in massima parte con metodi malvagiamente fraudolenti e tutti intesi a convertire le disposizioni proibitive delle leggi americane sull'immigrazione in una fonte continuata, molto redditizia e molto immorale, di lucro privato.

Oltre a ciò è di emigranti giustamente o più spesso ingiustamente scartati o respinti che maggiormente si alimenta l'emigrazione clandestina, una piaga che danneggia sia gli emigranti, sia le compagnie di navigazione, sia lo Stato.

La gravità di questo problema non poteva sfuggire all'attenzione dei nostri legislatori. Difatti nella relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 26 maggio 1909, era detto:

« è superfluo richiamare alla mente degli onorevoli colleghi il dolore
 « e gli strazi di chi, preparato alla partenza, è respinto nei porti d'im-
 « barco per tracoma o per altre infermità È raro che i respinti
 « si rassegnino a ritornare ai loro paesi nativi, rimettendo l'idea della
 « partenza. Molto spesso invece cadono nella mani di *compari* che loro
 « promettono di farli curare se son malati e di far loro ottenere il pas-
 « saporto se non lo possiedono. È soprattutto intorno ai respinti che si
 « impernia il sistema delle speculazioni e degli abusi lamentati dalla
 « Commissione e gioverebbe quindi che essi non fossero abbandonati a
 « sè stessi, ma una istituzione ne prendesse onesta cura, isolandoli dagli
 « sfruttatori, seguendoli fino al momento della partenza per il loro paese
 « nativo o attraverso le successive prove cui si assoggettano per ottenere
 « l'imbarco agognato.

« Appositi piccoli ricoveri potrebbero utilmente essere apprestati nei
 « porti per la custodia e la tutela dei respinti, custodia e tutela che nella

« specie sono d'ordine pubblico e la cui utilità non andrebbe calcolata
« in base soltanto al criterio del rendimento economico ».

A questa finalità rispondono le *stazioni sanitarie* per gli emigranti ideate dal colonnello Rosati, il quale nella relazione del 1909 giustamente osserva che « ad ogni modo se una vigilanza si esercita dalla terra straniera è più per propria tutela che non per interesse dei lavoratori ospitati ».

Forse i denari degli Stati americani e l'opera dei rispettivi funzionari dei servizi d'immigrazione sarebbero meglio spesi se, anzichè troppo insistere in un'opera di selezione la cui utilità non sempre è ben manifesta, fossero in parte maggiore rivolti alla speciale tutela di cui abbisognano gli immigranti ammessi, ed alla speciale educazione necessaria per il loro migliore adattamento all'ambiente.

Importanza e valore assai notevole, data l'autorità e la grande competenza dell'autore, hanno quindi le parole seguenti che il dott. Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, ha scritte nella relazione del 1906 :

« Il tracoma, la malattia che ha dato luogo al maggior numero di reiezioni, ha grande importanza non soltanto come malattia diffusibile ma anche perchè in linea di massima è indice delle basse condizioni sociali in cui si trovano coloro che ne soffrono. Se costoro, che in molte circostanze all'atto dell'ammissione si sono dimostrati industriosi e rispettosi della legge, fossero obbligati dai regolamenti comunali ad abitare in case migliori, a non affollarsi in vecchie case malsane i cui padroni esigono fitti eccessivi, non si vede ragione, dal punto di vista della pubblica salute, perchè non dovrebbe loro concedersi di entrare se accettati come fisicamente sani

« Male sarebbe il concludere senza accennare al fatto poco meno che meraviglioso dell'immunità in cui l'intero paese si è mantenuto rispetto alla diffusione di malattie contagiose acute il cui sviluppo sia da addebitare ai movimenti degli immigranti che si esplicano su migliaia di miglia di territorio, ed interessano centinaia di comuni e migliaia di abitazioni Di fronte al fatto che gli immigranti sono così notevolmente mondi da malattie infettive, non si può trascurare il fatto che, a giudicarne dai molti casi di immigranti ricoverati per tifo negli ospedali di Winnipeg ed altrove, coloro i quali a migliaia si recano nelle città e nelle nuove colonie del settentrione occidentale, sono maggiormente esposti a pericoli per effetto delle cattive condizioni sanitarie locali di quel che non sieno esposti a pericoli gli abitanti del luogo per effetto di malattie derivate dagli emigranti arrivati di fresco ».

II.

Gli inabili al lavoro.

La reiezione e la espulsione di coloro che a causa di un difetto o di una malattia sono o divengono inabili al lavoro è cosa che interessa evidentemente la pubblica salute più che altro sotto il punto di vista economico, e ciò non solo per il fatto che gli inabili rappresentano un elemento sociale inutile al paese, ma anche perchè troppo sovente finiscono col divenire di aggravio al pubblico erario, il quale d'altronde, per motivi evidenti di umanità, in caso di bisogno incontrovertibile non può disinteressarsi della loro sorte.

Quando l'inabilità al lavoro dà luogo all'espulsione di un'immigrante già precedentemente ammesso, tale provvedimento, come è ben naturale, ha per base dati di fatto accertati. Ma quando l'inabilità al lavoro dà luogo alla reiezione di un immigrante in arrivo, tale provvedimento è basato su di una presunzione, la quale in taluni casi può essere di carattere assoluto, e nel più dei casi è di carattere più o meno relativo.

La legge americana 20 febbraio 1907 dice che deve essere respinto lo straniero in cui si riscontra « un difetto mentale o fisico di tale natura da interessare (*affect*) la sua attitudine a guadagnarsi da vivere (*earn a living*) ». La legge canadese parimente prescrive che ove non abbiano « denaro sufficiente » o non siano in condizioni da potersi « legittimamente guadagnare da vivere », abbiano a respingersi gli immigranti fisicamente difettosi in genere e in specie i sordi e i ciechi di cui la legge americana invece non fa menzione specifica. Ambedue le leggi poi fanno una classe a parte degli psicopatici prescrivendo la reiezione dei deboli di mente, degli imbecilli, degli idioti, degli alienati anche se guariti da meno di cinque anni e degli epilettici. E già si è visto che a questa classe di respinti, come pure a coloro che soffrono di malattie ripugnanti o pericolose per la pubblica salute, tanto la legge canadese (art. 18) quanto l'americana (art. 10) non concedono il diritto di appello contro la deliberata reiezione, e che l'americana non lo concede neppure a coloro i quali si trovano in condizioni d'inabilità (*disability*) fisica.

D'altra parte ambedue le leggi prescrivono la reiezione di coloro che si presume (*likely*) abbiano a divenire di pubblico aggravio (*public charge*). Questa formula potrebbe comprendere tutti i psicopatici, gli epilettici, i sordi, i ciechi e gli altri soggetti difettosi a cui, come più importanti, le due leggi dedicano un'attenzione speciale che implica e in via generica e in via specifica, una maggiore severità di trattamento. Ma la stessa formula è talmente lata che vale a colpire una infinita va-

rietà di casi in cui la premessa inettitudine al lavoro è dovuta non tanto a un difetto fisico — e chi dice psichico implicitamente dice pur sempre fisico — quanto a circostanze con esso concomitanti. Talora una persona che ha un dato difetto non è capace di guadagnarsi da vivere, mentre un'altra con lo stesso difetto riesce a non essere di aggravio agli altri. Vi sono persone incapaci di guadagnare la vita per un cumulo di piccoli mali, sia fisici che d'altra natura, nessuno dei quali ha tale predominio da dare l'impronta caratteristica del caso. La presunzione dell'aggravio pubblico può insomma essere classificata tanto fra i motivi di reiezione di carattere sanitario, quanto fra quelli di carattere diverso, come appunto nelle due leggi suddette è classificata accanto all'accattonaggio professionale.

Il medico perito canadese o americano chiamato ad esaminare gli immigranti può dunque, in merito alla loro eventuale reiezione, emettere giudizi di tre gradi diversi a seconda che si tratti di casi in cui la reiezione è stabilita tassativamente dalla legge, di casi in cui i fatti da lui rilevati, benchè non previsti tassativamente dalla legge, sono di tal natura che bastano di per sè stessi a giustificare la reiezione nei sensi previsti dalla legge medesima, e di casi in cui i fatti di carattere sanitario rilevati non sono di tal natura o entità da consigliare la reiezione ma possono consigliarla per l'eventuale concorso di altri fatti che sfuggono alla competenza dell'ufficiale sanitario. Nei casi della prima categoria il giudizio del perito sanitario ha carattere imperativo. Sono quelli che si riferiscono a malattie ripugnanti o pericolose di natura incurabile o non facilmente curabile, e per quel che riguarda la legge canadese, anche quelli del gruppo delle psicopatie. Nei casi della seconda categoria che comprende i difetti di carattere fisico e, per quel che riguarda la legge americana, anche quelli di carattere psichico, in via di massima è applicata la reiezione, ma talora può invece esser concessa eccezionalmente l'ammissione quando l'immigrante interessato provi di esercitare una professione cui non arreca pregiudizio il difetto in lui riscontrato, o sia provvisto di mezzi per vivere, oppure, a termini della legge canadese, (art. 3, c), offra garanzia, nel modo stabilito dai regolamenti, di poter vivere a spese della sua famiglia, ed a termini di quella americana (articolo 26) offra parimente nei modi prescritti una qualche garanzia che valga a salvaguardare gli interessi del pubblico erario qualora l'immigrante interessato avesse poi a divenire di pubblico aggravio. Infine nei casi della terza categoria la reiezione a titolo di « *likely public charge* » viene applicata quando, nell'insieme delle circostanze che l'hanno consigliata, non ne risalta alcuna che si possa comprendere sotto altro titolo.

Sicchè in ogni caso, il medico perito è tenuto a vagliare tutte le circostanze che possono consigliare la reiezione o l'ammissione, per modo che a seconda, per esempio, della professione esercitata dall'immigrante interessato, un dato difetto fisico può dare o non dare luogo a reiezione. Così un difetto fisico o un grado di gracilità non grave può essere ritenuto tollerabile in un uomo di media età mentre in un uomo di età troppo giovanile o troppo avanzata può essere ritenuto inconciliabile coll'ammissione.

Il compito del medico perito, come ben si vede, non è facile.

Il dott. Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nella relazione del 1906 osservava quanto segue:

« Quasi su ogni bastimento si presenta il problema di qualche storpio
 « o di qualche individuo deforme ordinariamente facente parte di una fa-
 « miglia che desidera essere ammessa ed è un problema che spesso pre-
 « senta grande difficoltà e delicatezza. Perchè uno della famiglia è parzial-
 « mente inabilitato deve essa andare indietro tutta? E qual grado d'inabi-
 « lità ha raggiunto un dato caso speciale? Nessuna norma può tenersi
 « per assoluta, laonde ogni caso deve essere trattato separatamente.
 « L'equazione personale, quella del carattere individuale e del carattere
 « familiare conta molto: mentre naturalmente l'occupazione e la desti-
 « nazione entrano nel problema. Basti dire che questo è il più impor-
 « tante e al tempo stesso il più difficile dei problemi dell'ispezione me-
 « dica e richiede non soltanto criterio medico, ma anche una buona
 « conoscenza dell'infusso di tale problema sui problemi sociali più vasti
 « con cui il Canada avrà sempre più a trattare.

« Prescindendo da ciò che interessa immediatamente il contribuente,
 « vale a dire la certezza che il mentecatto e l'idiota costituiscono l'ag-
 « gravio più serio per lo Stato, il medico per ogni lato fra i suoi pa-
 « zienti trova da ricordare che le nevrosi ereditarie si perpetuano sotto
 « molteplici forme e che sotto l'azione della vita moderna nelle vecchie
 « civiltazioni sia europee che americane si sviluppano tipi che interes-
 « sano la letteratura, la morale ed il carattere in genere della società ».

E nella relazione del 1907, riprendendo in esame tali argomenti, il Bryce diceva:

« La categoria X — quella dei difetti fisici e di conformazione (v. qua-
 « dro IX) — comprende naturalmente un numero considerevole [di de-
 « tenzioni e di reiezioni] dappoichè vi son compresi tanto i casi di coloro
 « che sono difettosi ereditariamente o per altri motivi precoci, quanto
 « quelli che lo sono divenuti per effetto della vecchiaia o di infortuni.

« Ne dovrebbero arrivare pochi nei porti se prima dell'imbarco fossero
 « sottoposti a conveniente ispezione, poichè si tratta per la maggior
 « parte di difetti di carattere ovvio. Ma sovente quello di decidere se in
 « caso di un difetto naturale che è stato parzialmente vinto coll' eser-
 « cizio, come nel caso di mutolezza o di mutilazione, il soggetto sia rien-
 « trato nella categoria degli immigranti ben accetti, diviene un problema
 « delicato. Oltre di che molti vengono da bambini, e appartengono a
 « famiglie capaci di mantenerli e il cui generale benessere sta a dimo-
 « strare l'assenza di degenerazione e significa che il soggetto difettoso
 « ha sofferto di un congenito o di altro accidentale accidente

« Buon numero di fanciulli sono trattenuti perchè facenti parte di
 « famiglie in cui è compreso qualche ammalato

« Talora nella categoria di quelli che si presume possano divenire di
 « pubblico aggravio sono compresi dei criminali, come sovente le azioni
 « immorali per cui alcuni sono segnati nella categoria dei criminali deri-
 « vano da degenerazione fisica e mentale ».

E già fin dal 1904, nella sua prima relazione annuale, il Bryce aveva scritto che « il termine « infermità fisica » a causa di cui molti sono
 « respinti, non è certamente scientifico, ma ciò non ostante esprime la
 « situazione altrettanto bene come qualsiasi altro. Qui ed ovunque si in-
 « contreranno sempre in buon numero persone forse fisicamente indiffe-
 « renti all'atto della nascita che per effetto dell'ambiente in cui hanno
 « trascorso l'infanzia e delle abitudini della vita adulta sono « degli inca-
 « paci » e corrispondono così al significato dell'espressione suddetta ».

La legge canadese stabilisce poi (art. 40 e 42) in qual modo il mini-
 stro dell'interno possa ordinare che, seguendo le stesse norme di proce-
 dura stabilite per i casi di reiezione, sia espulso qualsiasi straniero che
 entro tre anni dall'ammissione nel Canada sia divenuto di pubblico ag-
 gravio o si trovi ricoverato in un ospedale, in un manicomio o in altro
 pubblico istituto di carità. Ed evidentemente chi non è ricoverato in uno
 di cotali stabilimenti è di pubblico aggravio e può quindi essere espulso,
 se straniero, quando riceve sussidi da un istituto di beneficenza, senza
 appartenere perciò alla categoria degli accattoni che è parimente soggetta
 a reiezione ed espulsione.

Il dottor C. K. Clark, direttore del manicomio di Toronto, avrebbe
 preferito che il limite di tempo per le espulsioni degli immigrati alienati
 fosse stato portato a quattro anni dalla data di ammissione, in modo da
 avere « miglior agio per la completa investigazione » dei casi. E rile-
 vando che nel 1906, nel 1907 e nel 1908, su 424 ricoverati nel manicomio

di Toronto, 210 erano di nascita straniera, come lo era il 39 per cento dei ricoverati in un manicomio di Montreal, faceva osservare che, allungando il periodo di tempo utile per la espulsione, questi stabilimenti si sarebbero potuti sfollare. Ma il ministro Oliver, trattando di ciò, fece giustamente osservare alla Camera che il problema era pregiudicato pel fatto che dopo tre anni di residenza nel Canada gli immigrati hanno, per legge, diritto acquisito di domicilio nel paese, e che era conveniente assegnare al tempo utile per la espulsione gli stessi limiti adottati dagli Stati Uniti, concludendo che dopo tutto « è cosa ragionevole che se un uomo vive in un paese per un certo tempo, gli si debbano riconoscere certi diritti ».

La differenza fra il caso di chi è respinto perchè si presume possa divenire di pubblico aggravio e il caso di chi viene espulso perchè lo è già divenuto, spiega perchè sotto il titolo di « *public charge* » si conti quasi il 47 per cento delle espulsioni e solo il 12 per cento delle reiezioni (v. quadro IX). Invece ai casi di difetti fisici ben determinati, in cui è facile stabilire ad ogni momento un giudizio abbastanza esatto, è dovuto l'1 per cento delle reiezioni e l'1.4 per cento delle espulsioni.

Nei casi di gracilità e simili il giudizio, come s'è già accennato, è subordinato a considerazioni varie per cui mentre ad essi è dovuto meno dell'1.5 per cento dei casi di reiezione, dan luogo al 5.4 per cento delle espulsioni. Per contro i difetti della vista, perchè di facile accertamento, dan luogo al 6 per mille tanto delle reiezioni quanto delle espulsioni.

Così i casi di deficienza dello sviluppo intellettuale dan luogo all'1.3 per cento delle reiezioni e all'1.6 per cento delle espulsioni, mentre ai casi di alienazione mentale è dovuto l'11.4 per cento delle espulsioni e soltanto l'1.8 per cento delle reiezioni, poichè, come scriveva il dott. Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nella relazione del 1904, « i casi di malattia mentale sfuggono inevitabilmente di tempo in tempo a causa del carattere cronico particolare delle malattie nervose e « per la poca probabilità che siano scoperte se si trovano in uno stadio di « quiete, data la necessaria brevità ed imperfezione dell'esame praticato « nei porti d'entrata. Oltre a ciò è necessario ricordare che l'assenza da « casa e le nuove traversie della vita in un paese straniero tendono a « sviluppare cotali malattie nelle persone che hanno tendenza ai disturbi « mentali ».

Il dottor Tommaso W. Salmon, del corpo dei medici della salute pubblica e degli ospedali di marina negli Stati Uniti, ha osservato che, a dispetto della più accurata ispezione, è immancabile che ogni anno vengano ammessi in America molti immigranti già pazzi, e molte migliaia di immi-

granti destinati ad impazzire per lo strapazzo inusitato cui si assoggettano durante i primi dieci anni di vita negli Stati Uniti.

La legge americana la quale, come già si è detto, prescrive che gli stranieri divenuti di pubblico aggravio entro tre anni dalla data di ammissione negli Stati Uniti, abbiano ad essere espulsi soltanto laddove le cause della espulsione medesima siano preesistenti all'ammissione stessa (art. 20), è ispirata eticamente a sensi di maggiore giustizia che non la legge canadese in base a cui tutti gli inabili possono essere espulsi senza discriminazione, anco se le cause della espulsione si riferiscono al tempo trascorso da essi nel paese. Vero è che l'accennata disposizione americana ha carattere imperativo mentre la disposizione canadese ad essa corrispondente, ma più lata, ha carattere discrezionale. Ciò non pertanto sta di fatto che può essere escluso dal Canada chi è divenuto inabile al lavoro in seguito a infortunio sofferto nel paese o a malattia contratta per effetto delle condizioni sanitarie locali. E ciò evidentemente contraddice ai più elementari concetti di giustizia.... tanto più se è vero, come è certamente vero, quel che il regio console conte Aldrovandi ha avuto occasione di rilevare, cioè che i lavori di maggior pericolo in America son sempre riservati agli stranieri.

Nè bisogna dimenticare che la frequenza degli infortuni nelle miniere di carbone del Canada e degli Stati Uniti è maggiore assai che in quelle di ogni altra parte del mondo, per insufficienza di provvedimenti preventivi adatti, per la incompetenza e inesperienza e imprudenza di gran parte del personale direttivo indigeno e per il disprezzo che esso ha per la vita umana, cose che gli stessi americani e canadesi del resto riconoscono, come ha ammesso anche l'onor. Clifford Sifton di Ottawa, presidente della Commissione canadese di conservazione.

La perdita di vite umane dovuta ad infortuni è stata nell'Inghilterra dal 1903 al 1907 dell'1.29 per mille lavoranti impiegati nelle miniere di carbone e dell'1.08 per mille in quelle metallifere. Nella Colombia britannica dal 1899 al 1908 è stata del 9.21 per mille nelle prime e del 5.93 nelle seconde. Nelle miniere di argento e ferro dell'Ontario durante la stessa epoca è stata del 7.35 per mille.

Il dottor Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nella prima relazione annuale della *Commission of Conservation* già citata, ha esposto quanto segue:

« Le morti dovute a cause industriali sono conosciute *all'ingrosso* quando si leggono le cifre delle morti avvenute in un anno per effetti di accidenti ferroviari e il numero delle persone danneggiate: ma di rado il pubblico ne rimane impressionato, salvo che nel caso di qualche

« infortunio che colpisce di morte improvvisa cento o più lavoratori (1).....
 « Così durante il 1908 si ebbero nel Canada 436 persone uccise e 2360
 « ferite da accidenti sulle ferrovie, 67 uccise e 1883 ferite sulle tramvie
 « elettriche. Nel 1907 morirono nell'Ontario 9107 donne di casa, 4214 con-
 « tadini e 2728 braccianti, ma fra le varie cause di queste morti nessuna
 « superava per numero di casi la metà di quelli dovuti ad accidenti fer-
 « roviari. Mentre le morti avvenute per accidenti ferroviari e tramviari
 « possono sempre dar luogo ad azione giudiziaria per rifusione di danni,
 « e le compagnie cercano naturalmente di ridurle al minimo numero, è
 « probabile che un numero di morti molto maggiore sia dovuto a difetto
 « delle ordinarie precauzioni che necessitano per la protezione della vita
 « nei lavori di ogni specie, dalla miniera di carbone giù giù fino ai ma-
 « gazzini commerciali — difetto dovuto ad ignoranza, indifferenza od a
 « che non viene debitamente apprezzato il valore della vita umana. Di
 « ciò si ha la visione probabilmente più evidente negli accidenti che ac-
 « compaiono il rude lavoro dei campi minerari nuovi e delle costruzioni
 « ferroviarie ove all'immigrante, che spesso non conosce nè il lavoro nè
 « le leggi sanitarie, troppo sovente è imposto o concesso di vivere in
 « condizioni e in ambienti assolutamente incompatibili con la salute o la
 « vita. Esistono leggi intese a diminuire questi inconvenienti, ma pur-
 « tuttavia quei campi illuminano la lotta ove la vita è a repentaglio fra
 « l'uomo che combatte per l'esistenza e il capitale che combatte per il
 « massimo profitto.

« Sappiamo molto bene come in ogni stadio della vita individuale dal-
 « l'infanzia alla senilità, come in quella dell'albero della foresta, l'uomo
 « è minacciato da pericoli. Questi ci sono oggi in gran parte conosciuti
 « e sappiamo pure entro un certo limite come possiamo evitarli o com-
 « batterli. Ma come avviene quando si trascura di proteggere le foreste
 « contro i parassiti, gli insetti e il fuoco e contro il taglio prematuro
 « degli alberi, così troppo spesso non è per ignoranza di metodo che
 « l'opera di protezione e di conservazione riesce inefficace riguardo agli

(1) Nella " Relazione sui servizi dell'emigrazione per l'anno 1909-910 „ (Boll. del-
 l'emigrazione n. 18 del 1910) sono ricordati due gravi disastri ferroviari che nella prima
 metà del 1910 destarono nel Canada grande impressione: uno avvenuto nelle Montagne
 Rocciose ed un altro avvenuto nella regione del lago St. John, nel quale disastro si
 ebbero purtrutto parecchie vittime italiane. In ambedue i casi il R. Addetto per l'emigrazione
 si recò immediatamente sul posto per prestare assistenza ai nostri lavoratori,
 identificò le vittime, cosa che senza la sua presenza non sarebbe riuscita possibile
 alle autorità del luogo, e prestò assistenza ai parenti delle vittime medesime, presenti
 sul posto, onde potessero ottenere la liquidazione extragiudiziale delle indennità loro
 spettanti a termini delle leggi locali.

« uomini come riguardo agli alberi, sibbene per difetto di giusto apprezzamento nel valutare i benefici che se ne possono ricavare o per desiderio egoistico di ottenere un guadagno immediato piuttosto che aspettare i proventi protratti ».

Il capitano dott. Dante Viola della R. Marina, uno dei più attivi ed esperti fra i regi commissari viaggianti in servizio di emigrazione, chiamato al posto di sostituto del regio addetto per l'emigrazione al Canada, in un suo rapporto su « le condizioni degli operai italiani nel distretto minerario di Cobalt, nella provincia di Ontario » pubblicato nel *Bollettino dell'Emigrazione* n. 13 del 1910, riferisce che soltanto le grandi compagnie ferroviarie canadesi assicurano i propri operai contro gli infortuni del lavoro e che lo fanno piuttosto nel proprio interesse, cioè per evitare dibattiti giudiziari, che a scopo di curare il bene dei propri operai. Anzi, a quanto sembra, sogliono rifiutare di assumerli in servizio quando palesemente appartengono alle « Unioni » operaie, poichè queste prestano una efficace assistenza legale a coloro che ne fanno parte e in caso di infortunio le obbligano al risarcimento dei danni. Per contro, dice il Viola, le società proprietarie delle miniere canadesi generalmente non assicurano i propri operai contro gli infortuni del lavoro.

« Qualche operaio tra i più intelligenti e scaltri si assicura, messo a cognizione dei fatti, per conto proprio: mi fu riferito però che i premi di assicurazione individuale sono notevolmente elevati per i lavoratori delle miniere, sempre ammettendo che si abbia a che fare con serie società di assicurazione; molte di esse infatti costituiscono una forma di sfruttamento dell'operaio, venendo meno ai patti e dando luogo perciò a reclami, questioni giudiziarie, ecc. Avviene così che gli operai lavorano a completo loro rischio e che anche in caso di morte i parenti non hanno quasi mai alcun indennizzo.

« Talora la Società, allo scopo di evitare fastidi giudiziari specialmente nei casi d'infortunio di non grave entità, tacita l'individuo con qualche centinaio di dollari, facendogli apparire la scarsa probabilità di poter liquidare di più mettendosi per la via legale, imperocchè si potrà provare davanti al giudice che l'accidente è avvenuto per sua negligenza e si troveranno sempre testimoni pronti a giurare ciò che vorrà la Società. Talora il capo squadra stesso, che potrebbe essere incolpato a giusta ragione dell'accidente, si darà la briga di trovare questi testimoni. Così l'infelice si accontenta di quel poco che gli vien dato e si astiene da ogni forma di protesta o di ricorso in via legale. Invece nelle miniere di Copper Cliff.... le Compagnie hanno organizzato una specie di società di assicurazione contro l'infortunio, alla quale gli operai sono ob-

« bligati di iscriversi pagando una tassa che varia secondo i generi dei lavori e che viene trattenuta sul salario dell'operaio: tale assicurazione gli dà diritto alla mezza paga durante la degenza all'ospedale e poi al definitivo indennizzo ».

Occorre poi ricordare che le leggi canadesi riguardanti gli infortuni sul lavoro, le quali hanno carattere provinciale e non sono perciò dettate dai legislatori del Dominio, stabiliscono che le vittime degli infortuni sul lavoro hanno diritto a indennità soltanto finchè rimangono nel Canada e lo perdono se trasferiscono la loro residenza altrove. Ad esempio la legge 29 maggio 1909 della provincia di Quebec sugli infortuni del lavoro, all'articolo 4 stabilisce quanto segue:

« Un lavoratore straniero o i suoi rappresentanti non avranno diritto al compenso previsto da questa legge se al tempo dell'infortunio non hanno la loro residenza nel Canada o se cessano di avervi residenza mentre ha corso il pagamento della pensione: però se non possono avvalersi di questa legge, i provvedimenti della legge ordinaria avranno vigore a loro favore ».

E la legge ordinaria non accorda indennità alle vittime di un infortunio se questo non è dovuto a causa dolosa.

Strana posizione giuridica invero è quella di uno straniero che, essendo divenuto nel Canada inabile al lavoro in seguito ad infortunio sofferto, può essere espulso, ma per ottenere l'indennità a cui ha diritto non può trasferire la sua residenza altrove!!

Così nel New Jersey a tenore della nuova legge 4 aprile 1911 sugli infortuni, e nel Washington — il quale ultimo Stato confina col Canada — a differenza di quanto avviene negli altri Stati dell'Unione americana, gli eredi legittimi degli stranieri morti per effetto di infortuni sul lavoro, non hanno diritto ad indennità se non risiedono in uno degli stati dell'Unione medesima. La stessa disposizione è stata abolita nel Wisconsin dalla nuova legge 1 settembre 1911 sulla responsabilità dei principali in caso d'infortunio sul lavoro, e nella Pennsylvania dalla nuova legge 7 giugno 1911 relativa agli infortuni sul lavoro.

Di questo importante problema la nostra Camera dei deputati ebbe ad interessarsi nella tornata del 7 giugno 1909 discutendo una interpellanza dell'on. Luciani sul ben noto caso della vedova Maiorano cui, in base all'articolo 1 allora vigente della legge 26 aprile 1855 sugli infortuni che solo in seguito fu modificato dalla legge del 7 giugno 1911, era stato negato dai tribunali della Pennsylvania e dalla Corte suprema degli Stati Uniti l'indennità dovutale per la morte del marito avvenuta in un disastro sulla ferrovia Baltimora-Ohio. In ciò l'on. Luciani ravvisava una grave e

flagrante violazione dei principi di equità e di giustizia internazionale. E deplorava la tendenza egoistica e restrittiva cui era informata la sentenza della Corte suprema di Washington di fronte al grandioso movimento che mira alla unificazione internazionale del diritto privato.

L'avvocato Vittorio Orlandini-Guidi in una critica del caso Maiorano pubblicata sul *Boston Evening Transcript* del 7 giugno 1909, giustamente faceva pure osservare la posizione giuridica complicata in cui gli stranieri si trovano per il fatto che non possono ottenere la cittadinanza se non dopo un dato numero di anni di residenza nel paese (cinque negli Stati Uniti: tre nel Canada) e che perciò durante questi anni è loro preclusa in tutti i modi la via per ottenere in caso d'infortunio tutte le indennità a cui potrebbero altrimenti avere diritto.

E nella rivista che conta fra i suoi redattori Teodoro Roosevelt, nell'*Outlook* del 29 maggio dello stesso anno, a commento della suddetta sentenza era detto che:

« il Governo federale dovrebbe avere il potere di proteggere gli stranieri sul nostro suolo. La loro protezione non dovrebbe essere abbandonata ai singoli Stati.... Noi riteniamo che la Camera abbia e dovrebbe certamente avere il potere di emanare leggi, indipendentemente anche dai trattati, per la protezione degli stranieri, e di far in modo che questi possano rivolgersi alle corti federali per essere protetti, poiché non si può negare che tale protezione sia talora necessaria contro il pregiudizio locale che domina nello Stato e rende la legislazione del singolo Stato istrumento d'ingiustizia ».

La *Gazetta del Massachusetts*, il periodico italiano più antico e diffuso della Nuova Inghilterra, che si pubblica in Boston, nel numero del 2 settembre 1911 trattava delle leggi americane sugli infortuni del lavoro nei seguenti termini:

« Gli umili lavoratori del braccio, ai quali si deve gran parte della fortuna e della prosperità nazionale, non sono in questo paese sufficientemente protetti dalle leggi per gli infortuni sul lavoro. Le liti giudiziarie, che vanno aumentando di anno in anno, non sempre si risolvono a favore dell'operaio: vi è sempre qualche circostanza imprevista che turba l'equilibrio della bilancia della giustizia. Gli studiosi di sociologia si affaticano da tempo a porre un argine ad una ingiustizia palese: ma è ancora lontano il tempo della risoluzione di un importante problema che merita uno studio speciale, quale è quello di retribuire giustamente gli operai per ferite riportate nel corso delle loro occupazioni....

« Una legge uniforme sugli infortuni sul lavoro sarebbe provvidenziale per gli emigranti, metterebbe fine a lunghe e noiose pratiche giudiziarie,

« eviterebbe proteste diplomatiche, il più delle volte inefficaci per i nostri operai! »

Lo stesso periodico nel numero del 25 maggio 1912 conteneva un lucido commento dell'avvocato Orlandini intorno alla nuova legge sugli infortuni del lavoro entrata in vigore nel Massachusetts il 1° luglio successivo. Ivi si leggeva quanto segue:

« Il lettore ben sa come per molti anni un'ampia e relativamente sufficiente protezione legislativa sia stata estesa in Europa alle classi operaie. Tale forma di protezione fu per primo adottata dalla Germania nel 1848, che la sviluppò in tal modo da render necessario per l'amministrazione di essa l'impianto di un separato dipartimento governativo. L'Inghilterra adottò principii simili nel 1897, la Francia e la Danimarca nel 1898, l'Olanda nel 1903, l'Italia regolò la materia d'infortuni sul lavoro completamente nel 1904.

« In Inghilterra il passaggio di tal legge parve trasformare radicalmente le relazioni fra padrone ed operaio, e rovesciare alcuni dei caposaldi del diritto inglese che erano sopravvissuti attraverso secoli di disposizioni legislative. Precedentemente al suo passaggio era vecchio canone legale che l'operaio dovesse venir considerato in massima qual responsabile della propria sicurezza, e che, salvo rare eccezioni, non potesse aspirare a qualsiasi risarcimento di danni. La nuova legge non soltanto lenì il rigore di tali presunzioni giuridiche ma rese l'esercente stesso garante della sicurezza personale del dipendente. Stabili nel campo generale dell'economia politica la nuova teoria che i danni pecuniari risultanti dalle perdite umane o dal deterioramento delle forze umane produttrici, dovessero esser considerati alla stregua di fenomeni inerenti all'esercizio dell'industria o opera, e dovessero venir per conseguenza trattati alla stessa guisa delle altre spese di produzione, pagabili nominalmente e primariamente dal capo dell'impresa, ma ricadenti di fatto ultimamente sulla larga classe dei consumatori, sotto forma di rincaro del lavoro prodotto ».

« Il Massachusetts è oggi uno dei primi Stati dell'Unione ad adottare una legge la quale oltre ai tanti vantaggi importa anche lo sfollamento delle estremamente congestionate aule giudiziarie, in quanto che le controversie che possano per avventura sorgere da essa saranno risolte da una corte civile a tal uopo stabilita dal Governatore col nome di *Industrial Accident Board*.

« L'immigrazione italiana composta quasi esclusivamente di operai, attivi nei più variati campi delle industrie, delle imprese e degli esercizi pubblici, porge oggi, ed ha per molti anni porto, largo contributo all'ammontare totale degli infortuni sul lavoro.

« Malgrado ciò si può asserire che, salvo pochissime eccezioni, è assai raro il caso in cui la parte lesa riesca ad ottenere un compenso pecuniario qualsiasi e che, anche allorchè ogni circostanza favorisce l'operaio, il convenuto riesce in generale a cavarsela col pagamento di una somma « irrisoria ».

Secondo l'antico diritto inglese vigente negli Stati Uniti come nel Canada, i lavoranti che rimangono vittime di infortuni sul lavoro hanno diritto a indennità soltanto quando :

1° non abbiano con la propria negligenza o inesperienza cagionato o contribuito a cagionare l'infortunio ;

2° l'infortunio non sia stato cagionato da negligenza o inesperienza di un compagno di lavoro ;

3° l'infortunio non sia la conseguenza di un rischio inerente al lavoro che si erano impegnati di compiere assumendone implicitamente le conseguenze.

E sono appunto queste tre circostanze che rendono difficilissimo agli operai colpiti da infortunio in America di essere indennizzati, tanto più che le vertenze relative sono di competenza dei tribunali ordinari.

Ora secondo le tre nuove leggi speciali del New Jersey, del Wisconsin e del Massachusetts, sopracitate, i lavoranti che rimangono vittime di infortuni sul lavoro perdono il diritto all'indennità soltanto quando l'infortunio sia dovuto a trasgressione grave e volontaria da parte della vittima. Però l'applicazione di queste leggi è facoltativa in quanto che implica una imposizione pecuniaria che, secondo i fondamenti del diritto inglese, non può avere effetto coercitivo se non derivato da sentenza di magistrato. Perciò una legge consimile ma di carattere obbligatorio votata nel 1910 dal Parlamento dello Stato di Nuova York, è stata annullata come incostituzionale. Nei casi dunque in cui le parti non siano rimaste intese di attenersi alle disposizioni delle suddette leggi speciali, viene applicata anche nel New Jersey, nel Wisconsin e nel Massachusetts la legge comune. Nel Massachusetts la mancanza di una dichiarazione preventiva in merito a ciò da parte dei lavoranti equivale all'accettazione delle norme stabilite da quelle, e la dichiarazione da parte dei principali di attenersi a questa non permette, a norma della legge speciale, che possano poi impugnare il diritto dei lavoranti ad un equo compenso col basarsi sui tre capisaldi sopra accennati della legge comune. I principali, cioè i capi di imprese industriali edilizie e simili che intendono attenersi alla legge speciale, aderiscono nel Massachusetts ad apposita società di assicurazione da essa istituita per gli infortuni degli operai sul lavoro. La liquidazione delle indennità fissate

dalle leggi speciali è praticata nel Wisconsin come nel Massachusetts da apposito Comitato arbitrale.

Le indennità liquidate a norma delle leggi speciali ora dette raggiungono al massimo tremila e, in casi molto eccezionali, quattromila scudi. Nei casi in cui l'infortunio è causato da negligenza dei sorveglianti, dai capi operai o da altri dirigenti salariati, applicando la legge sulla responsabilità di coloro che impiegano lavoranti (*Employers Liability Act*), legge destinata soprattutto alla tutela dei ferrovieri e indipendente da quella degli infortuni, l'indennità può arrivare fino a cinquemila scudi. Secondo il diritto comune, quando sia provato che all'infortunio non ha contribuito la negligenza o inesperienza della vittima o di un compagno di lavoro e che l'infortunio medesimo è indipendente dal rischio professionale, l'indennità può raggiungere i sei o settemila e in qualche caso financo i dodicimila scudi.

Crystal Eastman in « *the Pittsburg Survey* » riferisce che nel 95 per cento dei casi gli infortuni son dovuti o attribuiti a colpe delle vittime stesse e che nel 57.5 per cento dei casi gli operai colpiti da infortunio sono stranieri. Nel 60 per cento dei casi i colpiti sono operai giovani. Consultando in Pittsburg i registri dei *coroners* i quali sono incaricati della prima inchiesta nei casi di morte violenta, ha riscontrato che nel 32.2 per cento dei casi la colpa degli infortuni appartiene alle vittime, nel 13.6 per cento dei casi ai compagni di lavoro, nell'11.9 per cento dei casi ai dirigenti, nel 35.8 per cento ai proprietari o impresari e nel 28.5 per cento ad altre cause. Gli operai stranieri colpiti da infortunio nel 28.3 per cento dei casi lasciano le famiglie in Europa sotto l'incubo della miseria. Solo nel 10 per cento dei casi da lui esaminati si sarebbe potuto ottenere un'indennità a loro favore. Il totale delle indennità pagate copre appena il 2.6 per cento della perdita totale capitalizzata sostenuta dalle famiglie.

Le liti per infortuni costituiscono non di rado in America un indecoroso mercato per gli avvocati di poco conto i quali ne assumono il patrocinio verso rilascio a loro beneficio da parte della vittima del 50 per cento dell'indennità, dedotte le spese, che vien pagata nei casi in cui la responsabilità dell'impresario di lavori o dell'industriale viene ammessa dai magistrati.

L'articolo 6 della legge svedese 5 luglio 1901 sugli infortuni stabilisce che gli aventi diritto non possono percepire nessuna indennità se non risiedono nel Regno di Svezia, ma che, sotto condizione di reciprocità, può esser accordata la deroga a tale prescrizione per i nazionali di qualche determinato paese. E poichè le leggi italiane offrono le volute condizioni

di reciprocità, questa deroga è stata applicata ai nostri connazionali con speciale decreto del 3 marzo 1911.

La Germania con legge del 29 luglio 1911 ha codificato tutta la legislazione relativa alle assicurazioni operaie che si suddividono in assicurazione contro gli infortuni, assicurazione contro le malattie e assicurazione per la vecchiaia. In base al trattato di commercio stipulato il 3 dicembre 1904 coll'Italia ed approvato con legge dell'11 maggio 1905, il trattamento degli operai italiani in Germania e dei tedeschi in Italia per quanto riguarda le assicurazioni, garantisce la concessione reciproca di vantaggi « fin dove è possibile » equivalenti.

Il trattamento di reciprocità per il risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro costituisce la base di speciali convenzioni stipulate fra l'Italia e la Francia nonchè fra l'Italia e l'Ungheria. Alla prima di tali convenzioni dà piena ed intera esecuzione in Italia apposita legge del 29 settembre 1904. Alla seconda dà piena ed intera esecuzione in Italia apposita legge del 6 luglio 1911.

In Danimarca esiste una legge speciale del 21 agosto 1900 relativa all'impiego degli operai stranieri. Si applica solo a quelli che si trovano nel paese da meno di due anni e sono arruolati nei lavori agricoli o di scavo. Mira ad impedire lo sfruttamento ed a proteggerli in tutte le evenienze attinenti al lavoro, specialmente in riguardo al contratto relativo in cui possono essere stabilite le condizioni di assicurazione contro le malattie e gli infortuni quando a ciò non sia obbligatoriamente provveduto secondo la relativa legge del 6 gennaio 1898.

Pertanto è con i veri e propri *trattati di lavoro* solamente che la tutela dei lavoratori emigranti può e potrà meglio in avvenire raggiungere un equo e ben ordinato sviluppo.

Dalla relazione del dott. Bryce per l'anno 1905 si rileva che i 1185 immigranti curati durante l'annata fiscale medesima negli ospedali di

S. Boniface presso Winnipeg, Brandon e Dauphin (Manitoba),
Prince Albert (Saskatchewan),

Medicine Hat, Calgary (osp. generale e osp. della Santa Croce) ed Edmonton (Alberta),

si potevano suddividere nei seguenti casi:

1° gruppo:

Lesioni traumatiche	173
Malattie contagiose acute	81
Tifo	420
Reumatismo e cardiopatie	97
Bronchite, polmonite e pleurite	42

2° gruppo :

Tubercolosi	27
Tracoma	1
Malattie veneree, sifilitiche, cutanee, parassitarie .	33
Debolezza di costituzione	12
Alienazione mentale ed epilessia	4

3° gruppo :

Malattie ostetrico-ginecologiche	34
Malattie comuni a tipo prevalentemente medico . . .	131
Malattie comuni a tipo prevalentemente chirurgico .	124
Avvelenamenti accidentali e alcoolismo	6

Nel 1° gruppo si comprendono le malattie presumibilmente dovute a fatti accidentali avvenuti dopo l'ammissione o alle condizioni sanitarie del paese; nel 2° quelle la cui origine era probabilmente anteriore all'ammissione; nel 3° quelle di origine non precisabile o indipendenti sia da cause anteriori all'ammissione, sia da cause inerenti alle condizioni del paese.

Per quanto tale classificazione non possa certamente essere di una esattezza matematica, ne risulta pur tuttavia in modo evidente che la massima parte degli immigranti curati negli ospedali canadesi son vittime del paese che fruisce della loro operosità e solo in parte molto minima portano seco dal paese di provenienza i germi delle malattie che li affliggono. E il danno fisico nonchè economico a cui vanno incontro i primi non è certamente controilanciato dal danno puramente economico che la cura complessiva degli uni e degli altri arreca al pubblico erario.

Lo stesso dott. Bryce nella relazione del 1904 aveva già avuto a rilevare come le malattie principali di cui soffrono gli immigranti siano quelle endemiche del paese, da essi contratte sul luogo e non quelle introdotte nel paese da loro stessi. E nella stessa relazione faceva notare che la proporzione dei tubercolosi fra gli immigranti è molto inferiore di quella che si verifica nella popolazione canadese stabile.

Nella prima relazione annuale della *Commission of Conservation* già ripetutamente citata, ha poi avuto occasione di esporre quanto segue intorno alla diffusione e alla profilassi del tifo :

« Coi nostri metodi americani di *lasciar correre* si è sempre presupposto che un nuovo campo minerario, una città dedita alla produzione del pesce conservato in scatola o una stazione climatica estiva abbiano a godere di una buona organizzazione sanitaria senza bisogno del controllo governativo Per quel che io so, mai una nuova colonia si è stabilita nel Canada senza pagare il suo tributo di vite, di sofferenze e di spese a causa di una epidemia di tifo... Nel 1900 il Canada pagò

« alla sporcizia, alla stupidaggine e alla trascuraggine un tributo di 1809 « morti e di circa 20,000 casi di tifo... ».

La proporzione dei morti per tifo in rapporto a 10,000 abitanti fu nel 1907 di 3.5 per le città dell'Ontario dotate di buona acqua potabile e di 11.7 per le altre. Per gli Stati Uniti nel 1905 fu di 3.2; per la città di Pittsburg nel 1904 fu di 13.3. E fu invece di 1.0 nel 1903 pel Giappone e nel 1904 per l'Inghilterra, di 0.7 nello stesso anno per la Germania e di 0.5 per la Norvegia, di 2.7 nel 1908 per l'Italia.

Molto frequenti sono nei campi di lavoro canadesi i casi di reumatismo articolare acuto, tanto che questa può essere considerata come malattia endemica caratteristica del paese. Ha generalmente andamento grave tanto da produrre nei colpiti gravi vizi di cuore che li rendono inabili al lavoro. E questo caso si verifica specialmente fra i braccianti dediti ai lavori di costruzione delle ferrovie.

Nella relazione sanitaria sul nostro servizio di emigrazione pel 1906, il colonnello dott. Montano, allora medico capo di detto servizio, osservava come fosse rilevante la percentuale degli emigranti morti in viaggio a bordo, per vizio di cuore. E mentre è certo che nei malati di cuore la vita di bordo può contribuire ad affrettare la morte, la frequenza notevole con cui se ne incontrano fra gli emigrati di ritorno può dipendere appunto dalla notevole diffusione che l'infezione reumatica presenta nei campi di lavoro americani, mentre la patogenesi di tale malattia ci è pur troppo ancora sconosciuta, per quanto sembri che di recente ne sia stato scoperto il germe.

Così è che il reumatismo dà luogo al 0.9 per mille appena delle reiezioni che si verificano fra gli immigranti in arrivo al Canada, mentre dà luogo al 20.7 per mille delle espulsioni che si verificano fra gli emigrati ammessi nel Dominio. Alle cardiopatie poi è dovuto il 5 per mille delle reiezioni ed il 9 per mille delle espulsioni dal Canada.

L'1.5 per mille delle reiezioni e il 2.7 per mille delle espulsioni sono dovuti a postumi di bronchite, polmonite, pleurite ed altre consimili malattie.

L'1.5 per mille delle reiezioni e il 4.7 per mille delle espulsioni sono dovuti a postumi di lesioni traumatiche.

Con queste cifre desunte dalle statistiche ufficiali dell'immigrazione canadese (v. quadro IX) è dunque raggiunta l'evidenza del fatto che la grande maggioranza degli immigranti che dopo l'ammissione divengono di pubblico aggravio, lo divengono per circostanze dipendenti dal paese in cui si trovano, il quale perciò dovrebbe ritenersi responsabile della loro inabilità al lavoro.

Il Sestini nella sua conferenza ripetutamente citata poneva il clima dell'America settentrionale fra le cause che maggiormente influiscono sulla diffusione della tubercolosi fra i nostri emigrati, dicendo: « Infatti « dobbiamo pensare che quasi tutta l'emigrazione italiana che va al Nord « America è proveniente dalle nostre provincie meridionali, quindi è « poco abituata alla condizioni del freddo umido di quei nuovi paesi. Il « quale riesce molto più sfavorevole che non il clima dell'Argentina e « financo del Brasile ai nostri settentrionali, che abituati a clima tem- « perato si trovano colà in ambiente più consono alle loro ordinarie con- « dizioni di vita. Inoltre per quanto i *conventillos* di Buenos Ayres la- « scino molto a desiderare dal punto di vista dell'igiene, non raggiun- « gono, secondo me, gli estremi delle case di affitto del Nord America, « ed il clima migliore ne permette una più abbondante aerazione ».

Del resto anche le malattie mentali che si sviluppano fra gli immi- grati e li rendono inabili al lavoro sono altrettanto dovute a circostanze locali quanto a fatti preesistenti alla loro ammissione. Lo stesso dott. Bryce, come sopra si è visto, ne ha dovuto convenire.

Il colonnello dott. Montano nella relazione sanitaria sul servizio di emigrazione per l'anno 1904, diceva non doversi dimenticare che l'emigrazione italiana diretta verso l'America settentrionale « è costituita « quasi totalmente dagli abitanti delle provincie meridionali che devono « sentire intensamente l'influenza di un clima freddo e per eccellenza « mutabile, e che per le loro abitudini tanto dissimili da quelle dei popoli « nordici, soffrono maggiormente del loro isolamento in terra straniera. « Alla influenza della nostalgia e del clima si aggiunga quella esercitata « dalla miseria, dal lavoro eccessivo, dallo stato d'ansia continuo e si « potrà avere una ragione del numero ragguardevole di alienati che ritor- « nano in cambio degli uomini sani e robusti partiti da Napoli e Palermo.

« Alle cause enumerate forse si dovrebbe aggiungere l'alcoolismo, « perchè, sebbene gli italiani del mezzogiorno sieno generalmente sobrii, « non si può escludere che, spinti dal clima e dall'esempio, qualcuno di « essi siasi dato alla perniciosa abitudine dell'alcool ».

Nè si può dimenticare che l'alcoolismo contribuisce anche alla diffu- sione della tubercolosi, come giustamente han sostenuto il Jousset, il Re- nault, il Lavarenne, il Boix, e specialmente il Mignot, il Triboulet ed il Mathieu nel loro *Traité de l'alcoolisme*.

Gli italiani in America si mantengono immensamente sobrii in con- fronto agli immigranti delle altre nazioni ed ai nativi del paese. Non abi- tuati a mangiar carne e a bere liquori, trasformano ciò non pertanto la loro dieta abituale in una dieta fatta di carne e di *whisky* per cui talora

passano dalla categoria dei quasi refrattari a quella dei candidati alla tubercolosi e all'alienazione mentale.

Dalla relazione della Commissione parlamentare americana presieduta dal senatore Dillingham si rileva che sopra 23,758 ammalati ricoverati negli ospedali di Nuova York gli alcoolisti erano in proporzione del 25.5 per cento fra gli indigeni e del 18.2 per cento fra gli stranieri. Questi ultimi poi appartenevano quasi tutti alla razza inglese, scozzese, irlandese e germanica, e la loro produttività industriale — afferma la Commissione — era, per effetto del loro vizio funesto, molto diminuita.

Si deve all'alcoolismo il 10 per mille dei casi di espulsione dal Canada, mentre fra i respinti gli alcoolisti sono soltanto il 3 per mille.

Il dott. Papi, medico condotto di Bugnara, praticando un'inchiesta sugli effetti dell'emigrazione negli Abruzzi vi ha riscontrato un aumento non indifferente dell'alcoolismo.

Il dott. F. Lener in un suo studio su « le malattie mentali e le correnti migratorie nell'Italia meridionale », pubblicato nel 1909 a Nocera Inferiore, riferiva come il 53.3 per cento dell'aumento verificato durante il triennio 1905-1907 rispetto al triennio precedente, fra i mentecatti ricoverati nel manicomio di quella città, fosse dovuto a individui rimpatriati dall'America. Tanta frequenza a suo giudizio non si poteva spiegare col concetto generico che l'emigrazione sia l'espressione del vagabondaggio e che ogni emigrante rappresenti di per se stesso un degenerato. Nè si può certo attribuire alle province meridionali un primato assoluto delle forme mentali. Le correnti migratorie dell'Italia meridionale, diceva il Lener, riversandosi in mezzo a popoli di alta tensione psichica impegnano piuttosto una lotta necessaria per *americanizzarsi* nella lingua, nei costumi, nei sentimenti, ed a cui i più forti soltanto resistono, mentre i più deboli cadono vittime dell'esaurimento.

Il capitano dottor Giuseppe Trimarchi della R. Marina in un suo studio su « la pazzia nello stato di New York in rapporto all'immigrazione europea ed in ispecie italiana » (Bollettino dell'emigrazione, anno 1909, n. 17) ha osservato che gli italiani « mentre si sottopongono a dei lavori spossanti, non usano quei riguardi necessari per tenersi sani di corpo e di mente in mezzo alla rumorosa società ed all'aspro clima nord americano. Essi lavorano incessantemente, si nutrono e vestono male, si mantengono in deplorabili condizioni igieniche e non si danno il necessario riposo. Conseguenze fatali di tale regime di vivere sono: il deterioramento organico, lo sfinimento fisico con le inevitabili fasi finali di gravi malattie. Assistiamo perciò nei viaggi di ritorno all'affliggente spettacolo di numerosi invalidi, storpi, moncherini

« e soprattutto di tubercolotici irrimediabilmente condannati. D'altro canto
 « il lavoro snervante, la deficiente nutrizione con le conseguenti malattie
 « portano all'invalidità e ad opprimenti disillusioni per la miseria conse-
 « guita invece dell'agognata agiatezza ».

Il dottor Alberto Warren Ferris, presidente della Commissione per gli alienati nello stato di New York, in uno studio « sull'immigrazione italiana e la pazzia » presentato alla Società medico-psicologica americana nel maggio 1908, ha scritto quanto segue:

« Le ricerche fatte rivelano che gli italiani pazzi dello stato di New York sono quasi esclusivamente campagnoli tondi, rosei, ben pasciuti, abituati a nutrirsi di vegetali, che dopo aver immigrato nel nostro paese e dopo essersi stabiliti nelle nostre grandi città in quartieri affollati, in luridi centri antigienici e congestionati, s'impiegano giornalmente in lunghe ore di lavoro compiuto in ambienti chiusi e vivono di una dieta formata in gran parte di carne di cattiva qualità. Un anno di tale vita miete numerose vittime tra loro ».

L'America così gelosa dei fondi che destina alle sue opere di beneficenza, restituisce all'Europa non solo dei tubercolosi, ma anche dei mutilati, dei cardiopatici, dei pazzi ed altri inabili al lavoro che avevan lasciato il paese nativo in buone condizioni di salute e cui essa lesina un adeguato compenso dopo averli sfruttati e rovinati.

Perchè espellerli se per colpa in tutto o anche solo in parte del paese che li ospita, divengono di pubblico aggravio?

Non occorre d'altronde espellerli, no: perchè quando sono realmente ridotti in condizione di inabilità al lavoro, non domandano di meglio che tornare al paese nativo, e appena lo possono vi tornano.

Il numero degli emigrati divenuti inabili al lavoro che vengono espulsi dall'America a norma delle leggi sull'immigrazione è certamente minimo in confronto di quelli che rimpatriano volontariamente a proprie spese, a spese degli amici o, in quanto riguarda gli italiani, per disposizione di un regio agente diplomatico o consolare, secondo è previsto dall'articolo 25 della legge sull'emigrazione, senza contare che l'articolo 81, n. 3 del regolamento 7 giugno 1866 per l'esecuzione della legge sull'ordinamento consolare — articolo che nella pratica, almeno in America, non viene però mai applicato — dice che dai regi consolati « possono essere concessi sussidi od i mezzi per ritornare in patria alle persone indigeni che per sofferta infermità siano inabili al lavoro ».

Se è vero che i paesi d'Europa ritraggono un beneficio dal denaro che gli emigrati rimandano in patria, beneficio che solo in parte li compensa delle perdite cui vanno soggetti per la dipartita di tanta parte dell'elemento

più attivo delle proprie popolazioni il quale lascia le loro terre in abbandono, è anche vero che la grande maggioranza degli emigrati divenuti inabili al lavoro per colpa in tutto o in parte dell'America, divengono di aggravio all'erario pubblico non dei paesi d'America, ma dei loro paesi d'origine.

Lo stesso dott. Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nella relazione del 1904, accennava alla « proporzione relativamente alta di immigranti britannici che dopo la degenza trascorsa in qualche ospedale e dopo provata la loro inabilità a procurarsi da vivere per causa di un difetto fisico, sono stati rimpatriati dietro loro domanda ».

E nella relazione del 1907, diceva di aver potuto constatare come le famiglie degli espulsi, specialmente se tubercolosi, ne consentano e talvolta ne desiderino ardentemente il rimpatrio, sicchè gli sembrava che in simili casi piuttosto che « espulsi » (*deported*) si potrebbero chiamare « rimpatriati » (*returned*).

E talora avviene difatti che uno straniero divenuto inabile al lavoro, trovandosi privo di mezzi per rimpatriare, si rivolge alle pubbliche autorità canadesi per ottenere di essere espulso. Sicchè la disposizione segnata nella legge canadese sull'immigrazione, per la espulsione degli stranieri che non si trovano in condizioni da potersi « legittimamente guadagnare da vivere », può talora riuscire benefica Ogni medaglia ha il suo rovescio.

Gli 825 immigrati espulsi dal Canada nel 1907-1908 si suddividono in

1 arrivato nel 1900	17 arrivati nel 1905
1901	213 » » 1906
2 arrivati nel 1902	564 » » 1907
1 arrivato » 1903	8 » » 1908 (1° trimestre)
2 arrivati » 1904	17 » in epoca non precisata.

Quindi almeno 6 erano arrivati da più di due anni e non poterono essere espulsi date le disposizioni della legge del 1906 allora vigente, se non consenzienti e non a spese di vettori.

Il senatore Dillingham nel disegno di legge presentato al Parlamento degli Stati Uniti il 7 agosto 1911 proponeva che gli immigrati caduti nell'indigenza che fossero desiderosi di tornare al loro paese d'origine, potessero essere rimpatriati a spese dell'Unione.

Come si può dunque credere a coloro i quali dicono che la facilitazione dei rimpatri è considerata dalle autorità americane come incentivo all'emigrazione temporanea, la meno gradita da parte di esse, e consigliano perciò a non largheggiare in concessioni consolari di rimpatrio?!

Nel giugno del 1910 due soli italiani risultavano presenti fra gli alienati ricoverati nei manicomi canadesi, e già da lungo tempo le loro famiglie rispettive andavano raccomandandosi presso i nostri consolati per ottenere che fossero rimpatriati, finchè per accordo intervenuto direttamente fra il nostro Commissariato dell'emigrazione e il Soprintendente dell'immigrazione canadese, furono espulsi e rimpatriarono da New-York come indigenti.

Il rimpatrio degli emigrati inabili al lavoro d'altronde non solo soddisfa un loro bisogno sentimentale naturalissimo ma giova anche alla dignità della patria che maternamente li riprende nel proprio seno.

Piace quindi leggere nella relazione del dott. Bryce per l'anno 1908 le seguenti parole :

« Il fatto che nel disagio succeduto all'arresto improvviso dei lavori durante un'inverno canadese, pochi siano stati i casi di espulsione dovuti alle diverse cause indicate dalla legge, rappresenta il migliore dei commenti riguardo alle qualità industriali della maggior parte dei nostri immigranti non solo, ma anche riguardo al loro carattere morale. La scarsenza degli immigranti ricoverati nei nostri pubblici istituti appare ben manifesta dalle relazioni annuali sulla Carità pubblica dell'Ontario. Da esse risulta che in questa provincia nel 1905 esistevano 74 Istituti con 5507 ricoverati e nel 1907 un Istituto in meno e 21 ricoverati in più. Questi, secondo la provenienza, si dividevano nei gruppi seguenti :

	Anno 1905	Anno 1907
« ricevuti dalla città in cui ha sede l'Istituto . . .	4,020	4,047
« provenienti dal circondario (contea)	718	464
« provenienti da altri circondari del Canada	651	883
« immigranti e stranieri	118	134

« Cosicché l'aumento totale in due anni è stato soltanto di 21 ricoverati, e quello dato dagli immigranti soltanto di 16, mentre la totalità degli immigranti rappresentava fra essi meno del 3 per cento rispetto alla totalità generale dei ricoverati Nell'ultima relazione annua della Casa industriale di Toronto, la quale comprende il periodo invernale eccezionalmente rigido del 1907-1908, è segnato un aumento di spese da scudi 11,149.05 a 18,407.18 per soccorsi esterni ed è a questo Istituto che sono indirizzati i più di coloro che si rivolgono per soccorsi al municipio Però i soccorsi esterni ora detti furono distribuiti a circa 200 famiglie, inglesi per la maggior parte, le quali erano giunte da poco, ad autunno avanzato e di cui due sole furono espulse, mentre nel marzo successivo cessò la distribuzione dei soccorsi ».

Del resto esistono degli istituti di beneficenza che non sono punto-proclivi a disfarsi dei loro ricoverati anche se stranieri, perchè i mezzi di sussistenza sono forniti loro sia dallo Stato, sia da oblatori volontari, in proporzione appunto al numero delle persone cui provvedono assistenza.

In confronto agli immigranti arrivati, la proporzione degli immigrati espulsi dal 1907 al 1909 fu del 5.2 per mille nel Canada e soltanto dell'1.8 per mille negli Stati Uniti. Ciò non poteva non far sorgere negli Stati Uniti il proposito di adottare in riguardo alla espulsione degli immigrati « non desiderati » le stesse norme della legge canadese le quali, come si è dimostrato, sono assai più late che non quelle contenute nella legge sull'immigrazione americana. Difatti nella relazione della Commissione presieduta dal senatore Dillingham è detto che: « una proposta « in questo senso fatta nel 1908 dall'ufficio di immigrazione in base al « censimento degli stranieri ricoverati nelle case di pena e di corre- « zione, nei manicomi, e negli altri istituti di beneficenza degli Stati « Uniti è interessante se non concludente Si è tentato di assodare « da quanto tempo gli stranieri ricoverati in questi stabilimenti si tro- « vavano negli Stati Uniti. Ma non si è potuto ottenere questa infor- « mazione per tutti gli stranieri nè i dati raccolti hanno tutti « pieno valore in quanto comprendono alcuni stranieri computati come « criminali benchè, pur essendo detenuti al momento dell'inchiesta, non « fossero stati condannati e comprendono anche persone detenute per pic- « cole contravvenzioni. E probabilmente essi non avrebbero potuto essere « espulsi tutti anche sotto il dominio delle disposizioni turbinose della « legge canadese.

« I risultati del censimento suddetto dimostrano che 60,501 stranieri « nati all'estero e non naturalizzati si trovavano ricoverati nelle case di « pena, nei riformatori, negli istituti di beneficenza e che approssimati- « vamente 7,769 fra essi si trovavano negli Stati Uniti da due anni o « meno. Questi si dividevano in 3049 criminali (19.9 per cento), « 845 alienati (3.3 per cento) e 3875 poveri (19.8 per cento).

« Il totale dei ricoverati nei suddetti istituti era di 610,477 individui « dei quali 60,501 erano stranieri, 73,593 naturalizzati e 476,383 nativi « del paese. Sicchè teoricamente sotto il dominio della legge canadese « 7769, ossia 1 ogni 79 di essi avrebbero potuto essere espulsi ».

Fra tutti questi *public charges* gli stranieri erano dunque meno del 10 per cento.

La preoccupazione per gli emigrati divenuti inabili al lavoro che rimpatriano dall'America senza mezzi sufficienti di sussistenza, per quelli che

morendo in America lasciano la famiglia in dissesto e per quelli che sono respinti o espulsi dal paese di destinazione con loro grave danno economico, doveva naturalmente indurre il nostro Commissariato dell'emigrazione a studiare, come ha effettivamente fatto per iniziativa dell'onorevole Francesco Nitti, la possibilità di provvedere a un sistema di assicurazione obbligatoria degli emigranti.

In una memoria presentata su tale argomento dinanzi al Consiglio dell'emigrazione, nell'adunanza del 7 aprile 1908, dal prof. Vincenzo Giuffrida, sono ampiamente illustrati i molteplici e non lievi inconvenienti a cui davano luogo e, in proporzione ridotta, danno luogo tuttora le assicurazioni degli emigranti praticate da speciali imprese private che si sono dedicate da tempo a questa speculazione coll'intento di sfruttare specialmente gli effetti che esercitano sull'emigrazione le norme relative alla reiezione e alla espulsione di alcune categorie di emigranti dall'America sfruttamento praticato dalla maggior parte di esse con polizze contenenti clausole insidiose ed esigendo premi assai più alti del giusto con « artifizi che sovente hanno carattere di frode ». Il Commissariato ha sempre cercato di combattere queste losche operazioni coi mezzi di cui dispone nello stato presente della legislazione ma, come diceva il prof. Giuffrida nel riferire al Consiglio i fatti registrati nel suo memoriale, « il male è troppo esteso e diffuso e occorrono misure radicali.

« Il sistema del monopolio da parte del Commissariato senza dubbio « colpirebbe il male alle radici. Esso insieme darebbe modo di ricavare « dall'Istituto delle assicurazioni quanto se ne può trarre di utile in favore « degli emigranti. . . .

« Con la spesa media di 3 lire per emigrante si presume di poter « corrispondere ai seguenti indennizzi: lire mille in caso di morte avvenuta nei tre mesi dall'imbarco, il rimborso del biglietto marittimo in « caso di reiezione, un indennizzo fino a lire cinquecento in caso d'infortunio avvenuto durante la navigazione.

« Contro questo progetto fu mossa qualche obiezione, specie per « quanto riguarda il rischio della reiezione. Si teme che assicurare gli « emigranti contro questo rischio potrebbe dare eccitamento all'emigrazione. . . .

« Ma in contrario si può obiettare che l'emigrazione è in gran parte « spontanea come lo dimostra anche l'esperienza. . . .

Del resto anche se lo scrupolo di quelli i quali temono che l'assicurazione possa in qualche caso eccezionale valere come incentivo all'emigrazione, fosse giustificato come certamente non è, non per questo sarebbe

logico e giusto negare alla gran massa dei nostri emigranti il beneficio di un sistema di assicurazioni bene organizzato.

Diceva ancora il prof. Giuffrida che non « è da trascurare un'altra « circostanza e cioè che il rimborso del nolo rappresenta solo una parte « dei danni che gli emigranti subiscono in caso di reiezione e che com- « prendono, oltre le spese di trasporto delle persone e dei bagagli, assai « di frequente la perdita dell'occupazione che già si aveva, mancato gua- « dagno di salari, ecc. ».

E l'onorevole Nitti parimenti faceva osservare al Consiglio che l'assicurazione, in quanto prevede il rischio della reiezione, non può servire di eccitamento ad emigrare poichè « mentre noi restituiamo il solo prezzo del viaggio, vi sono altre spese, altri danni che l'emigrante immancabilmente subisce pel fatto stesso di emigrare e che noi non possiamo inden- nizzare ».

E l'onorevole generale Dal Verme concretava i suoi concetti in proposito dicendo che: « qualunque forma di tutela dell'emigrante può essere « considerata, sotto qualche rispetto, come un eccitamento all'emigrazione, « ma ciò non importa che lo Stato debba abbandonare gli emigranti ».

Pertanto l'onorevole Nitti, come si leggè nel resoconto di questa discussione, « pensa che il Canada possa offrire un avvenire per la nostra « emigrazione, specie se la domanda di braccia di lavoro agli Stati Uniti « diminuirà, come ora accenna. E se aumentasse la nostra emigrazione « pel Canada, l'assicurazione pel rischio della morte sarebbe assai utile, « dovendosi temere — specie nei primi tempi dell'andata dei nostri emi- « granti — le conseguenze della rilevante diversità di clima fra il nostro « paese è il Canada ».

La proporzione degli emigranti respinti dall'America settentrionale, come faceva rilevare il prof. Giuffrida nel suo memoriale, si aggira intorno all'un per cento e quella dei decessi che avvengono durante i viaggi a bordo si aggira intorno all'uno e mezzo per diecimila. Posto quindi che il nolo medio della traversata è di circa lire 200 per ogni emigrante, e volendo, in caso di morte di un emigrante avvenuta durante la traversata medesima, liquidare ai suoi eredi una indennità di lire 1000, ne viene che il rischio di un'assicurazione destinata a coprire i casi di reiezione e quelli di morte avvenuta in viaggio, sarebbe minore di una lira per ogni emigrante.

Non bisogna poi dimenticare che fra cinque emigranti italiani occupati nelle fabbriche dell'America settentrionale uno resta colpito da infortunio e che perciò, come lo stesso prof. Giuffrida faceva rilevare, « importa diffondere tra i nostri l'assicurazione libera contro gl'infortuni »,

mentre delle cause per infortunio intentate negli Stati Uniti anche se la responsabilità delle imprese risulta evidente, la maggioranza ha oggi esito negativo.

Posta dunque « la quistione di massima se convenga che si provveda alle assicurazioni con servizio di Stato », il prof. Giuffrida concludeva proponendo la istituzione di una *Cassa nazionale di assicurazione per gli emigranti*, posta sotto la diretta sorveglianza del Commissariato dell'emigrazione, incaricata di assumere l'assicurazione obbligatoria degli emigranti « contro la morte, contro l'infortunio durante la navigazione e possibilmente contro la reiezione dal paese di destino », ed autorizzata a fare operazioni di assicurazione di emigranti contro gli infortuni all'estero e « altre operazioni congeneri ». (1)

La spesa occorrente dovrebbe gravare interamente sul fondo per l'emigrazione. E il Consiglio dell'emigrazione, approvando in linea di massima le proposte del prof. Giuffrida, voleva fosse ben chiarito che non dovessero gli emigranti pagare alcun premio speciale per l'assicurazione.

L'assicurazione contro la reiezione dal paese di destino potrebbe logicamente essere assunta dalle compagnie vettrici, tanto più che in questo caso non si tratterebbe di un'assicurazione vera e propria, sibbene di un rimborso dovuto per inadempienza del contratto di trasporto, il quale implica naturalmente, per essere perfetto, il libero sbarco nel porto di destino. E se di questa inadempienza non si può far colpa al vettore, neppure ne ha colpa l'emigrante respinto che è stato riconosciuto idoneo a partire dalle competenti autorità del porto d'imbarco. Sicchè non sarebbe ingiusto se il vettore dovesse rinunciare al nolo, quando l'emigrante respinto va incontro a gravi perdite economiche, fra cui non ultima quella derivata dalle giornate di lavoro perdute durante il viaggio.

L'articolo 24 della vigente legge sull'emigrazione rende responsabile il vettore dei danni subiti dall'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'emigrazione, soltanto « quando sia provato che a lui erano note prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante ».

In quanto a un'assicurazione che coprisse il rischio di morte degli emigranti già sbarcati in America, la *Rivista nautica* del giugno 1909, con

(1) A S. E. l'onorevole Nitti divenuto ministro di agricoltura, industria e commercio, si deve l'istituzione dell'*Istituto nazionale di assicurazioni* sulla vita « in tutte le loro possibili forme », approvata dal Parlamento nazionale con legge 3 marzo 1912. In seguito a tale istituzione, l'assicurazione degli emigranti contro la morte non può essere oggi esercitata che dall'Istituto nazionale ora detto il quale ha sede in Roma; ma tale assicurazione non ha carattere obbligatorio.

un articolo di A. Vinci, faceva rilevare come troppo spesso riesca molto difficile accertare con sicurezza la data del decesso e l'identità personale di un emigrato morto in America dopo aver abbandonato le città principali della costa ed essersi inoltrato nell'interno verso centri minori e verso campi di lavoro sperduti in territori immensi.

Molti italiani di cui la morte rimane a lungo ignorata giacciono sepolti senza identificazione nei campi più remoti del Canada e degli Stati Uniti, è vero E ciò indica appunto quanto siano grandi i rischi a cui gli immigranti vanno incontro e quanto sia sentito il bisogno di uno speciale istituto di previdenza che ne soccorra le famiglie in caso di morte o di scomparsa e li soccorra direttamente in caso d'infortunio.

Meritano di essere ricordate a questo proposito le seguenti parole con cui il capitano prof. dott. Sestini della R. Marina poneva fine alla sua conferenza già ricordata dal titolo: « Tubercolosi ed emigrazione italiana ».

« È noto che per legge è obbligatorio il passaporto per gli adulti, il « libretto di lavoro per i minorenni, una certa somma liquida per imbarcarsi in Italia e sbarcare in taluni paesi d'America. Ora, perchè a « questi non si potrebbe aggiungere un altro obbligo utilissimo all'emigrante; cioè quello dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità? « Chi conosce quanto ha contribuito alla lotta antitubercolare in Germania l'istituzione delle *Krankenkassen* non potrà non convenire in « questa idea.

« Vi saranno delle difficoltà, ma, sebbene non economisti, ritengo « fermamente che sia possibile l'attuazione di una assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e gli infortuni per l'emigrante. Il 1911 non è « lontano, ma da esso ci separa ancora tempo sufficiente per raccogliere « materiale su questa importantissima questione già dibattutasi in seno « al Consiglio dell'emigrazione per ciò che riguarda gli infortuni, sicchè « è sperabile che al prossimo Congresso internazionale contro la tubercolosi, che troverà riuniti a Roma quanti si interessano di questo argomento, si possano esporre i risultati di nuovi studi e di nuove osservazioni al riguardo. Medici ed economisti, riuniti in un solo pensiero « potranno stabilire le basi per intavolare accordi internazionali nell'interesse dei lavoratori nei paesi di massimo addensamento dei lavoratori « stranieri. L'assicurazione obbligatoria dovrebbe essere contratta dal « lavoratore che imbarca colla qualifica di emigrante per paesi transoceanici, o che si reca all'estero per causa di lavoro, presso istituti « riconosciuti dagli Stati di origine e di destinazione in modo che, verificandosi la triste evenienza di cader malato, egli non debba esaurire

« tutto il suo peculio od attendere tutto dalla carità privata, ma possa pretendere assistenza dalla Società assicuratrice.

« Alla costituzione di un simile istituto — esclusivo per gli emigranti — ed alla sorveglianza del suo funzionamento dovrebbe intervenire il Commissariato di emigrazione, il quale, dopo aver dato una forte somma all'atto della fondazione dell'ente assicuratore, potrebbe elevare di poco la tassa che attualmente l'emigrante paga per il funzionamento del Commissariato stesso e mettere un piccolo premio per il rilascio dei passaporti per l'estero, facendo così contribuire anche quelli che emigrano per via di terra. Potrebbero poi contribuirvi la Cassa Nazionale di previdenza e la Nuova Banca del lavoro, istituzioni altamente umanitarie e con scopi affini a quelli da me accennati.

« Una piccola somma, da ciascuno dei nostri emigranti, per quel sentimento di mutualità che va infiltrandosi nelle masse, sarebbe sborsata ben volentieri, pensandosi da ognuno che malauguratamente potrebbe venire l'occasione — e purtroppo avete veduto che questa non è molto rara — in cui il sacrificio di un momento sia compensato da un beneficio duraturo per sé e per la propria famiglia ».

III.

Ammissioni condizionali.

L'ammissione degli immigranti inabili al lavoro perchè muti, ciechi o altrimenti difettosi, eccezionalmente ammessa dall'articolo 3 c), della nuova legge canadese, quando offrano garanzia, *nei modi stabiliti dal Ministero*, di poter vivere a carico della loro famiglia senza divenire di pubblico aggravio, costituisce in certo qual modo un temperamento logico ed umano alla severità della legge medesima, temperamento che già aveva trovato posto nella seconda parte dell'articolo 26 della legge precedente emanata nel 1906, ove era detto:

« Non potranno sbarcare gli immigranti sordo-muti o muti, i ciechi e gli invalidi, ammenochè appartengano a famiglie che li accompagnano o che siano già stabilite nel Canada e che offrano garanzie che soddisfacciano il Ministro e siano conformi ai relativi eventuali regolamenti, per il loro continuato sostentamento qualora siano ammessi nel Canada ».

E nelle istruzioni impartite dal Soprintendente agli ispettori dell'emigrazione il 1° giugno 1909, era detto: « quindi se agli ispettori risulta che non vi siano altri motivi per negare l'ammissione, permetteranno

« a costoro di procedere oltre insieme con le famiglie rispettive, se
 « queste sono nello stesso treno [o bastimento] o di raggiungerle se non
 « sono in loro compagnia, prendendo al tempo stesso esattamente nota
 « del loro nome e della loro destinazione nonchè del loro indirizzo per-
 « manente, della qualità e del numero del biglietto, così che si possa
 « tener dietro, occorrendo, ai diversi casi ».

Oltre a ciò, per ovviare alla severità della legge, in qualche caso di speciale necessità non prevedibile, la legge nuova (art. 2, *g*, VII, ed art. 4) conferisce ora al ministro dell'interno il potere discrezionale di ammettere nel Canada una persona qualsiasi per un tempo determinato, ma prorogabile, dispensandola dall'assoggettarsi alle prescrizioni di essa legge. Una disposizione consimile si trovava già contenuta nella legge sull'immigrazione australiana del 1901 (*Australian Immigration Restriction Act*).

Infine la legge nuova (art. 33, n. 11 e 12) ammette che un immigrante trattenuto possa ottenere l'ammissione temporanea e il rinvio a tempo determinato della decisione definitiva in merito al proprio caso, quando, a garanzia dell'obbligo che gli incombe di ripresentarsi, entro il tempo fissato, all'ufficio di immigrazione da cui è stato trattenuto, depositi presso questo ufficio una cauzione in denaro oppure un atto di fideiussione rilasciato a suo favore da terze persone.

La legge americana (art. 26) concede che un immigrante soggetto ad essere respinto perchè di presunto pubblico aggravio o perchè fisicamente difettoso, ma non tubercoloso o afflitto da malattia ripugnante o contagiosa, possa essere ammesso se non vi si oppongono altri motivi, a discrezione del ministro del commercio e del lavoro, mediante una congrua cauzione o malleveria. E uno straniero soggetto ad essere espulso in conformità all'articolo 20 della legge medesima può ottenere di esser lasciato in libertà temporanea fino a decisione ultima del caso, mediante cauzione non inferiore a cinquanta scudi offerta nei modi voluti dal ministro del commercio e del lavoro con la condizione di presentarsi ogni qualvolta ne sia richiesto per essere interrogato e, se del caso, espulso.

Tutte queste forme di ammissione condizionale dovendo avere carattere eccezionale, non possono trovare nella pratica se non rara applicazione.

Pertanto il governo del Canada e per esso il Soprintendente della immigrazione canadese, giusta la disposizione stessa relativa all'ammissione degli immigranti fisicamente difettosi che offrano sufficiente garanzia di poter vivere senza divenire di pubblico aggravio, ed in virtù delle disposizioni contenute sia nell'articolo 10 della vecchia che nell'articolo 73-

della nuova legge sull'immigrazione, stabili, fin da quando la vecchia legge del 1906 era ancora in vigore, come la malleveria in parola per essere valida ed accettabile debba esser offerta mediante atto di fideiussione stipulato innanzi a notaio da due persone che siano residenti nel Canada e vi posseggano ciascuna dei beni immobili per un valore di almeno seicento scudi netti da ogni ipoteca o altro gravame, nel senso che ove l'immigrante difettoso di cui esse chiedono l'ammissione abbia poi ad arrecare qualche aggravio all'erario pubblico o agli istituti di beneficenza del paese, tutte le relative spese debbano essere in solido coperte o rimborsate dai contraenti, chè altrimenti lo Stato se ne rivale sui loro possedimenti.

Anche nel caso in cui si tratti di ottenere l'ammissione temporanea e il rinvio a tempo determinato della decisione in merito al caso di un immigrante trattenuto, l'atto di fideiussione, qualora l'interessato non possa depositare una cauzione, deve essere stipulato a suo favore da due mallevadori che siano residenti nel Canada e vi abbiano beni immobili. Questi in tal caso debbono essere sufficienti a coprire in solido, e con l'eventuale concorso dei beni dell'interessato, le condizioni dell'obbligazione che implicano il pagamento di una data penale qualora l'interessato entro il tempo stabilito non si presenti alle autorità competenti per essere esaminato.

Non è davvero facile che un emigrante possa procurarsi le garanzie previste da queste disposizioni. Ma gli sfruttatori degli emigranti che su ogni disposizione delle leggi sull'immigrazione, e di quelle specialmente del Canada e degli Stati Uniti, almanaccano per convertirle per conto proprio in altrettante fonti di lucro, appena un emigrante teme di poter essere respinto dal paese di destinazione, e lo temono irragionevolmente quasi tutti per l'incubo di quelle leggi che pesa sul loro spirito come uno spettro, gli fanno intendere come a termini delle leggi medesime possa ottenere di essere sicuramente ammesso ove si fornisca di un atto di garanzia. Per tal modo innumerevoli emigranti vengono forniti di *certificati di garanzia* costellati di sigilli variopinti che hanno una bella apparenza grafica ma nessuna sostanza. In essi non è detto se l'emigrante è difettoso perchè ove, nel caso che lo sia, lo dicesse gli spianerebbe la via alla reiezione. In essi un Tizio, che in genere è un prestanome qualsiasi, nullatenente, promette che l'immigrante interessato non diverrà di pubblico aggravio e l'interessato, ecco l'importante, paga da tre a cinque scudi e anche più

Convieni ricordare che in America il diventare notaio è cosa facilissima Ciò spiega perchè troppi notai colà si adattano senza molti

scrupoli a confezionare questi atti per emigranti, tutti ugualmente vuoti nella sostanza, che vanno sotto i titoli più diversi e che gli emigranti qualificano invariabilmente coll'appellativo di « *procure* ». Un esempio, che vale per tutti, degli schemi sulla cui falsariga vengono compilati, si ha nella seguente:

Dichiarazione solenne.

Io A. B., di anni X, da C., prov. D, Italia, dimorante in E, prov. F, Canadà, lavorante, solennemente dichiaro:

1. *Che ho invitato e con la presente invito G. H., di anni X, da I, prov. J, Italia, a venire a raggiungermi qui in F, per vivere con me a casa mia al n. Y, via K;*

2. *Che io ho mezzi non solamente per pagare tutte le sue spese di viaggio, ma anche per mantenerlo a casa mia fintanto che avrà l'opportunità di lavorare e di lucrare di che vivere;*

3. *Che io con la presente mi obbligo come già mi sono obbligato per legge di mantenere ed aver cura di detto G. H. non solamente quando starà bene in salute, ma anche quando esso per caso si ammalasse e mi obbligo di farlo rimpatriare a mie spese se ciò fosse necessario;*

4. *Che io sono capace di mantenere dette promesse essendo impiegato in un lavoro fisso e lucrativo.*

Io A. B., ho fatto la presente solenne dichiarazione in presenza del testimone L. M. coscienziosamente credendola di essere vera e sapendo che è della medesima forza ed effetto come se fosse fatta sotto giuramento ed in virtù della legge « The Canada Evidence Act 1893 ».

Dichiarato davanti a me oggi (segue la data).

N. O.

Quale garanzia offre il buon A. B. per il mantenimento delle sue promesse? Mistero. Quale è il « lavoro lucrativo » a cui si dedica, e quanto gli rende? Mistero.

Per giudicare il valore che una simile « dichiarazione solenne » può avere dinanzi alla legge sull'immigrazione canadese basta confrontarla col modello regolamentare (1) stabilito per la compilazione degli atti di fideiussione ossia delle « obbligazioni d'immunità » (*Bonds of Indemnity*) prescritte per l'ammissione di emigranti muti, ciechi o altrimenti difettosi, i quali accompagnino o si rechino a raggiungere nel Canadà famiglie provviste di beni immobili sufficienti a garantire che, ove essi non

(1) V. la raccolta di leggi, decreti, ecc. già citata: pag. 216.

possano provvedere al proprio sostentamento, lo Stato e i pubblici Istituti abbiano in ogni modo ad essere immuni da ogni spesa. E si noti che dicendo *famiglie* a stretto rigore, visto l'articolo 2, *h* della stessa legge, s'intende che l'ammissione condizionale ora detta degli immigranti difettosi è possibile soltanto quando si tratta di persone inferiori a 18 anni di età che accompagnano o si recano a raggiungere il padre o la madre.

Il Commissariato dell'emigrazione ha bene avvertito in più di una circolare che gli atti sopra accennati di valore fittizio, dei quali molti emigranti sogliono essere provvisti, « non hanno alcun valore per le Autorità americane » e perciò rappresentano « un documento superfluo, fonte di inutili spese e di perdite di tempo per gli emigranti ».

Un regio console ha scritto persino che simili documenti « rogati nominalmente innanzi al notaio » rappresentano *dei veri falsi in atto pubblico*.

Dinanzi a questo sistema di sfruttamento dei nostri emigranti, come dinanzi ai tanti altri con cui la loro buona fede vien tratta in inganno a scopo di lucro, un alto magistrato canadese sincero loro estimatore, cui un funzionario del nostro Commissariato dell'emigrazione ha avuto occasione di additare appunto le vili speculazioni alle quali vengono sottoposti, speculazioni che del resto gli erano già note in tutta la loro bruttura, ha avuto a deplorare che essi si astengano o rifuggano troppo spesso dal fare appello alla giustizia del paese per essere tutelati come ne hanno diritto, a norma delle leggi del Canada, le quali, al contrario di quel che troppi credono, non lascian facile adito all'impunità dell'inganno.

I nostri emigranti però poco sanno di leggi e nulla di procedura. Inoltre, come il prof. Giuffrida ha ben fatto osservare nel memoriale dinanzi ricordato, vi è sempre grande difficoltà a fornire le prove degli abusi che a loro danno si commettono, ed essi sono sempre restii a parlare non solo, ma « spesso per la tenuità del danno individuale, per paura, « e per vincoli di solidarietà paesana che sono tanto forti nelle nostre « popolazioni di campagna, sono proclivi a ritrattare o ad attenuare le « prime dichiarazioni rese alle Autorità.

« Il Commissariato sa per esperienza ormai lunga che assai di sovente « gli emigranti finiscono con l'essere inconsapevoli complici di coloro che « li sfruttano ».

Ben s'intende che il commercio dei suddetti certificati di genere fantasia a tre, quattro, cinque scudi al pezzo si esercita soprattutto a vantaggio dei « banchisti », a cui gli emigranti e gli emigrati, come è noto, sogliono abitualmente ricorrere in ogni contingenza per consiglio. E gli stessi « banchisti » sono in maggioranza anche notai.

Quando un immigrante per sua mala ventura è trattenuto, all'atto dell'arrivo, dagli ispettori dell'immigrazione, i parenti o gli amici che stanno aspettandolo, si precipitano dal « banchista » e lo pregano di fare tutto il possibile per ottenere l'ammissione, anzi la liberazione dell'atteso. Ed il banchista invariabilmente invia a loro spese numerosi telegrammi all'ufficiale dirigente del servizio di immigrazione del porto ove l'atteso è trattenuto, e compila a loro spese un atto di garanzia dei soliti, senza valore e lo manda al trattenuto insieme con un po' di denaro versato nelle sue mani dai parenti o dagli amici medesimi, i quali, a operazioni terminate, si vedono presentare da lui un conto che ammonta spesso a più di 50 scudi e che invariabilmente pagano senza far motto. L'ufficiale a cui sono diretti i telegrammi chiedenti notizie dell'immigrante trattenuto a norma di legge, non bada al certificato di garanzia che sa essere privo di valore e che non è in ogni modo conforme alle disposizioni regolamentari, non tiene conto, perchè così è prescritto, del denaro inviato all'immigrante che si trova sotto giudizio di ammissibilità, e dà corso all'esame prescritto dall'articolo 33, comma 4, della legge. In seguito a ciò quelli fra i trattenuti che a norma di legge debbono essere respinti, sono respinti. Alcuni altri invece vengono ammessi perchè dall'esame subito risulta che sono ammissibili e potrebbero quindi essere ammessi anche se non fossero provvisti di una qualsiasi « procura ». Ma ciò non impedisce ai « banchisti » di dare ad intendere agli interessati che questi casi di ammissione sono dovuti agli atti di garanzia da essi improvvisati. E così questi atti altrettanto costosi quanto inutili si moltiplicano senza posa.

PARTE QUARTA.

I.

Le classi pericolose alla società.

Accanto agli immigranti che non sono ammessi nel Canada perchè inabili al lavoro e cui si riferiscono l'articolo 26 della vecchia e gli alinea *a* e *c* dell'articolo 3 della nuova legge sull'immigrazione, accanto agli immigranti che sono respinti dal Canada a tutela della pubblica salute e cui si riferiscono l'articolo 27 della vecchia e l'alinea *b* dell'articolo 3 della nuova legge, un terzo gruppo molto importante, benchè meno numeroso, di immigranti « non desiderati » è dato da quelli cui si riferiscono gli articoli 28 e 29 della vecchia, come gli alinea *d*, *e*, *f*, *g* dell'articolo 3 della nuova legge. A questo gruppo, che comprende il 12.6 per cento degli immigranti respinti e il 10.6 per cento degli immigranti espulsi dal Canada (v. quadro IX), appartengono quelle categorie di persone che la nostra legge sulla pubblica sicurezza descrive sotto il titolo di « classi pericolose alla società ». Difatti la nuova legge canadese sull'immigrazione stabilisce che debbono essere respinti:

1° gli accattoni di professione (*professional beggars*) vale a dire i mendicanti che, a termini dell'articolo 81 della nostra legge 30 giugno 1889 e del nostro Codice penale, sono passibili di arresto se abili al lavoro, mentre gli inabili al lavoro debbono essere mantenuti dalle congregazioni di carità, dalle altre opere pie e, in difetto di queste, dai comuni di origine o, qualora questi non possano, dallo Stato. La legge canadese del 1906 distingueva, oltre gli accattoni di professione, anche coloro che sono in condizioni di miserabilità (*paupers*) e coloro che sono privi di mezzi (*destitutes*). Ma i miserabili, cioè i nullatenenti abituali, e i derelitti, cioè i nullatenenti occasionali, se non vivono di elemosina, debbono cadere a carico degli istituti di beneficenza i quali per altro non li accettano se abili al lavoro. Quindi rientrano pur sempre nella categoria dei « *public charges* » o in quella degli accattoni, per cui riusciva effettivamente ozioso il classificarli a parte. La legge sull'immigrazione degli Stati Uniti conserva invece la distinzione fra miserabili e accattoni di professione nell'elenco degli stranieri soggetti a reiezione.

Nella statistica dell'immigrazione canadese per l'anno fiscale 1908 sotto il titolo di « miserabili (*paupers*) » indicato nella legge del 1906 allora vigente, si trovano segnati 251 casi di reiezione dovuti indirettamente alla crisi finanziaria attraversata in quel tempo dagli Stati Uniti, la quale aveva spinto torme di disoccupati privi di mezzi a cercare, come si suol dire, maggior fortuna nel Canada. E 175 di quei casi riguardavano i 2529

bulgari già ricordati, che nello stesso anno, a causa della crisi americana, erano stati appunto inviati al Canada da un'agenzia di emigrazione che era solita inviarli agli Stati Uniti ove avevano già stabilito una base, che loro mancava invece nel Canada, per la pronta ricerca del lavoro.

Ora è degno di nota il fatto che nelle statistiche canadesi degli anni precedenti al 1908 e in quella del successivo, non si trova segnato nessun caso di reiezione dovuto a miserabilità o ad accattonaggio professionale;

2° i vagabondi (*vagrants*) che, a termini degli articoli 94 e seguenti della nostra legge sopracitata, sono soggetti all'ammonizione con ordinanza del presidente del tribunale. Di essi la legge sull'immigrazione degli Stati Uniti non fa parola. Però il dott. Bryce, medico capo dell'immigrazione canadese, nel rapporto del 1908, dice che in riguardo all'emigrazione britannica: « le stesse influenze tendono ad inviare sia al Canada che agli Stati Uniti certe persone squilibrate, di abitudini errabonde che talora per proprio capriccio e tal'altra per suggerimento di altri vengono in questi paesi che possono essere raggiunti con la stessa facilità e quasi altrettanto a buon mercato come per andare da Aberdeen a Londra, e dove il linguaggio e i costumi non offrono difficoltà da superare e dove molti vengono pure mandati a raggiungere degli amici, o sono stati consigliati a tentar l'America per la loro salute finanziaria o fisica ».

E dire che l'immigrazione britannica è considerata come quella preferita per eccellenza!

3° le prostitute ed i lenoni, le persone cioè dedite all'esercizio della prostituzione cui si riferisce in Italia il regolamento emanato con regio-decreto 29 marzo 1888, in base all'articolo 86 della legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla pubblica sicurezza. Le disposizioni di tale regolamento, relative alle case e ai locali « dove si esercita abitualmente la prostituzione (art. 4) » si applicano solo a quelle « nelle quali due o più donne esercitano la prostituzione (art. 8) » « ancorchè ciascuna meretrice viva isolatamente (art. 5) » e vietano di fare « in qualsiasi modo offerta di lenocinio (art. 3) ». Altre disposizioni dello stesso regolamento si riferiscono alla riabilitazione delle prostitute.

Il Codice penale punisce il lenocinio solo quando è esercitato a danno di persona minorene sia inducendola alla prostituzione, o eccitandone la corruzione (art. 345), sia semplicemente favorendone la prostituzione o la corruzione (art. 346). Punisce l'ascendente o il marito quando con violenza, con minaccia o con inganno, costringe o induce a prostituirsi la discendente o la moglie ancorchè maggiorenne (art. 347) sempre che da parte della moglie sia sporta querela (art. 348).

Sono pertanto cessati da noi gli arbitrii e i vituperi che erano pos-

sibili sotto l'imperio dell'antico regolamento 15 febbraio 1860 sulla prostituzione, del quale fu detto che legalizzava in un paese civile la tratta delle bianche, ed Ubaldino Peruzzi ebbe a dire che attentava all'ordine della famiglia, perchè promotore ed incoraggiatore del mal costume. Quando lord Stanfeld, credendo di poter riuscire a spazzare da *Haymarket* e da *Regent Street*, i due grandi scolatoi della prostituzione londinese, ogni lordura contaminatrice, come egli diceva, della pubblica moralità, nella seduta del 20 giugno 1874 fece votare al Parlamento inglese un regolamento simile a quello che noi già avevamo, dalla signorina Giuseppina Butler partì un grido d'allarme contro le nefandità che esso tutelava, e si iniziò per ogni dove un apostolato per la redenzione delle donne perdute, e lo stesso lord Stanfeld, ricredutosi, lottò per seppellire nell'oblio il regolamento da lui fatto approvare.

Il Canada, ad imitazione degli Stati Uniti, si mantiene ancora ligio ai sistemi più draconiani di persecuzione del meretricio. E mentre il cattolicismo ha sempre dimostrato una ragionevole indulgenza per i peccati d'amore, i cattolici canadesi, per non apparire meno morali dei protestanti i quali dimenticano il modo come la prostituzione è considerata dalla Sacra Bibbia, fanno con essi a gara nel dimostrarsi severi ad oltranza nella repressione del « mal costume ». Ciò naturalmente non significa che nel Canada e negli Stati Uniti manchi del tutto o quasi la prostituzione: tutt'altro. Ove abbonda il denaro la prostituzione fiorisce rigogliosa: è questo un'assioma che non ammette eccezioni. D'altra parte non vi ha luogo a descrivere qui per disteso gli inconvenienti gravissimi derivanti sia nel Canada come negli Stati Uniti dal divieto assoluto della prostituzione e specialmente dall'applicazione delle norme di polizia dettate dalle leggi che tale divieto sanciscono. E in tali condizioni certo non può farsi meraviglia se la prostituzione si riduce a un fomite di molteplici e multiformi ricatti. Essendo il congiungimento carnale ammesso soltanto fra persone legalmente coniugate, non può essere difficile la caccia al contravventore ed allo scandalo. Ma altrettanto facili sono gli accomodamenti Quanto più la prostituzione è costretta ad ammantarsi di mistero, tanto più si diffondono le malattie veneree. Ed è perciò che gli emigranti nostri, i quali in genere danno a tali malattie un contributo relativamente scarsissimo, vi vanno soggetti nel Canada più forse che altrove.

Il divieto assoluto della prostituzione rappresenta dunque il principio in base a cui le leggi sull'immigrazione del Canada e degli Stati Uniti proibiscono l'entrata in questi paesi a tutte le persone che direttamente o indirettamente concorrono all'esercizio del meretricio.

La legge canadese del 1906, coll'articolo 29, vietava l'ammissione « alle prostitute, ai mezzani e a coloro che introducono o tentano introdurre nel Canada prostitute o donne a scopo di prostituzione ». Nulla invece stabiliva riguardo a coloro che si fossero date alla prostituzione dopo essere state ammesse nel paese. Vero è che costoro, potendo essere condannate alla pena del carcere perchè prostitute, potevano poi essere espulse a termini della legge sull'immigrazione, appunto perchè « internate in una prigione ».

La legge americana del 1907 coll'articolo 2, fra le categorie di stranieri « esclusi dall'ammissione negli Stati Uniti » comprende « le prostitute o le donne o ragazze che vengono negli Stati Uniti allo scopo di prostituzione o per altri scopi immorali » e « le persone che procurano o tentano di condurvi delle prostitute o delle donne o delle ragazze a scopo di prostituzione o per altro scopo immorale ». Col successivo articolo 3 stabiliva poi che dovesse essere espulsa ogni immigrata la quale, entro 3 anni dall'ammissione, si fosse data alla prostituzione e dichiarava passibile di 5 anni di carcere e di cinquemila scudi d'ammenda al massimo, senza però essere espulso, chiunque direttamente o indirettamente importa o tenta importare donne destinate alla prostituzione o ad altro scopo immorale, o, dopo importate, le trattiene o le ospita per lo scopo ora detto entro tre anni dalla data della loro ammissione.

Tutto ciò non sembrava sufficiente ai filantropi che in questi ultimi anni son venuti combattendo con lo scritto e con la parola per la repressione della « tratta delle bianche ». Quindi il Parlamento americano, con legge 26 marzo 1910 detta delle schiave bianche (*white slave act*), aggiungeva alle categorie degli esclusi « le persone che riscuotono in tutto o in parte i proventi della prostituzione o ne vivono », e modificando ampiamente il suddetto articolo 3 stabiliva che debba essere espulso ogni straniero — uomo o donna si sottintende — il quale in qualunque tempo, dopo essere stato ammesso, si sia dato alla prostituzione o partecipi ai proventi della prostituzione o di locali, comprese le sale da musica o da ballo, abitualmente frequentati da prostitute, oppure protegga o prometta di proteggere una prostituta contro l'arresto. E ferma restando l'ammenda già stabilita, indipendentemente dalla espulsione ora prescritta, portava a 10 anni il massimo della pena carceraria fissata per chi importa o tenta importare stranieri destinati alla prostituzione o dopo importati li trattiene o li ospita per lo scopo ora detto o « per altro scopo immorale » in qualunque tempo dopo la loro ammissione.

A questo aumento di severità diretto contro più larga schiera di persone, su cui non ci occorre maggiormente sottilizzare, fa eco sobria-

mente la nuova legge canadese il cui articolo 3 *e, f*, analogo al 29 della legge abrogata, oltre delle prostitute tratta anche delle donne destinate ad « altri scopi immorali » in genere, senza prevedere però, come la legge americana, che a simili scopi possano essere destinati degli uomini, senza prevedere, quindi la pederastia. E più nettamente che la legge precedente separa dagli importatori di donne destinate a scopi immorali i mezzani che qualifica col termine preciso di *pimps*, lenoni, e che accomuna con tutte le persone che vivono dei proventi della prostituzione, anche senza esercitare il lenocinio, si sottintende, come è il caso di coloro che i francesi chiamano *souteneurs*. Oltre a ciò l'articolo 40 della nuova legge stabilisce che le meretrici, i lenoni e gli altri sfruttatori della prostituzione, se non sono cittadini canadesi, possono essere espulsi entro i primi tre anni dalla data di ammissione. E non è giusto davvero che una prostituta possa essere espulsa, come ammette la legge americana sulle schiave bianche, qualunque sia il tempo da cui si trova ospite in un paese che non è il suo, poichè, fra le influenze che spingono una donna sulla via della prostituzione, quella dell'ambiente è senza dubbio la più importante.

Il conoscere quando una donna sia *divenuta* una prostituta e debba perciò essere espulsa è relativamente cosa facile. Difficile invece assai è il riconoscere all'atto della visita di ammissione se una donna sia prostituta o destinata alla prostituzione, mentre il problema della repressione della tratta delle bianche appunto s'impenna più che altro sulla reiezione delle donne, anzi delle ragazze *destinate* al meretricio. Talune meretrici recano in sè una impronta sulla quale il giudizio di persone sperimentate non può riuscir fallace. Ma non per questo è men saggia la massima che insegna a non qualificare per prostituta se non la donna la quale pubblicamente si offre in vendita, la donna cioè che riconosce da se stessa la propria qualità di prostituta « facendo mercato del proprio corpo a chiunque la richiede ».

Quando la legge americana bandì la prima crociata contro l'ammissione delle schiave bianche, gli ispettori dell'immigrazione, in mancanza di una definizione ufficiale della prostituta, adottarono concetti molto larghi nello stabilire quando una donna dovesse essere respinta per sospetto di meretricio. Così era qualificata per meretrice ogni donna nubile che fosse trovata incinta. Talora bastò che una giovane vestita con un po' di civetteria, lasciata la famiglia in Europa, viaggiasse sola, perchè le fosse vietata l'ammissione. Ed ognuno può bene immaginare come in questo modo non di rado fossero emessi giudizi avventati, errati ed ingiuriosi e come da ciò potessero talora derivare proteste clamorose.

Quindi gli ispettori vanno ora molto più cauti nel qualificare per prostituta una immigrante a cui vietano il libero sbarco. Ma in sostanza i loro vecchi criteri non sono mutati. Così una donna nubile che sia trovata incinta non è ammessa al libero sbarco perchè incinta, ma non sotto il titolo di donna che si presume destinata alla prostituzione, sibbene sotto il titolo di persona che si presume possa divenire di pubblico aggravio e ciò in quanto che lo sgravio, il puerperio, la stessa maternità impediscono di lavorare, mentre danno luogo a spese straordinarie e, data l'unione illegittima, nessuno, nemmeno gli ascendenti della donna, danno sufficiente affidamento a che queste spese non debbano ricadere in tutto o in parte a carico di un istituto di maternità.

Questi stessi concetti sono stati adottati anche dagli ispettori dell'immigrazione canadese.

Interessante, sotto questo punto di vista, è l'esame delle statistiche dell'immigrazione canadese. Esse indicano le cause effettive delle reiezioni e delle espulsioni indipendentemente dalla qualifica che, per necessità di legge, hanno dovuto avere. Così negli elenchi delle reiezioni e delle espulsioni (v. quadro IX) troviamo i seguenti titoli: *immorali, lenoni, prostitute, concubinaggio, ratto, maternità illegittima, gravidanza, puerperio, abbandono di coniuge*, i quali dipendono da un criterio di esclusione morale, ma non sono tutti tassativamente segnati nella legge, motivo per cui comprendono molti casi nei quali il dispositivo della esclusione deve essere stato formulato in conformità ad altro titolo da essa previsto, a quello principalmente della presunzione di pubblico aggravio, il quale fra tutti è quello che agli ispettori dell'immigrazione offre maggior latitudine di applicazione.

Le compagnie di navigazione che fanno capo agli Stati Uniti hanno impugnato innanzi al tribunale supremo di Washington la costituzionalità della disposizione contenuta nella legge sulle « schiave bianche », in base a cui le prostitute straniere possono essere espulse dagli Stati dell'Unione anche dopo passati tre anni dalla data dell'ammissione. L'obbligo di ricondurre gratuitamente in patria le innumerevoli prostitute straniere, fra cui rarissime sono però le italiane e strabocchevoli quelle provenienti dai « paesi preferiti », che battono i marciapiedi di Nuova York e delle sue città consorelle, rappresenta d'altronde un aggravio non indifferente che può far perdere milioni di scudi alle compagnie. E dopo tutto lo sfratto accanito delle meretrici straniere si risolve in una strana protezione della merce indigena... da conio, in una diminuzione di concorrenza per le prostitute indigene che battono i marciapiedi di Nuova York e delle città consorelle in numero ancor più strabocchevole che non le forestiere, e

conseguentemente in un incoraggiamento e in un aumento anche assoluto della prostituzione nazionale.

Le persone respinte o espulse dagli Stati Uniti nel 1910-1911 come prostitute, lenoni o sfruttatori della prostituzione sono state complessivamente 821; e questo numero ne comprendeva solo 27 di nazionalità italiana. Su 2083 prostitute arrestate a Nuova York dal novembre 1908 al marzo 1909 per adescamento, le italiane erano non più di 31 mentre 1512 erano americane.

Roberto Watchhorn, già commissario dell'immigrazione ad Ellis Island (Nuova York), nel *Metropolitan Magazine* del 4 luglio 1909 ebbe a riferire che da una verifica delle « donne immorali » eseguita dalle autorità di Nuova York, tre quarti di esse risultarono nate negli Stati Uniti. Oltre a ciò egli osservava che gli « importatori professionali di donne immorali » possono ben di rado essere sottoposti a procedimento penale, perchè la « testimonianza delle donne importate è quasi assolutamente necessaria per poter procedere contro di essi. L'importatore evita tali testimonianze contrarie mantenendosi in buone relazioni con le vittime, fino a quando non abbia più a temerle... Nessuna legge contro gli immigranti, qualunque essa sia, eviterà mai lo sbarco di questa classe di stranieri, giacchè questa classe non è nè povera nè ignorante. Essa è composta al contrario di donne istruite che viaggiano in prima classe ed hanno « aspetto e modi distinti ».

Il regio commissario viaggiante in servizio di emigrazione a bordo del *Prinzess Irene*, in un rapporto speciale indirizzato il 25 luglio 1907 al Comitato italiano contro la tratta delle bianche con sede in Roma presso l'Associazione della stampa, ricordava come dinanzi al 3° Congresso internazionale per la repressione della tratta delle bianche tenuto a Parigi nell'ottobre del 1906, essendo stato discusso il problema del rimpatrio delle prostitute che si stabiliscono in paesi diversi da quelli a cui per nascita appartengono, nessuno dei convenuti, fra cui prevalevano grandissimamente le donne filantrope, i sacerdoti ed altre classi di persone assolutamente incompetenti in materia di prostituzione, avesse saputo esporre la seguente giustissima considerazione: « Poichè la società, soprattutto le filantrope e i sacerdoti coprono le prostitute con un manto di vergogna quasi incancellabile, per compiere pochi salvataggi incerti, per tentarne molti impossibili, non conviene impedire alle prostitute di andare a nascondere lontano dalle mura domestiche, fra genti sconosciute, la loro vergogna dolorosa ».

4° i delinquenti che abbian subito condanne per delitti implicanti tendenze morali degenerative (*convicted of any crime involving moral tur-*

pitude), il che è quanto dire i liberati dal carcere di cui tratta l'articolo 89 della nostra legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, e principalmente quelli a cui è applicata obbligatoriamente la vigilanza speciale.

La reiezione colpisce evidentemente anche colui che, a mente degli articoli 95 e 96 della stessa nostra legge di pubblica sicurezza, sia stato colpito dall'ammonizione come diffamato, perchè « designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza » o « d'incendio, di associazione a delinquere, di furto, rapina, estorsione o ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione o di favoreggiamento di tali delitti ». Ed invero l'ordinanza con cui sia stata pronunciata l'ammonizione contro chi per tali titoli sia stato « sottoposto a giudizio, ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunciata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza di prove » è di competenza del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, per cui riveste carattere di deliberazione giudiziaria (*conviction*) sufficiente a giustificare il provvedimento della reiezione, a termini sia della legge canadese, che della legge americana. Anzi i termini dei corrispondenti dispositivi consentono tale latitudine di interpretazione, che può essere respinto anche chi sia stato riconosciuto colpevole soltanto di un lieve reato di libidine, di lesioni a mano armata, di furto, truffa, falso, peculato o concussione, reati che offendono profondamente il senso morale, anche se producono un danno di poca entità, e per comune consenso sono perciò qualificati sempre come turpi. Questa qualifica, che non ha carattere legale nella nostra giurisprudenza, costituisce invece l'elemento essenziale per gli effetti tanto della legge canadese sull'immigrazione, quanto di quella americana, di quei reati i quali danno luogo alla reiezione o alla espulsione, anzi è tale che, anche dopo esaurita completamente ogni azione giudiziaria, permane senza limite di tempo la legittimità in termini di simili provvedimenti, salvo forse più per necessità teoretica che per esperienza pratica, nei casi di riabilitazione completa.

L'articolo 29 della legge canadese abrogata vietava lo sbarco ad ogni *immigrante* colpevole di un delitto (*a crime*) implicante turpitudine morale. L'articolo 3 *d* della nuova legge, con piccola variante, vieta lo sbarco ad ogni *persona* colpevole di qualsiasi delitto (*any crime*) implicante turpitudine morale, almeno, ben inteso, che non abbia cittadinanza o domicilio canadese a termini della stessa legge. In ogni modo questa disposizione è desunta dalla legge americana, la quale esclude dall'ammissione negli Stati Uniti quegli stranieri che siano stati giudicati o confessino di

essersi resi colpevoli di un crimine, di un altro delitto o di una contravvenzione (*a felony or other crime or misdemeanor*) implicante turpitudine morale. E in sostanza tale maggiore specificazione, ispirata alla tripartizione classica dei reati, non attribuisce alla legge americana confini più vasti in confronto di quella canadese, poichè rispetto ai codici americani il crimine comprende il delitto, come, rispetto al codice nostro, il delitto comprende il crimine, mentre la contravvenzione, che Giuseppe Zanardelli definì « fatto innocuo per se stesso, ma costituente un pericolo per la pubblica tranquillità o per l'altrui diritto » non implica mai concetti di turpitudine.

La legge americana con l'articolo 2 esclude dall'ammissione anche gli stranieri « poligami, o che ammettono di aver fede nel principio pratico della poligamia » e coloro che sono « anarchici o che han per fede o propugnano la sovversione con la forza o la violenza del governo degli Stati Uniti o di ogni forma di governo o di legge o l'assassinio dei pubblici ufficiali », salvo che si tratti di persone condannate per reati politici « non implicanti turpitudine morale » ed ammissibili sotto ogni altro aspetto a tenore di legge.

Oltre a ciò l'articolo 38 della stessa legge stabilisce quanto segue :

« Chiunque rinnega o rigetta ogni forma costituita di governo o è « ascritto o affiliato a una società che propugna e predica tale rinnegazione o rigetto, oppure propugna o predica il dovere, la necessità o l'opportunità di aggredire illegalmente o di uccidere un determinato « pubblico ufficiale o i pubblici ufficiali in genere, sia del Governo degli « Stati Uniti, sia di altro governo costituito, e ciò a causa della loro qualità ufficiale, non sarà ammesso ad entrare negli Stati Uniti o in un « territorio o altro luogo dipendente. Il Segretario del Commercio e del « Lavoro detterà le norme per la osservanza di questa disposizione. « Chiunque scientemente aiuta od assiste una tale persona ad entrare « negli Stati Uniti o in territorio o altro luogo dipendente, oppure coopera o cospira con qualsiasi persona allo scopo di permettere o procurare ad essa l'entrata se non in conformità alle norme emanate in riguardo dal Segretario del Commercio e del Lavoro, sarà punito con la « multa fino a cinquemila scudi o col carcere oltre cinque anni, o con « ambedue queste pene ».

A Washington esiste un ufficio speciale per la vigilanza sugli anarchici.

Pertanto la legge canadese non contiene nessuna disposizione in riguardo alla poligamia. D'altra parte, quasi il 90 per cento dei cinesi e più del 60 per cento dei turchi che si recano al Canada sono uomini adulti

(vedi quadro XIII, B), ciò che prova come, pur essendo di principi poligami, non conducono seco i loro *harem* che, poveri come sono, certo . . . non posseggono neppure in patria. E quanto al mormonismo, molto di quel che se ne dice è fiaba. E se è vero che qualche colonia di mormoni fuggita dalla città santa del Lago salato per sottrarsi alla persecuzione del governo americano, si è rifugiata nel Canada, nessuno se ne accorge e male non fa. Ciò posto, la poligamia rimane nel numero dei dogmi religiosi e la legge sull'immigrazione non ha torto se non se ne occupa.

Quanto all'anarchismo, non è compreso fra i motivi per cui gli stranieri possono essere respinti all'atto dell'arrivo nel Canada, ma l'articolo 41 della nuova legge canadese stabilisce che debbano essere espulsi, qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla loro ammissione, quegli stranieri che nel paese propugnano « la sovversione con la forza o la violenza del Governo della Gran Bretagna o del Canada » o di altro possedimento inglese o « della legge e dell'autorità costituita o l'assassinio di qualsiasi pubblico ufficiale » sia dei governi predetti che di ogni altro Governo estero, oppure « con parole o con atti suscitano o tentano suscitare rivolte o pubblico disordine ». Questa disposizione è molto più pratica di quella americana che l'ha ispirata e in base a cui un anarchico straniero può essere espulso dagli Stati Uniti solo entro tre anni dalla data di ammissione e solo se risulta che era anarchico già prima di essere ammesso ed è perciò stato ammesso indebitamente, poichè, se lo è divenuto dopo, sfugge agli effetti della legge sull'immigrazione. E la disposizione per cui in base alla legge americana ogni emigrante diretto agli Stati Uniti deve far constare sul manifesto di bordo se è o non è anarchico, ha sapore di grande ingenuità, come è cosa abbastanza ingenua il presupporre che un immigrante confessi di aver commesso un delitto a chi di questo delitto non ha le prove. E se nella pratica una simile confessione è talvolta ottenuta coll'astuzia, non è detto che dia garanzia di verità tale da doversi raccomandare come base di un equo e non errato provvedimento, tanto più che gli emigranti sono troppo digiuni di ogni elemento del diritto legale per valutare l'entità dei fatti giuridici che li riguardano, per cui avviene talora che non sappiano neppure spiegare i veri caratteri di un procedimento giudiziario subito o di una condanna scontata.

Quando la nuova legge sull'immigrazione fu discussa dinanzi alla Camera canadese, avendo l'on. Jameson proposto che fosse provveduto non solo alla espulsione degli anarchici stranieri, ma anche alla reiezione di quelli in arrivo, il Ministro degli interni on. Oliver obiettò che

« nella grande maggioranza dei casi, non è possibile risolvere nel porto
 « d'entrata il quesito se colui che chiede di essere ammesso nel Canada
 « appartiene o non appartiene a tale categoria. L'unico modo per deci-
 « dere è dato da elementi di prova, e questi elementi di prova si raccol-
 « gono dopo che l'individuo è entrato nel Canada, ed è in base a fatti asso-
 « dati che siamo in diritto di agire. Benchè sia contenuta nelle leggi degli
 « Stati Uniti, la cennata disposizione non ha efficacia; non protegge gli
 « Stati Uniti dall'entrata di questa categoria di persone ed io non credo
 « che vi sia motivo di aggravare la legge con una disposizione che ha
 « l'impronta dell'inefficacia assoluta ».

A questo punto l'on. Barker intervenne nel dibattito con la seguente peregrina osservazione:

« Le idee del ministro su di una legge parlamentare sono dunque tali
 « che può essere provato e può essere noto come un uomo abbia tali
 « caratteristiche ed appartenga a tal classe, da essere giustificata la sua
 « espulsione dal paese, e ciò non ostante sia lasciato entrare ».

E l'on. Jameson soggiunse:

« Il ministro ha detto che, quantunque questa disposizione intesa a
 « respingere gli anarchici e coloro che favoriscono la sovversione del
 « governo degli Stati Uniti sia contenuta nella legge americana, non
 « impedisce che questa classe « non desiderabile » di immigranti entri in
 « quel paese. Ho esaminato la cosa e per quel che posso accertare sta
 « di fatto che tale disposizione divenne legge degli Stati Uniti nel 1903...
 « Gli Stati Uniti hanno più esperienza di noi in materia di immigrazione
 « e se trascuriamo di trar profitto dagli errori che essi commisero nei
 « primi tempi della loro immigrazione, presentiamo il fianco alla censura.
 « Essi si sono accorti in tempo che una classe non desiderabile di im-
 « migranti entrava nel paese ed hanno introdotto nelle loro leggi una
 « regola che ferma sulla soglia del loro paese questa classe « non desi-
 « derabile » di immigranti. Il ministro dice che la legge non ha tenuto
 « lontana questa gente. Consento fino ad un certo punto ad accettare le
 « sue affermazioni, consento a credere che non è sempre possibile pro-
 « vare che un uomo è un anarchico, ma constato che, a termini della legge
 « che stiamo discutendo, un uomo può essere un anarchico confesso, può
 « venire nel Canada, e non si avrà la possibilità di escluderlo. Avrà il di-
 « ritto di entrare in questo paese e dopo che sarà entrato, vedi un po',
 « il ministro si farà avanti e, a termini dell'articolo 41, il macchinismo
 « della legge sarà messo in moto, si farà una inchiesta, degli eruditi
 « studieranno il caso e forse sarà emanato un ordine per espellere questa
 « persona « non desiderata » dal paese. Questo significa chiudere la stalla

« dopo che i buoi sono scappati, e non trarre il debito profitto dai primi
 « errori degli Stati Uniti. Vi sono diverse classi di « non desiderabili »
 « che il ministro desidera siano respinti, ma non è sempre facile dimo-
 « strare che degli immigranti vi appartengono, come per esempio, quando
 « si tratta di persone che hanno una malattia ripugnante o una malattia
 « pericolosa per la pubblica salute o di persone che siano state condan-
 « nate per un qualche delitto implicate turpitudine morale. Queste dispo-
 « sizioni esistono nella legge, ma il ministro non dice che si può provare
 « come degli immigranti appartengano a queste categorie. Il lasciare la
 « legge delineata in modo che non sia possibile ricusare di ammettere
 « un anarchico confesso, pur avendo il modo di espellerlo più tardi, è
 « contrario a tutte le leggi della ragione ed a tutti i principii del senso
 « comune ».

A queste considerazioni però il ministro brevemente oppose le seguenti conclusioni:

« Non posso concordare col mio onorevole amico. Quando ci accin-
 « giamo a contrastare il diritto di esprimere opinioni, il diritto della
 « libertà personale; a discutere il diritto che gli uomini hanno di dire
 « ciò che loro aggrada, dovremmo agire soltanto quando siamo in con-
 « dizioni da poter stabilire i fatti. Non credo che sarebbe giusto e ragio-
 « nevole dichiarare che un uomo appartiene a queste classi fin tanto che
 « non siamo in condizioni di saperlo e di provarlo. E nella gran mag-
 « gioranza dei casi possiamo far ciò soltanto dopo che è entrato nel
 « nostro paese ».

La legge sull'immigrazione americana, a differenza della canadese, non provvede all'espulsione degli stranieri condannati per delitti commessi dopo essere stati ammessi nel paese. Il ministro dell'interno del Canada ha la facoltà di disporre nei modi indicati dagli articoli 40 e 43 della nuova legge, analogamente a quanto già stabiliva l'articolo 33 della legge abrogata, per la espulsione degli stranieri detenuti nelle case di pena del Dominio. E in base all'articolo 40 della nuova legge, nei modi indicati dall'articolo 42 riferibili anche all'espulsione degli anarchici, degli individui sospetti di associazione a delinquere, di coloro che sono di pubblico aggravo o vivono di mendicizia o dei proventi del libertinaggio, o sono entrati nel paese in modo contrario alla legge, può anche disporre, udito il giudizio di una commissione d'inchiesta, analoga a quella stabilita dall'articolo 13 per l'esame degli immigranti trattenuti all'arrivo, che sia espulso uno straniero che sia stato soltanto condannato per delitto commesso nel Canada. La espulsione degli stranieri condannati per aver commesso nel paese un delitto qualsiasi, anche se indipendente da « turpitudine morale »,

poichè a questa l'articolo 40 non accenna, è dunque ammessa rispetto all'espiazione della pena, sia prima, che durante, che dopo. E mentre a tenore dell'articolo 33 della legge del 1906, come già si è detto, poteva avvenire entro due anni, oggi, a tenore dell'articolo 40 della legge nuova, può avvenire entro tre anni dalla data dell'ammissione.

Forse il diritto di espulsione degli stranieri, di cui tanto son comprese le leggi sull'immigrazione, corrisponde, solo quando è applicato ai delinquenti o per motivi d'ordine pubblico, alle pure tradizioni del diritto internazionale.

In Italia i seguenti articoli della legge 30 giugno 1889, sulla Pubblica sicurezza, stabiliscono quali stranieri siano da espellere dal Regno.

« Art. 90. — Gli stranieri condannati per delitto potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

« Il Ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli ».

« Art. 91. — Lo straniero espulso non può rientrare nel regno senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno.

« In caso di contravvenzione, sarà punito coll'arresto sino a sei mesi. Scontata la pena, lo straniero sarà nuovamente espulso ».

« Art. 92. — I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai Comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al Ministero, gli stranieri di cui all'articolo 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sé o siano sprovveduti di mezzi ».

In pratica le nostre autorità fanno, delle facoltà loro concesse da questi articoli di legge, un uso immensamente parco. Ma gli stranieri che possono espellere corrispondono all'incirca a quelli che possono essere respinti o espulsi dal Canada, con eccezione delle prostitute, dei lenoni, degli alienati di mente e di coloro che soffrono di malattie contagiose o ripugnanti. Si noti poi che il primo degli articoli sopra riportati ha effetto qualunque sia il periodo di tempo da cui si trova nel Regno lo straniero cui può essere applicato. Il secondo corrisponde al paragrafo 4 dell'articolo 42 della legge canadese, in base a cui lo straniero respinto o espulso o che senza regolare permesso rimane nel Canada o vi ritorna, è punito con un anno d'arresto, scontato il quale viene nuovamente espulso. La legge americana non contiene nessuna speciale disposizione riguardo a questi casi i quali perciò rientrano nel numero dei casi comuni, esclusi dalla ammissione.

Non di rado dal Canada e più ancora dagli Stati Uniti è stato fatto un appunto a vari paesi d'Europa e assai leggermente in modo speciale all'Italia, asserendo che i magistrati o le autorità politiche o i funzionari di polizia del vecchio mondo e specialmente del nostro paese sogliono talora disfarsi dei delinquenti abituali mandandoli in America.

Nulla, almeno per quanto ci riguarda, è più falso di ciò.

A termini del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero, è vietato il rilascio del passaporto, è vietato quindi di emigrare e deve per conseguenza esser impedito l'espatrio a

« coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per tempo non minore di un anno ».

Oltre a ciò a termini del R. decreto 20 novembre 1902, n. 523, deve essere nello stesso modo impedito l'espatrio delle « persone soggette ad essere respinte dal paese di destinazione in virtù delle norme localmente in vigore sull'immigrazione ».

E a termini degli articoli 150 e 151 del vigente regolamento sull'emigrazione le Commissioni preposte alla visita definitiva dei bastimenti in partenza debbono non solo « controllare l'identità » delle persone che partono, in base naturalmente ai documenti di cui sono provviste, ma deve anche accertarsi che « gli emigranti, nel salire a bordo, abbiano il passaporto ». Del resto, a termini dell'articolo 19 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, « nè il vettore, nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani se questi non presentano il passaporto ».

Quali maggiori ostacoli potrebbe mai l'Italia opporre all'espatrio dei delinquenti desiderosi di recarsi nel Canada o negli Stati Uniti?!

Similmente la legge ungherese 11 marzo 1903 vieta l'emigrazione non solo di « coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un reato punibile con pena restrittiva della libertà personale » e dei « condannati prima che abbiano scontato la pena » ma anche di coloro « che non abbiano i requisiti prescritti per gli immigranti dallo Stato nel quale intendono emigrare » (art. 2, b, e).

Il governo canadese avrebbe desiderato che anche quello della Gran Bretagna adottasse dei provvedimenti per impedire l'espatrio a coloro che, volendo recarsi al Canada, non si trovino nelle condizioni prescritte per l'ammissione. Ma il *Merchant Shipping Act* ammette che la partenza possa essere vietata soltanto a chi non si trovi fisicamente o psichica-

mente in condizioni da poter viaggiare o a chi si trovi in condizioni da danneggiare la salute o la sicurezza degli altri viaggiatori. E la libera Inghilterra fin qui non ha forse torto.

Pertanto è proprio in Inghilterra, nel paese da cui provengono gli immigranti che il governo canadese preferisce al di sopra di tutti gli altri, è proprio in Inghilterra che si sono assodati casi di delinquenti mandati in America da pubbliche autorità.

In un rapporto diretto al ministro degli interni in Ottawa da Lord Strathcona, commissario supremo del Canada presso il governo imperiale britannico, il 4 settembre 1906, si legge difatti che i tribunali inglesi sollevano « costantemente » concedere il perdono a giovani colpevoli di un primo reato ma di buoni precedenti, purchè emigrassero al Canada per « cominciare una nuova vita ». Talora costoro prima venivano persino fatti accompagnare a destinazione da un agente di polizia « in borghese ».

Dallo stesso rapporto si rileva che anche la Danimarca, la Svezia e la Norvegia seguivano l'accennato costume e che, solo in esito alle proteste del governo canadese trasmesse a mezzo dell'ufficio imperiale degli affari esteri, lo abbandonarono.

Invece malgrado le proteste del Canada, i tribunali inglesi non cambiarono sistema sinchè il 28 giugno 1907 Lord Strathcona rimise al Sottosegretario di Stato per le colonie la seguente nota :

« Signore. — Mi pregio notificare che di tempo in tempo « il governo canadese è venuto a conoscere che i magistrati e altre [au-
« torità] di questo paese hanno consentito, a richiesta degli interessati,
« che fosse aggiornato il giudizio contro taluni trasgressori delle leggi
« sotto condizione di farli mandare al Canada.

« Nel novembre del 1905 ho avuto a trattare con il tribunale di
« Londra intorno a un giovane condannato per falso ma dispensato dalla
« pena, cui fu invece concesso di recarsi al Canada. Feci osservare il ri-
« sentimento del governo e del pubblico canadese per l'invio nel Dominio
« di persone riconosciute colpevoli di reati che abbiano dimostrate ten-
« denze criminali; e nel contempo richiamai l'attenzione sulle disposi-
« zioni della legge canadese relativa all'immigrazione e agli immigranti
« (cap. 19, anno 6 di Edoardo VII) in base a cui è vietato lo sbarco ed
« è prescritta l'espulsione dei non desiderabili e dei criminali, disposizioni
« cui le autorità canadesi danno rigida attuazione.

« La cosa destò allora largo interesse sia nella stampa di questo
« paese sia in quella del Canada e si sperò che in conseguenza di ciò il
« lamentato inconveniente sarebbe cessato.

« Pare invece che questo non sia il caso e si teme che
 « l'inconveniente abbia anzi assunto maggiori proporzioni di quanto a
 « prima vista sembrerebbe.

« In tali circostanze il governo canadese desidera fortemente che
 « sian resi possibilmente noti i suoi concetti in materia ai magistrati ed
 « agli altri interessati onde sia posto definitivamente termine all'invio
 « nel Canada di persone colpevoli di reati ».

Si capisce dunque come il dott. Bryce, medico capo del servizio di im-
 migrazione canadese, potesse avere scritto nella relazione del 1905 che
 « dai paesi stranieri sono venuti e tenderanno sempre a venire degli
 « uomini che son da tenersi lontani (*ticket-of-leave men*) e altri criminali
 « che talora, per loro stessa confessione, sono stati aiutati dalle pubbliche
 « autorità ad abbandonare il loro paese. Astuti per natura come sono, è
 « raro che si possano ottenere in proposito delle informazioni quando
 « vengono esaminati nei porti d'entrata, e i loro precedenti si scoprono
 « solamente dopo che la polizia li ha sorpresi in qualche delitto o sono
 « arrestati come vagabondi. Avviene per essi quel che avviene per gli
 « alienati di mente e gli epilettici. Non di rado cioè vengono autorizzati,
 « e in qualche caso direttamente incoraggiati ad emigrare con la mani-
 « festa intenzione da parte dei loro parenti di disfarsi di questi non de-
 « siderabili. Il pretesto è quello di metterli sopra una nuova via; ma
 « l'essere mandato in paese straniero, con pochi fondi o senza, tenuto
 « conto della loro infelicità fisica, costituisce semplicemente una crudeltà
 « raffinata ».

Nelle statistiche dell'immigrazione canadese, come già si è detto, sono
 indicati gli esatti motivi delle reiezioni e delle espulsioni avvenute e non
 gli articoli di legge in base a cui i motivi medesimi sono stati giudicati tali
 da giustificare i provvedimenti presi. Quindi fra i titoli di reiezione e di
 espulsione, oltre la *turpitudine morale* in genere, ne sono indicati altri
 comprendenti *i pregiudicati*, *i criminali* e *i degenerati* (V. quadro IX),
 che implicano una specificazione maggiore, senza dirimere, agli effetti
 della legge, dalla stessa qualifica di « turpitudine morale », risultante da
 condanna o da ammonizione giudiziaria in caso di reiezione, e necessa-
 riamente derivano in caso di espulsione, da qualsiasi condanna per reati
 commessi nel Canada. Così dalle statistiche risulta che alcuni stranieri
 sono stati respinti o espulsi dal Canada perchè fumatori d'oppio, perchè
 morfinomani o perchè dediti all'abuso della cocaina. Questi motivi di
 esclusione non sono previsti dalla legge, ma evidentemente sono bastanti
 a determinare l'esclusione in quanto possono aver dato occasione a con-
 danna od ammonizione, o in quanto, essendo causa di inettitudine al la-

voro, è da presumersi che coloro i quali ne sono colpiti abbiano a divenire di pubblico aggravio, oppure in quanto sono da considerare come esponenti di abbiezione morale e di alienazione mentale.

Ai delinquenti stranieri si riferisce circa il 3 per cento di tutti i casi di reiezione e il 6.5 per cento di tutti i casi di espulsione verificati nel Canada. La esiguità di queste cifre e in senso assoluto e in confronto a quelle relative alle reiezioni dovute agli effetti del lavoro, sono assai lusinghiere per la gran massa di coloro che, lontani dalla patria, consumano infinite energie a beneficio dell'umanità. Del resto la maggiore o minore criminalità non dipende tanto dalle qualità intrinseche degli emigranti, quanto dalle condizioni dell'ambiente in cui si recano. Ben osservava difatti il dottor Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nel suo rapporto ufficiale per l'anno 1908, che « ogni qual volta « si è verificata una depressione negli affari e una mancanza di lavoro, « si è avuto un aumento di criminalità, il quale aumento in questi casi « è in parte dovuto al fatto che molti vagabondi ed altri si fanno fare « delle imputazioni allo scopo di avere sostentamento »

« La crisi finanziaria avvenuta negli Stati Uniti nell'autunno del 1907 « fu risentita dalle industrie canadesi e cagionò un arresto di lavoro da « cui risultò che gli immigranti meno desiderabili ed energici, special- « mente nell'Ontario ove si erano recati in numero di 61,475 durante « l'anno solare 1907, dettero luogo ad una ripetizione di quanto era stato « constatato nella relazione della Commissione dell'immigrazione, inserita « negli atti parlamentari canadesi del 1858, cioè che « si sono avute più « condanne alla pena del carcere nel 1858 che nel 1857, dovute alla ge- « nerale deficienza di lavoro nel Canada e negli Stati Uniti ».

II.

Avversione per gli italiani.

L'articolo 41 della nuova legge canadese stabilisce che, nello stesso modo come possono essere espulsi gli anarchici, possano essere espulsi, qualunque sia il tempo trascorso dalla data dell'ammissione, anche gli stranieri designati dalla pubblica voce o sospetti come affiliati « a una società od organizzazione segreta che estorca danaro o in qualsiasi altro modo tenti sopraffare un residente del Canada con la forza o con minaccia di danno materiale o con ricatto ».

Questa disposizione mira evidentemente a colpire gli italiani affiliati alla « mano nera ». Nelle pubblicazioni ufficiali del governo canadese, per

vero, non è detto che debba essere intesa in questo senso, ma chi conosce lo spirito di avversione contro gli italiani, largamente diffuso in tutta l'America settentrionale a causa della speciale caratteristica che presenta la loro criminalità, non può dubitare che il legislatore, nel dettare le parole sovraccennate, abbia appunto inteso alludere alla delinquenza italiana.

La *Che Kung Tong* dei cinesi, già importata dall'impero di mezzo e abbastanza diffusa, a quel che pare, nel Canada, benchè sia un'associazione di carattere politico, ha alcuni caratteri comuni con la « mano nera » e la maffia. L'attività criminosa di quelli che la compongono si risolve quasi esclusivamente a danno dei loro connazionali. Ma la « mano nera » è più conosciuta, più temuta e rappresenta agli occhi di molti, forse dei più fra gli americani e i canadesi, l'archetipo delle associazioni a delinquere, come tale, un pericolo pel paese maggiore financo di quello che è rappresentato dagli anarchici. La polizia dichiara di conoscerne quasi tutti i capi, ma le riesce assai difficile di coglierli in fallo, perchè svolgono la loro opera criminosa a mezzo di complici da cui si fanno temere e che sono abilissimi nell'evitare ciò che può costituire la prova diretta della loro colpevolezza, cosa che riesce tanto più facile inquantochè, dinanzi ai tribunali canadesi come dinanzi a quelli americani, la procedura vuole sia presunta l'innocenza dell'accusato.

I paragrafi *f* e *g* dell'articolo II del regolamento per la statistica dell'immigrazione degli Stati Uniti, dividono gli immigranti italiani nei due grandi gruppi seguenti.

« *Italiani (Nord)*. — Coloro che sono nativi del bacino del fiume Po « nell'Italia settentrionale (cioè dei compartimenti del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia) e i loro discendenti, sia che abbiano « la loro residenza in Italia, nella Svizzera, in Austria-Ungheria o in altro « paese, sono da classificare come « Italiani (Nord) ». I più di questi parlano un dialetto gallico della lingua italiana.

« *Italiani (Sud)*. — Coloro che sono nativi di quella parte d'Italia che « è situata a mezzogiorno del bacino del fiume Po (cioè dei compartimenti « della Liguria, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, di Roma, dell' « Abruzzo e Molise, della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia « e Sardegna) e i loro discendenti, sono da classificare come « Italiani « (Sud) ».

Sarebbe ozioso dimostrare il nessun valore etnologico di questa ripartizione delle popolazioni italiane. Altrettanto varrebbe affermare che a settentrione del parallelo di Ceprano gli italiani son tutti piemontesi e a mezzodì son tutti napoletani.

Nel Canada non esiste alcuna indicazione ufficiale per la classificazione

degli immigranti italiani a seconda delle diverse regioni da cui provengono. Però i canadesi non meno degli americani fanno una profonda distinzione fra gli italiani del settentrione e quelli del mezzogiorno. Lo stesso Woodsworth, che tante meritate simpatie nutre per i nostri connazionali, nel suo libro già ripetutamente ricordato, dice che « bisogna distinguere fra italiani del Nord e italiani del Sud. I primi sono d'ordinario più colti, spesso di bel colorito, in generale in migliori condizioni economiche dei loro fratelli del Sud. L'italiano del Nord è intelligente, sa quasi sempre leggere e scrivere ed assai spesso ha la conoscenza tecnica di qualche mestiere. Può essere messo favorevolmente a confronto con gli scandinavi e i tedeschi e la sua desiderabilità, come immigrante, è raramente discussa. Egli generalmente lascia l'Italia dietro le informazioni di compaesani e viene spesso nel Canada con una mira propria e non alla mercè di un « padrone ». Al contrario l'italiano del Sud, basso di statura, di colorito scuro, ordinariamente sbarca nel Canada senza direttiva alcuna e senza denaro, abbandonato a sè stesso. Egli sa di rado leggere e scrivere, e generalmente non è adatto che a fare il bracciante in lavori agricoli. Essendo sprovvisto di denaro e spesso senza alcun intento prestabilito, deve naturalmente dipendere da qualcuno che parli la sua lingua; quindi cade in mano del così detto « padrone, il quale è una specie di intermediario che fa da impresario e da banchiere e trova spesso modo di sfruttare il povero e ignorante suo connazionale ».

Chi conosce veramente la nostra emigrazione non potrebbe certo sottoscrivere consimili giudizi. Però giova notare come lo stesso autore riconosca pure che, in generale, « gli italiani sono industriosi e raramente cadono a carico della pubblica beneficenza. Essi sono temperanti . . . La moralità nelle famiglie italiane è alta: le donne sono mogli fedeli e madri affezionate . . . L'italiano è gaio, di buon cuore e, se non è vittima di torti, inoffensivo come un fanciullo ».

Nel Canada, come negli Stati Uniti e altrove, è molto diffusa l'opinione che gli italiani del mezzogiorno siano incapaci di affezionarsi ad altro paese che non sia quello in cui sono nati, siano ostinati nel rifuggire dall'agricoltura per vivere affollati nelle grandi città, e siano soprattutto animati da bassi istinti sanguinari.

In modo speciale dinanzi alla Camera dei deputati canadesi si rese portavoce di tutti coloro che sono avversi all'immigrazione proveniente dall'Europa meridionale in genere e all'italiana in specie, l'on. Lewis quando, nella tornata del 7 febbraio 1910, propose che alla legge sull'immigrazione allora vigente fossero fatte le seguenti aggiunte:

« 1. Adatta persona appositamente delegata dall'ufficiale medico avrà
 « l'incarico durante l'esame prescritto di perquisire la persona, gli abiti
 « e il bagaglio di ogni immigrante allo scopo di accertare se si trova in
 « possesso di una delle seguenti armi, cioè un'arma conosciuta comune-
 « mente come coltello da caccia, o altra arma che gli rassomigli o che
 « non sia di tale specie o natura da dover servire solo a scopo inoffen-
 « sivo, od ogni arma conosciuta come pistola o rivoltella; e di impos-
 « sessarsi di ogni cotale arma e di trasmetterla al Ministero indicando
 « il nome dell'immigrante, la sua professione, il nome del paese da cui
 « è venuto e il suo indirizzo colà, nonchè il nome del bastimento e il
 « luogo di imbarco e il porto d'entrata; e se in seguito alle indagini del
 « caso risulta al Ministro che l'immigrante non è persona di buoni pre-
 « cedenti, può ordinare che tale immigrante sia espulso nei modi pre-
 « scritti dalla legge.

« Gli agenti dell'ordine pubblico dovranno perquisire ogni persona che
 « abbiano ragione di ritenere in possesso di una di dette armi, e se una
 « cotale arma è trovata in suo possesso, l'agente lo tradurrà senz'altro
 « dinanzi al giudice di pace o al magistrato più vicino, il quale procederà
 « all'investigazione dei fatti e farà rapporto della cosa al Ministero alle-
 « gandovi le prove; e se risulta al Ministro che detta persona è immi-
 « grata nel Canada entro i due anni antecedenti ed aveva in suo possesso
 « una cotale arma, o se detto immigrante è trovato in possesso di una
 « cotale arma entro due anni dal suo arrivo nel Canada, il Ministro
 « può ordinare l'espulsione di detto immigrante nei modi prescritti dalla
 « legge.

« 2. A partire dal 1° gennaio 1911 sarà proibito di entrare e di sta-
 « bilirsi nel Canada agli europei nati a sud di 44 gradi di latitudine nord
 « e ad est di 20 gradi di longitudine est, nonchè ai nativi della Turchia
 « d'Asia ».

Ora è abbastanza evidente che la prima di queste disposizioni sarebbe stata rivolta principalmente contro gli immigranti italiani, poichè il poco lodevole uso di portare armi e specialmente coltelli in dosso è considerato come caratteristica specialissima dei nostri connazionali. E la seconda avrebbe tassativamente chiuso le porte del Canada innanzi agli immigranti provenienti dalle regioni d'Italia situate a mezzogiorno di San Marino, a parte dei francesi della Provenza, compresi i mar sigliesi, a tutti i portoghesi e gli spagnuoli, ai popoli balcanici, ai levantini ed a tutti gli slavi eccetto i croati.

La Camera di Ottawa respinse le proposte dell'on. Lewis, rendendo così omaggio al buon senso; ma da tali proposte trasse forse origine il

primo concetto che indusse poi il legislatore a dettare la disposizione relativa alla espulsione degli stranieri affiliati a società criminali, contenuta nell'articolo 41 della nuova legge sull'immigrazione canadese.

Le proposte di modifiche alla legge americana sull'immigrazione, presentate alla Camera dei deputati degli Stati Uniti dall'on. Austin il 4 aprile 1911, comprendono quella di includere tassativamente fra le categorie degli immigranti soggetti a reiezione « i membri della cosiddetta Mano nera ». Però non sono state neppur messe in discussione.

Essendo la « mano nera » americana considerata come una derivazione della « mafia » siciliana, è appunto sui siciliani che si concentra il massimo dell'avversione sovraccennata, la quale è giunta a tal punto che per taluni, negli Stati Uniti e nel Canada, siciliano è sinonimo di selvaggio e peggio.

Mentre queste pagine vanno alle stampe, il *Century Magazine* manda alla luce un articolo apologetico intorno alle nostre feste per la commemorazione del cinquantesimo anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, in cui si leggono le seguenti parole:

« prescindendo da ovvie differenze fondamentali è notevole il parallelo « esistente fra l'Italia moderna e gli Stati Uniti. Ambedue si son trovati « di fronte il problema dell'unità. L'Italia doveva fondere in un solo stato « delle provincie che erano sempre state disgiunte. Gli Stati Uniti dovevan riunire insieme delle regioni che la guerra civile aveva scisse. « Il conflitto fra la civilizzazione democratica del nostro settentrione e il « patriarcalismo antico del nostro mezzogiorno non era forse più acere « di quello fra Italia liberale e feudale. E il nostro problema dei negri « ha il suo equivalente nella loro popolazione retrograda dell'Italia meridionale con la differenza che il progresso dei negri è stato molto « maggiore che quello dei siciliani ».

Senza commenti!

Forse era un ingenuo quel nostro commissario viaggiante in servizio di emigrazione che assicurava di aver verificato che fra gli emigranti della terra infelice di Messina, l'analfabetismo è rarissimo, altrettanto raro quanto fra quelli provenienti dalle regioni più evolute dell'Italia settentrionale e dai paesi anglo-sassoni: che per gentilezza e nobiltà d'animo non li superano i lavoratori di nessun'altra parte del mondo?

Come è noto vi sono delle compagnie assuntrici di lavori negli Stati Uniti che non accettano se non immigranti italiani provenienti dal Nord. Il Sestini cita fra esse la *Carolina Trucking and Development Co.*

Fra i quadri statistici allegati alla relazione del Soprintendente della immigrazione canadese per l'anno fiscale 1902-1903 se ne trovano due

indicanti il movimento dei passeggeri di 3^a classe divisi per nazionalità, sbarcati nel porto di St. John (Nuovo Brunswick), in cui i siciliani sono indicati a parte dagli italiani, come se costituissero una nazionalità diversa! Vero è che il signor Giacomo V. Lantalum, ufficiale di immigrazione dirigente del porto medesimo che n'era stato il compilatore, non ebbe imitatori fra i suoi colleghi d'ufficio, e nelle statistiche degli anni successivi egli stesso non separò più i siciliani dagli altri italiani.

Il capitano dottor Dante Ferraro della R. Marina in alcune sue note di statistica sulla colonia italiana di Nuova York pubblicate dagli *Annali di medicina navale* nel febbraio del 1906, ebbe già a dimostrare come il coefficiente della criminalità per omicidi dato dagli italiani sia appena del 2.75 per 100 mila abitanti.

Peraltro è all'onorevole prof. Napoleone Colaianni che dobbiamo la più completa confutazione delle accuse altrettanto divulgate quanto ingiuste, mosse contro la criminalità degli italiani nell'America settentrionale. In un volume su « Gli italiani negli Stati Uniti » pubblicato dall'eminente parlamentare nel 1910, è contenuto difatti uno studio esauriente sulla criminalità di questi nostri emigrati, da cui, non potendo riprodurlo qui per intero, giova spigolare quanto segue:

« L'avversione vivissima che si prova e si manifesta negli Stati Uniti « contro gli *undesirables* in genere e particolarmente contro gli italiani, « deriva soprattutto dalla loro criminalità.

« Questo motivo è sincero e reale nella parte più eletta degli americani che combattono la cosiddetta *nuova immigrazione*; serve di pre- « testo per nascondere altri — ad esempio: il timore nella concorrenza « del lavoro — a non pochi, che assumono a buon mercato l'aria di « difensori della grande Repubblica

« Un giornale di New York: *the Evening Sun* (9 aprile 1909) invita « il Governo italiano ad abbandonare le procedure legali per combattere « la *mafia*:

« « Non si può trovare una via, un uomo — un Cromwell se è ne- « cessario — per distruggere la peste, la cancrena del Regno d'I- « talia? »

« L'avversione si è talmente concentrata contro la patria degli uccisori « di Petrosino, che ogni grande reato commesso a New York si attribuisce « ai siciliani, anche quando ne sono conosciuti gli autori che siciliani « non sono; esagerazione di un pregiudizio che ha spinto un magistrato « nord-americano, l'avv. Francesco Corrao — di origine siciliana — a « protestare pubblicamente nell'*Aurora* di Brooklyn (21 agosto 1909) . . .

« Il grido di allarme più documentato contro l'incremento della de-

« linquenza grave e il numero degli omicidi messo in rapporto con l'aumento dell'immigrazione italiana, è stato dato da Shipley ed anche da Bingham ex-commissario capo della polizia di New York.

« Lo Shipley con copia di statistiche, ha cercato di dimostrare che in tutte le città americane e soprattutto a New York, a misura che è aumentata l'immigrazione degli *undesirables*, è aumentata la delinquenza e con particolarità l'omicidio. È questo pure l'avviso del Mc. Clure.

« Bingham, del pari, riconosciuta la grande delinquenza degli ebrei, specie contro la proprietà, afferma che quella degli italiani sta alla prima come 50 sta a 20, mentre il numero degli italiani sta a quello degli ebrei come 1 a 2. I malfattori, i *banditi* italiani, gli affiliati alla *mafia* e alla *camorra*, egli dice, costituiscono la più grande minaccia contro la legge e contro l'ordine ».

Premesso ciò, l'autore fa rilevare che vi è molta esagerazione e molta incertezza nelle statistiche ufficiali criminali degli Stati Uniti e che troppo spesso si argomenta della criminalità in base al criterio assai fallace del numero dei detenuti. Quindi in base a statistiche più accurate dimostra che la delinquenza degli italiani è sensibilmente minore di quella che viene comunemente affermata. Difatti il numero dei detenuti in proporzione alla popolazione è notevolmente più elevato, rispetto alla media generale, negli stati occidentali in cui gli italiani sono poco numerosi e mentre dal 1890 al 1904 gli italiani in tutti gli Stati dell'Unione aumentarono e forse si quadruplicarono, il numero dei detenuti diminuì. Nel 1904 gli italiani occupavano il primo posto fra gli stranieri detenuti per reati contro le persone e l'ultimo fra quelli detenuti per reati contro la proprietà. Su centomila italiani abitanti nell'Unione, la proporzione dei detenuti per omicidio era di 19.8 e quella dei detenuti per furto di 32.7. Nel 1900 la Sicilia ebbe su centomila abitanti una proporzione di 11.5 condanne per omicidio e 243.8 condanne per furto, dal che risulta che nel paragone della delinquenza degli italiani in Italia, questa degli italiani negli Stati Uniti risulta discretissima

« Il reato che maggiormente allarma gli americani e provoca la loro avversione contro i nostri concittadini è, però, l'omicidio.

« La realtà intorno a questo punto è triste e dolorosa; ma questa realtà si è talmente esagerata da farne una paurosa leggenda, che si riassume in tutto ciò che si scrive sulla *mano nera*, cui oramai si addossano tutti i più tenebrosi delitti che si commettono negli Stati Uniti, cui si attribuisce una terribile organizzazione da farne uno Stato entro lo Stato, che altro scopo non si propone se non l'assassinio e il più profondo sovvertimento sociale.

« La grande responsabilità degli italiani nell'omicidio di recente venne affermata da Shipley, ma era stata anche accettata prima da uno statistico italiano eminente, il Bosco, in base al censimento dei detenuti del 1890.

« Shipley scrive: « che vi sia un pericolo nel grande aumento dell'immigrazione del mezzogiorno d'Italia è dimostrato dal fatto che per ogni 100,000 italiani negli Stati Uniti, 50.2 son carcerati per omicidio. Qui non c'è un pregiudizio di razza ».

« Bosco aveva già rincarata la dose e aveva ammesso che gli italiani negli Stati Uniti commettevano 58.1 omicidi per 100,000 abitanti.

« Il numero dei detenuti per un dato reato non può far argomentare che in ogni anno si commettano tanti reati quanti sono i detenuti; pure i detenuti per omicidio al 30 giugno 1904 non erano che 19.8 per 100,000 abitanti! Il dato dello Shipley dunque è esagerato fino alla diffamazione ».

Prosegue poi l'autore dimostrando minutamente che nelle principali città degli Stati Uniti non esiste rapporto al-uno fra la percentuale degli italiani compresi nella popolazione e il numero degli omicidi desunto dalle statistiche degli arresti e da quelle della mortalità.

« A New York, dice Bingham, approdano i predatori delinquenti di tutte le nazioni come se fosse il loro feudo; e New York è il feudo degli ebrei russi, della *hunchakist* associazione criminosa degli armeni, della *camorra* napoletana, della *mafia* siciliana, della *tongs* cinese; New York è il grande mercato delle *schiaive bianche*, delle prostitute, la sede degli anarchici stranieri, che portano nei suoi *slums* l'incendio e l'assassinio; a New York sinanco si son dati la posta e i cospiratori serbi e gli emissari del Governo russo per uccidervi l'editore di un giornale rivoluzionario. Ma a New York, secondo lo stesso Bingham, il maggior pericolo viene rappresentato dagli italiani che hanno nella *mano nera* una vera ispirazione criminosa ».

« Per la circoscrizione giudiziaria denominata *Contea di New York* si hanno notizie dettagliate e precise nelle pubblicazioni ufficiali giudiziarie vi sono i nomi dei condannati per omicidio e a giudicare dai medesimi vi sarebbero stati 14 italiani condannati per *murder* e *manslaughter* nel 1907 sopra 39 e 13 sopra 35 nel 1908. Supponendo che nella contea di New York gli italiani fossero nella stessa proporzione che nella intera città si avrebbe nella media del 1907-908 che gli italiani condannati per omicidio furono 4.0 per 100,000 cioè il triplo dell'insieme degli abitanti ».

« Questa quota è altissima, ma è assai lontana da quella che loro as-
 « segnano il Bosco e lo Shipley. Non è il caso di supporre che la cri-
 « minalità degli italiani in New York sia inferiore a quella delle altre
 « città; il caso inverso è sicuro ».

Nel 1890 la percentuale dei detenuti era di 71.8 per i nativi degli
 Stati Uniti e di 28.2 per gli stranieri. Nel 1904 era di 76.3 per i nativi
 e di 23.7 per gli stranieri

« È evidente tra le due date il peggioramento notevole avvenuto tra
 « gli indigeni, il quale risulta anche maggiore pel fatto che dal 1890 al
 « 1904 è aumentata soprattutto la immigrazione nuova degli *undes-*
 « *rables* ».

Oltre a ciò l'autore giustamente osserva:

1° che nelle statistiche americane la proporzione tra popolazione e
 delinquenti è errata perchè il numero degli stranieri è desunto dal censi-
 mento del 1904. Tenuto conto dell'aumento dell'immigrazione italiana
 verificatosi dal 1900 in poi se ne deduce che la delinquenza degli italiani
 si deve ridurre quasi della metà;

2° che riducendo la composizione per sesso e per età degli immi-
 grati a quella degli indigeni e proporzionando la delinquenza al risultato
 di tale operazione, la percentuale della delinquenza fra gli italiani negli
 Stati Uniti diminuirebbe almeno di un terzo.

« Il delitto — scrisse il grande statistico Mayo Smith — è più fre-
 « quente tra la popolazione straniera degli Stati Uniti che tra i nativi.
 « Ma se teniamo conto del maggior numero degli adulti maschi tra gli
 « stranieri, noi dobbiamo sospettare che la loro maggiore criminalità sia
 « dovuta molto più alla diversa proporzione dei sessi e delle età che alla
 « nazionalità ».

« Hasting Hart . . . dimostrò come quattro e quattro fanno otto che
 « non tenendo conto delle differenze nell'età gli stranieri davano il 41 per
 « cento in più di delinquenti dei bianchi nativi; tenendo conto di tali dif-
 « ferenze, invece, erano i bianchi nativi a dare il 50 per cento in più di
 « delinquenti dei bianchi stranieri ».

« Con gratitudine e soddisfazione si deve constatare che alcuni stra-
 « nieri che non possono essere sospettati di tenerezza e di parzialità per
 « gli italiani, hanno riconosciuto le esagerazioni che ai loro danni si dif-
 « fondono. Così tra i tedeschi Schultze osserva: la delinquenza degli ita-
 « liani comunemente creduta altissima non è in realtà tale; e i nomi
 « terribili di *maffia* e di *mano nera* sfruttati da qualche delinquente abile,
 « non corrispondono ad organizzazioni realmente esistenti ed attive
 « Mi si consenta di dire enfaticamente, egli dichiara, che le statistiche

« sono ingannatrici e non ostante il grande numero d'italiani nelle prigioni, « tra loro vi sono meno delinquenti di quello che indicano le statistiche. « Molti vi si trovano perchè hanno commesso degli atti che non sono « puniti nel loro paese, molti altri vanno in prigione perchè non cono- « scono il linguaggio delle Corti »

« Dopo l'assassinio di Petrosino nel più autorevole giornale inglese si « mettevano le cose a posto con rara imparzialità.

« Il *Times* (16 marzo 1909) in una corrispondenza da New York pro- « testa contro le esagerazioni americane e mette in evidenza le beneme- « renze degli italiani. « I loro reati di sangue, osserva, sono per lo più « impulsivi e passionali; ma questi reati non erano affatto sconosciuti in « America prima dell'arrivo degli italiani. Il ricordo della prima civiltà « nelle regioni occidentali fa testimonianza della frequenza degli omi- « cidi ».

« In *Latini ed Anglo-sassoni* infine avevo già ricordato qual'era la de- « linquenza dei nord-americani anche nel secolo XIX senza la benchè « minima influenza degli italiani e in una forma recentissima e vera- « mente scellerata sono oggi i nativi di razza bianca che hanno acqui- « stato in alcune grandi città dell'Unione una tristissima fama. La storia « del *Baby farming* supera in orrore quella della *mano nera*

« Gli italiani negli Stati Uniti danno tra gli indigeni e tra gli stra- « nieri il minimo numero di vagabondi, di ubbriachi, di prostitute, come « hanno riconosciuto Sargent, Forbey, Foster Carr, Bingham; come ri- « sulta dalle statistiche ufficiali. La massa di quelli tra gli italiani che « vengono considerati come i peggiori — napoletani, calabresi e siciliani — « il Bingham confessa che sono tra i *migliori cittadini* di New York ».

E dopo aver dimostrato che gli italiani delinquono in molti paesi esteri, come ad esempio i siciliani in Tunisia, meno che in patria, l'autore osserva come le condizioni intrinseche generatrici della delinquenza che gli italiani portano seco negli Stati Uniti trovano quivi un ambiente che ne intensifica l'azione e che perciò « in questa intensificazione la responsabilità massima spetta agli americani ». Accenna pure che in Sicilia i reduci dagli Stati Uniti son guardati con terrore e che ad essi è attribuita la recrudescenza della delinquenza più grave. Rammenta che le *Piccole Italie* ove i nostri emigrati si affollano nelle grandi città americane, sono focolai d'infezione biologica e sociale che nessuno finora si è curato di risanare. Rammenta che la polizia americana è numericamente deficiente, male organizzata e corrotta

« L'ex console italiano G. Branchi che esercitò tale carica lungamente « a New York, in una lettera al *Times* (16 agosto 1907) in risposta ad

« una intervista del rev. Campbell che accusava gli italiani e gli altri europei meridionali di New York di costituire associazioni segrete a scopo di assassinio, avverte « che ci sono esagerazioni e calunnie; ma che in ogni modo la maggior responsabilità ricade sulla polizia di New York che non ha che due agenti che conoscono l'italiano, che non li sorveglia e dà prova di una indifferenza e di una trascuratezza inverosimili nell'adempimento dei propri doveri ». L'America, egli conclude, non deve lamentarsi che della propria organizzazione ».

Anche il Bingham riconosceva che l'affluire di delinquenti italiani negli Stati Uniti è da imputare all'immigrazione clandestina, e proponeva perciò di soffocarla energicamente. In un rapporto del 20 settembre 1908, il regio commissario viaggiante in servizio di emigrazione a bordo del *Prinzess Irene*, scriveva invece che « la criminalità italiana in New York effettivamente grave, non è certamente sostenuta dall'immigrazione clandestina..... Ciò non pertanto il soffocare l'immigrazione clandestina può giovare in parte a combatterla specialmente ove si prenda di mira in primo luogo quella che è rappresentata dai cosiddetti passeggeri di obbligazione fra i quali si nascondono i peggiori delinquenti quando hanno gli agenti di polizia alle calcagna; in secondo luogo quella nascosta nelle seconde classi vere o finte, dei piroscafi ».

Non si hanno ancora studi sui rapporti che possono esistere fra la delinquenza e la immigrazione canadese. Il Woodsworth soltanto, nel suo libro ripetutamente ricordato, riferisce che dal rapporto degli uffici di polizia di Winnipeg pel 1907 risulta che « gli immigranti figurano più frequentemente nei registri della polizia di quello che lo comporterebbe il loro numero ».

Per altro dalle statistiche ufficiali dell'immigrazione canadese si rileva non solo che il coefficiente delle espulsioni per gli italiani è infimo, cioè inferiore a quello riguardante gli immigranti che provengono dai paesi preferiti, quasi sette volte inferiore a quello riguardante gli immigranti che provengono dalla Gran Bretagna, ma anche che nessuna fra le varie cause di espulsione è fra gli italiani predominante. E mentre fra gli italiani espulsi si ha il 35.7 per cento di individui appartenenti alle classi pericolose della società, il 21.4 per cento di tubercolosi, il 14.2 per cento di mentecatti, frenastenici o nevropatici e il 7.1 per cento d'individui divenuti di pubblico aggravio, gli individui che appartengono alle classi pericolose della società (criminali, pregiudicati, prostitute, ecc.) formano nientemeno che il 65.4 per cento degli espulsi di nazionalità americana, i tubercolosi formano il 41.2 per cento degli espulsi di nazionalità svedese, i malati di mente o di nervi formano il 30.0 per cento

degli espulsi di razza ebraica, e gli individui divenuti di pubblico aggravio formano il 24.9 per cento degli espulsi di nazionalità britannica (quadro X).

Il Prescott Hall nel suo bel libro dal titolo « *Immigration* » in cui ha analizzato con molto acume i diversi problemi dell'immigrazione, nel dimostrare che gli stranieri negli Stati Uniti danno un numero di delinquenti doppio di quello dato dai nativi, un numero di mentecatti due volte e mezzo maggiore ed un numero di indigenti triplo, ha parimente messo in mostra il fatto, provato con gran copia di dati statistici, che se l'alta criminalità è caratteristica dell'immigrazione italiana, caratteristica della grande immigrazione ebraico-slava è l'alienazione mentale frequente e di quella proveniente dal regno della Gran Bretagna, ma specialmente dall'Irlanda, il grande contributo che fornisce alla popolazione degli istituti di beneficenza.

Fra gli emigrati italiani sono rarissimi i casi di alienazione mentale e in genere i casi di individui che cadono a carico degli istituti di beneficenza. Secondo il dottor Tommaso W. Salmon del corpo dei medici della salute pubblica e degli ospedali di marina degli Stati Uniti, nel 1905 la proporzione degli alienati ricoverati nei manicomi dello Stato di New York in rapporto ai singoli gruppi di popolazione e in base ai dati raccolti dal dottor Guglielmo L. Russel ispettore in quei manicomi, era del 2.3 per cento rispetto agli italiani, del 4.0 per cento rispetto agli slavi, del 4.7 per cento rispetto agli inglesi e gallesi, del 9.0 per cento rispetto agli irlandesi. Nel 1900 era scesa a 2.2 per cento rispetto agli italiani, mentre era del 5.2 per cento rispetto alla totalità degli stranieri e del 2.7 per cento rispetto agli altri.

Non meno dei pazzi, faceva osservare il Salmon, sono pericolosi all'umanità i deboli di mente specialmente perchè « quelli a forme più leggiere non sono ammessi negli istituti per gli alienati, ma invece possono in libertà sciogliere il freno ai loro istinti criminali e al loro senso morale perversito ».

Non è questo il luogo per fare ampie disquisizioni di antropologia criminale. Ma nessuno ormai potrebbe affermare che i confini fra criminalità, pazzia e disgrazia siano nettamente segnati. Uno stesso individuo può essere qualificato per criminale, per mentecatto o per semplice disgraziato a seconda delle persone che sono chiamate a giudicare di lui, a seconda del luogo o del momento in cui tale giudizio deve essere emesso.

Non si può negare che gli emigranti meglio protetti offrono un contingente di criminalità minore degli altri non solo perchè essendo ben protetti son meno afflitti da quei mali che danno esca al mal fare, ma

anche perchè quando commettono qualche mala azione vien fatto tutto il possibile perchè questa piuttosto che sotto la veste di reato appaia dovuta a disgrazia od a pazzia.

Gli immigranti inglesi che sono i preferiti, sono anche i meglio protetti non solo per il grande prestigio di cui sono rivestiti i rappresentanti della loro nazione, ma anche perchè per tradizione e per preconetti di razza, le autorità dei paesi che li ospitano li prediligono.

Gli ebrei, come ha osservato anche il dottor Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nella sua relazione per l'anno 1907, sono assai ben protetti dalle loro società di patronato, tanto più che « la paura di un ritorno forzato in Russia » li trattiene dal ricorrere agli istituti pubblici di beneficenza. Ed è ben noto che le società di beneficenza israelitiche dispongono di larghi mezzi finanziari, pur essendo, come le inglesi e le americane, istituti di carattere strettamente privato.

Ora se si sommassero insieme per gli immigranti delle diverse nazionalità i criminali, gli alienati di mente e coloro che divengono di pubblico aggravio, si osserverebbe un certo pareggio nella gran massa internazionale di queste scorie della società, e gli italiani risulterebbero certo meritevoli, forse i più meritevoli di quella preferenza che nel Canada e negli Stati Uniti è accordata ad altri.

E qui si rammenti che il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Venezia ha recentemente fatto osservare che gli italiani imparano all'estero il porto abituale della rivoltella e delle armi insidiose, lo conservano quando rimpatriano e per tal fatto « i reati di sangue risentono in senso sinistro della influenza dell'emigrazione ». Il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Torino reputa parimente non estraneo il fenomeno dell'emigrazione all'aumento dei delitti contro le persone in quella circoscrizione. Altri magistrati reputano che l'emigrazione valga a diminuire i reati contro la proprietà e ad aumentare nel nostro paese la serie dei delitti che si ricollega all'affievolimento dei vincoli familiari.

Alle statistiche americane si potrebbe chiedere in quale categoria di atti siano compresi i linciaggi La genesi psicologica del linciaggio non è forse quella stessa che incombe alle imprese sanguinose della mafia e della « mano nera »?

Lo stesso presidente degli Stati Uniti, il Taft, nell'aprile del 1912 parlando agli scolari della *Howard University* ha avuto occasione di pronunciare il seguente grave giudizio :

« Una delle gravi quistioni, che incombono sul paese, consiste nel fatto che il nostro popolo non nutre per la legge quel rispetto e quella

« fiducia che ognuno dovrebbe avere. Ecco perchè dobbiamo assistere di tanto in tanto a queste infamie, che si chiamano linciaggi.

« Un assassinio, commesso da un gruppo di persone o anche da una folla di popolo, non cessa di essere assassinio, ed è degno della stessa riprovazione e condanna come se fosse commesso da singola persona.

« Anzi a parer mio un assassinio collettivo è più vile di un altro commesso da persona sola e deve essere assolutamente punito con la massima severità.

« L'unico modo per svellere questa piaga dell'organismo nazionale sarebbe che noi avessimo di tanto in tanto degli « *sheriffs* », dei governatori, dei giudici e dei giurati, i quali si sentissero capaci di condannare al capestro tutti coloro che direttamente e indirettamente si siano macchiati dell'infamia del linciaggio ».

Negare l'esistenza della « mano nera » come da alcuni nostri connazionali si è voluto fare, negare cioè che parecchi dei delitti commessi in America dagli italiani siano architettati da speciali associazioni che si ispirano ai mal conosciuti principi della mafia, non giova. Ma quanto fino ad oggi si conosce intorno alla « mano nera » non va più in là di quel che ne hanno detto i romanzi d'appendice o le più vaghe disquisizioni accademiche. Nè è possibile spiegare qui oggi quale sia la sua intima essenza, mentre converrebbe studiarla bene a fondo. Questo studio attende d'esser compiuto su basi positiviste come quello di una piaga che può essere curata.

Esiste la « mano nera » nel Canada? Dicono di sì. Anzi la voce pubblica ne addita i capi ai quali però nessuno può imputare fatti delittuosi determinati e la cui condotta non offre appiglio ad accuse specifiche, forse neppure a biasimo. Chi voglia avvicinarli senza preconcetti, si trova innanzi degli uomini intelligenti, attivi e ben voluti dalla parte più umile e più laboriosa dei nostri connazionali che in essi vede e spesso trova non solo dei veri e propri tutori, ma anche dei benefattori. E chi tenti penetrare entro l'animo loro vi trova sovente un fondo di risentimento per cui l'autorità legalmente costituita a cui sono invisibili, è ad essi invisibile, risentimento dovuto alle tante volte in cui l'autorità costituita si è mostrata deficiente, o si è mostrata più premurosa dei loro doveri che dei loro diritti, dovuto alle tante volte in cui tutela, protezione, giustizia, hanno avuto per loro significato di parole vane. E per quanto nessuno abbia diritto di scusare i propri torti con i torti altrui, bisogna por mente che la mente loro non può essere nutrita coi principi dell'etica sublime e che perciò i loro risentimenti sono spiegabilissimi.

La « mano nera » non è una piaga che si può risanare con dei semplici anatemi.

O figli erranti della nostra terra! chi è stato fra voi, in quegli umili antri d'America ove soltanto la « mano nera » osa tenervi dietro, non può non pensare, per dirla con Edmondo De Amicis, « che dei vostri patimenti, della diffidenza bieca con cui ci guardate qualche volta, siamo colpevoli noi, che dei difetti e delle colpe che vi rinfacciano nel mondo, siamo macchiati noi pure, perchè non v'amiamo abbastanza, perchè non lavoriamo quanto dovremmo pel vostro bene ».

« Poche volte — come scriveva l'on. A. di San Giuliano nella *Nuova Antologia* del 1° luglio 1905 — ho sentito nell'animo mio più viva l'indignazione contro chi, in America, disprezza e considera come razza inferiore i nostri emigranti meridionali; poche volte mi sono sentito così profondamente fratello loro, solidale con loro, avvinto a loro da tutte le tradizioni comuni del passato, da tutti i dolori comuni del presente, da tutte le speranze comuni dell'avvenire » come nelle traversate dell'Oceano quando vicini alla terra d'America, in vista del faro luminoso di Nantucket, nella serenità augusta del cielo e del mare, mentre una emozione comune univa i cuori, mandavo un saluto ed un augurio « ai modesti e laboriosi contadini di Basilicata, di Abruzzi, di Sicilia che andavano a fecondare col loro lavoro indefesso la giovane terra dalle possibilità indefinite ». In quell'ora solenne rifulgeva agli occhi miei in tutta la sua evidenza « il contributo prezioso di sentimenti gentili, di atavismi d'antiche e raffinate civiltà, di squisitezze estetiche ed affettive, di vaghe e confuse, ma pur sempre nobili ed alte idealità, che questa razza, da tanti reputata inferiore, reca alla vita intellettuale e morale del rude e vigoroso mondo anglo sassone ».

Solo chi abbia veramente vissuto in mezzo ai nostri emigranti sa quanto essi valgano.

Il deputato on. Burnett e il senatore on. Latimer, membri della commissione parlamentare americana che nel 1907 si recò in Europa per studiare il problema della emigrazione, essendo di passaggio per Trieste, ebbero a fare le seguenti dichiarazioni a un redattore del giornale *Il Piccolo* che li aveva « intervistati »:

« Noi pensiamo che *il lavoratore italiano è il primo del mondo*, e « che gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse ad accaparrarsene un numero più grande possibile. A parità di nutrimento e di assistenza « igienica, esso produce quanto il lavoratore americano, inglese e tedesco, più del francese, dell'irlandese e dello spagnuolo, il doppio dello « slavo, del greco e dell'orientale. In America le migliori opere ferro-

« viarie e portuarie, i ponti e le dighe più alte, le case di più solida
 « struttura sono opera di ingegneri e operai italiani. Nella campagna,
 « quando si vede una fattoria ben coltivata, coi prati verdi e rigogliosi
 « e i filari di viti e di erbe odorose ai confini, non c'è da sbagliare, vi
 « lavorano degli italiani. Ma v'è di più. L'italiano dà sempre un'impronta
 « personale, geniale al suo lavoro. Lo ingentilisce, ecco. Quanti vostri
 « umili conterranei hanno assai più buon gusto dei nostri architetti ed
 « ingegneri con tanto di diploma! Gli operai italiani sono stati per lungo
 « tempo osteggiati dalle corporazioni di mestiere locali perchè, a cagione
 « della loro tradizionale sobrietà, si accontentavano di salari più bassi;
 « ma ora ogni causa di ostilità va scomparendo perchè accettano le ta-
 « riffe usuali, sicuri come sono di essere preferiti agli operai di ogni
 « altra nazionalità.

« Notate che anche l'opinione pubblica americana si è pronunciata fa-
 « vorevolmente alla popolazione italiana dopo che l'ha vista al paragone.
 « Si rimprovera agli italiani il vivere appartati in gruppi, il soverchio
 « spirito di economia, l'analfabetismo, l'impulso sanguinario, l'igiene
 « trasandata. Ma questi difetti sono, si può dire, scomparsi. Gli italiani
 « partecipano oramai in gran numero alla vita pubblica e vi si distin-
 « guono per integrità ed operosità; molti di essi si stabiliscono definiti-
 « vamente nel paese e vi esercitano industrie, commerci e professioni
 « liberali; gli analfabeti imparano la lingua del paese e si mettono in
 « grado di sbrigare bene i loro affari senza bisogno di nessuno; per
 « l'igiene, i quartieri italiani delle grandi città dell'Unione hanno una
 « mortalità inferiore ed una natalità superiore al comune. Alcune stati-
 « stiche moderne hanno poi stabilito che il primato della delinquenza
 « non spetta proprio agli italiani. Vi sono gli irlandesi che hanno una
 « proporzione doppia. La « mano nera » fa certo assai male alla reputa-
 « zione dei vostri connazionali, ma non bisogna nascondere che i giornali
 « americani ne parlano con troppa leggerezza e attribuiscono ad essa
 « tutti i reati che poliziotti e *reporters* non riescono a scoprire ».

Roberto Watchhorn, nel suo articolo già citato, diceva:

« La parola *mano nera* è stata usata così frequentemente di recente
 « a proposito degli emigranti italiani, che vi è non piccolo pericolo di
 « commettere contro un popolo industrioso, attivo e ossequente alle leggi,
 « una grande ingiustizia.

« Il tentativo di gettare l'anatema su un intero popolo è errore che
 « il Burke a suo tempo rilevò con piccanti commenti. Ma tali accuse
 « sono comuni oggigiorno. La frequenza e lo zelo con il quale sono fatte e
 « l'astio col quale vengono esposte alla pubblica attenzione sono respon-

« sabili di molti ingiustificati timori. Come tutte le opinioni avventate
 « esse tendono ad ostacolare qualsiasi miglioramento effettivo, tanto più
 « che, dopo severo esame, le accuse risultano infondate ».

III.

Immigrazione assistita.

In base alla nuova legge sull'immigrazione canadese, coloro che per recarsi al Canada ricevono un qualsiasi aiuto pecuniario da un istituto di beneficenza o da un pubblico ente, sono, in massima, tassativamente compresi nel gran gruppo degli immigranti « non desiderabili » o « proibiti » e vanno soggetti perciò allo stesso trattamento prescritto per gli accattoni e per gli altri immigranti non ammessi nel Dominio (art. 3, h).

In altri tempi invece, come già si è detto, il Canada sperò che l'opera di speciali società, le quali avessero prestato aiuto all'immigrazione, avrebbe potuto riuscirgli vantaggiosa. E già si è pure detto come a questo concetto fosse ispirata una legge speciale emanata nel 1886 per regolare il funzionamento di dette società sotto la vigilanza dei funzionari governativi addetti al servizio d'immigrazione. Ma la inefficacia di questa legge (*Immigration Aid Societies Act*) apparve manifesta fin da principio poichè fu solo sedici anni più tardi che nel « distretto d'immigrazione di Montreal » fu fondata la « Società di assistenza per l'immigrazione numero uno » (*The Immigration Aid Society N°. 1*) che — cosa abbastanza curiosa — era italiana e che rimase. numero unico perchè non ne furono poi fondate altre di congeneri, tanto che la legge, che avrebbe dovuto regolarne l'esistenza, cadde in dimenticanza finchè al concetto che l'aveva ispirata subentrò nella legislazione canadese il concetto opposto.

Però quella società « numero uno » il cui atto di fondazione fu sanzionato il 10 novembre 1902 dal signor Giovanni Hoolahan, ufficiale dirigente del servizio d'immigrazione in Montreal, esiste ancora, e conserva col suo vecchio nome anche quello di « *Italian Immigration Aid Society for Canada* ». Alcuni la chiamano « Società di patronato per gli emigrati italiani ». Il suo scopo principale, oltre che dal suo nome, era determinato dai seguenti articoli del suo statuto che è formulato in inglese.

« Art. 2. — Scopo primo della società è quello di aiutare e incorag-

« giare emigranti italiani a venire nel Canada. L'aiuto da darsi più specialmente è quello indicato negli articoli seguenti.

« Art. 3. — Poichè la società può ricevere aiuti in denaro o d'altra natura, da municipi o da altri enti o da istituti, società o persone, per riuscire a raggiungere gli scopi della legge relativa alle società di assistenza per l'immigrazione, avrà un fondo con cui presterà denari a quegli italiani che costituirebbero immigranti « desiderabili » pei Canada se avessero mezzi per raggiungerlo.

« Art. 11. — Il danaro verrà prestato o anticipato, come sopra è detto, a mezzo degli agenti [ufficiali] di emigrazione del Governo canadese se ne ha nel Regno d'Italia, o a mezzo di agenti o persone che fossero indicate dal Governo italiano come fidate. ».

Il contenuto di questi articoli è oggi evidentemente contrario alle leggi del Canada, mentre i seguenti di valore alquanto platonico, che dovevano completarne lo spirito, sono tuttora ortodossi, anzi molto in armonia con i desideri dei legislatori canadesi.

« Art. 28. — La società procurerà di ottenere la cooperazione del Governo italiano allo scopo, in genere, d'incoraggiare ad emigrare al Canada soltanto quelli che potrebbero essere immigranti « desiderabili » per questo paese tanto in riguardo alla salute quanto in riguardo alla attitudine per una vita onesta e laboriosa.

« Art. 29. — La società procurerà di ottenere la cooperazione del Governo italiano per impedire una immigrazione al Canada di cui per la qualità e per il tempo [del suo arrivo] non sia sentito il bisogno.

« Art. 30. — La società procurerà di ottenere la cooperazione del Governo italiano per opporre le maggiori restrizioni possibili nel Regno d'Italia agli affari di quegli agenti di navigazione italiani o stranieri che incoraggiano una immigrazione al Canada di cui non sia sentita la necessità o che non sia desiderata ».

I membri della società, a termini dell'articolo 32 del suo statuto, sono solamente venticinque, quanti cioè ne occorre per le fosse accordato il riconoscimento ufficiale a norma della tramontata legge del 1886. I fondi suoi propri sono rappresentati unicamente dalla rendita di un capitale formato da un'azione di 20 scudi sottoscritta da ciascun socio e versata solo per metà all'atto della costituzione della società (art. 33) mentre l'altra metà vien pagata a rate da ogni socio in ragione di uno scudo ogni due anni (art. 34). Sicchè il capitale di 500 scudi sottoscritto dai soci sarà versato per intero soltanto nel 1923 e alla fine del 1910 la società disponeva, in proprio, unicamente di 50 lire di rendita o poco più.

L'articolo 38 del suo statuto è così concepito:

« Nessun dividendo sarà mai dato agli azionisti della società es-
« sendochè il denaro pagato per le azioni o da pagare in quote, mentre
« conferisce ad essi il diritto di governare la società sarà pra-
« ticamente considerato come un'offerta che dia modo alla società di
« esistere più per il benessere altrui che per quello dei suoi membri ».

A tutto il 15 luglio 1910 aveva raccolto circa 3500 lire di oblazioni spontanee destinate, ma insufficienti, alla creazione di un piccolo ambulatorio medico-chirurgico.

Quindi la sua potenzialità economica si fonda quasi esclusivamente sopra il sussidio di 10,000 lire annue largitole dal regio Commissariato dell'emigrazione, il quale ha messo pure a sua disposizione in Montreal l'uso di una palazzina di cui il Commissariato stesso è proprietario.

Ora non è certo con mezzi così limitati, dovendo provvedere al mantenimento dei suoi impiegati e alle spese d'ufficio, che la società avrebbe mai potuto ottemperare al primo dei suoi scopi, quello di aiutare con prestazioni in denaro l'emigrazione degli italiani diretti al Canada. Ma non è male davvero che ciò sia avvenuto, poichè ognuno che sia pratico di cose di emigrazione, ben conosce il nessun vantaggio che vi ha nell'aiutare pecuniariamente ad emigrare chi ad emigrare sia spontaneamente deciso. E peggio ancora avverrebbe se l'aiuto avesse per scopo di eccitare ad emigrare chi non ne avesse spontaneamente l'intenzione, nel qual caso cadrebbe addirittura sotto la sanzione punitiva della legge 31 gennaio 1901 sulla emigrazione, la quale vieta ai vettori e ai loro rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare (art. 17) qualunque sia la forma sotto cui tale eccitamento si esplica, e a chi non sia vettore o rappresentante di vettore vieta di provocare l'emigrazione contro le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti (art. 31), in qualsiasi modo.

L'onorevole ministro Oliver ebbe un giorno ad esprimersi dinanzi alla Camera canadese nei seguenti termini:

« Senza criticare quei governi a cui può convenire di adottare un
« sistema di « immigrazione assistita », debbo dire, in base alla nostra
« esperienza, che nel Canada e per il Canada i migliori risultati sono da
« ottenersi semplicemente col render pubblicamente noti i vantaggi del
« paese, confidando nell'attrattiva di questi vantaggi per addurre qui le
« genti di cui abbiamo bisogno. Lo spirito dell'uomo è più importante
« che la sagoma della sua persona e lo spirito d'intraprendenza e di de-
« terminazione che lo invoglia ad accettare i rischi a cui va incontro
« venendo da noi ed a guadagnarsi il denaro occorrente a tale scopo,
« costituisce la dote più preziosa dell'immigrante — più preziosa financo

« della sua forza fisica. Ed è questa parte delle caratteristiche dell'immigrante che noi non siamo ben sicuri di ottenere quando ci accingiamo ad assisterlo » (*to assist*) per venire in questo paese. Siamo contenti di trovarcene meno se possiamo avere uomini di una qualità migliore ».

In Italia non abbiamo emigrazione « assistita » e non ne abbiamo bisogno. Ma un'idea di quel che debbono valere gli emigranti « assistiti » ce la danno di tempo in tempo alcuni fra gli emigranti surretizi, alcuni cioè fra i così detti « passeggeri di obbligazione » che, a forza di raccomandazioni, riescono a partire per l'America sotto la finta veste di uomini di equipaggio del bastimento su cui prendono gratuitamente imbarco, e sono, per dirla col De Amicis, « affamati senza professione, di quelli aspiranti ad impieghi indeterminati, che vanno alla caccia della fortuna con gli occhi bendati e con le mani ciondoloni, e son la parte più malsana e men fortunata dell'emigrazione ». Quando poi giungono in America, costoro non trovano mai un lavoro che li soddisfi, sono continuamente in cerca di raccomandazioni da sfruttare per ottenere favori con poca fatica, e non si stancano mai di chiederne ai consoli, ai funzionari del Commissariato dell'emigrazione e alle società di patronato, nella speranza di potersi procurare facilmente, dopo il viaggio gratuito, tutti gli altri vantaggi che desiderano.

Il governo italiano non ha mai favorito l'emigrazione assistita malgrado quanto hanno affermato in contrario diversi scrittori americani. E il Consiglio dell'emigrazione, nell'adunanza del 24 giugno 1905, negò assolutamente che potesse esser ridotta a metà latassa di lire 8 fissata dall'articolo 28 della legge sull'emigrazione, nei casi di emigranti trasportati dai vettori a nolo ridotto per beneficenza, col consenso del Commissariato. Tale riduzione era stata chiesta dagli stessi vettori.

Primi a vietare l'immigrazione « assistita » furono gli Stati Uniti, i quali, fra gli stranieri « esclusi dall'ammissione » a termini dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1907, comprendono « le persone il cui biglietto o « passaggio è pagato con denaro altrui o che sono aiutate a venire da « altri, almeno che sia positivamente ed esaurientemente dimostrato che « non appartengono a una delle dette categorie escluse e che detto biglietto non è stato pagato da una corporazione, associazione, società, « municipalità o da un governo estero, sia direttamente che indirettamente »

« Però le disposizioni del presente articolo concernenti il pagamento « del biglietto o del passaggio fatto da una corporazione, associazione, « società, municipalità o da un governo estero non si applicherà ai bi-

« glietti o passaggi di stranieri in transito immediato e continuato attraverso gli Stati Uniti, che si recano in territorio estero contiguo ».

Questa ultima disposizione evidentemente riguardava gli immigranti « assistiti » transitanti per gli Stati Uniti per recarsi nel Canada, ove, al tempo in cui era stata dettata, potevano essere ammessi. Ma il Canada non doveva tardare a rendersi conto pur esso del loro scarso valore sociale ed a frapporre perciò ostacoli pur esso alla loro ammissione.

La società di assistenza numero uno fondata da alcuni italiani in Montreal non aveva fatto venire al Canada, come si è detto, un solo immigrante « assistito ». Una minuscola relazione da essa inviata nel luglio del 1903, dopo i primi sei mesi d'esistenza, all'ufficio governativo di immigrazione di quella città, è l'unico segno di vita di cui ha lasciato traccia nelle pubblicazioni ufficiali del governo canadese in materia di immigrazione. Si trova riprodotta in appendice alla relazione del Soprintendente dell'immigrazione per lo stesso anno 1903 e vi si legge quanto segue:

« L'immigrazione italiana è generalmente composta di giovani sani e ben conformati che cercano impiego come lavoratori nelle costruzioni di ferrovie, canali e strade. Lo scopo della nostra società è di cambiare le caratteristiche attuali dell'immigrazione italiana, e di condurre qui un elemento più utile ».

Innanzi a tali scopi in breve si era appalesato che i risultati raggiunti dalla società non eran quelli desiderati. E il commendator Carlo Onorato Catelli, suo primo presidente ed ora presidente della Camera di commercio di Montreal, non aveva tardato a dare le dimissioni da quella carica.

Un'altra società di assistenza, la *Ottawa Valley Immigration Aid Society*, fondata nel 1904, a cui il Governo canadese aveva concesso un sussidio, limitava l'opera sua a far tenere delle conferenze nelle scuole inglesi e francesi dei comuni situati nella vallata del fiume Ottawa, per incoraggiare la colonizzazione agricola del paese. Nella città di Ottawa aveva aperto un ufficio d'informazioni.

Nè di immigrazione « assistita », nel senso previsto dalla legge del 1886, si occupavano alcune vecchie Società canadesi, dedite a soccorrere gli stranieri già immigrati nel Canada.

La *Andrews Home*, fondata nel 1895 dall'arcivescovo della Chiesa di Inghilterra in Montreal, esercita a beneficio degli immigranti le funzioni di un segretariato del popolo. Nel 1904 ebbe circa lire 32,500 di spese d'esercizio e prestò i suoi servigi a circa 6 mila persone.

Anche la *Women's National Immigration Society* di Montreal è un ente di carattere religioso protestante. Si occupa di trovar lavoro alle

donne sole, specialmente in qualità di domestiche, e dà buoni consigli alle giovani. Presta i suoi servizi a 500 donne in media ogni anno.

La *Société générale de colonisation et de rapatriement de la province de Québec*, fondata nel 1894, si occupa principalmente di far rimpatriare i canadesi di origine francese emigrati negli Stati settentrionali dell'Unione americana, specialmente in quelli della Nuova Inghilterra e più specialmente nel Maine. Incoraggia i rimpatrianti e gli immigranti in genere a dedicarsi alla coltivazione delle terre. Riceve un sussidio annuo dal governo del Canada, il quale oltre a ciò tiene numerosi agenti speciali negli Stati Uniti con lo stesso incarico di incoraggiare il rimpatrio degli emigrati. I più di questi agenti sono sacerdoti cattolici.

La *Lake St. John Repatriation and Colonisation Society*, fondata nel 1898, aveva per scopo di incoraggiare la colonizzazione agricola della regione del lago St. John mediante un lavoro attivo di propaganda esercitato con grande varietà di mezzi sia nel Canada che negli Stati Uniti e, mediante alcune sue agenzie speciali, anche in Europa. Così riusciva ad attrarre in quella regione circa 3 mila coloni all'anno di cui più di mille dalle altre regioni del Canada, più di mille dagli Stati Uniti e parecchi dalla Francia, dalla Finlandia e dagli altri paesi preferiti. Organizzava escursioni a prezzi ridotti per far conoscere le terre offerte ai coloni. Anche essa inviava degli agenti negli Stati Uniti per eccitare gli emigrati canadesi a rimpatriare. I coloni immigranti da essa registrati fruitavano del trasporto gratuito sulla ferrovia Quebec-Lago St. John.

In una sua relazione, allegata a quella del Soprintendente dell'immigrazione per l'anno 1904, si legge il seguente passaggio:

« Siamo lieti di attestare che attualmente in Europa si hanno ottime « probabilità di trovare una buona classe di immigranti. Molti ecclesia-
« stici si occupano attivamente di mandarci dei coloni, e nella Savoia
« esiste un vero movimento che ci ha procurato già due contingenti ab-
« bondanti. Le attuali persecuzioni antireligiose in Francia ci faranno del
« bene ed è a ritenersi che riceveremo di colà una magnifica classe di
« coloni, principalmente per quanto riguarda i loro principi morali e reli-
« giosi, poichè la persecuzione è rivolta contro la miglior parte religiosa
« della Francia ».

Nel 1907, visti i buoni risultati ottenuti dalla sua organizzazione, questa passava a far parte del servizio governativo dell'immigrazione canadese e l'or detta società cessava di esistere.

Quello però che le società canadesi non facevano, veniva fatto su larga scala, fin da prima che fosse emanata la legge del 1886, per opera di numerose società inglesi, le quali dalla Gran Bretagna inviavano al

Canadà gran numero di gente priva di mezzi che in patria non aveva lavoro e alla quale perciò fornivano in tutto o in parte i mezzi necessari per emigrare. Anzi poichè il Canadà tende a voler curare con mezzi propri tutto ciò che ha rapporto con la sua immigrazione, come risulta ad esempio dal fatto che il trasporto diretto degli emigranti dall'Europa al Canadà vien fatto prevalentemente da società di navigazione canadesi, non è improbabile che la legge del 1886 sulle società di assistenza per l'immigrazione mirasse appunto a sottrarre il movimento dell'immigrazione « assistita » al dominio delle società inglesi per metterla sotto il dominio diretto canadese. E quando questo proponimento andò fallito, cominciò a preoccuparsi dei numerosi elementi di qualità scadente forniti da questa speciale immigrazione. Riesce assai interessante a questo proposito uno speciale rapporto in data 10 gennaio 1908 inviato al governo canadese da J. Bruce Walker, allora suo rappresentante a Londra col grado di vice-soprintendente dell'emigrazione, rapporto in cui sono descritti i metodi e i propositi degli istituti di beneficenza inglesi che promuovevano allora, ed entro limiti assai più ristretti promuovono tutt'oggi, l'emigrazione al Canadà dalle Isole britanniche (1).

Il dottor P. H. Bryce, medico capo del servizio di immigrazione canadese, nella sua relazione per l'anno 1904, ricordava quanto segue:

« Durante un secolo le unioni indicate dalla legge sui poveri (*poor law unions*) e i molti istituti di beneficenza specialmente in Inghilterra, hanno quivi insegnato al popolo di ricorrere in caso di malattia ed in via ordinaria a queste istituzioni: quindi quando cotali immigranti in un nuovo paese non hanno ancora fissa dimora, tendono naturalmente a tornare presso gli uffici e gli ospedali governativi di immigrazione per chiedere quell'aiuto a cui sono stati abituati. Gli abitanti dei paesi continentali non sono stati abituati in ugual proporzione a queste beneficenze; essi non conoscono il sistema di formalità (*routine*) per ottenere tale assistenza, esercitano su più vasta scala la loro attività lontano dalle città, dai luoghi popolosi ed oltre a ciò sono più abituati a una vita sociale più rude e meno umana, e sanno sopportare i loro mali sia fisici che sociali con più pazienza ».

E nella sua relazione per l'anno 1906 scriveva:

« I 137 casi espulsi dal Canadà dopo essere stati ammessi, sono rappresentati in grande maggioranza da inglesi. Fra questi se ne contarono 100 su una totalità di 65,932 immigranti arrivati nel 1905-1906, mentre su 15,846 immigranti scozzesi ne sono stati respinti 9,

(1) V. la raccolta di leggi, regolamenti, relazioni ecc. già citata: pag. 62.

« e su 44,349 provenienti dall'Europa continentale ne sono stati respinti 28. Da ciò risulta che in proporzione la grande maggioranza degli espulsi era inglese. Pertanto le caratteristiche dei respinti sono cosa di maggiore importanza, poichè dimostrano che ci sono state mandate persone le cui condizioni fisiche e mentali dovevano essere ben note agli amici o alle persone, società o autorità che avevano fornito i mezzi per farli emigrare. Il fatto che 20 di esse erano alienate di mente, 5 erano imbecilli e 3 presentavano segni di debolezza fisica e mentale, dimostra la necessità da parte degli ufficiali medici del servizio di immigrazione di esercitare la più severa vigilanza o nei paesi stranieri o nei porti d'entrata canadesi ».

Nella relazione per l'anno 1908 infine osservava quanto segue:

« La storia di un secolo di legislazione britannica sull'emigrazione ha chiaramente dimostrato la necessità di questa legislazione nostra, come, ad esempio, la legge del 1834 in base a cui tutti coloro che avevano diritto a voto nella pubblica assemblea di una fabbrica [ecclesiastica], potevano coi loro voti disporre che una somma non superiore a metà della quota dell'anno precedente potesse essere destinata ad aiutare i residenti del luogo ad emigrare e potesse esser presa a prestito per essere restituita entro cinque anni. Si capisce lo scopo di questa legge quando si ricorda che Horton, il quale la presentò, disse che nella parrocchia di Frome 14,000 persone ricevevano aiuti abituali o occasionali. Disse che « la parrocchia era troppo povera per mantenerle e avrebbe contratto un prestito se le fosse stato permesso di farle emigrare . . . ».

« Pertanto non è un caso inconsueto nelle piccole città e nei villaggi quello di pubblici ufficiali che comprano un biglietto per un qualche individuo che hanno sulle braccia e lo mandano a Toronto, Montreal o Winnipeg con buoni e pii auguri. Ripensando a tante circostanze può sembrare degno di nota il fatto che durante l'inverno passato non ve ne siano stati di più, ed il numero dei respinti prova ottimamente che abbiamo trovato un mezzo di trattare efficacemente coi « buoni a nulla ».

Così fu che il Governatore generale del Canada, su proposta del Ministro dell'interno, emanò il decreto (*Order in Council*) del 25 febbraio 1908 con cui, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge sull'immigrazione, vietava l'immigrazione assistita. E nella relazione che precedeva questo decreto (1) era detto esplicitamente che l'emigrazione assistita da alcune

(1) V. la raccolta di leggi, regolamenti, relazioni ecc. già citata: pag. 60.

fra le società di beneficenza britanniche comprende « non solo i disoccupati, ma anche una grande percentuale di coloro che rappresentano il rifiuto del mercato del lavoro per effetto di disgrazia, di inettitudine o di indolenza ». Ora il suo contesto si trova riprodotto nell'articolo 3, *h* della nuova legge sull'immigrazione.

Però il Canada non poteva scordare di far parte dell'Impero britannico. E ciò doveva suggerire qualche temperamento che valesse a moderare la severità della disposizione ora detta. Anzi prima ancora che fosse emanato il decreto del 25 febbraio 1908, il governo canadese aveva concesso il suo appoggio a una determinata categoria di immigranti assistiti, a quelli cioè che venivano inviati al Canada per cura degli ispettori o tutori della legge inglese sui poveri (*Poor Law Guardians*) a spese pubbliche, e per i quali era stato stabilito uno speciale controllo esercitato nelle Isole britanniche, come è detto nel rapporto del Walker, da un rappresentante del governo canadese, cui doveva essere presentato, per ognuno degli emigranti così avviati al Canada, un certificato medico molto dettagliato e conforme a un modulo speciale (1). Quindi, mentre stabiliva in via di massima il divieto dell'immigrazione assistita, lo stesso decreto del 25 febbraio 1908 attribuiva, e lo stesso articolo 3, *h* della nuova legge attribuisce al vice soprintendente dell'immigrazione canadese che risiede a Londra, la facoltà discrezionale di concedere caso per caso, in base al controllo sovra accennato, la deroga dal divieto medesimo. Anzi la nuova legge ammette che si possa ottenere tale concessione anche direttamente dal soprintendente dell'immigrazione che risiede in Ottawa.

Queste concessioni non furono giudicate sufficienti dalle società filantropiche inglesi. Esse avrebbero voluto che in favore degli immigranti « assistiti » con autorizzazione delle suddette autorità canadesi fosse stata accordata anche la deroga dall'obbligo di portar seco una determinata somma di denaro, imposto a tutti gli immigranti che sbarcano nel Canada, eccettuati soltanto quelli che si sono assicurato in precedenza un impiego in lavori agricoli o, se donne, in servizi domestici. E la insistenza con cui hanno protestato perchè ciò non è stato loro accordato, dimostra appunto che le stesse società non erano e non sono capaci di fornire al Canada la desiderata immigrazione agricola.

A questo proposito l'*Araldo del Canada*, il periodico più autorevole e diffuso della colonia italiana di Montreal, ebbe ad esprimere nel numero del 1° luglio 1910 il seguente pensiero:

(1) V. la raccolta di leggi, decreti ecc. già citata: pag. 71.

« In Italia non esistono società per aiutare l'emigrazione degli indigenti. Non ne è sentito il bisogno, non ne è desiderato l'avvento nè il governo certo lo permetterebbe.

« Ma quando le società inglesi domandano che l' « Assistant Superintendent of Emigration for Canada » a Londra rilasci il permesso speciale d'ammissione in questo Paese a tutti indistintamente i « charity aided emigrants » del Regno Unito anco se non sono diretti a lavori agricoli assicurati, ci vien fatto di domandare dove sono dunque questi « farmers » e questi « homesteaders » dell'Europa settentrionale che il Canada tenta d'attrarre a sè con tanti sacrifici pagando un « bonus » di una sterlina per ogni emigrante arruolato da agenti speciali nella Gran Bretagna, nell'Irlanda, in Francia, in Germania, nei Regni Scandinavi, nel Belgio, nell'Olanda e nella Svizzera onde si rechi a coltivare la terra ferace di questo Paese?! Non vanno forse gli emigranti delle contrade ora dette a lavorare il maggior numero nelle officine, nelle miniere e nelle ferrovie? come fanno gli italiani ».

Dinanzi alle insistenze delle società filantropiche inglesi veniva fatto osservare « che sarebbe stata follia l'offrirsi da una mano dei buoni per incoraggiare l'immigrazione delle domestiche e dei campagnuoli, e innalzare con l'altra delle barriere per tenerli lontani: che perciò era naturale che costoro fossero esonerati dall'obbligo della scorta pecuniaria: ma che non vi era nessun motivo perchè lo stesso esonero dovesse essere accordato ad altri immigranti di cui non si desiderava incoraggiare la venuta ». E veniva fatta ricordare « l'impressione profonda lasciata nelle mente del popolo canadese dall'invernata del 1907-908 quando centinaia di immigranti affollati nelle città canadesi avevano dato un grave colpo alle risorse delle società di beneficenza locali, impressione da cui i nuovi regolamenti dell'immigrazione avevano appunto tratto la loro prima origine ».

Fin che l'obbligo della scorta pecuniaria era fissato dal decreto del 27 marzo 1908, in cui era detto che da tale obbligo erano esenti gli immigranti diretti « ad un qualche impiego determinato » (*to some definite employment*), le società inglesi potevano obiettare che ciò non significava che l'eccezione si dovesse applicare soltanto a favore di quelli destinati a lavori campestri giusta gli intendimenti manifestati dal soprintendente dell'immigrazione nella importante circolare del 4 giugno 1909 già ricordata. E avrebbero potuto aggiungere che ancor meno legittimo era l'intendimento manifestato nella stessa circolare di non appli-

care l'esenzione agli immigranti che non parlano inglese, anche se destinati a lavori agricoli.

Del resto i tribunali canadesi, in esito a giudizio promosso da alcuni minatori inglesi impegnati per conto della *Dominion Coal Company* che erano stati respinti da Halifax perchè sprovvisti di sufficiente scorta monetaria, riconobbero nel febbraio del 1910 la incostituzionalità di detta circolare e dichiararono che il ministro non aveva la facoltà di variare un decreto « con un regolamento », ma questa decisione, importante per le società filantropiche inglesi, fu seguita di lì a poco dalla promulgazione di un nuovo decreto in data 15 marzo 1910, poi rinnovato in data 9 maggio successivo dopo la promulgazione della nuova legge sull'immigrazione, con cui, a conferma della contestata circolare, rimase stabilito che l'esenzione dall'obbligo della scorta monetaria era, come è tuttora, applicabile unicamente alle domestiche ed ai campagnuoli aventi impegni di lavoro. E quando il rappresentante del governo canadese a Londra, appena entrate in vigore le disposizioni nuove, rifiutò di esentare dall'obbligo della scorta pecuniaria alcuni emigranti inglesi impegnati per conto della *Canadian Northern Railway*, gli fu fatto osservare che fino a pochi anni prima il governo canadese avrebbe pagato dei buoni di premio per incoraggiarli a partire Ed è vero che i buoni venivano prima pagati tanto per conto dei domestici e degli agricoltori, come già si è detto, quanto per conto degli operai ferroviari, ma poco prima che fosse emanata la circolare del 4 giugno 1909, già il pagamento dei buoni era stato ristretto a vantaggio unicamente dell'emigrazione dei domestici e degli agricoltori diretti al Canada dai vari paesi preferiti, anzi è precisamente da questa restrizione che detta circolare aveva tratta origine.

Il Sottosegretario di Stato (*Deputy Minister*) per l'interno W. W. Cory nella sua relazione per l'anno 1908-9 rilevava come le restrizioni apportate all'ammissione degli immigranti « assistiti » avessero avuto per effetto di ridurre notevolmente il numero degli immigranti britannici diretti al Canada. Ed aggiungeva: « non vi è dubbio che i risultati ottenuti hanno « completamente giustificato il cambiamento di sistema già adottato. . . .

« Ci è grato osservare che i più degli elementi « non desiderabili » « che negli anni passati trovavano il modo di venire nel Canada sono « stati ora completamente eliminati. . . .

« Vi è stata una diminuzione anche nel numero degli arrivi dal continente europeo, ma ciò non fa meraviglia, poichè da quando sono « giunti a termine gli accordi che erano stati presi per disseminare le « nostre pubblicazioni nei vari paesi d'Europa, non ci è stato più possi-

« bile di intraprendere alcuna propaganda a causa delle leggi restrittive « vigenti in detti paesi ».

La qual cosa prova che la maggior parte dei paesi europei reputa che la propaganda esercitata per conto del governo canadese per incoraggiare l'emigrazione al Canada costituisce un eccitamento all'emigrazione non ammissibile. E come rivesta effettivamente questo carattere risulta evidente anche dai rapporti ufficiali sulle operazioni compiute in Europa e negli Stati Uniti dagli uffici governativi canadesi di emigrazione (1) i quali fanno distribuire a larga mano nei paesi preferiti, ma più specialmente nelle Isole britanniche, apposite pubblicazioni inneggianti alla colonizzazione agricola del Canada, organizzano conferenze, esposizioni di prodotti agricoli canadesi e . . . fanno consciamente concorrenza ad altri propagandisti incaricati di attirare l'immigrazione agricola negli Stati della costa del Pacifico appartenenti all'Unione americana, in alcuni Stati della Confederazione australiana e nel Messico.

In Italia, trattandosi di paese non preferito, tale propaganda non viene esercitata, nè vengono pagati buoni di premio. Ma, a termini del già citato articolo 17 della vigente legge sull'emigrazione, non potrebbe neppure essere ammessa nè una cosa nè l'altra.

Si potrebbe osservare che l'immigrazione per la quale il Canada paga dei buoni di premio costituisce una vera e propria immigrazione « assistita » dallo Stato. Ed a molti è sembrato e sembra strano che il Canada respinga da una parte molti immigranti, specialmente quelli « assistiti » dalle società filantropiche, per spendere da un'altra parte somme non indifferenti per incoraggiare l'immigrazione. Vero è che gli immigranti « assistiti » dalle società ricevono da queste direttamente soccorsi in denaro o sono da esse provveduti di biglietti d'imbarco del tutto o in parte gratuiti, mentre l'incoraggiamento dato pecuniariamente dallo Stato non si riversa direttamente nelle mani degli immigranti, sibbene nelle mani degli agenti che li inducono a recarsi nel Canada. Ma questi, riscuotendo un premio per ogni immigrante che inviano al Canada, possono offrirgli delle riduzioni sul prezzo del biglietto d'imbarco, sicchè l'incoraggiamento offerto dallo Stato si risolve pur sempre, almeno parzialmente, in un vantaggio pecuniario per l'immigrante medesimo. Anzi si potrebbe dire che in questo caso l'immigrante gode di un vero regalo mentre che l'aiuto offerto dalle società sovente costituisce non altro che un prestito il quale, se accettato da un uomo di poca energia, gli è di peso e può quindi riuscire in qualche modo dannoso, ma se accettato da un uomo geloso della propria dignità,

(1) V. la raccolta di leggi, regolamenti, relazioni ecc. già citata: pag. 164.

può servirgli di stimolo a lavorare con lena per mettersi in condizioni da poterlo sollecitamente rimborsare. In ogni modo non è detto davvero che la immigrazione provocata dagli agenti che riscuotono i buoni ed esercitano la propaganda pagata dal governo canadese, debba riuscir migliore di quella assistita dalle società filantropiche che in massima è necessariamente poco buona. Del resto gli agenti delle compagnie di navigazione hanno già abbastanza interesse ad incoraggiare per proprio conto l'emigrazione senza che il loro zelo abbia bisogno di stimoli da parte dello Stato. E già si è detto come i costosi incoraggiamenti offerti dal governo canadese a una parte dell'immigrazione, non riscuotono nello stesso Canada il massimo favore.

Nel corso della discussione avvenuta alla Camera dei deputati del Canada intorno alla nuova legge sull'immigrazione, avendo l'onorevole Blain chiesto all'onorevole Oliver, ministro dell'interno, se nessuna domanda fosse stata fatta nel paese per abolire l'immigrazione assistita, si ebbe questa risposta:

« Nel Canada non esiste immigrazione assistita per quanto riguarda questo governo. Non so di domande intese ad abolire una cosa che effettivamente non esiste ».

Obiettò peraltro il Blain che il molto denaro speso dal governo in « buoni » per agricoltori e domestiche in realtà è destinato ad « assistere » l'immigrazione. E il ministro rispose nei seguenti termini:

« Apparentemente il mio onorevole amico ed io abbiamo differenti vedute riguardo al significato del termine « immigrazione assistita ». Secondo me significa un'assistenza offerta all'immigrante personalmente onde venga al Canada e noi non diamo una cotale assistenza. Credo che c'è stato un tempo in cui è stata data agli immigranti qualche assistenza. Dopo che avevano occupato un podere nell'occidente veniva loro pagata una determinata somma. . . . ma ciò non durò a lungo. . . . Noi siamo contrari per sistema a che sian pagati anche solo in parte il passaggio o le spese di un immigrante per metterlo in condizioni da venire al Canada. . . . V'è stato un tempo in cui è stata data « assistenza » alle compagnie di navigazione, ma anche questo tempo è passato ed ora il nostro denaro viene speso interamente per la propaganda sui vantaggi del Canada. Se questo significa « immigrazione assistita » allora convengo che questo governo « assiste » l'immigrazione. . . . Noi non « assistiamo » l'immigrante. Paghiamo dei buoni all'agente per rifusione delle spese di pubblicità che incontra per indurre gli immigranti a comprare i biglietti da lui. Distinguo fra assistere (*assist*) e stimolare (*induce*) l'immigrazione.

« Il nostro sistema è quello di incoraggiarla con la pubblicità. Vi è una
 « differenza fra ciò e il sistema di anticipare del denaro per mettere gli
 « immigranti in condizione da venire al Canada. Questo ultimo sistema
 « è ora in voga nell'Ontario e credo anche nella Colombia britannica. I
 « governi di queste provincie hanno creduto bene di adottare un sistema
 « di ciò che chiamerei « immigrazione assistita ». Noi non abbiamo fatto
 « nulla di simile. Noi abbiamo spesi 100,000 scudi in pubblicità, ma non
 « un solo scudo è stato pagato a un immigrante per farlo espatriare ».

A sua volta l'on. Wright intervenne nella discussione con le seguenti considerazioni:

« Poichè il ministero ha speso molto denaro per raggiungere deter-
 « minate categorie di emigranti nella Gran Bretagna e in altri paesi, si
 « dovrebbe naturalmente supporre che ciò abbia a portare qualche frutto
 « indipendentemente dagli sforzi che possono essere compiuti dagli agenti
 « delle compagnie di navigazione; ma non posso distogliermi dal ritenere
 « che questi agenti non compiano altra parte che quella di stare al fine-
 « strino ove la gente va a comprare i biglietti e di riscuotere 5 scudi
 « per ogni persona Si direbbe che piuttosto che promuovere
 « l'immigrazione, traggono profitto dagli immigranti che vengono al
 « Canada. In quanto al far propaganda e a promuovere l'emigrazione
 « delle classi che desideriamo, evidentemente trovano il loro campo di
 « azione più facile fra le grandi popolazioni cittadine Non sono
 « alieno dal credere che convertono in agricoltori [a parole] molti di
 « coloro che passano per le loro mani. Hanno interesse a far così. . . . ».

Rispose il ministro:

« Abbiamo cinque agenti salariati in Inghilterra, due in Irlanda e
 « due nella Scozia. Ognuno di questi agenti invigila sulle agenzie di
 « passaggi in un dato numero di paesi, e di tempo in tempo deve visi-
 « tare tali agenzie per verificare come conducono i loro affari. Se tro-
 « viamo che un'agenzia non fa l'affar nostro nel modo che riteniamo
 « giusto e conveniente — se fa della pubblicità sconveniente, se non de-
 « scrive giustamente le condizioni del Canada o agisce in altro modo
 « a discredito — la radiamo dall'elenco di quelle che percepiscono i
 « buoni, e allora non le paghiamo i buoni indipendentemente da chiunque
 « cui venda i biglietti I nostri agenti sono sotto il controllo
 « del vice-sopraintendente dell'immigrazione in Londra. Ricevono ordini
 « direttamente da lui e riferiscono a lui La sorveglianza delle
 « agenzie di passaggi forma parte del compito loro, e so che se ne oc-
 « cupano. Il mio onorevole amico è completamente in errore quando
 « pensa che gli agenti di passaggi — parlo degli intraprendenti — non

« spendano denaro, molto denaro per render noti al pubblico i vantaggi
 « del Canada Il buono per gli immigranti di 18 anni e più è
 « di 5 scudi, e per quelli al di sotto di 18 anni si paga la metà di un
 « buono Fra l'agente di passaggi e l'ufficio di Londra è tenuto
 « un conto corrente sulla base delle informazioni ricevute di qui. L'agente
 « di passaggi domanda un buono sul tale dei tali. Se le registrazioni
 « fatte qui dimostrano che questa persona è arrivata ed in base alle
 « nostre informazioni appartiene alla classe agricola, vien data l'autoriz-
 « zazione a pagare il buono all'agente di passaggi Tutti gli
 « agenti nella Gran Bretagna e Irlanda sono ammessi a concorrere ai
 « buoni eccettuati quelli che abbiano agito in modo da non farci desi-
 « derare di aver a che fare con loro. Ogni agente autorizzato dal Go-
 « verno imperiale a stipulare contratti di trasporto nelle Isole britanniche
 « ha diritto di concorrere ai buoni, purchè adempia alle condizioni ri-
 « chieste pel relativo pagamento ».

All'on. Edwards che desiderava conoscere in quale proporzione nume-
 rica si trovino gli immigranti che si recano al Canada dietro sollecitazione
 degli agenti rispetto a quelli che vi si recano volontariamente, il ministro
 rispose: « è impossibile tracciare una linea netta fra l'immigrante che è
 « stato incontrato e sollecitato personalmente dall'agente di emigrazione,
 « o quello che è venuto al Canada per effetto della pubblicità fatta dagli
 « agenti e quello che può essere venuto senza alcuno di questi incita-
 « menti. Ma ognuno capisce facilmente che oggi, quando tutto il mondo
 « è aperto all'immigrante, chi dalla Gran Bretagna preferisce di venire
 « al Canada invece di andare agli Stati Uniti, in Australia, nella Nuova
 « Zelanda, nell'Africa del Sud o in altra colonia britannica, deve aver
 « fatta la sua scelta in base alle informazioni diffuse nella Gran Bret-
 « tagna con vari mezzi di pubblicità di cui il nostro ufficio di immigra-
 « zione è più o meno responsabile ».

Già si è accennato che fino al 1909 il governo canadese ha pagato
 buoni di premio per 16.47 per cento degli immigranti provenienti dal
 Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda, per 52.15 per cento di
 quelli provenienti dagli altri paesi europei preferiti e per 5.59 per cento
 di quelli provenienti dagli Stati Uniti americani.

Dal sopraccitato rapporto del vice-soprintendente Walker risulta che
 gli emigranti inviati al Canada dalle principali società filantropiche inglesi
 nel 1907 sono stati 12337 cioè il 16.58 per cento della totalità degli im-
 migranti giunti nel medesimo anno al Canada dal Regno Unito della
 Gran Bretagna e Irlanda.

E durante la discussione parlamentare testè riportata, mentre il mi-

nistro dell'interno, come si è visto, magnificava gli effetti ottenuti col pagamento dei buoni di premio, l'on. Burrell, riferendosi al divieto opposto all'immigrazione assistita, disse: « dopo tutto credo che il ministro ammetterà che un uomo il quale sia sano e robusto e cui nulla si possa rimproverare mentalmente o somaticamente, pur non essendo riuscito a farsi strada e a fare dei risparmi nei centri popolosi della Gran Bretagna, dovrebbe essere assoggettato alle nostre leggi canadesi con larghezza di interpretazione così da offrirgli opportunità di successo. Dopo tutto benchè possa non avere denaro e benchè qualcuno possa averlo aiutato, può rappresentare il miglior tipo di cittadino che ci è dato ottenere ».

IV.

Immigrazione vincolata.

Indipendentemente dalle facilitazioni di viaggio gli emigranti possono essere aiutati mediante l'offerta di lavoro assicurato nel paese di destinazione. E l'accettazione di tale offerta li pone naturalmente sotto il vincolo di un contratto di lavoro che impone ad essi obblighi non meno gravi di quelli che il loro arruolatore col medesimo contratto si assume.

Tutti i paesi che hanno bisogno di abbondante immigrazione, hanno un tempo favorito e i più tuttora favoriscono il sistema di attirarla col dare un largo sviluppo al contratto anticipato di lavoro che al tempo stesso è vincolo e miraggio. Il capitalista, l'industriale, l'impresario di lavori lo considerano come mezzo adatto per procurarsi, quanto più a buon mercato è possibile, la mano d'opera di cui hanno bisogno; e per converso le unioni dei lavoratori lo considerano come un danno, come una minaccia, come un elemento di « crumiraggio ».

La nostra legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, all'articolo 13 ammette che il Commissariato dell'emigrazione possa concedere speciali licenze, subordinate a speciali garanzie, per l'arruolamento « di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti ». In simil caso può essere anticipato agli emigranti in tutto o in parte il prezzo del viaggio, ma non come mezzo di assistenza in se, sibbene come clausola di un contratto di lavoro in base a cui ordinariamente viene in seguito defalcato dai primi loro salari l'equivalente dell'anticipo fatto. E se anche ciò non avviene, sussiste pur sempre la compensazione per effetto del basso livello dei salari offerti. L'assistenza commerciale è necessariamente diversa da quella filantropica.

Del resto il nostro Commissariato dell'emigrazione concede molto raramente le speciali licenze ora accennate, sempre con molta prudenza, e mai in caso di emigranti diretti al Canada o agli Stati Uniti.

La passata esperienza ci ha insegnato che l'emigrazione vincolata da contratto di lavoro ha ordinariamente scarsa fortuna, ci ha insegnato a diffidare di ogni vincolo contrattuale offerto da lontano agli emigranti. Non è possibile che un contratto possa definire esattamente le condizioni intrinseche di un determinato lavoro, per cui certe condizioni che da lontano possono sembrare accettabili, possono invece risultare inaccettabili al lavoratore chiamato a stipulare il contratto di lavoro sul luogo ove il lavoro stesso deve essere compiuto, chiamato cioè a stipularlo in condizioni tali da potersi rendere conto di quelle inerenti al lavoro offertogli. Avviene sovente, come si è già accennato, che gli italiani inviati a lavorare nell'interno del Canada o degli Stati Uniti dalle agenzie di collocamento di Montreal, di New York o di altre città ove fanno capo in cerca di lavoro, si accorgono, quando son giunti a destino, che le condizioni locali e quelle del lavoro cui sono destinati non corrispondono alle promesse loro fatte da quelle agenzie. Come si potrebbe dunque fare a fidanza su dei contratti stipulati addirittura in Italia?!

Troppa disparità esiste tra due contraenti quando uno solo ha la completa conoscenza dell'oggetto contrattato prima della stipulazione del contratto e questo è da lui compilato. Nè è a meravigliarsi perciò che l'altro, accettandone incautamente i vincoli, spesso abbia poi a pentirsene.

La legge ungherese 11 marzo 1903 sull'emigrazione esplicitamente vieta l'espatrio di « coloro ai quali sia stato promesso il trasporto gratuito « completamente o in parte, o l'anticipazione delle spese di trasporto, dal « governo di uno Stato estero o da una Società di colonizzazione od anche « da un privato, per recarsi all'estero a scopo di colonizzazione o con « fine analogo ».

La legge germanica 9 giugno 1897 vieta l'espatrio dei sudditi dell'impero pei quali da governi stranieri o da società colonizzatrici o da altre imprese sia stato pagato per intero od in parte il prezzo di trasporto o siano state date anticipazioni. In quest'ultimo caso però il Cancelliere dell'Impero può ammettere delle eccezioni.

La legge 4 luglio 1864 degli Stati Uniti « intesa a favorire l'immigrazione », consentiva all'immigrante di stipulare il contratto di lavoro prima di abbandonare il proprio paese, fissando il salario del suo lavoro per un periodo non superiore a 12 mesi, al fine di compensare le spese di trasporto in America. Ma i danni che ne derivarono furono tali e tanti che i legislatori americani dovevano ben finire, come poi finirono,

col vietare assolutamente ogni immigrazione vincolata da contratto di lavoro, eccettuato quando abbia per scopo d'importare operai specialisti non disponibili nel paese.

In Australia gli immigranti vincolati da contratti di lavoro sono ammessi solo se inglesi e solo dietro approvazione del contratto medesimo da parte del competente ministero; ma tale approvazione non viene concessa se detti contratti tendono ad alterare i termini di una vertenza industriale e se le condizioni in essi pattuite sono inferiori a quelle in uso per gli operai indigeni della stessa categoria cui appartengono gli immigranti. Questa clausola, come è detto nella relazione del nostro Commissariato sui servizi dell'emigrazione per l'anno 1909-1910, « toglie evidentemente ogni incentivo a far venire operai sotto contratto perchè, dovendo il padrone pagarli come i vecchi operai del luogo, resta danneggiato di quel tanto che uno straniero rende di meno fino a che non sia perfettamente ambientato e rimane perplesso di fronte all'incognita che un operaio sconosciuto sempre presenta ». Quando poi l'immigrante vincolato da contratto non sia inglese o discendente d'inglesi, è ammesso in Australia solo ove sia provato che non sia possibile trovare nel paese un operaio di capacità professionale uguale alla sua, la qual cosa equivale, dopo tutto, eccetto per gli inglesi, a quanto stabilisce in proposito la legge americana.

Nei paesi d'Europa non esistono disposizioni simili a queste. Anzi gli immigranti riuniti in comitiva sono respinti dalla Rumenia se non si sono in precedenza assicurato il lavoro mediante contratto scritto e se non dietro speciale autorizzazione del ministero dell'interno. Questa disposizione ha per scopo d'impedire che qualche impresario di lavori, dopo aver fatto all'estero numerosi arruolamenti di operai con patti verbali o mediante scritture prive di valore legale, approfitti di ciò per licenziarli quando gli torna comodo per poi riassumerli al lavoro con salario minore.

Ora non vi ha chi non conosca le disgrazie a cui andarono incontro tanti nostri connazionali condotti a lavorare negli Stati meridionali dell'Unione americana, in luoghi malsani donde anche volendo non avrebbero potuto allontanarsi, perchè dovevano scontare col lavoro l'importo del biglietto *prepagato* e perchè le leggi di detti Stati danno diritto al proprietario creditore di fare arrestare il lavoratore indebitato e detenerlo finchè non abbia scontato con prestazione personale l'intero debito. Coloro che per non poter sopportare le condizioni di esistenza ad essi imposte abbandonavano il lavoro, venivano arrestati e sottoposti a ogni sorta di maltrattamenti, senza che le leggi locali potessero dar loro ragione, vincolati come erano agli obblighi del contratto accettato per instigazione di arruo-

latori clandestini. Nè purtroppo questi truci sistemi, noti sotto il nome di *peonage*, sono ancora cessati in quei paesi, malgrado sia oggi proibita negli Stati Uniti la immigrazione vincolata da contratto di lavoro e malgrado che il nostro Commissariato dell'emigrazione si studi di reprimere con ogni mezzo consentitogli l'opera delittuosa degli agenti clandestini che arruolano nascostamente i nostri emigranti per conto di imprese « disoneste e crudeli ». Anzi da quando esiste negli Stati Uniti il divieto dell'immigrazione vincolata da contratto di lavoro, i nostri consoli hanno talora dovuto fare appello a tale disposizione di legge per salvare dagli orrori del « *peonage* » molti nostri connazionali che in contravvenzione alla legge medesima erano stati importati negli Stati meridionali dell'Unione sotto il vincolo di veri contratti-capestro, calcolando per la efficacia di questi sul fatto che essa è di competenza della magistratura ordinaria, mentre l'applicazione del divieto che colpisce l'immigrazione vincolata è di esclusiva competenza dei funzionari del servizio di immigrazione.

Gli emigranti arruolati in Italia per conto dei *fazendeiros* brasiliani con viaggio gratuito o largamente sussidiato specialmente in seguito alla promulgazione del decreto 14 aprile 1907 relativo al popolamento del Brasile, andarono incontro a tali patimenti e maltrattamenti che il nostro ministro degli affari esteri con speciale decreto in data 2 febbraio 1906 dovette vietare, com'è ben noto, che i nostri lavoratori potessero recarsi nel Brasile se non pagandosi il viaggio con denaro proprio o perchè chiamati con biglietto prepagato da parenti stretti. E tanto si dimostrò giustificato questo provvedimento, che le stesse classi dirigenti brasiliane, desiderando di avere numerosi coloni italiani, si convinsero della necessità di richiamarli non con viaggio gratuito o sussidiato e col vincolo di arruolamento per le *fazendas*, ma con offerta di concessione di terre gratuite a similitudine di quanto viene praticato nel Canada. E in un messaggio inviato dal Presidente al Parlamento brasiliano il 12 novembre 1909, oltre a rilevare la somma convenienza di sopprimere l'introduzione di immigranti ai quali vengono pagate prima o rimborsate più tardi le spese di viaggio, è difatti affermata la opportunità di concedere gratuitamente agli immigranti, che a proprie spese si recano nel Brasile, lotti di terra posti nei nuclei coloniali fondati e mantenuti dal governo dell'Unione.

Troppo spesso il contratto di lavoro, ovunque stipulato, diviene una arma dannosa e pericolosa in mano di quegli sfruttatori di emigranti che gli americani con parola italiana chiamano « padroni »; che noi con parola inglese chiamiamo « *bosses* ». E il *padrone system* o *bossismo* costituisce una tale vergogna che ben si capisce come, tanto da una

parte che dall'altra, nessuno voglia qualificarlo con parola della propria lingua.

Nel giugno del 1894 il ministro del tesoro americano nominò una Commissione d'inchiesta sull'immigrazione col mandato di investigare specialmente sull'esistenza del *padrone system* negli Stati Uniti. E nell'ottobre del 1895 essa gli presentò una relazione in cui esprimeva il seguente giudizio :

« La legge del 1864, con l'aver dato agli imprenditori, proprietari di « fabbriche ed arruolatori la facoltà di arruolare e importare operai dal- « l'Europa per sostituire operai americani, è in parte responsabile di « aver fatto sorgere questo sistema. Era naturale che, durante un periodo « di non frenata immigrazione, ragioni di pura speculazione dovessero « avere il sopravvento e che gli immigranti ne rimanessero vittime ».

Francesco J. Sheridan, nel *Bulletin of the Bureau of Labor* del settembre 1907, scriveva che « l'istituzione del « padrone », *boss* o media- « tore italiano si diffuse negli Stati Uniti dopo il 1885 allorchè gli italiani « cominciarono a recarvisi in maggior numero. Il « padrone » non eser- « citava in Italia tale occupazione, perchè ivi le condizioni di vita e di « impiego ed i salari erano tali che simili agenzie di collocamento non « avrebbero potuto esistere. Più scaltro, più abile e meno scrupoloso dei « suoi compagni si perfezionò nei mezzi di frodare il prossimo creando « il *padrone system* e rendendolo più perfetto con lo stabilire, per mezzo « di agenti amici e corrispondenti in Italia e in America, un'intima rela- « zione cogli operai italiani che arrivavano o ritornavano... ».

« Quando un impresario aveva un buon affare in vista e desiderava « procurarsi la mano d'opera al più basso prezzo possibile si rivolgeva « ad un banchiere italiano. Questi arruolava per mezzo dei suoi agenti « in Italia la quantità necessaria di operai e li conduceva in America « con biglietti prepagati ricevendo una provvigione per ciascuno di essi. « Al momento dell'approdo venivano accolti da un suo agente che li « distribuiva nelle locande imponendo i prezzi di vitto e di alloggio a « suo talento finchè non fossero collocati sul lavoro. Come compenso « dell'opera sua esigeva una commissione tanto dall'immigrante quanto « dall'impresario... Obbligava poi gli operai a vivere insieme entro « baracche (*shanties*) di sua proprietà o prese da lui in affitto a tale « scopo e a comperare i commestibili dai suoi agenti a prezzi addirittura « usurari... Il denaro in patria veniva trasmesso per mezzo del « ban- « chista » il quale per tale servizio si tratteneva una forte provvigione « in aggiunta a quella dovuta per il cambio .. Si imponeva agli operai « una commissione per lavori inesistenti o anche si collocavano realmente

« sul lavoro, ma per farli licenziare di lì a poco, per lucrare una nuova
 « commissione per un nuovo collocamento. Si rifiutava la paga degli ultimi
 « pochi giorni di lavoro... »

« Presentemente le più rigide sanzioni delle leggi sul contratto di
 « lavoro e la cooperazione del Governo italiano hanno giovato ad elimi-
 « nare o almeno diminuire il *padrone system* per ciò che riguarda la
 « diretta importazione di lavoratori vincolati da contratto. I « banchisti »
 « interessati sostengono che il *padrone system* non esiste più, che la
 « recente depressione industriale ha preclusa ogni possibilità di impiego
 « e che si son fatti venire un così gran numero di lavoratori a buon
 « mercato da rendere inutile qualsiasi ulteriore importazione di essi...
 « Non va però dimenticato che appunto dagli operai italiani parte sempre
 « la richiesta di aumento di salario allorchè essi risiedono qui da qualche
 « tempo e che una sovrabbondante offerta di mano d'opera a buon
 « mercato può essere mantenuta unicamente per mezzo di frequenti
 « importazioni ».

La legge del 1864 fu revocata nel 1868. Poi nel 1882 fu promulgata una nuova legge per regolare l'immigrazione agli Stati Uniti, e nel 1885 fu posto il divieto alla immigrazione vincolata da contratto di lavoro, divieto mantenuto dalla vigente legge 20 febbraio 1907, che all'articolo 2 esclude dall'ammissione negli Stati Uniti gli stranieri che « sono stati indotti o sollecitati a migrarvi con offerte o promesse di impiego o in seguito ad accordi orali, scritti o stampati, manifesti o impliciti per compiere qualsiasi specie di lavoro specializzato o meno », e all'articolo 4 punisce chiunque in qualsiasi modo aiuti o incoraggi l'importazione di mano d'opera vincolata da contratto di lavoro. Questo divieto però è stato voluto dal legislatore americano non tanto per porre un argine ai danni cui andavano incontro gli immigranti vincolati da contratti, alle vergogne del « bossismo », quanto per accondiscendere alle pressioni delle unioni dei lavoratori (*Labor Unions*) le quali ritenevano dannosa la concorrenza di una mano d'opera obbligata dai patti stabiliti prima di lasciare il paese di provenienza, ad accettare salari più bassi di quelli richiesti dai lavoratori iscritti alle unioni medesime. La legge americana cioè, piuttosto che l'immigrante mira a proteggere la mano d'opera nazionale o nazionalizzata. Quindi con lo stesso articolo 2 stabilisce che può essere importata mano d'opera specializzata ove nel paese non si trovi mano d'opera dello stesso genere disoccupata, come pure che la norma relativa all'esclusione degli immigranti vincolati da contratto di lavoro non è applicabile agli artisti, ai conferenzieri, agli ecclesiastici e agli insegnanti, persone che la nuova legge sull'immigrazione canadese

neppure considera come immigranti (v. art. 2, g. VI). Ai braccianti non specializzati invece la norma ora detta viene in pratica applicata tanto draconianamente che non pochi emigranti i quali si recano agli Stati Uniti, sol perchè un qualche parente o amico li ha avvertiti che vi possono trovar da guadagnare un determinato salario in un determinato luogo, sono respinti con grave, immeritato e spesso irreparabile danno.

Le lettere dei parenti e degli amici che invogliano tanti nostri contadini e operai a partire per le Americhe non costituiscono affatto un vincolo contrattuale. Il primo luglio 1909 dinanzi al Senato così ne parlava Sua Eccellenza l'onorevole Tittoni, ministro degli esteri:

« L'incitamento maggiore alla emigrazione viene non dalla propaganda « che fanno in Italia i rappresentanti dei vettori o gli agenti clandestini « (l'effetto della cui opera è stato a torto magnificato), ma viene dalle « lettere che pervengono dall'America. È questo il fascino più grande, « il miraggio più forte che si esercita sui lavoratori d'Italia da coloro « che hanno emigrato. Quando il compare o il parente scrive dall'Ame- « rica: in Italia guadagni poco e stai male, qui invece si guadagna bene « e si può mettere da parte in poco tempo un bel peculio, ciò esercita « la più efficace propaganda in favore dell'emigrazione. Ed allora l'emi- « grante che parte perchè ha ricevuto la lettera, non pensa nè alla con- « gestione urbana nè ai lavori agrari; va da chi ha scritto e gli dice: « poichè tu guadagni, insegnami a fare altrettanto; e s'impiega dove « quello che l'ha fatto venire lo consiglia d'impiegarsi. Questo è un « fenomeno così naturale e così semplice che qualunque accorgimento, « qualunque artificio di Governo difficilmente potrà ostacolare ».

La legge sull'immigrazione canadese non pone alcun ostacolo all'immigrazione vincolata da contratto di lavoro, anzi, come si è visto, offre facilitazioni agli immigranti cui è già stato assicurato, prima dell'arrivo, un'impiego nei lavori dei campi e alle donne già impegnate per i servizi domestici, inquantochè esonera tanto gli uni che le altre dal portar seco una determinata scorta di denaro. La circolare del 19 luglio 1910, emanata per far fronte alla scarsità dei braccianti ferroviari, voleva addirittura, come si è già visto, che il contratto di lavoro ferroviario vincolante gli immigranti straordinariamente esonerati dall'obbligo della scorta pecuniaria fosse stipulato dinanzi ai funzionari del servizio d'immigrazione. E in linea generale agli emigranti diretti al Canada giova sempre essersi assicurato un lavoro determinato nel Dominio per ottenere più facilmente l'ammissione. Questo è uno dei punti principali in cui la legislazione canadese sull'immigrazione si differenzia da quella americana. Per esso

nella canadese ha predominio il concetto mirante ad impedire che gli immigranti si abbiano a trovare sprovvisti di lavoro e perciò di mezzi di sussistenza mentre nella americana ha predominio il concetto mirante a proteggere la mano d'opera del paese dalla concorrenza di quella estera.

Sotto la pressione delle unioni dei lavoratori per ostacolare l'immigrazione degli immigranti vincolati da contratto nel Canada, è stato tolto profitto talora dalle norme regolamentari relative all'obbligo della scorta pecuniaria. Così il vero motivo per cui era stata ostacolata l'ammissione a quei minatori inglesi, impegnati dalla *Dominion Coal Company* i quali dopo essere stati respinti perchè sprovvisti della prescritta scorta monetaria, nel febbraio del 1910, come già si è detto, ottennero dai tribunali canadesi l'annullamento della disposizione presa a loro danno, consisteva appunto nel fatto del contratto da essi previamente stipulato con la compagnia carbonifera che li aveva importati.

D'altra parte lo scambio di mano d'opera fra Canada e Stati Uniti è continuo ed attivissimo, sicchè il Canada doveva risentire immediatamente gli effetti del protezionismo americano, per cui agli operai canadesi era impedito di stipulare nel Canada contratti per recarsi a lavorare negli Stati Uniti mentre gli operai americani potevano stipulare contratti negli Stati Uniti per recarsi a lavorare nel Canada. Ben si scorge l'importanza di questo fatto quando si pensi che, ad esempio, nell'anno fiscale 1908-909 si trasferirono direttamente dal Canada agli Stati Uniti 53,448 emigranti, mentre 29,788 ne giunsero dagli Stati Uniti al Canada (vedi quadro XVI). Così avvenne che nel 1906 il Parlamento canadese sentì il bisogno di emanare una legge, l'*Alien Labour Act* (1) tutt'ora vigente, per vietare l'importazione della mano d'opera straniera vincolata da contratto di lavoro, eccezione fatta per coloro che si dedicano ai servizi domestici, per la mano d'opera specializzata in nuove industrie da stabilire nel Canada, quando non si possa averla in altro modo, per gli artisti, gli insegnanti e per coloro che si recano a raggiungere la famiglia. Tale divieto però si riferisce solo a coloro i quali provengono da paesi esteri che « sanzionano o tengono in vigore » leggi od ordinanze contenenti lo stesso divieto ed applicabili al Canada. Questa legge di reciprocità severissima è assolutamente indipendente dalla legge sull'immigrazione. Quindi la sua applicazione non è di competenza dei funzionari del servizio di immigrazione sibbene dei magistrati ordinari. I lavoratori importati in contravvenzione ad essa non vengono respinti ma possono

(1) V. la raccolta di *leggi, regolamenti, relazioni ecc.* già citata: pag. 76.

essere espulsi, ed i loro importatori vanno soggetti a una multa che può raggiungere i mille scudi ed il cui importo può in parte essere devoluto a beneficio di chiunque abbia denunciata la contravvenzione medesima.

Il primo effetto della legge ora detta fu il licenziamento di 15 ingegneri americani assunti dalla compagnia ferroviaria del *Grand Trunk Pacific* per la direzione dei lavori di costruzione della linea, e questo fu l'epilogo di un'inchiesta ordinata il 23 maggio 1904 in seguito ai reclami presentati dall'Istituto degli ingegneri riuniti del Dominio (*The Dominion Institute of Amalgamated Engineering*) al Ministro del lavoro appunto perchè la suddetta compagnia aveva escluso i canadesi dai posti d'ingegnere assegnati ad americani non residenti nel Canada, cioè fatti venire apposta dagli Stati Uniti. Il rapporto della Commissione reale incaricata di questa inchiesta, presentato al Parlamento il 1° marzo 1905 e compilato dal giudice Winchester, così concludeva:

« Son d'opinione che nessuna pratica seria è stata fatta da chi ne
 « aveva la possibilità per ottenere degli ingegneri canadesi per il trac-
 « ciato della ferrovia del *Grand Trunk Pacific*; chè se qualche sforzo
 « fosse stato fatto in questo senso non si sarebbero incontrate difficoltà
 « a trovarne in numero sufficiente di quelli capaci non solo dell'opera
 « di tracciamento ma anche di tutta la costruzione. Nel termine « inge-
 « gnere » io includo tutti dall'ingegnere capo e dall'ingegnere portuario
 « al capo-manovra, al capo-mastro, al livellatore e al topografo. V'è stato
 « pertanto un desiderio ben serio di ottenere ingegneri americani pei
 « lavori e in qualche caso furon fatte pratiche coi capi di altre compa-
 « gnie ferroviarie per rilevare delle persone allo scopo di farle venire
 « nel Canada per impiegarle su questa ferrovia Mi risulta
 « pure dimostrato che gli ingegneri canadesi non sono inferiori agli inge-
 « gnieri americani per i lavori in questione, anzi, conoscendo meglio il
 « paese, sono meglio indicati per questo lavoro. Piacemi anche rilevare
 « che gli ingegneri canadesi non domandano protezione per sè, ma desi-
 « derano unicamente che non vengano sollevate distinzioni. E senza dubbio
 « a mio parere di distinzioni a loro danno ne sono state sollevate ».

Lo stesso giudice Winchester fu incaricato il 20 aprile 1905 di una inchiesta sul personale della ferrovia *Père Marquette* la cui compagnia, con sede nel Michigan cioè negli Stati Uniti, aveva assunto l'esercizio della porzione canadese della ferrovia « Lago Erie-Fiume Detroit » (Erie & Huron) ed aveva quindi a poco a poco sostituito il personale canadese con personale fatto venire appositamente dagli stati dell'Unione limitrofa, specialmente per coprire le cariche direttive più importanti.

In seguito ai risultati di questa nuova inchiesta il Procuratore generale

del Re cominciò coll'ordinare, a norma dell'*Alien Labour Act*, l'espulsione di un capo manovratore e di un capo treno della linea suddetta, ambedue americani. Costoro però ricorsero immediatamente al tribunale in opposizione all'ordine ricevuto. E dodici giorni dopo (16 giugno 1905) il giudice Anglin di Toronto sentenziò che la legge suddetta varcava i confini dei poteri costituzionali del Parlamento canadese perchè implicava un'azione pubblica da compiersi fuori dai confini del Dominio, all'estero, fuori cioè della sua giurisdizione e della sua competenza che è limitata agli affari di amministrazione interna, mentre gli affari canadesi di carattere estero sono di competenza del parlamento britannico.

In ogni modo l'*Alien Labour Act* non è naturalmente applicabile agli immigrati italiani poichè in Italia non possediamo nessuna legge consimile. Però nella primavera del 1910 avvenne che un nucleo abbastanza numeroso d'italiani ebbe di ciò a dolersi. Era esso formato dai camerieri di un grande albergo di Montreal i quali, come quelli di quasi tutti i principali alberghi canadesi, erano appunto italiani che prima di attraversare l'Atlantico erano stati a Londra per addestrarsi nel mestiere del cameriere di stile inglese. Dal pubblico erano creduti in parte francesi e in parte inglesi. Il loro maggiordomo aveva tutte le impronte della gran « marca nordica » e solo un italiano che fosse conoscitore sperimentato della nostra emigrazione poteva accorgersi come egli non fosse americano, benchè ne avesse l'aspetto persino nel modo di parlare l'inglese sua lingua abituale, ma fosse invece un napoletano trasformato. Orbene avvenne che il direttore dell'albergo, trovandosi a Londra, licenziò per telegrafo tutto il personale di servizio italiano avvisando di aver arruolato in Inghilterra un nuovo personale di rimpiazzo. E quando questo arrivò a Montreal non poco fu lo stupore di tutti quelli che erano a conoscenza della cosa, quando poterono constatare che anche esso era formato da italiani e che le condizioni del suo arruolamento, quanto a doveri di servizio e salario, erano identiche a quelle già esistenti senza contestazioni per il personale licenziato, mentre le spese sopportate dalla società proprietaria dell'albergo per far venire dall'Inghilterra il personale di rimpiazzo non potevano essere indifferenti. Nessuno conobbe mai i motivi di questa strana importazione di « crumiri » ed i sacrificati, avendo consultato un avvocato ed altri in materia, nell'intento di adire ai tribunali per ottenere dal direttore dell'albergo il risarcimento del danno ingiustamente patito, dovettero convincersi che le leggi del paese non offrivano loro altra possibilità che quella della rassegnazione. E questo episodio meritava d'essere ricordato perchè gli emigranti italiani hanno assai più sovente motivo di dolersi

quando sono frapposti ostacoli all'ammissione di quelli vincolati da contratto di lavoro.

In occasione di uno sciopero di tipografi avvenuto in Winnipeg « alcuni interessati », per sostituirli, fecero venire dall'Inghilterra altri tipografi vincolati da contratto di lavoro senza però che sapessero di dover divenire dei « crumiri ». Ne derivarono disordini che resero necessario l'intervento del governo canadese il quale finì per fare rimostranze a quello della Gran Bretagna perchè aveva permesso che costoro emigrassero allettati da false informazioni. E così fu che nel 1906, essendo stato in parte modificato il *Merchant Shipping Act*, vi fu introdotta la disposizione intesa a punire chi mediante false informazioni induce o tenta d'indurre altri ad emigrare. Una disposizione analoga si trova all'articolo 55 della legge sulla immigrazione canadese. E la falsità in contratto è punita anche in base alle leggi generali. Però può un contratto incompleto dirsi falso? . . . Forse sì, quando con promessa di lavoro sicuro si vincolano dei lavoratori destinati inconsciamente a compiere opera di « crumiraggio », un'opera cioè che di per sé stessa ha sempre carattere precario.

Del resto, benchè il Canada si dimostri in certo qual modo favorevole all'immigrazione vincolata, non si può dire davvero che questa vi abbia assunto un grande sviluppo.

La « *Italian immigration aid Society*, numero uno » di Montreal comprende fra i suoi scopi principali anche quello di vincolare i nostri emigranti con contratti di lavoro prima della partenza dall'Italia. Come si è detto, essa ispirò i suoi atti di fondazione a quella legge abbandonata — *obsolete*, direbbe un inglese — del 1886 sulle società di assistenza per l'immigrazione, che comprendeva gli articoli seguenti destinati a favorire l'immigrazione vincolata da contratto di lavoro :

« Art. 9. La Società può ricevere domande da chiunque nel Canada « abbia bisogno di braccianti, artigiani, ecc., dall'Europa con contratti « che provino l'obbligazione di impiegare tali persone al loro arrivo al « Canada, secondo i patti già fatti.

« Art. 12. Gli agenti in Europa possono richiedere garanzia che gli « emigranti poveri pagheranno poi la somma anticipata dalla Società per « le spese del loro viaggio.

« Art. 13. In Europa gli emigranti potranno firmare contratti di im- « piego presso persone del Canada, e oltre al fissare i salari, fisseranno « la somma da dedurre periodicamente da tali salari per pagare le anti « cipazioni fatte dalla Società ».

E nello statuto della « *Italian immigration aid Society* » si legge quanto segue :

« Art. 4. Fra gli altri mezzi per conoscere quali sono gli emigranti
 « desiderati nel Canada vi è quello di ricevere domande dagli enti e dalle
 « persone canadesi che desiderano procurarsi degli artigiani, degli operai,
 « dei servitori e dei braccianti dall'Italia.

« Art. 5. A tale scopo la Società può stipulare contratti legali con
 « dette persone e detti enti, incluso l'obbligo da parte di dette persone e
 « detti enti di impiegare gli immigranti riferiti, appena arrivano nel
 « Canada, con quelle modalità, con quelle quote di salario, per quel
 « periodo di tempo e sotto quella pena d'indennità in caso d'inadempimento,
 « che risultano dalla stipulazione del contratto, e può riscuotere
 « in anticipo l'importo totale o parziale delle spese della Società, o può
 « farsi garantire il rimborso totale o parziale di esse da praticarsi a
 « rate o in una sola volta secondo è convenuto.

« Art. 6. Così possono farsi anticipi di denaro a detti immigranti col
 « far fronte alle spese occorrenti per soddisfare chi richiede detti arti-
 « giani, operai, servitori o braccianti, col pagare totalmente o parzialmente
 « il biglietto d'imbarco e le altre spese necessarie agli emigranti per il
 « viaggio da casa loro in Italia, al luogo ove sono richiesti nel Canada.

« Art. 7. Quando il denaro è dato così in prestito e la Società op-
 « pure chi richiede gli artigiani, operai, servitori o braccianti vuole che
 « il denaro anticipato per far fronte alle spese di immigrazione sia rim-
 « borsato dall'immigrante a rate o in una volta sola, la parte interessata
 « ritirerà dall'emigrante, come qui sotto è detto, un istrumento scritto
 « che lo obblighi a rimborsare il denaro alla Società in una volta sola
 « o a rate in epoche stabilite e con interesse o senza interesse secondo
 « le istruzioni date dal Canada.

« Art. 8. Se un anticipo qualsiasi è stato fatto all'emigrante per lo
 « stesso scopo da una società, un istituto o una persona in Italia, la
 « relativa somma, col consenso di detta società, istituto o persona, potrà
 « essere inclusa nell'ammontare segnato in detto istrumento, e potrà
 « essere recuperato da questa Società canadese, e così recuperata, sarà
 « versata franco di spese alla società, istituto o persona da cui è stata
 « anticipata in Italia.

« Art. 9. Ogni emigrante che può rilasciare un istrumento come sopra
 « è detto, può in egual maniera rilasciare un istrumento che lo vincoli,
 « in considerazione della somma anticipata dalla società in esso nomi-
 « nata, ad accettare l'impiego in esso specificato da una determinata
 « persona o ente del Canada designata all'emigrante dalla società all'atto
 « del suo arrivo nel Canada, con una quota di salario determinata nel-
 « l'istrumento e per un periodo parimente in esso determinato — ed a

« servire fedelmente detta persona o ente in detto impiego per detto
 « periodo di tempo — ed a permettere che detta persona o ente deduca
 « dal suo salario, nell'epoca o nelle epoche stabilite da detto istrumento,
 « la somma o le somme che parimente sono in esso indicate — ed a
 « pagar le medesime alla Società in conto di ogni somma dovuta dallo
 « immigrante.

« Art. 10. Di detto istrumento e in sua conformità la Società si può
 « valere per intentare azione civile dinanzi ai competenti tribunali
 « avverso l'immigrante, indipendentemente dal fatto che ogni rifiuto o
 « negligenza da parte dell'immigrante di eseguire qualsiasi degli altri
 « obblighi accettati da lui o da lei in detto istrumento costituiranno, a
 « termini dell'articolo 14 del capitolo 66 dei *Revised Statutes* del Canada.
 « [cioè dell'*Act respecting Immigration Aid Societies*], un reato di com-
 « petenza di un qualsiasi giudice di pace e punibile con pena pecuniaria
 « non superiore a venti scudi e le spese, nonchè con la prigione finchè
 « detta pena pecuniaria e dette spese non sono state pagate; e l'importo
 « di detta pena pecuniaria, se pagata, apparterrà alla Società a cui sarà
 « pagata dal giudice che avrà sentenziata la condanna, ma il pagamento
 « di detta pena pecuniaria non sarà d'impedimento all'azione civile della
 « Società derivante da detto istrumento e non avrà effetto su di essa ».

E come se tutto questo non bastasse, il successivo articolo 11 suppone
 che i funzionari canadesi del servizio d'immigrazione e i funzionari italia-
 ni o altre persone indicate dal governo italiano alla società come fidate,
 possano « partecipare ad ogni istrumento firmato in Italia in nome e come
 « rappresentanti della Società o di chi richiede gli artigiani, operai, ser-
 « vitori o braccianti, in conformità alle istruzioni che possono ricevere
 « dal Canada. ».

Nè questo è ancora tutto poichè all'articolo 31 è detto:

« La Società procurerà di ottenere dalla cooperazione e dal buon vo-
 « lere del Governo italiano, incoraggiamento ai contratti di lavoro di cui
 « è detto nella prima parte di questo Statuto, per modo da avere nel
 « Canada soltanto quel numero e quella qualità di immigranti italiani di-
 « cui è sentito qui il bisogno e il desiderio ».

Quasi è superfluo dire che il governo italiano non si è mai neppure
 sognato di dare simili incoraggiamenti.... Del resto la « *Italian immigra-
 tion aid Society* » numero uno ed unico, non ha mai potuto chiamare al
 Canada, come già si è detto, un solo emigrante italiano nè libero, nè
 vincolato da contratto di lavoro. E ognuno che legga il suo statuto ben
 può capire come l'azione delle società di patronato non possa sostituirsi
 a quella dei « banchisti ». L'emigrante ha un sacro terrore per la carta

bollata e non ha forse torto poichè essa può rendersi istrumento di violenza peggiore che quella delle braccia. Il « banchista » spesso inganna gli immigrati, talora magari li percuote, ma i suoi contratti son tutti fatti verbalmente e tutti basati sulla reciproca fiducia; sicchè se è ben vero che da essi percepisce a titolo di commissione somme eccessive, è pur vero che deve tener sempre aperta nei suoi libri la partita delle perdite.

V.

Il collocamento al lavoro.

Il grave problema del collocamento degli emigrati al lavoro merita tutto uno studio a parte che dovrà essere accompagnato dall'esame completo della legislazione canadese e americana del lavoro. Pertanto i lodevoli tentativi fatti per risolverlo mediante uffici di collocamento retti dalle società di patronato non poteva avere e non ha avuto esito fortunato.

La stessa « *Italian immigration aid Society* » numero uno, ha scritto nel suo statuto quanto segue:

« Art. 12. La Società avrà un ufficio di collocamento con uno, o se
 « necessario, più scrivani stipendiati che saranno sempre pronti a prender
 « nota delle richieste verbali o scritte di braccianti o di operai italiani
 « fatte da impresari di lavori, compagnie o industriali canadesi; informe-
 « ranno tutti gli immigranti che si saprà essere senza impiego, delle pre-
 « dette richieste di braccianti o di operai, offriranno ai richiedenti cana-
 « desi quei braccianti od operai che saranno ritenuti adatti; e nel caso
 « in cui non si abbiano di tali richieste ma vi siano immigranti italiani o
 « membri della colonia italiana disoccupati, detto ufficio di collocamento
 « si informerà prontamente presso i privati, gli impresari di lavori, le
 « compagnie e gli industriali canadesi se abbisognino di detti braccianti
 « od operai e raccomanderà per lettera o in altro modo tutti i detti ita-
 « liani disoccupati alle persone conosciute per essere in condizioni da
 « impiegare detti aspiranti al lavoro. La tassa (*charge*) per ogni italiano
 « così impiegato non deve superare 50 soldi, eccetto quando per trovare
 « detto impiego sono state necessarie delle spese straordinarie che deb-
 « bano essere pagate dall'artigiano, operaio, bracciante o domestico
 « italiano così impiegato.

« Art. 13. La Società farà sempre tutto il possibile perchè tutti gli
 « obblighi sanciti dai contratti di lavoro siano strettamente rispettati dalle
 « parti [contraenti] tanto nel caso di chi ha richiesto dei lavoratori non
 « ancora emigrati che son fatti emigrare nei modi previsti da questo

« Statuto, quanto nel caso di trattative verbali [fatte] per impiegare lavoratori italiani che già si trovano nel Canada.

« Art. 14. — La tassa di 50 soldi a testa imposta a ogni lavoratore italiano impiegato costituirà un fondo [a parte] da cui sarà prelevato il denaro per le spese [destinate] a cercare d'impiegare altri lavoratori i quali non abbiano finito col trovare impiego a mezzo della Società entro una settimana e che non fossero tenuti a pagare tali spese; come pure per pagare le spese delle azioni giudiziarie eventualmente perdute dinanzi ai tribunali locali quando intentate per ottenere l'adempimento dei contratti di lavoro come sopra è detto ».

Certo che laddove non esiste lavoro nessun ufficio di collocamento ne può creare e laddove esiste, il lavorante può trovare impiego senza bisogno di tali uffici.

Alcune grandi imprese, come la compagnia ferroviaria canadese del Pacifico, posseggono uffici propri in cui il personale viene arruolato mediante regolare contratto scritto. Il tipo di questi contratti è quello adottato dalla stessa compagnia ferroviaria canadese del Pacifico, conformemente a un modulo compilato nella lingua del lavorante arruolato e qui testualmente riprodotto.

CONTRATTO DI LAVORO

Fatto dal Sottoscritto con la Compagnia Ferroviaria del Pacifico Canadese

1. Egli dichiara che egli è competente a lavorare nella capacità qui appresso descritta, e che se non sarà così trovato, dal capo-squadra od altra persona sotto la quale egli lavora, acconsente che accetterà quel lavoro che tale capo-squadra od altra persona lo troverà capace di fare, con la rata di salario in corso, presso la Compagnia, per tale lavoro, nella località qui appresso menzionata.

2. Egli acconsente di lavorare non meno del periodo di tempo che il lavoro probabilmente durerà, come è scritto qui appresso, e la Compagnia accetta di trovargli lavoro per quel periodo, approssimativamente, se egli è trovato capace.

3. Nessuno avviso, che il suo impiego sta per terminare, sarà richiesto che sia dato dalla Compagnia.

4. Quando il trasporto è gratis, egli acconsente, se lascia il lavoro per sua volontà prima che spiri il tempo segnato qui appresso, di pagare la rata regolare del viaggio o permetterà che la Compagnia la deduca dalla sua paga.

5. Particolarità riguardo al lavoro:—

(a) In che capacità è impiegato

(b) Località

(c) Rata del salario per lavoro effettivo

(d) Pensione (1)

(e) Trasporto

(f) Defalcamento (2)

(g) Durata probabile del lavoro

Questo contratto contiene tutti i miei patti con la Compagnia e non può essere variato eccetto che per mezzo di altro contratto scritto, e mi è stato letto e spiegato nella lingua italiana che io capisco.

Questo Contratto d'Impiego è Accettato dalla Compagnia Ferroviaria
del Pacifico Canadese.

Il testimone sottoscritto dichiara
che questo contratto fu da lui letto
alla persona il di cui segno di croce
o la di cui firma ne è apposta e
che glie lo ha spiegato prima di
eseguirlo.

Testimone.

(1) Scudi 4.15 per settimana nella *Western Division*.

(2) Per assistenza medica soldi 80 mensili nella *Superior Division* e 1 scudo mensile nella *W. D.*

Le piccole imprese sogliono assumere il proprio personale direttamente con patti fissati alla buona, verbalmente.

Invece la gran massa delle imprese di proporzioni ordinarie preferisce procurarsi il personale di cui ha bisogno, per mezzo delle agenzie di collocamento, le quali trattano la cosa « su piede » prettamente commerciale. Questo mezzo riesce ad esse imprese il più economico. Ed agli agenti di collocamento « banchisti » che conoscono tutti i lenocini del mestiere, che si reggono molto sullo spirito di campanilismo, che sanno volta a volta ricorrere alle violenze come alle blandizie, che ingannano spesso il cliente ma lo servono con premura, che fondano il proprio interesse sulla propria attività e sulla riuscita degli affari, qual mai concorrenza possono fare i sonnolenti uffici di collocamento delle società di patronato? E come si può supporre che le imprese di lavori vogliano chiedere il proprio personale alle società di patronato quando sanno che queste hanno o si suppone abbiano, come dovrebbero sempre avere, il dovere di difendere in ogni circostanza i diritti dei lavoratori, diritti sui quali impresari e banchisti talora possono chiudere, d'accordo, un occhio... o tutti e due?

Non può dunque arrecare meraviglia se Samuele E. Moffett, in un suo studio sulla immigrazione italiana agli Stati Uniti pubblicato nel 1903 dall'*American Monthly Review*, ha potuto scrivere che gli immigrati italiani « si fidano soltanto degli uomini originari del proprio villaggio o della propria città, e preferiscono dare dieci scudi a un padrone di loro fiducia che li impieghi o prometta loro d'impiegarli, che non ricorrere all'ufficio gratuito della società di protezione degli immigranti italiani ». Ma gli italiani, aggiunge il Moffett, « sono i più assimilabili fra tutti gli immigranti e portano un elemento che, messo a profitto con buon compenso, non può non fruttificare largamente ».

Si è dato per verità il caso di qualche industriale canadese che, in momenti di grande ricerca di mano d'opera, si è rivolto alla società di patronato in Montreal per procurarsi i lavoranti di cui abbisognava e che non riusciva a trovare in altro modo. Ma essa non ha mai potuto far fronte a tali richieste appunto per il momento in cui venivano fatte e perchè le sue offerte destavano le diffidenze dei nostri emigrati, anche se i salari offerti da quegli industriali erano un poco superiori alla media del mercato locale; la qual cosa voleva invariabilmente dire che le pretese dei medesimi industriali erano moltissimo superiori al rendimento medio della mano d'opera fornita dallo stesso mercato.

Le funzioni della ora detta società come ufficio di collocamento al lavoro sono dunque state sempre nulle, nè poteva essere altrimenti. Ed

ha valore puramente accademico l'articolo 21 del suo statuto, in cui si legge che essa « procurerà di acquistare conoscenza delle qualità del lavoro « per il quale ogni individuo immigrante è più adatto, e procurerà di pro- « cacciare per detto immigrante un impiego nel suo speciale mestiere « o nella sua professione o in qualche occupazione remuneratrice, per « modo che non abbia, per mancanza di lavoro, a divenire di aggravio « allo Stato o un nemico della società e un dispregiatore delle sue « leggi ».

Lo stesso si può dire dell'articolo 24 in cui si legge che essa « pro- « curerà di assicurare agli interessi degli immigranti italiani il buon « volere, la cooperazione e i privilegi delle organizzazioni industriali « del paese ».

Nè maggior valore pratico possono evidentemente avere i seguenti altri articoli dello statuto medesimo, i quali sembrano dettati da uno che non si sia reso conto delle condizioni relative alla produzione agricola americana e di quelle della nostra emigrazione.

« Art. 15. La Società procurerà di ottenere tanto dal Governo fede- « rale quanto dai Governi provinciali, i tratti di terreno più adatti alla « colonizzazione per parte degli agricoltori italiani e con la maggior pos- « sibile facilità di condizioni ».

« Art. 16. La Società rivolgerà una petizione al Governo locale onde « in tutti i luoghi in cui si possono incoraggiare colonie italiane, si ab- « biano degli agenti che parlino la lingua italiana; altrimenti terrà quanti « più è possibile di tali agenti sotto la propria direzione per modo che « tutti gli agricoltori italiani idonei ed atti a divenire agricoltori nel Ca- « nadà possano essere guidati da tali agenti nella scelta della terra e « nell'acquisto degli attrezzi agricoli e di altre cose ».

« Art. 40. La Società terrà degli agenti ovunque ve ne sarà bisogno « nel Canadà e, subordinatamente alle esigenze della legge, terrà [aperti] « degli uffici succursali in quegli altri luoghi del Canadà in cui gli ita- « liani potranno eventualmente stabilirsi in gran numero ».

All'atto pratico gli « agenti » della società sono rappresentati da uno scrivano (*clerk*) e da un usciere.

Mentre queste pagine vanno alle stampe giunge notizia che il regio Commissariato dell'emigrazione ha decretato la soppressione del sussidio concesso alla Società di patronato per l'ufficio italiano del lavoro di New York (*Labor information office for Italians*) il quale perciò ha cessato di esistere. Il suo scopo era: « 1. Di stabilire e mantenere un' associa- « zione intesa alla diffusione fra gli immigranti italiani, e quegli altri « italiani già residenti a New York ma non ancora edotti degli usi e

« costumi locali, di informazioni riguardanti le varie industrie di questo
 « paese nelle quali essi potrebbero trovare occupazione. — 2. Di stabi-
 « lire e mantenere istituzioni atte a tutelare gli interessi degli immigranti
 « o di altri italiani, ad informarli sulle condizioni di lavoro e sulle con-
 « dizioni sociali nelle varie parti di questo paese, ad aiutarli a trovare
 « un impiego vantaggioso; a promuovere infine un'armonica intesa fra
 « essi e le varie classi di cittadini americani che traggono dalle mede-
 « sime industrie i loro mezzi di sussistenza. — 3. Di assicurarsi la coo-
 « perazione, l'assistenza e l'amicizia delle Unioni operaie ed altre orga-
 « nizzazioni legali di lavoratori o di proprietari ed impiegati, nonché
 « del dipartimento del Commercio e Lavoro, delle autorità governative
 « federali, del Commissariato italiano d'emigrazione ed altri Ministeri
 « del regno d'Italia; dei rappresentanti ufficiali dello Stato di New York
 « e delle autorità municipali di esso, come pure di altri Stati ed altri
 « municipii. — 4. Di raggiungere con i modi e mezzi consentiti dalla
 « legge ed opportuni tutti gli scopi che la Società si propone. — 5. Di
 « provvedere e mantenere attiva, nei modi e con i mezzi consentiti dalla
 « legge, una fonte di entrate per lo impianto e mantenimento della So-
 « cietà, e da essere devolute a beneficio di essa a misura dei suoi bisogni
 « e nei limiti e nelle forme consentite dalla legge ».

I risultati da essa raggiunti erano nulli o quasi nulli, grandemente
 spoporzionati in ogni modo alle spese. Nè vi ha motivo di sospettare
 che la soppressione di quest'organo possa avere destato in America
 una impressione sfavorevole, chè anzi sarebbe stata poco lodevole osti-
 nazione quella di voler continuare a presumere che ad una parvenza di
 associazione nostra potesse in America riuscire ciò che al governo ame-
 ricano non è riuscito. Difatti sono assai scarsi anche i benefizi raggiunti
 dall'ufficio d'informazioni dipendente dal Commissariato dell'immigrazione
 negli Stati Uniti benchè possa naturalmente disporre di tutti gli aiuti
 che gli possono essere offerti dai pubblici poteri e disponga di larghi
 mezzi finanziari. Il suo scopo si trova descritto nell'articolo 40 della
 legge 20 febbraio 1907, coi seguenti termini:

« Questo ufficio (*Division of information*) curerà la distribuzione van-
 « taggiosa degli immigranti ammessi negli Stati Uniti fra i diversi Stati
 « e Territori che desiderano immigranti. Si manterrà in corrispondenza
 « coi competenti funzionari degli Stati e dei Territori e raccoglierà da
 « ogni fonte disponibile utili informazioni intorno alle risorse, ai prodotti
 « e ai caratteri fisici di ogni Stato e Territorio e pubblicherà tali infor-
 « mazioni in diverse lingue e distribuirà queste pubblicazioni fra tutti
 « gli stranieri ammessi che eventualmente domanderanno tali informa-

« zioni nelle stazioni immigranti degli Stati Uniti e a quelle altre persone
 « che ne avranno desiderio. Quando uno Stato o Territorio nomina e
 « tiene uno o più agenti per farsi rappresentare in una delle Stazioni-Im-
 « migranti degli Stati Uniti, questi agenti, sotto le condizioni stabilite dal
 « Commissario generale dell'Immigrazione con l'approvazione del Segre-
 « tario del Commercio e del Lavoro, potranno avvicinare gli immigranti
 « già ammessi negli Stati Uniti con lo scopo di spiegar loro, a voce o
 « per iscritto gli incoraggiamenti speciali offerti dallo Stato o Territorio
 « medesimo agli stranieri perchè vi si stabiliscano. Detti agenti quando
 « sono di servizio in una stazione saranno soggetti a tutte le disposizioni
 « regolamentari stabilite dal Commissario generale dell'immigrazione, il
 « quale con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro
 « potrà in caso di violazione di tali disposizioni privare l'agente colpe-
 « vole di questa violazione di ogni privilegio concessogli a termini di
 « questo articolo ».

Parecchi anni or sono un miliardario profuse molto denaro in un ufficio di collocamento per gli immigranti da lui istituito a Nuova York, ma anche questo dette risultati scarsissimi. Lo stesso dicasi del *National Employment Exchange* fondato sul finire del 1909 da un gruppo di grandi finanziari degli Stati Uniti. In un anno non riuscì a collocare sul lavoro più di 4000 persone con una spesa media di 30 lire a testa.

L'ufficio italiano per i pochi nostri connazionali collocati al lavoro nel 1907 spese circa 20, e nel 1908 non meno di 25 lire a testa.

Un ufficio governativo canadese di collocamento è aggregato al ricovero per immigranti annesso alla grande stazione ferroviaria di Winnipeg (Manitoba), centro di distribuzione della immigrazione canadese, sotto la direzione del commissario dell'immigrazione per il Canada occidentale. Ma dal rapporto del commissario J. Bruce Walker per l'annata fiscale 1908-909, risulta che mentre le richieste di lavoratori pervenute a detto ufficio sono sempre state in numero superiore alle offerte, il numero degli immigranti collocati al lavoro a cura dell'ufficio medesimo è andato via via diminuendo « considerevolmente ».

Altro ufficio governativo di collocamento era aggregato al ricovero per immigranti dell'agenzia distrettuale di immigrazione in Brandon (Manitoba). Ma dal 1907 in poi i rapporti dell'agente relativo non ne fanno parola. E ciò evidentemente è abbastanza significativo.

Non occorre davvero rilevare che le condizioni del lavoro procurato con infiniti stenti dagli uffici di collocamento governativi o semi-governativi o filantropici non possono essere e non sono migliori di quelle del lavoro procurato dalle agenzie che provvedono per mestiere al colloca-

mento dei lavoratori. E contro l'ufficio governativo di informazioni del Commissariato dell'immigrazione negli Stati Uniti è stata lanciata l'accusa di essersi reso fornitore di « frangi-scioperi » (*strike-breakers*) cioè di crumiri, come si legge nella relazione del Commissario generale per l'anno 1909.

Nell'aprile del 1910 il parlamento provinciale di Quebec ha autorizzato per legge il Luogotenente governatore ad istituire degli uffici pubblici di collocamento ad esclusivo beneficio dei sudditi britannici residenti nella provincia, ma è a prevedersi che i benefici attesi da questa disposizione non saranno migliori di quelli testè accennati.

Maggiori vantaggi potrà dare un'altra disposizione contenuta nella stessa legge sulla istituzione degli uffici di collocamento per operai (*An Act respecting the establishment of employment bureaus for workmen*) nella provincia di Quebec, in base a cui ognuno che voglia aprire un ufficio di collocamento al lavoro deve ottenerne licenza dal ministero provinciale dei lavori pubblici e del lavoro, e i registri e documenti dell'ufficio sono soggetti a ispezione da parte degli ispettori provinciali degli stabilimenti industriali.

Anche a Toronto (Ontario) in forza di un regolamento municipale, chi voglia aprire un'agenzia di informazioni o di collocamento per operai, braccianti, domestici, commessi, ecc., deve prima procurarsi la relativa licenza. E colui che come agente di informazioni o di collocamento si rende colpevole di estorsione, di falso e così via, va soggetto alla pena dell'ammenda estensibile fino a 50 scudi e del carcere estensibile fino a sei mesi.

Del resto l'articolo 66 della nuova legge sull'immigrazione autorizza il governo canadese a dettare speciali regolamenti « per la salvaguardia degli interessi degli immigranti che cercano impiego presso le compagnie, ditte o persone che esercitano il traffico di agenzie di informazioni o di uffici del lavoro in qualsiasi luogo del Canada ».

La relativa nota illustrativa in essa interpolata, quando allo stato di disegno di legge fu presentata per l'approvazione alla Camera, diceva:

« Si sono avuti molti reclami da varie parti del Canada durante lo scorso anno, a carico delle operazioni compiute da persone che procurano impiego per gli immigranti a condizioni che in seguito si rivelano oppressive e talora frodolenti e percepiscono compensi esorbitanti per procurare o soltanto promettere di procurare lavoro. In molti casi queste persone sono fuori portata del Codice penale. Nell'interesse degli immigranti neoarrivati è a desiderarsi che gli affari delle agenzie di collocamento abbiano ad essere assoggettati a quelle norme regolamentari che il Governo, a seconda delle epoche, giudicherà opportune ».

Queste disposizioni sono di carattere assolutamente nuovo ed è lecito sperare che varranno in seguito a risolvere uno dei problemi della nostra emigrazione che, sia nel Canada come in tutte le Americhe, è fra i più gravi e scottanti.

VI.

Gli analfabeti.

Se i nostri emigranti sapessero tutti leggere e scrivere, certo sarebbe eliminata gran parte dei danni a cui vanno continuamente soggetti. Se sapendo leggere, prendessero sempre esatta cognizione dei contratti di lavoro che sono invitati a stipulare, esigendo al tempo stesso che la stipulazione di tali contratti sia appunto fatta sempre per iscritto, potrebbero sfuggire a molti fra gli inganni di cui oggi rimangono vittime.

La evidente inferiorità degli analfabeti in confronto di coloro che sanno leggere e scrivere doveva naturalmente apparire agli studiosi dei problemi relativi alla immigrazione ed ai legislatori d'oltre oceano come un motivo di « non desiderabilità », quindi come un possibile motivo di reiezione.

L'articolo 3 della legge 4 agosto 1898 sull'immigrazione della Nuova Galles del Sud (*Immigration Restriction Act*), interdice l'ammissione sia per terra che per mare a « tutte le persone che dietro domanda di un « funzionario designato in virtù della stessa legge, non sanno scrivere di « loro mano in lingua europea e sottoscrivere una domanda indirizzata « al Segretario coloniale nella forma indicata dal regolamento per l'esecuzione della stessa legge o in una forma analoga che potrà di volta « in volta essere prescritta dal Governatore in luogo di quella indicata « nel sopracitato regolamento ».

Similmente la legge sull'immigrazione emanata dalla Confederazione australiana nel 1901, vieta l'ammissione delle « persone che a richiesta di un funzionario rifiutino di scrivere in sua presenza un brano di 50 parole, per esteso, in una lingua europea designata dal funzionario medesimo ».

Evidentemente con queste disposizioni le leggi ora citate mirano ad ostacolare, anzi ad impedire totalmente l'immigrazione degli asiatici che sono sgraditi, come già si è detto, alle unioni dei lavoratori (e queste godono attualmente in Australia di un notevole predominio politico) per il grande abbassamento dei salari di cui si rendono causa a danno della mano d'opera indigena.

Carattere più estensivo avrebbe invece la legge architettata dagli Stati Uniti per la reiezione degli immigranti analfabeti. Primo e perciò famoso

sostenitore di essa fu, al tempo del presidente democratico Grover Cleveland, l'on. Lodge senatore repubblicano di Boston ed intimo amico di Teodoro Roosevelt (quegli che doveva poi assurgere, a sua volta, al seggio presidenziale dell'Unione). Alla legge però da lui patrocinata, benché avesse il voto favorevole di ambedue i rami del parlamento, il presidente Cleveland oppose il « veto ».

Ed ecco che nel maggio 1902, mentre la Camera dei deputati a Washington stava discutendo il disegno di quella che doveva poi divenire la legge sull'immigrazione del 3 marzo 1903, legge che fu in seguito sostituita con altra ad essa analoga, l'on. Underwood rimise in luce le idee del Lodge facendone oggetto del seguente emendamento:

« Non saranno ammesse negli Stati Uniti le persone, che avendo età superiore agli anni 15 non sappiano leggere in inglese o' in qualche altra lingua. Però gli emigranti che possiedono i requisiti per essere ammessi e le persone residenti negli Stati Uniti o che potranno risiedervi in seguito, hanno il diritto di condur seco o far venire la propria moglie, i figli (sotto i 18 anni), i genitori o i nonni (sopra i 50 anni) anche se non sanno leggere, purché siano sotto ogni altro riguardo ammissibili.

« Per accertarsi se gli emigranti sanno leggere, gli ispettori incaricati dell'esame avranno a loro disposizione copie della Costituzione stampate su striscie uniformi di cartone, contenenti ciascuna non meno di 20 e non più di 25 parole di detta Costituzione, e stampate nelle varie lingue degli emigranti in corpo 64. Ogni emigrante potrà indicare la lingua sulla quale preferisce subire l'esame, e dovrà leggere le parole stampate nella striscia che gli verrà presentata. Due emigranti compresi nello stesso elenco non potranno essere esaminati con la stessa striscia. L'immigrante incapace di leggere non sarà ammesso e sarà respinto ».

Malgrado l'opposizione dell'on. Shattuc, autore del progetto in discussione, questo emendamento fu dalla Camera approvato, ma il Senato poi lo respinse e molti italiani considerarono ciò come una fortuna

Purtuttavia i sostenitori delle idee del Lodge non si dettero per vinti. La *Immigration restriction League* del Massachusetts di cui egli si pose a capo, per bocca del proprio segretario Prescott Hall, vibratamente le propugnò dinanzi alla « conferenza nazionale sull'immigrazione » che fu tenuta a Nuova York nel dicembre del 1905 sotto gli auspici della *National Civic Federation* e chiuse i suoi lavori con deliberazioni contrarie ai principi restrittivi patrocinati dalle leghe dei lavoratori e principalmente dalla *American Federation of Labor*. Gli applausi che salutarono le

parole con cui il professor Loeb dell'Università di New York (*Columbia University*) energicamente stigmatizzò le idee sostenute dal Prescott Hall, dimostrarono a chiare note quale fosse il sentimento dell'assemblea dinanzi a cui Eliot Lord, presidente dell'Università di Harvard, amico intimo del Roosevelt allora presidente degli Stati Uniti, con elaborate parole stigmatizzò pure l'egoismo delle leghe di lavoro. E il miliardario filantropo Andrea Carnegie che intervenne nella discussione, aggiunse che avrebbe voluto vedere non solo aumentato il numero degli immigranti, ma anche incoraggiata la loro venuta con premi in denaro.

Contuttociò il 23 maggio 1906, al Senato, mentre era in discussione il disegno di quella che divenne poi la legge sull'immigrazione del 20 febbraio 1907, fu approvato un emendamento, simile a quello respinto nel 1902, per assoggettare ad un esame di lettura (*literacy test*) tutti gli immigranti « fisicamente capaci di leggere », di età superiore non più a 15, sibbene a 16 anni. E questo emendamento fu approvato anche dalla maggioranza della Commissione parlamentare incaricata di riferire intorno al disegno di legge medesimo dinanzi alla Camera dei deputati la quale però, animata da principi di maggiore liberalità, lo respinse, sicchè il Senato finì col recedere dai suoi propositi di incostante severità.

La Commissione parlamentare presieduta dal senatore Dillingham, la cui nomina risale, come già si è detto, al 1907, nella sua relazione del 1° aprile 1910 proponeva un aumento delle misure restrittive destinate a limitare l'immigrazione, e fra queste misure comprendeva l'esame di lettura, ciò che fece credere che una simile disposizione avrebbe finito presto o tardi per essere adottata dagli Stati Uniti. In essa la Commissione vedeva uno dei mezzi adatti ad escludere dall'ammissione « nei limiti del possibile... gli stranieri che per le loro qualità personali o per le loro abitudini, possono difficilmente assimilarsi o divenire cittadini desiderabili » e ciò « per considerazioni economiche, morali e sociali », ma principalmente in vista del fatto accertato dalla Commissione stessa, che gli Stati Uniti hanno « sovrabbondanza di mano d'opera non specializzata (*unskilled*) nelle industrie fondamentali » donde la necessità di provvedimenti intesi ad impedire « che ne giungano in numero superiore al bisogno ». Dalla qual cosa si deve razionalmente dedurre che di fronte a un'eventuale deficienza di mano d'opera « non specializzata » nelle industrie « fondamentali », l'ora detta disposizione non avrebbe avuto più motivo di esistere. Del resto la minoranza della Commissione, come si legge nella relazione compilata del deputato on. Guglielmo S. Bennet, pur riconoscendo giustificato il desiderio di una diminuzione dell'immigrazione di mano d'opera non specializzata, riteneva che si dovessero limi-

tare le restrizioni soltanto « agli stranieri maschi celibi o a quelli amogliati non accompagnati dalle mogli o dalle famiglie » e che « l'esame di lettura e scrittura proposto dalla maggioranza è un criterio di selezione a favore del quale non si può indicare alcun argomento logico in base alle relazioni », concludendo che questo criterio rappresentava perciò « il punto principale di dissenso » della minoranza.

L'on. Enrico M. Goldfogle era ancora più esplicito. Egli pensava che *l'immigrazione ha fatto l'America* e che le leggi esistenti sono già bastanti per tener lontani i « non desiderabili ». Riteneva che ogni categoria d'immigranti atti al lavoro e volenterosi debba essere bene accolta negli Stati Uniti, ad eccezione unicamente dei malati, dei criminali e degli anarchici. Quindi era contrario a qualunque nuova proposta intesa a istituire la prova letteraria.

La proposta del Dillingham era avversata anche dalla Lega liberale nazionale per l'immigrazione (*National Liberal Immigration League*) e dall'Unione Nazionale americana degli istituti di beneficenza e di correzione (*National Conference of Charities and Correction*) presieduta del resto dal Lord. Alla Commissione da questa nominata per l'immigrazione apparteneva però Max J. Kohler il quale sosteneva che all'attuazione di detta proposta si oppongono i trattati internazionali esistenti.

In una speciale riunione, tenuta dalla Camera di commercio di Boston per discutere intorno ai nuovi provvedimenti proposti per limitare l'immigrazione negli Stati Uniti, il Sargent ebbe a dire che le disposizioni già esistenti bastano allo scopo e che si doveva chiedere solo un po' più di vigilanza da parte degli ispettori e un maggior impiego di tempo nell'esame di ciascun immigrante.

In un comizio tenutosi a Nuova York, Oscar S. Strauss disse che le nuove restrizioni proposte erano « una frode, una finzione, un pretesto per raggiungere indirettamente un fine nascosto ».

E il Nagel, sottosegretario di Stato al ministero del commercio e del lavoro degli Stati Uniti, in una riunione tenuta dalla Congregazione ebraica americana a Nuova York il 17 gennaio 1911 disse:

« Io sono assolutamente contrario alla prova di lettura come uno dei « requisiti di ammissione degli immigranti. . . . La restrizione dell'immigrazione ottenuta impedendo lo sbarco degli analfabeti non è a desiderarsi. Prendiamo ad esempio un lavoratore buono, forte, ma ignorante. « Il fatto stesso che egli non sa leggere nè scrivere lo rende ancor più « desiderato da noi, poichè egli assimilerà più presto gli ideali e i costumi americani e la lingua della sua patria adottiva ».

Ciò non ostante quando nel 1910 il disegno di legge per la rielezione

degli immigranti analfabeti fu ripresentato alla Camera dei deputati, la Commissione di immigrazione e di naturalizzazione, nella sua relazione presentata alla stessa Camera il 20 gennaio 1911 dal relatore on. Gardner, così si espresse:

« Il disegno di legge di cui si discute dispone che tutti gli immigranti « di età superiore ai 16 anni debbano saper leggere. La forma del progetto è sostanzialmente identica a quella dell'articolo 38 del progetto generale di riforma presentato alla Camera nel 1906. A quel tempo la Camera opinò che prima di adottare una prova di cultura [letteraria] « giovasse sentire il parere di una commissione speciale, e perciò allo « articolo in discussione ne sostituì un altro che disponeva per la creazione di siffatta Commissione.

« La Commissione così creata ha testè presentato le sue conclusioni « alla Camera e, mentre suggerisce parecchie altre maniere per addivene ad una ulteriore restrizione dell'immigrazione, raccomanda pure « la prova di lettura come il metodo di per sé più pratico ed atto a restringere l'immigrazione non desiderabile.

« Che la prova di lettura sia un metodo pienamente efficiente per « tener lontana l'immigrazione non desiderabile la vostra Commissione « non intende asserire. La Commissione ammette che un lavoratore « ignorante ma onesto possa divenire miglior cittadino di un disonesto « istruito. Ma non è corretto di trarre una conclusione generale da pochi « casi specifici. Il punto vero è questo: È probabile che un milione di « uomini i quali non sappiano leggere possano divenire buoni cittadini « allo stesso modo di un milione di individui che sappiano leggere? Rispondere affermativamente a siffatta domanda significherebbe disconoscere il valore di tutto il nostro sistema scolastico....

« La Camera deve decidere in primo luogo se voglia o no una effettiva restrizione dell'immigrazione; in secondo luogo se l'esclusione degli « analfabeti sia un passo in favore di una effettiva restrizione.

« Il Commissario generale ritiene che le difficoltà per l'applicazione « della prova di cultura [letteraria] siano serie. Egli potrà aver ragione, « ma d'altra parte l'esperienza di una siffatta prova nell'Australia sta a « dimostrare che le difficoltà non sono nè insormontabili nè eccessive. « La vostra Commissione ritiene anzi che le difficoltà già sormontate « dagli Stati Uniti nell'applicare altri sistemi di esclusione e di limitazione dell'immigrazione sono certamente superiori a quelle che l'attuazione della prova letteraria potrà probabilmente far nascere.

« La prova letteraria in generale e il presente disegno in particolare « sono stati oggetto di molti memoriali favorevoli presentati alla Camera

« e di molti ordini del giorno favorevoli da parte di organizzazioni di mestiere e d'altra natura ».

Però il disegno di legge non fu portato in discussione.

Lo stesso on. Gardner dopo averlo in parte modificato lo ripresentò alla Camera il 4 aprile successivo. E un disegno di legge analogo con qualche limitazione fu presentato il 13 dello stesso mese dall'on. Hayes. La Commissione parlamentare si mostrava inclinata ad accettare la reiezione di tutti gli analfabeti di età superiore ai 17 anni.

Nel contempo, il 6 aprile 1911, un disegno di legge per la reiezione degli analfabeti veniva presentato al Senato dall'on. Overman. Ma prima che l'anno finisse, il Senato ne prendeva in considerazione uno del Dillingham, inteso a rinnovare tutte le disposizioni vigenti in materia di immigrazione. E nel raccomandarne l'approvazione, questi così si esprimeva intorno al tanto vessato problema della reiezione degli analfabeti:

« La prova letteraria fu raccomandata dalla Commissione parlamentare sull'immigrazione come mezzo per ridurre la presente larga immigrazione di operai non specializzati, dedicantisi in maggioranza a lavori industriali. Essa riferì avere le proprie indagini messo in evidenza un eccesso di offerta di mano d'opera non specializzata nelle industrie basiche, per dir così, del paese e ciò in una proporzione indicante un eccesso effettivo di mano d'opera della specie nell'intera nazione. Raccomandò quindi che venisse negata l'ammissione ad un numero considerevole di persone rientranti in detta categoria, sì da sollevare sensibilmente le condizioni del mercato della mano d'opera grezza.

« — Nei limiti del possibile, dice la Commissione, gli immigranti da escludere dovrebbero essere quelli che si recano in questo paese senza alcuna intenzione di diventarne cittadini o peranco acquistarvi stabile residenza, ma soltanto allo scopo di trarne risparmi sufficienti a metterli in grado, anco mercè l'adozione di un basso tenore di vita, di presto o tardi ristabilirsi per sempre nel paese d'origine. Siffatte persone sono di ordinario uomini non accompagnati da mogli o figli — ».

E qui era evidente l'attacco contro gli italiani.

La Commissione raccomandava dunque la prova letteraria come mezzo più pratico per raggiungere l'intento enunciato. E il Dillingham proseguiva osservando che « se infatti la prova letteraria può essere discutibile come mezzo per migliorare la *qualità* dell'immigrazione, si presenta come mezzo per ridurre la *quantità* degli immigranti della classe sopra accennata. Ed è certo che gli effetti della prova letteraria sarebbero specialmente risentiti dalle razze la cui emigrazione costituisce in generale un movimento di mano d'opera grezza, di persone che vengono qui senza

« famiglia, e vivendo in condizioni inferiori sono in grado di esercitare
 « non equa concorrenza con coloro che hanno invece adottato sistemi di
 « vita americani e più elevati, e inviano i loro risparmi al proprio
 « paese di origine, eventualmente ritornandovi per essere poi sostituiti
 « qui da emigranti nuovi dello stesso tipo . . . »

« Di più la prova letteraria ha un carattere di indiscutibile praticità
 « e anche di umanità essendo a suo riguardo sempre possibile l'accerta-
 « mento preventivo della ammissibilità dell'immigrante e ciò a differenza
 « di altri criteri di esclusione, l'accertamento dei quali implica il compi-
 « mento della traversata oceanica. L'attuazione di quella norma rimar-
 « rebbe praticamente affidata alle compagnie di navigazione sotto lo
 « stimolo e il freno di pene pecuniarie ».

Era relatore della Commissione di immigrazione del Senato l'onorevole
 Lodge, quello stesso che era stato autore della legge cassata dal pre-
 sidente Cleveland. Egli presentò la sua relazione sul disegno di legge
 Dillingham il 18 gennaio 1912 concludendo per l'approvazione di esso, ma
 proponendo al tempo stesso di stralciarne la disposizione riguardante la
 reiezione degli analfabeti perchè « la proposta misura costituisce una
 « innovazione di tale importanza da meritare di essere esaminata e di-
 « scussa a parte, indipendentemente cioè dal complesso del progetto di
 « legge che ha per scopo principale la revisione e la codificazione della
 « intera legislazione in materia di immigrazione, di cui si sente grande
 « ed urgente bisogno ».

Però durante la discussione del disegno di legge, la proposta « misura »
 venne rimessa innanzi, sotto forma di emendamento, dall'on. Simmons,
 il quale pensava che « l'enorme massa immigratoria dei lavoratori non
 « specializzati non può che esercitare una pericolosa concorrenza alla
 « mano d'opera locale con palese vantaggio delle grandi industrie ma
 « con danno del progresso generale del Paese, danno che si manifesta
 « con un abbassamento generale del tenor di vita nella classe operaia ».

L'on. Heyburn però faceva osservare che « gli italiani i quali non
 « sanno leggere e scrivere si dice formino una cattiva classe di immi-
 « granti, ma ciò non è vero. Gli immigranti pericolosi hanno una certa
 « cultura e sono specialmente quelli che hanno un grado mediocre d'istru-
 « zione. Gli anarchici per esempio » sanno tutti leggere e scrivere ». E
 proponeva che si stabilisse invece che non possano essere riammessi
 una seconda volta negli Stati Uniti gli immigrati che ne partono.

L'on. Stone dichiarò che l'emendamento Simmons era contrario alle
 tradizioni e ai principi altamente liberali di governo a cui gli Stati Uniti
 si sono sempre ispirati. Ed in ogni parte dell'Unione si levarono contro

la proposta « misura » grandi proteste, di cui si fece portavoce principale l'on. Curley, mentre la Federazione americana dei lavoratori (*American Federation of Labor*) se ne dichiarava entusiasta.

Pertanto il disegno di legge Dillingham fu approvato dal Senato il 19 aprile 1912, ma in seno alla Commissione di immigrazione della Camera dei Deputati incontrò una qualche opposizione, finchè venne modificato d'accordo con la Commissione del Senato e sotto la veste di disegno di legge Dillingham-Burnett ottenne nel gennaio 1913 l'approvazione dei due rami del Parlamento; ma il Presidente Taft vi oppose il suo « veto ».

Nel Canada fin dal 1900 la Deputazione provinciale della Colombia britannica ebbe ad escogitare una legge (*British Columbia Immigration Act*) intesa a mettere argine alla invadente e tanto paventata immigrazione degli asiatici, ma diretta, in fin dei conti, contro gli analfabeti di ogni paese; in essa era detto quanto segue:

« La immigrazione nella Colombia britannica di ogni persona la quale « manchi (*fail*) di scrivere e di sottoscrivere coi caratteri di una lingua « europea, a richiesta del funzionario di ciò incaricato a termini della presente legge, una istanza diretta al segretario provinciale della provincia « della Colombia britannica in conformità del modulo *B* allegato, è contraria alla legge ».

Nel modulo *B* si leggeva la seguente dichiarazione:

« *Signore*: Faccio istanza per andare esente dagli effetti della legge « del 1900 sulla immigrazione della Colombia britannica. Il mio nome è « Durante i dodici mesi ora trascorsi ho dimorato « in La mia professione od occupazione è « Sono nato a nell'anno Vostro, ecc. (segue la « firma) ».

La stessa legge stabiliva inoltre i seguenti divieti:

« Un immigrante che entri o sia trovato nella Colombia britannica in « contravvenzione alle disposizioni della presente legge non avrà diritto « a licenza per l'esercizio di un commercio o di una professione dipen- « dente dall'autorità legislativa della Colombia britannica, nè avrà diritto ad « acquistare e possedere terre, nè a fruire di alcuno dei diritti o pri- « vilegi di franco minatore, nè al certificato di franco minatore o all'e- « sercizio della franchigia; ed ogni diritto di licenza o franchigia acqui- « sito in contravvenzione alla presente legge sarà nullo ».

Però questa legge fu cassata dal conte (*Earl*) Minto, governatore generale del Canada, con decreto pubblicato nella *British Columbia Gazette* del 10 ottobre 1901. E la stessa Deputazione provinciale della Colombia britannica approvò nel 1902, nel 1903, nel 1904 e nel 1905 altret-

tante leggi consimili le quali furono tutte cassate, finchè il governo del Dominio si decise ad adottare i già ricordati diversi provvedimenti diretti ad ostacolare la immigrazione degli asiatici; con ciò l'agitazione della Colombia britannica, intesa appunto a tale scopo, venne a calmarsi. Le leggi provinciali cassate del 1902 e del 1903, oltre la prova di scrittura, esigevano dagli immigranti anche una prova di lettura. Quelle del 1904 e del 1905 volevano obbligarli a scrivere sotto dettatura « un passaggio di 50 parole in una lingua europea ». Del resto autorevoli magistrati ritenevano che dette leggi non avrebbero in ogni modo potuto applicarsi agli indiani e ai giapponesi perchè vi si opponevano per i primi, come cittadini dell'Impero, le leggi di questo e per i secondi i trattati stipulati dall'Impero britannico con quello del Sol levante.

Ora non v'ha dubbio che i fautori della reiezione degli immigranti analfabeti non sono mossi tanto da un senso di premura per il benessere dei lavoratori, i quali appunto se analfabeti si trovano in uno stato di reale inferiorità di fronte alla massa di coloro che sanno leggere e scrivere, quanto dal desiderio di ostacolare in massima il rapido aumento della mano d'opera che ha per conseguenza l'abbassamento dei salari, e in special modo di tener lontani i lavoratori analfabeti che in generale si contentano appunto di salari relativamente modesti. E per contro i produttori che impiegano la mano d'opera salariata, desiderano naturalmente che all'immigrazione degli analfabeti non venga opposto alcuno ostacolo speciale. Perciò è ben difficile che nell'America inglese le disposizioni più volte escogitate per la reiezione degli analfabeti abbiano ad essere sanzionate per legge, almeno fintantochè le condizioni politiche interne non siano tali da dare il sopravvento ai partiti che ne sono propugnatori. Pasquale Villari nella *Nuova Antologia* del 1° gennaio 1907 diceva di dubitare assai che gli americani si abbiano a decidere a mettere un freno all'emigrazione italiana, specialmente alla meridionale, respingendo gli analfabeti, poichè essi hanno invece grande bisogno di nuovi emigrati e sulla fede del Broughton Brandeburg, autore di un libro su gli « *Imported Americans* », negli Stati Uniti v'è ancora posto per 150 milioni d'immigranti.

Del resto non mancano persone competenti in Italia che vedrebbero di buon'occhio un impedimento all'emigrazione degli analfabeti. L'onorevole Nitti pensa che « per diminuire l'emigrazione, se si è convinti che « l'attuale estensione del fenomeno riesce dannosa all'economia nazionale, non ci sarebbe che un mezzo, molto radicale, che si riserva di « proporre alla Camera: negare il passaporto agli analfabeti. Si raggiun-
« gerebbe così lo scopo voluto, ottenendo contemporaneamente, con un

« mezzo, crudo forse, ma efficace, la diminuzione dell'alfabetismo che in
 « altro modo sarebbe vano il desiderare. Il mezzo, poi, non sarebbe che
 « l'anticipazione, con nostro vantaggio politico e morale, di un provvedi-
 « mento che, presto o tardi, sarà adottato dagli Stati Uniti ».

Queste considerazioni recise dell'autorevole parlamentare si rilevano dal rendiconto sommario dell'adunanza tenuta dal Consiglio dell'emigrazione il 31 marzo 1906, ed hanno indubbiamente notevole importanza tanto più che non son pochi in Italia coloro i quali hanno appunto la convinzione che il fenomeno emigratorio abbia ormai raggiunto da noi, una estensione veramente dannosa.

D'altra parte è pur vero che i lavoratori analfabeti, specialmente stranieri, offrono tali qualità intrinseche che sotto alcuni punti di vista non riescono meno utili, meno preziosi di quelli che sanno leggere e scrivere, ed anzi, sotto altri punti di vista, riescono forse preferibili per la tenacia, per la resistenza, per la produttività e per la disciplina loro.

Il Commissario generale dell'immigrazione degli Stati Uniti nella relazione annuale del 1909, accennando alla « prova letteraria » (*literacy test*) a cui molti vorrebbero che ogni immigrante fosse sottoposto, osservava che una simile proposta « merita indubbiamente » di essere presa in considerazione. Però — soggiungeva — « costituirebbe essa una prova abbastanza valida ed esatta per colpire la classe non desiderata di immigranti? ». E se — aggiungeva — non si può escogitare una prova che valga a colpire tale classe « e quindi a restringere convenientemente l'immigrazione », l'adozione della « prova letteraria », ove riesca a tale intento, può essere consigliabile, benchè non sia da trascurare il fatto che « la desiderabilità di uno straniero non può essere sempre commisurata alla sua capacità di leggere e scrivere, come neppure si può dire che la classe non desiderata sia totalmente composta di analfabeti ». E nella relazione del 1910 confermava tale autorevole opinione.

La *Gazzetta del Massachusetts* fa seguire all'annuncio dell'approvazione data dal Senato americano all'emendamento Simmons, questo breve commento (27 aprile 1912):

« Volendo parlare in linea generale, è sempre da lodarsi ed accettarsi
 « qualunque misura, che valga a combattere la vergognosa piaga dell'a-
 « nalfabetismo. Non sappiamo però capire che nesso passi tra le esigenze
 « di braccio lavoratore, che pur tanta ricchezza qui produce, e la neces-
 « sità dell'alfabeto nelle persone che qui immigrano.

« Perchè spieghiamoci bene. Altro è affrontare il problema dell'im-
 « migrazione per diminuirne il sempre crescente aumento, altro è com-
 « piere un'opera altamente civile, qual'è quella di combattere l'analfabe-

« tismo. Se si ha intenzione, come pare, di mettere un argine con il
 « nuovo progetto allo invadente fiume umano, che trabocca nei porti
 « dell'Atlantico, la via è certo sbagliata. Il lavoro ha bisogno più di
 « muscoli che di cervello, e la moralità istessa non s'avvantaggia tanto
 « della conoscenza superficiale delle regole di ortografia e di grammatica.
 « Se si aggiunge anche, che la già scarsa percentuale dell'analfabetismo
 « va sensibilmente diminuendo nelle nuove generazioni e che il *grosso*
 « degli analfabeti già vegeta e prospera, in gran parte più dell'istruito,
 « in America, si vedrà di quanta illogicità è materiato l'emendamento
 « Simmons ».

Ed Eliot Lord nel suo libro sugli immigranti italiani (*The Italian in America*) già citato, scriveva che « la richiesta di saper leggere e scri-
 « vere (cioè l'*educational text*) è un buon criterio quando si tratta di
 « concedere il diritto elettorale, non quando si tratta di concedere il diritto
 « di usare la zappa, il piccone e l'ascia a beneficio del paese. Centinaia
 « di migliaia di analfabeti sono stati qui da noi, pionieri della civiltà,
 « diradando le foreste, aprendo le miniere, coltivando i terreni incolti.
 « Se il suolo dell'America dovesse esser riservato ai dotti si sarebbe
 « dovuto intimare a Colombo di non avanzarsi con le sue ciurme anal-
 « fabete ».

Anzi, dice qualche altro americano, questa mano d'opera rozza (*un-
 skilled*) di cui abbiamo bisogno, offre meno pericolo, se analfabeta, per
 il nostro carattere nazionale il quale potrebbe invece essere alterato
 dall'infiltrazione in massa di elementi etnici intellettualmente elevati ma
 diversi dal nostro.

Nella tornata del 15 marzo 1911, dinanzi alla nostra Camera dei de-
 putati chiudendo la discussione sul bilancio dell'emigrazione, l'on. di
 San Giuliano, ministro degli affari esteri, dichiarava di concordare con
 gli onorevoli Ferri e Miliani nel ritenere che la concorrenza di molti
 nostri connazionali nuoce al prestigio dell'Italia, pur reputando che la
 minore influenza delle colonie italiane nelle Americhe in confronto alle
 altre, derivi in gran parte piuttosto dal nostro eccessivo individualismo
 che rende più difficile la concorde e disciplinata cooperazione.

Concordava pertanto con gli onorevoli Di Marzo e Camera nella ne-
 cessità di combattere l'analfabetismo, ma ciò soprattutto in Italia, pur
 reputando utilissime le nostre scuole all'estero. E a questo proposito
 rispondendo all'on. Ferri, che aveva fatto osservare alla Camera come
 la scuola media e superiore debba accoppiare modernità e praticità degli
 insegnamenti alla conservazione in equa misura della coltura classica,
 ricordava di aver osservato, vivendo in Inghilterra, quanto contribuiscia

alla grandezza di quel paese la scuola d'ogni grado che a differenza della tedesca e della nostra ha il difetto di non essere molto istruttiva ma ha il pregio di essere molto educativa. Contuttociò — diceva egli — « se i nostri emigranti che accoppiano grandi qualità di energie primitive e di atavismi, di raffinate ed antiche civiltà non sono dovunque apprezzati quanto meritano, ciò dipende in gran parte dalle idee arretrate che hanno in molti paesi le classi agiate sulla nobiltà del lavoro manuale ».

A salvare e proteggere gli emigranti dalle frodi, dagli inganni astuti e senza numero in cui incappano ad ogni piè sospinto durante il viaggio di espatrio e durante tutte le loro successive peregrinazioni, certo il saper leggere e scrivere non basta. Il Lindquist, console generale di Svezia in Montreal, che è anche un appassionato studioso dell'emigrazione e un acuto conoscitore della legislazione del lavoro, ha riscontrato come gli emigranti suoi connazionali son fatti bersaglio durante il viaggio di espatrio ad ogni sorta di male azioni, e precisamente a quelle stesse male azioni di cui troppo sovente rimangono vittime gli emigranti nostri, come ben sanno i nostri commissari viaggianti in servizio di emigrazione. E durante tutto il viaggio i peggiori sfruttatori degli emigranti sono loro connazionali così fra gli svedesi — il Lindquist ha potuto accertarlo — come fra gli italiani. Orbene l'emigrazione scandinava è quella, come ognuno sa, che comprende la proporzione minore di analfabeti, proporzione che fra gli immigranti ricevuti dagli Stati Uniti nel 1908-1909 (annata fiscale) è stata del 51.59 per cento per gli italiani, non compresi quelli provenienti dalla gran valle del Po pei quali è stata del 7.59 per cento, inferiore cioè a quella riferentesi alla totalità degli immigranti che è stata del 18.25 per cento, ma superiore a quella del 0.12 per cento offerta dagli scandinavi.

D'altronde non avviene forse ogni giorno a persone colte che si mettono in viaggio senza essere abituate a viaggiare e senza avere sufficiente conoscenza del paese estero in cui si recano, di andare incontro senza saperlo o altrettanto frequentemente forse, sapendolo, ad abusi ed inganni che si risolvono in loro danno? Invece i nostri emigranti analfabeti, dopo che hanno più volte compiuto la traversata dell'Atlantico anche se rimangono analfabeti, avendo imparato a viaggiare, riescono a difendersi assai bene contro le male arti dei loro sfruttatori pur senza dar sfogo a quegli atti impulsivi di reazione violenta che son tanto naturali nell'uomo incolto quando s'accorge che qualcuno ha messo indebitamente a profitto, con inganno, la sua ignoranza.

Nè il saper leggere e scrivere basta quando l'uomo è gravato dal peso di tradizioni errate, di nozioni false, di superstizioni tenaci, quando

la sua mentalità ha ancora bisogno di sviluppo e di educazione. Ma il saper leggere e scrivere costituisce il primo mezzo per allargare ed educare la sua mentalità. E per questo appunto bisogna, per il bene d'Italia, che cessi fra le nostre popolazioni, quindi anche fra i nostri emigranti, l'imperio dell'analfabetismo.

Senza insistere sopra questo importantissimo argomento, il che varrebbe come portar vasi a Samo, occorre non dimenticare che l'alta percentuale di analfabeti offerta purtroppo dai nostri emigranti è causa non ultima dell'avversione che troppi, in America, dimostrano e sovente ostentano per i nostri connazionali, avversione in cui è implicito un dispregio intellettuale peggiore dello stesso dispregio morale, avversione in cui è implicita tutta la burbanza di chi si considera giunto al sommo grado di civiltà di fronte ad uno che egli reputi immerso ancora nella barbarie.

L'on. prof. Napoleone Colajanni in uno scritto sull' « omicidio in Italia » pubblicato dalla *Rivista Penale* (gennaio 1901) ha d'altronde dimostrato con gli esempi dell'Italia, della Russia, della Spagna, dell'Ungheria, che esiste uno stretto rapporto tra analfabetismo ed omicidio: che dove è elevatissimo l'analfabetismo, l'omicidio è più frequente. Egli ha osservato che fra i diversi stati dell'Unione americana si verifica un minimo di omicidi in quelli settentrionali la cui popolazione, costituita in maggioranza da bianchi nativi, offre anche un minimo di analfabetismo, mentre al massimo analfabetismo di quelli meridionali, ove è massimo il numero degli abitanti negri, corrisponde anche il massimo degli omicidi. Però in quelli occidentali l'analfabetismo è minimo, e il numero degli omicidi è invece assai rilevante.

All'aumento degli omicidi deve invero contribuire fatalmente, in qualsiasi paese, la grande mescolanza delle razze nella popolazione, fatto che si verifica appunto negli Stati occidentali dell'Unione americana.

Nel suo libro su « gli Italiani negli Stati Uniti » già ricordato, il Colajanni, dopo aver ripreso in esame il rapporto, a suo dire innegabile, fra analfabetismo e criminalità degli emigranti italiani, conclude nei seguenti termini:

« Il discredito morale che all'Italia e agli Italiani viene da tale constatazione è enorme, è incredibile; è tale che precisamente contro il dato di fatto sempre constatabile esattamente, l'analfabetismo, e contro l'altro col quale potenzialmente si connette, la tendenza omicida, si è levata l'opinione pubblica degli Stati Uniti, pur nascondendo altri moventi economici, ed ha indotto i legislatori a votare provvedimenti che chiudano le porte della grande Unione repubblicana agli immi-

« granti analfabeti. Il *Lodge Bill* non troverà sempre il *veto* presidenziale e finirà col trionfare.

« L'Italia dovrebbe evitare l'affronto; dovrebbe con vigoria di mezzi e d'intenti, nell'interesse morale ed economico del paese, combattere efficacemente l'analfabetismo e cancellare la macchia che l'offusca. Questo bisogno, questo dovere altamente proclamai nel XV Congresso della *Dante Alighieri* (settembre 1904), proclamando forte ed alto che la benemerita società doveva volgere lo sguardo non ai soli irredenti d'oltre Isonzo, ma anche ai milioni d'*irredenti* che vivono oltre l'Atlantico. Il mio consiglio parve una deviazione poco patriottica a taluni, ma oggi con singolare compiacimento ho visto che il XIX Congresso della *Dante Alighieri*, tenutosi in Brescia, alle falde delle Alpi, me assente, ha proclamato lo stesso bisogno e lo stesso dovere, quello di combattere l'analfabetismo, che nuoce all'Italia in casa propria e la disonora nel mondo.

« Debelliamo questo nemico ed avremo iniziato opera di vera redenzione morale degli Italiani, distruggendo uno dei massimi fattori dell'omicidio, il crimine più grave ed antiumano che è caratteristica, per la sua intensa manifestazione, dei negri e degli italiani! »

Ma nel suo « *Manuale di Demografia* », edito dalla casa Pierro di Napoli (2^a edizione, 1909), lo stesso Colajanni, dopo aver accennato che l'analfabetismo dei nostri emigranti costituisce una colpa dell'Italia, non un pericolo per gli Stati Uniti che di esso si giovano, osserva pure che fra gli immigrati della seconda generazione, l'analfabetismo diminuisce più rapidamente che fra gli indigeni e che nelle scuole americane i fanciulli italiani brillano fra tutti per l'intelligenza.

Infine è ovvio che il lavorante analfabeta è pagato meno di quello che sa leggere e scrivere. Vero è che quando tutti gli immigranti sapessero leggere e scrivere, quando cioè vi fosse un aumento di mano d'opera per così dire letterata, i salari offerti dall'America a questa stessa mano di opera subirebbero necessariamente una diminuzione, ma si avrebbe almeno una giusta perequazione di salari fra gli immigranti in massa delle diverse nazionalità mentre attualmente quelli di nazionalità, per così dire, meno letterata guadagnano in massa molto meno degli altri, anche se la loro mano d'opera, come valore tecnico, non è inferiore o è addirittura superiore a quella degli immigranti di nazionalità, per così dire, più letterata.

Purtroppo la nostra famosa legge del 1877 ha avuto scarsi effetti. Ma non abbiamo certo gran che da invidiare al Canada dappoichè nel Manitoba, ad esempio, non esiste neppure una legge sull'istruzione obbligatoria. Però dobbiamo esprimere la speranza che ad affrettare la lotta

contro l'analfabetismo in Italia si possa ottenere che la istruzione obbligatoria sia impartita a tutti i cittadini e che a quest'obbligo nessuno possa sottrarsi come nessuno si può sottrarre all'obbligo del servizio militare.

In uno studio magistrale sul « problema della scuola popolare in Italia » pubblicato nella *Nuova Antologia* del 16 maggio 1904 dall'onorevole Maggiorino Ferraris, uno di quegli « amici dell'alfabeto » i quali gagliardamente propugnano quell'allargamento della nostra cultura nazionale di cui è in esso luminosamente dimostrata la urgente necessità, si legge che: « ogni giorno Governi e Parlamenti, dagli Stati Uniti all'Australia, minacciano leggi contro la nostra emigrazione, ricorrendo a metodi « finora escogitati soltanto contro le razze gialle! Il giorno in cui un fatto « simile si avverasse, l'Italia avrebbe subita nel mondo una umiliazione « morale. Ci vorrebbe in tutti noi — nello Stato come nel popolo italiano — una dose inconcepibile di cecità, di fiacchezza e di avarizia, « per andare incontro rassegnati a sorte così indecorosa, per dimostrarci « incapaci di una di quelle grandi riscosse morali, che scrissero le pagine più luminose della storia dell'umanità ».

Nella *Nuova Antologia* del 16 aprile 1907, tornando sull'argomento, lo stesso autore osservava che: « per lunghi anni l'Italia, colle sue masse « ignoranti, ha alimentati i bassi fondi delle grandi città del mondo intero, « dall'Europa agli Stati Uniti: ancor oggi nella stampa, nei libri e talvolta « persino nei Parlamenti esteri, si va discutendo dei meriti comparativi « dell'emigrazione italiana e della razza di colore, gialla o negra. Questa « è la dura verità, che parecchi dei nostri connazionali all'estero continuamente ci ricordano, e la ignorano in Italia soltanto i retori, che non « viaggiano, che non conoscono lingue straniere, che non leggono — e, « beati loro, se ne vantano! — nè un giornale, nè un libro d'oltre Alpi ».

« Ciò non dipende da alcuna nostra inferiorità di razza. Tutt'altro! « L'emigrante italiano istruito o cresciuto almeno in un ambiente intelligente, dovunque si rechi, diventa operaio abile, commerciante e cittadino operoso e fa onore a sé e alla patria ».

E l'on. Bodio, nell'udienza tenuta dal Consiglio dell'emigrazione il 19 giugno 1905, diceva che « la maniera più efficace per venire in soccorso agli emigranti sarà sempre quella di prepararli col mezzo della « istruzione; e perciò è sommamente necessario ed urgente di promuovere « l'istruzione elementare degli adulti nei comuni che danno i più forti « contingenti all'emigrazione. Bisogna premunirli contro le insidie, le « sorprese, le spogliazioni che li attendono, mediante l'istruzione; la « quale non basta che si limiti al leggere e scrivere ».

« Si deve bensì fare ogni sforzo per attuare e svolgere la protezione

« dei nostri emigranti all'estero, coi mezzi forniti dal fondo dell'emigrazione; ma occorre anche affrettare il tempo in cui i nostri emigranti sapranno difendersi da sè, emancipati dal giogo dell'ignoranza ».

Sì, l'analfabetismo fa vergogna alla nostra emigrazione. Però non è davvero diffuso fra i nostri emigranti nelle proporzioni indicate dalle statistiche dell'immigrazione negli Stati Uniti, le quali statistiche sono le sole che di questo fenomeno tengono conto. I dati relativi sono difatti desunti dai manifesti di bordo e questi in Italia vengono compilati dagli impiegati dei vettori in base alle indicazioni desunte dai passaporti rilasciati ai nostri emigranti dalle autorità governative. E si dà talora il caso che un emigrante pur sapendo leggere e scrivere dichiara alle autorità di essere analfabeta, guidato in ciò dalla sua diffidenza che gli consiglia di disinteressarsi dai documenti ufficiali, anche se lo riguardano, che gli sono imposti per obbligo e gli consiglia di non firmar mai niente..... In questi casi, invero eccezionali, la mentalità dell'interessato dimostra di non trovarsi all'altezza della sua, diremo così, posizione letteraria. Riguardo però al computo totale degli analfabeti ha ben maggiore importanza il fatto che la richiesta dei passaporti è fatta quasi sempre, per non dir sempre, dai rappresentanti dei vettori invece che, secondo è prescritto, dagli stessi emigranti interessati. E quasi sempre i sindaci consegnano i passaporti ai detti rappresentanti malgrado ciò sia contrario alle tassative prescrizioni regolamentari. Quindi gli emigranti che sanno scrivere non firmano quasi mai il passaporto davanti al sindaco, come è prescritto, e bene spesso il sindaco o chi per esso appone alla svelta su tutti indistintamente i passaporti che vengono consegnati in blocco al rappresentante di un vettore, la indicazione di analfabetismo dei relativi titolari, senza preoccuparsi se tale indicazione corrisponde per tutti a verità, e così cresce sulle statistiche americane il numero degli analfabeti italiani.

La generalità degli emigranti anche se analfabeti, conosce invece l'importanza grande che ha il saper leggere e scrivere. L'ispettore scolastico Enrico Muzi ben diceva al congresso abruzzese del 1907 contro l'analfabetismo che « il bisogno delle lettere è fortissimo fra i nostri uomini semplici ». Per convincersene « basta esser vissuto alcun tempo fra di loro e aver rilevato dalle lettere che giungono in patria dagli emigranti nelle lontane Americhe, periodi come questi: *Mandate, mandate i figli, i fratelli, le sorelle a scuola, fate qualunque sacrificio per mandarveli* ». E dalle inchieste praticate in questi ultimi anni, l'aumento nel numero dei frequentatori della scuola, dovuto a generale progresso, è risultato anche quale uno fra gli effetti della nostra emigrazione.

VII.

Immigrazione minorile.

Meno discusso, quindi più semplice del problema relativo agli immigranti analfabeti, è quello dell'immigrazione minorile, il quale però riveste una importanza intrinseca ben maggiore.

L'immigrazione di giovinetti non accompagnati dai rispettivi genitori godeva un tempo aperto favore negli Stati Uniti, in quanto che si supponeva potessero fornire, per così dire, la materia prima per la formazione di ottimi cittadini americani, una materia prima cioè molto plasmabile, quindi facilmente assimilabile appunto perchè sottratta alla influenza conservatrice che gli immigrati adulti esercitano necessariamente sui propri figli mercè gli usi, le tradizioni e sopra tutto la lingua del proprio paese d'origine, usi, tradizioni e lingua che gli adulti non dimenticano mai e che i giovinetti, sottratti alla tutela paterna, dimenticano invece tanto più sollecitamente quanto minori sono in età. L'esperienza di molti anni ebbe però a dimostrare che se questi giovinetti si americanizzavano molto rapidamente, essendo sottratti alla benefica influenza dell'ambiente familiare, divenivano puranco dei pessimi soggetti e davano largo incremento all'aumentare del vizio e della criminalità. L'esperienza ebbe a dimostrare che i minorenni immigranti possono effettivamente fornire un buon elemento di popolazione molto assimilabile solo se accompagnati dai genitori, e specialmente quando questi siano in età non troppo avanzata, tale cioè da permettere che essi stessi possano almeno fino a un certo punto americanizzarsi. Quando invece i genitori sono in età troppo avanzata per adattarsi a un sufficiente processo di assimilazione e non riescono ad imparare la lingua del paese, i figli americanizzati divengono elementi di dissoluzione in famiglia e si emancipano dalla tutela paterna che non riesce più a tenerli sotto la propria influenza.

Essendo così ragionevolmente mutati i criteri degli Stati Uniti in riguardo alla immigrazione minorile, quando alla legge sull'immigrazione del 1903, già modificata nell'anno successivo, venne sostituita quella vigente del 20 febbraio 1907, nell'elenco degli stranieri « esclusi dall'ammissione » si vollero compresi i fanciulli di età inferiore ai 16 anni quando non siano accompagnati da uno almeno dei rispettivi genitori. Tale disposizione è invero subordinata caso per caso al parere discrezionale del ministro del commercio e del lavoro o alle norme che possono da lui essere emanate di tempo in tempo al riguardo (art. 2), ma

viene tuttora applicata con bastante severità, con severità sacrosanta e mai sufficiente. D'altronde a norma del regolamento per l'applicazione della legge medesima, deve essere sempre applicata in caso di minorenni che « risultino o si presuma abbiano ad essere costretti in servitù padronale (*to be placed in forced or « padrone » servitude*) od a lavori inadatti alla loro età » (art. 5). E quali sono i minorenni italiani che giunti in America senza genitori, non sono sottoposti all'iniqua padronanza di un « boss » ?!

La legge canadese del 1906 non conteneva nessuna disposizione speciale in riguardo alla immigrazione dei minorenni. E non ne contiene neppure la legge del 1910. Però alcuni funzionari del servizio d'immigrazione edotti dall'esperienza circa gli inconvenienti della immigrazione minorile americana e proclivi perciò a ostacolarla anche nel Canada, quando fu emesso il primo decreto, quello cioè dell'8 gennaio 1908, sulla scorta pecuniaria di cui debbono essere provvisti gli immigranti all'atto dell'ammissione nel Canada, ritenevano che implicitamente lo stesso decreto volesse la reiezione degli immigranti minori di 18 anni, quando non fossero accompagnati o attesi nel Canada da uno stretto parente. In tale opinione erano tratti dal fatto che nel decreto stesso era detto che l'obbligo della scorta pecuniaria si riferiva agli immigranti che avessero 18 anni d'età o più, e non riguardava perciò quelli d'età inferiore, i quali conseguentemente in base alla seconda parte del decreto medesimo, riguardante gli immigranti in genere sprovvisti di scorta pecuniaria, erano ammissibili solo se uniti nel Canada a parenti od amici (e come tali, a norma della circolare 4 giugno 1909 ripetutamente citata, erano da considerare unicamente i genitori e i fratelli o le sorelle maritate o emancipate). Ed invero sarebbe stato strano che non si potessero ammettere dei giovinotti di 18 anni se non provvisti di scorta pecuniaria e si potessero invece ammettere dei giovinetti, mettiamo, di 16 anni soli e completamente sprovvisti di denaro. Tuttavia la cennata interpretazione del suddetto decreto, la quale dette luogo a molte discussioni, non era da tutti accettata. Fu accolta peraltro dal nostro Commissariato dell'emigrazione, il quale d'altronde stava già studiando il modo di porre un maggior freno alla nostra emigrazione minorile di quello previsto dalla legge 31 gennaio 1901. Difatti nella circolare del 20 marzo 1910 sui passaporti pel Canada, erano indicati, fra le diverse categorie di emigranti passibili di reiezione, anche i minori degli anni 18 (compiuti) che non si recassero a raggiungere parenti strettissimi (marito, moglie, genitori, fratello maggiore o sorella purché maggiorenne o maritata).

Nei decreti canadesi del 27 marzo e dell'11 settembre 1908 l'obbligo

della scorta pecuniaria rimase limitato, come in quello dell'8 gennaio precedente, agli immigranti di età superiore ai 18 anni. Invece in quello del 19 marzo 1910 come in quello del 9 maggio successivo che lo sostituisce, a tutti indistintamente gli immigranti, senza limite di età, è fatto obbligo di aver seco, al momento dell'ammissione, una determinata somma di loro proprietà, somma che pei minori di anni 18 è ridotta a metà solo quando sono accompagnati dal capo di famiglia possessore di tale quota ad essi relativa, il quale, solo pei suoi fanciulli d'età inferiore ai 5 anni, è esente da consimile obbligo. Così appare eliminato ogni dubbio relativo all'ammissibilità dei minorenni non accompagnati o attesi nel Canada da uno stretto parente.

Però alcuni fra coloro che sono ragionevolmente contrari alla libera immigrazione minorile, ritengono che possa essere frenata in virtù della definizione data all'alinea *h*, dall'articolo 2 della nuova legge canadese sull'immigrazione, definizione che non trova riscontro nella precedente legge del 1906 e in base a cui la famiglia, oltre il padre e la madre, comprende i fanciulli d'età inferiore ai 18 anni. Da ciò vorrebbero dedurre che, agli effetti dell'immigrazione, i minori degli anni 18 non possono essere distaccati dalla famiglia di cui formano parte integrante, concetto che sembra corroborato dai principi del diritto comune, ma che non cessa perciò dall'essere piuttosto specioso anche a prescindere dall'istituto dell'emancipazione e dal fatto che l'emigrazione consentita e talora purtroppo coatta dei minorenni dipende dalla patria potestà. Lo stesso si può dire rispetto ad altri che, basandosi sulla disposizione data dall'articolo 59, paragrafo secondo, della stessa legge vigente sull'immigrazione canadese, identico all'articolo 11, paragrafo secondo, della legge abrogata, per cui due fanciulli d'età inferiore ai 14 anni (e superiore a uno) debbono essere computati a bordo come un'adulto, ritengono che il divieto di ammissione, per i fanciulli non accompagnati o attesi da stretti parenti, sia da limitarsi appunto a quelli d'età inferiore ai 14 anni, inquantochè, non essendo considerati quali adulti come per effetto dello stesso articolo sono considerati, anche se minorenni, gli immigranti ad essi superiori d'età, sembra non sia da intendersi che essi o, in riguardo ad essi, i loro genitori o tutori abbiano, agli effetti dell'espatrio, quelle facoltà che gli adulti hanno.

D'altra parte è pure vero che, in base all'articolo 42, paragrafo 5, della stessa legge canadese, quando una persona viene respinta od espulsa, possono senz'altro essere respinte od espulse secolci le persone che da essa dipendono (ciò che era stabilito già dall'articolo 68 della legge precedente), e le persone da cui essa dipende possono del pari

essere senz'altro respinte od espulse secoli (caso che la legge precedente non prevedeva) salvo che, ben inteso se possibile, nei casi in cui risulta che essa non è divenuta di pubblico aggravio per colpa appunto delle persone da cui dipende per il proprio sostentamento. In tutti questi casi la reiezione o espulsione riflessa avviene dunque « per accompagnamento », e circa il 6 per cento tanto delle reiezioni che delle espulsioni dal Canada avviene appunto per tale motivo (v. quadro IX).

Può dunque sembrare strano che nulla si obietti a che un minorenni che emigra si stacchi dai parenti nel porto di partenza, mentre si obietta a che se ne stacchi nel porto di arrivo quando quello che lo accompagna sia obbligato a tornare indietro. E quando il suaccennato articolo 42 fu discusso dinanzi alla Camera dei deputati canadese, l'onorevole Jameson ben poté dire che gli sembrava alquanto confuso.

Invece un po' meglio si capisce che, ove un minorenni sia respinto, possa per contro esser concessa l'ammissione al genitore che lo accompagna, poichè, staccandosi da lui per tornare indietro, si presume che egli abbia a raggiungere altri parenti nel paese d'onde proviene.

Nel quinquennio 1905-1909 gli immigranti respinti dal Canada sol perchè minorenni furono appena 13, mentre nel solo anno fiscale 1908-1909 dagli Stati Uniti sono stati respinti 138 fanciulli di età inferiore ai 16 anni perchè non accompagnati da uno almeno dei genitori.

Nel quinquennio 1905-1909 furon respinti dal Canada anche 2 minorenni imputati di abbandono della casa paterna, i quali agli effetti della legge sull'immigrazione possono essere stati computati come delinquenti, perchè colpevoli di un quasi reato. Difatti a termine dell'articolo 221 del nostro Codice civile l'abbandono della casa paterna dà luogo a denuncia da parte del padre dinanzi all'autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso, che possono essere emessi dal presidente del tribunale civile a richiesta dei parenti o anche del pubblico ministero.

Del resto è stato ventilato dalle competenti autorità canadesi il disegno di opporre alla libera immigrazione dei minorenni restrizioni conformi a quelle fissate dalla vigente legge americana. Ma sta di fatto che alla loro adozione si oppone nel Dominio una forte corrente, perchè gli agricoltori canadesi fanno un largo impiego di mano d'opera minorile importata, mano d'opera che oltre essere a buon mercato si presta a proficuo sfruttamento. E l'Inghilterra già da lungo tempo dirige continuamente al Canada turbe di fanciulli raccolti nelle vie delle città a cura di numerosi istituti di beneficenza. Iniziatore di questo speciale movimento emigratorio fu il dottor Tommaso J. Barnardo che è stato detto « il più grande di tutti i tempi e di tutti i paesi » fra gli amici dei fan-

ciulli. Dal 1866 al 1905, anno della sua morte, egli dedicò le sue cure a circa 56,000 fanciulli, per la maggior parte derelitti, abbandonati o discoli da lui raccolti in 120 istituti di differente natura: asili, scuole, ricoveri, ospedali, case di lavoro, case coloniche, per la maggior parte tuttora esistenti. I migliori fra i fanciulli raccolti in questi istituti rimangono in Inghilterra, dove vengono iniziati al servizio domestico, ai lavori manuali, ad utili mestieri... e gli altri, dopo una sommaria preparazione educativa, vengono inviati, sempre che vi consentano, al Canada ove le filiali delle « Case Barnardo » li affidano a quei coloni che ne fanno richiesta per impiegarli nei lavori campestri e li aiutano, dopo che son cresciuti ed hanno fatto una buona riuscita, ad ottenere concessioni di terreni per proprio conto. Si calcola che in media un quarto degli allievi abbia finora corrisposto agli sforzi dell'istituto benefattore.

Accanto al dottor Barnardo sono ricordate, come iniziatrici del movimento emigratorio dei giovanetti britannici inviati al Canada dalle società di patronato del Regno Unito, le signorine Macpherson e Rye. Così molti altri istituti oltre le « Case Barnardo » hanno dato e danno incremento continuo a tale movimento. Fra essi il meglio noto nelle altre parti d'Europa è quell' « Esercito della Salvezza » che esercita numerose forme di beneficenza e i cui militi si incontrano spesso anche nelle città nostre, a vendere il mite e serafico « Grido di Guerra ». Del resto gli stessi « tutori dei poveri » istituiti dalla legge inglese sugli indigenti, con mansioni simili a quelle delle nostre congregazioni di carità, incoraggiano e aiutano i fanciulli bisognosi, che essi raccolgono in apposite scuole industriali gratuite, a recarsi nel Canada.

Il quadro offerto dalla miseria infantile nella Gran Bretagna e di cui troppi « turisti » anglosassoni si dimenticano quando vengono in Italia, dove nessuno è morto mai di fame, dove è ignota quella morte per fame che ogni anno miete a Londra vittime numerose, è stato descritto dagli stessi sociologi inglesi con foschi colori. Sembra che nel 1909 si contassero ancora nel Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda circa 250,000 fanciulli derelitti per la cui salvezza gli istituti di beneficenza contavano non poco sull'emigrazione.

Per effetto di tutto ciò risulta dalle statistiche dell'immigrazione canadese che la proporzione dei fanciulli è fra gli inglesi notevolmente superiore a quella offerta dalla generalità degli immigranti. E si noti che le statistiche, compilate in base ai manifesti d'arrivo, computano come bambini soltanto quelli di età inferiore ai 14 anni, cioè quelli che a norma di legge occupano in viaggio mezzo posto o un posto nullo. Ora dalla statistica dell'anno fiscale 1908-1909 risulta che quasi un quarto

degli inglesi è stato rappresentato da bambini, mentre nella totalità degli immigranti il contingente dei bambini è stato di un quinto circa. Quindi mentre il 56 per cento della immigrazione totale, come all'incirca pure degli immigranti provenienti dai paesi continentali europei preferiti, è stato dato da uomini adulti, questi hanno rappresentato soltanto il 45 per cento di quelli provenienti dal Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda. Invece il contingente degli uomini adulti è stato dell'84 per cento fra gli immigranti italiani come pure fra gli asiatici, ed è asceso ad 87 per cento fra gli sloveni. Proporzionalmente inferiore a quello dato dagli inglesi è stato il contingente del 32 e mezzo per cento offerto dagli ebrei i quali, come è noto, godono sempre di numerosa figliuolanza e la conducono seco nei loro movimenti migratori che hanno un carattere tutto loro speciale e tale che nè la loro emigrazione, nè la loro immigrazione può in genere considerarsi come veramente permanente (vedi quadro XIII, B). Infine dalla stessa statistica si rileva che il 51 per cento dei bambini immigrati nel Canada apparteneva alla categoria dei contadini, il che più che altro vale a confermare quanto ognuno ben sa, cioè che la vita dei campi favorisce la formazione delle famiglie, come lo prova anche il fatto che fra i contadini è stato compreso, con giusta proporzione fra i sessi, il 48 per cento degli uomini e il 39 per cento delle donne immigranti, mentre la categoria dei braccianti e minatori ha assorbito il 27 per cento degli uomini e solo il 9 per cento delle donne. La categoria dei meccanici e degli impiegati ha assorbito il 24.5 per cento degli uomini, il 32 per cento delle donne e il 36 per cento dei bambini; dal che si può dedurre che nel Canada il numero proporzionale degli impiegati è maggiore fra le donne che fra gli uomini, ma che la famiglia in quanto alla proporzione della figliuolanza non ne risente svantaggio. Evidentemente l'emigrazione danneggia assai notevolmente la costituzione della famiglia solo nella categoria dei minatori e dei braccianti cui appartiene la metà degli italiani che si recano al Canada.

Pertanto dato il grande favore che l'immigrazione minorile assistita proveniente dal Regno Unito ha incontrato nel Dominio, restava al governo canadese il compito di disciplinarla, tanto più che ha assunto sempre maggiore incremento. Nel 1901-1902 ha dato 1540 fanciulli, e dopo un quinquennio, nel 1905-1906 ne ha dati 3258. Nel 1909 è diminuita, come è diminuita rispetto agli anni precedenti, l'immigrazione totale dal Regno Unito, e il numero di minorenni importati dagli istituti di patronato ha corrisposto a circa il 20 per cento di tutti i bambini inglesi, gallesi, scozzesi e irlandesi immigrati, senza riuscire a coprire tutte le

richieste di fanciulli pervenute a detti istituti, richieste che dal 1900 al 1908 sono state in numero sei volte superiore a quello dei fanciulli fatti venire a cura degli istituti medesimi.

Così è accaduto che quando il governo canadese venne nella determinazione di vietare l'immigrazione assistita, con decreto del 20 febbraio 1908 fu stabilito che dovesse essere vietata l'ammissione nel Canada a coloro cui fosse stato pagato il viaggio da istituti di beneficenza o con pubblici fondi, salvo autorizzazione ad emigrare loro concessa dal rappresentante dell'ufficio canadese dell'immigrazione in Londra. E con questa eccezione si volle appunto render possibile la continuazione della immigrazione minorile assistita proveniente dalla Gran Bretagna e Irlanda. Tali disposizioni, come si è già detto, sono state riprodotte e mantenute nello articolo 3 della vigente legge sull'immigrazione, al paragrafo h.

Quando un istituto di patronato per i fanciulli derelitti del Regno Unito vuol inviare un minorenni al Canada deve farne dunque domanda al vice soprintendente canadese dell'emigrazione in Londra, valendosi all'uopo di apposito modulo. E alla domanda corredata da particolareggiate informazioni sui precedenti morali del minorenni, deve essere allegato un atto da cui risulti che consente ad emigrare e un certificato medico da cui risulti che egli è atto appunto ad emigrare nel Canada. Tale certificato è evidentemente analogo a quello prescritto dall'articolo 2 della nostra legge 10 novembre 1907 sul lavoro delle donne e dei fanciulli in base a cui le donne minorenni e i fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni e nelle miniere, debbono essere forniti di apposito libretto, prescrizione che, in base all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione, doveva intendersi estesa a quelli che, senza essere accompagnati da persona di famiglia, potevano fino a poco tempo fa esser condotti all'estero anche senza aver compiuto 15 anni.

Oltre al fin qui detto il fanciullo inglese, gallese, scozzese o irlandese proposto per l'espatrio deve essere stato educato per 6 mesi a spese dell'istituto proponente. E dopo « espletate » (calza qui a cappello l'orida terminologia « burocratica ») altre pratiche numerose, al momento di partire è sottoposto a ispezione da un rappresentante del Governo canadese, da un ufficiale di porto, dal medico di porto e da quello di bordo.

Gli agricoltori che desiderano arruolare uno dei ragazzi così importati nel Canada debbono farne domanda all'istituto importatore e i patti di arruolamento debbono essere controllati da uno speciale ispettore governativo dei fanciulli britannici immigranti e degli asili di ricovero per

minorenni, ispettore che dipende dal soprintendente dell'immigrazione ed è tenuto a presentargli ogni anno una relazione sulla « immigrazione giovanile ». Alla esecuzione dei patti di arruolamento da parte degli arruolatori vigilano tanto gli istituti contraenti quanto gli ispettori governativi, ma da parte di questi ultimi la vigilanza cessa quando i giovinetti arruolati raggiungono 17 anni d'età (1).

L'ispettore capo G. Bogue Smart nella sua relazione del 31 marzo 1907 ha scritto quanto segue:

« Il pensiero del popolo canadese in relazione al tipo e alla qualità degli immigranti che si desiderano, è ben definito, ed è ora meglio conosciuto di prima nella Gran Bretagna. Fatto accertato è che, mentre possediamo un vasto territorio da coltivare e cui dare sviluppo, mentre il nostro bisogno più urgente è quello di popolarlo, son benvenuti solo gli uomini, le donne e i fanciulli sani, sobri, laboriosi. Con molto coraggio, buona costituzione e una buona dose di robustezza, costoro son quasi sicuri di riuscir bene. Gli immigranti giovanili han del vantaggio sugli adulti inquantochè godono della prerogativa di addestrarsi in una masseria canadese prima di raggiunger l'età in cui possono possedere terreno o coltivare un podere proprio. Il compianto onorevolissimo Samuele Smith in un indirizzo presentato all'adunanza annuale indetta in Liverpool dalla signora Birt, ebbe a dichiarare che « i fanciulli, se ben educati prima della partenza, si adattano rapidamente al nuovo tenor di vita, e il 95 per cento di essi riesce bene — alcuni credono anzi che tale proporzione sia anche maggiore ». — Dalla pratica appare che le probabilità di buona riuscita per i cosiddetti « ragazzi d'asilo » (*home boys*) è maggiore nel Canada che altrove, se si giudica dal fatto che l'emigrazione giovanile è stata sperimentata varie volte dalle altre colonie e poi abbandonata.

« Molti di questi giovani immigranti afferrano le occasioni loro offerte e ne fanno ottimo uso, mentre altri, in piccolo numero, desiderano sottrarsi al controllo delle associazioni e dei loro benefattori, e dimostrano amore alle avventure e bramosia di viaggi. A quanto pare alcuni sperano di risolvere il problema dell'esistenza e dell'avvenire senza bisogno di lavorare.

« L'emigrazione dei ragazzi sedicenni che non siano stati preventivamente sottoposti a un determinato periodo di educazione e di sperimento in un asilo o scuola della Gran Bretagna, in genere non si confà con i bisogni dei nostri massari e dei canadesi in genere.

(1) V. la raccolta di leggi, regolamenti, ecc. già citata: pagg. 71 e 191.

« I vantaggi offerti nel Canada ai ragazzi e alle giovinette bene educate sono riconosciuti dalla Gran Bretagna.

« Ma insufficiente è il progresso fatto dalle società nel tentativo di corrispondere alla domanda di mano d'opera agricola giovanile. Durante lo scorso anno l'afflusso è stato maggiore che per il passato, da che tale movimento è studiato, ma ciò nondimeno l'offerta è stata assolutamente insufficiente....

« Le ispezioni individuali si fanno quanto più complete ed efficaci è possibile. Non ne è dato preavviso, e i fanciulli vengono ritrovati nei loro abiti quotidiani, occupati nei quotidiani lavori; e in questo modo ci è dato determinare più facilmente la qualità e la convenienza della loro posizione.....

« In conclusione ritengo che le società esistenti e le loro filiali canadesi rendono all'impero un servizio che non può esser lodato mai abbastanza. Sono state denominate « agenzie di cura ». Salvandola dalle asperità dell'inedia e dalle tentazioni che in modo speciale circuiscono l'infanzia abbandonata della Gran Bretagna, quindi segregandola, entro confini quasi insuperabili, dalle tentazioni del suo ambiente originario, col farla emigrare al Canada, compiono un'opera d'importanza trascendentale per l'avvenire dell'impero. In un recente fascicolo del « *Day and Night* » si legge, a proposito delle Case Barnardo, che « per molti fanciulli gli asili si appalesano come un aiuto efficace, come una diga morale e spirituale che impedisce il dilagare spietato dei pericoli e delle sofferenze ». E questo elogio può estendersi alla comune opera accennata ».

Nella relazione del 31 marzo 1908 lo Smart ha poi scritto quanto segue :

« L'immigrazione giovanile offre alcuni vantaggi evidenti in confronto alla immigrazione adulta, in quanto che i giovinetti sono inviati al Canada nell'età impressionabile e vengono distribuiti nei distretti rurali ove ricevono l'istruzione elementare nelle scuole pubbliche e acquistano per tempo sentimenti canadesi. Nella gran maggioranza dei casi rimangono in campagna e concorrono a sviluppare le nostre risorse agricole. Giungono senza idee esagerate sul paese, non hanno pregiudizi da superare e la loro adattabilità alla vita campestre è fuori di discussione.

« I rendiconti delle diverse società dimostrano che molti « ragazzi dell'asilo » di pochi anni fa, sono ora proprietari in semplice enfiteusi dei terreni che coltivano, e godono di un'indipendenza piena del mas-simo ardimento.

« È un fatto riconosciuto che l'immigrazione giovanile non può essere
 « convenientemente regolata se mancano gli asili di ricovero e di distri-
 « buzione. Tanto il governo britannico quanto quello canadese dopo molti
 « anni d'esperienza hanno dovuto concludere che gli immigranti giovani
 « hanno bisogno di un asilo a cui possano far ritorno in caso di disoccupazio-
 « ne o di malattia. Ogni contratto contiene speciali clausole affinché,
 « nel caso che l'arruolatore riconosca inadatto un ragazzo, egli possa essere
 « restituito all'asilo dopo congruo preavviso di licenziamento ».

Lord Stratheona, commissario supremo (*High Commissioner*) del Dominio presso il governo centrale dell'impero, in un suo rapporto del 4 settembre 1906, ha avuto occasione di esprimersi intorno all'emigrazione dei fanciulli poveri britannici nei seguenti termini:

« Bisogna convenire che le case di ricovero, che distribuiscono i fan-
 « ciulli nel Canada ove vengono allevati nell'ambiente privato domestico,
 « sono bene amministrate. Così si cancella la macchia del pauperismo ed
 « essi ricevono un'educazione che non sarebbe possibile in un pubblico
 « istituto. Bisogna convenire che per quanto un pubblico istituto sia
 « bene amministrato, non può impartire pienamente ai ricoverati quelle
 « virtù che sono il derivato dell'educazione e della influenza domestica.
 « I fanciulli educati nei pubblici istituti ordinariamente non possono es-
 « sere altrettanto bene agguerriti nella lotta per la vita, come quelli che,
 « vengono sottoposti a quel trattamento individuale e a quelle impressioni
 « che sono inseparabili dall'ambiente domestico. Perciò si può dire che,
 « finchè le domande presentate agli asili canadesi sono proporzionate al
 « numero dei fanciulli immigranti, il sistema sopra descritto offre la
 « migliore e più semplice soluzione pratica di questo importante pro-
 « blema ».

Forse le relazioni ufficiali canadesi dipingono le condizioni degli immigranti minorenni impiegati nell'agricoltura a colori più rosei del vero. Certo non pochi di essi sono sfruttati dai massari senza troppa misericordia. E le scene cinematografiche canadesi in cui si vede sovente rappresentata la storia sentimentale di un povero orfanello nutrito da un fattore a suon di scappellotti, che dopo molte peripezie riesce a diventar ricco, mirano forse a inculcare, con la promessa di una fortuna di là da venire, sentimenti di cristiana rassegnazione nei giovanetti derelitti e sfruttati. Ma è certo che la condizione dei minorenni destinati ai lavori agricoli è molto fortunata in confronto di quella dei fanciulli impiegati nelle industrie o nei mestieri girovaghi. Ed è appunto nelle industrie e nei mestieri girovaghi che si trova impiegata la grande maggioranza dei fanciulli emigrati italiani.

Son troppo noti i piccoli lustrascarpe italiani dell'America e le loro miserie e lo sfruttamento a cui son fatti segno da parte dei loro *bosses* perchè occorra dire del conto in cui sono universalmente tenuti e delle condizioni in cui, per riflesso, si riducono sia materialmente che moralmente. Quanta ingiustizia, sotto ogni punto di vista, pesa su di loro!

Sull'angolo di via Santa Caterina e di via Peel a Montreal esiste una frequentatissima botteguccia di lustrascarpe, tenuta da un gruppo di piccoli italiani. Ivi è stato veduto qualche signore, puro anglo-sassone, di aspetto distinto, farsi lucidare accuratamente gli stivaletti, farsi spazzolare accuratamente il ricco pastrano, e con atto ben palese far mostra di porgere ad uno di quegli umili artisti della spazzola la dovuta mercede in mano, senza mettervi alcunchè e senza che il defraudato osasse neppure protestare, nella certezza che non si sarebbe prestato fede alla sua giusta contestazione, e questa, screditando il locale, avrebbe allontanato gli avventori.

Una volta erano i ragazzetti irlandesi che avevano il monopolio della vendita dei giornali per le strade delle città americane. Ora anche questo mestiere girovago è esercitato su larga scala dai piccoli italiani, benchè vadano appropriandoselo gli ebrei, mentre i greci tendono a sostituire i nostri nell'esercizio del mestiere di lustrascarpe. Ed è stato osservato che lo strillone italiano riunisce in sè la sveltezza dell'irlandese e la tenacia dell'ebreo, pur essendo tutti ugualmente abbruttiti dal lavoro notturno e da una vita che li distacca dall'ambiente familiare, li allontana dalla scuola, li mette a contatto con i peggiori elementi della mala vita, li getta in braccio al vizio, li guasta nel fisico e nel morale. E press'a poco agli stessi danni sono esposti i fattorini (*messenger boys*), fra cui sono parimente molto numerosi i giovinetti italiani. Nè sono notevolmente migliori, specialmente dal punto di vista della salute, le condizioni di esistenza dei fanciulli che insieme colla propria famiglia lavorano a domicilio, in abitazioni minuscole e malsane, per conto di industriali, o peggio di quelli che si recano a lavorare nelle fabbriche.

Basti ricordare a questo proposito quanto scriveva il dott. Guilfooy, direttore dell'ufficio di statistica presso il Consiglio di sanità di Nuova York, nel *Medical Record* di quella città il 5 gennaio 1908:

« Gli italiani presentano le cifre statistiche più stupefacenti per quel
« che riguarda la bronco-polmonite, raggiungendo queste cifre fra i ra-
« gazzi italiani l'altezza inaudita del 710 per centomila, più che due
« volte la cifra presentata dai ragazzi americani.....

« Nelle statistiche della febbre tifoide, se si trascurano le cifre in cui i casi di morte si mantengono al di sotto di 20, gli italiani e gli austro-ungarici hanno la mortalità più alta. Rispetto al morbillo troviamo che i ragazzi italiani hanno una mortalità pari a quasi sette volte quella di tutta la città. I ragazzi italiani presentano anche la massima mortalità per scarlattina e per tossè convulsiva. E in ciò sono seguiti a breve distanza dai ragazzi ebrei. La trascuranza dell'uso dell'antitossina difterica produce sempre fra i ragazzi italiani una percentuale di morti per difterite tre volte superiore a quella di tutte le altre nazionalità sommate insieme. La mortalità per diarrea infantile è fra essi doppia di quella degli austro-ungarici e tripla di quella di tutta la città ».

Una inchiesta praticata nel 1906-907 dalla *National* e dalla *New-York City Consumers League* ha dimostrato che su 210 ragazzi della stessa città fisicamente degenerati in conseguenza dell'eccessivo lavoro a cui sono piegati nelle officine, solo 4 erano americani indigeni, 2 erano irlandesi, 9 ebrei e 195 italiani.

La legge 21 dicembre 1873, n. 1733, tuttora vigente, vieta che i minori di anni 18 siano impiegati in professioni girovaghe se non dai rispettivi genitori e nel Regno. L'articolo 3 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, sancisce lo stesso divieto di impiego all'estero, limitandolo però ai minori degli anni 15, e vieta pure che siano impiegati all'estero nelle industrie dannose alla salute o pericolose, a cui l'articolo 6 del regolamento per l'applicazione della legge medesima parifica anche il lavoro notturno. Ma tali disposizioni, in pratica, hanno sempre avuto poca o punta efficacia, e le pene stabilite per i responsabili delle relative contravvenzioni sono sempre rimaste lettera morta o quasi. Eppure è universalmente noto che i fanciulli italiani emigrati all'estero vengono impiegati quasi tutti, come si è detto, in professioni girovaghe, nelle industrie dannose, nei lavori notturni.

L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1873 vieta l'impiego dei fanciulli « nell'esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi.... questuanti e simili ». E simile è certamente il mestiere del lustrascarpe. E il ragazzo che vende giornali è un girovago che lavora fino a tardissima notte. E parecchie delle industrie pericolose o insalubri in cui vengono impiegati i fanciulli italiani in America son proprio quelle indicate nella tabella B allegata all'articolo 5 del regolamento sull'emigrazione, e nelle tabelle A e B inserite nell'articolo 29 del regolamento per l'applicazione del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

L'articolo 3 della legge sull'emigrazione e la legge che vieta l'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe puniscono chi nel Regno arruoli, prenda o dia ad altri in consegna minori di anni 15 o 18, per mandarli, condurli o farli condurre all'estero con uno degli scopi suddetti, e con ciò è a ritenersi che l'intenzione di raggiungere tale scopo abbia ad essere anteriore all'espatrio del fanciullo che ne è oggetto, onde sia raggiunta la punibilità del fatto. Non vi è chi non veda come in pratica abbia ad essere molto difficile, per non dire impossibile in questi casi, il raggiungimento della prova giuridicamente provata, necessaria, all'infuori di ogni presunzione, per ottenere la condanna dell'imputato. Però la legge che vieta l'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe, indipendentemente da ogni precedente, punisce « i nazionali che in estero Stato tengono presso di loro nell'esercizio delle professioni girovaghe » individui nazionali minori di anni 18 (art. 4).

L'articolo 4 del regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, esonerandoli dall'obbligo del libretto di lavoro e della visita medica sancito dall'articolo 2 della legge medesima per gli emigranti minori degli anni 15, quando « emigrano a paesi transoceanici in compagnia di alcuno della propria famiglia », evidentemente presume che i minori degli anni 15 i quali emigrano in compagnia di « alcuno della propria famiglia » siano condotti all'estero non a scopo di lavoro ma solo per non essere abbandonati in patria, mentre è universalmente noto come la grandissima maggioranza di coloro fra i nostri emigranti che conducono seco in America i propri figliuoli, li mandano colà a fare i lustrascarpe o a vendere giornali o a lavorare nelle fabbriche, assai prima che abbiano compiuto i 15 anni. Perciò aveva ben ragione l'avv. Festa quando, nel suo libro già ricordato, osservava che se, a norma della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il libretto è prescritto per tutte le minorenni e per tutti i ragazzi sino a 15 anni compiuti che siano per essere ammessi al lavoro in opifici, costruzioni o miniere del Regno, pur continuando a vivere *sub patria potestate*, con la famiglia « sotto la sorveglianza e responsabilità dei genitori (art. 138 Codice civ.), i quali « soli possono determinare il figliuolo ad entrare in un opificio a scopo di lavoro, per guadagnare qualche poco che serva ad aumentare le entrate della famiglia », non è giusto che dal medesimo obbligo essi abbiano ad essere esonerati quando il lavoro, nelle stesse condizioni, è compiuto all'estero. « Tanto varrebbe allora sopprimerlo anche nel Regno per non cadere nell'assurdo di pretendere di più ove per tante ragioni c'è minor ragione, e lasciar correre, invece, ove tale obbligo potrebbe recare qualche vantaggio ».

Da quando negli Stati Uniti è stato stabilito che, in massima, i fanciulli immigranti minori di 16 anni abbiano ad essere respinti quando non siano accompagnati da uno almeno dei loro genitori, a quella volta nessuno può dirigersi degli emigranti nostri provvisti obbligatoriamente di libretto di lavoro. E così avviene ora non di rado che un padre, avendo bastante lavoro per sé in Italia, ma non riuscendo a trovare impiego per qualche suo figlio di età inferiore ai 16 anni, lo accompagna negli Stati Uniti ove lo affida ad altri o non lo affida a nessuno, e da solo torna subito in patria. E non pochi sono i minori degli anni 16 che da soli emigrano clandestinamente per la via del Belgio o dell'Inghilterra e si recano nel Canada donde poi si trasferiscono clandestinamente negli Stati dell'Unione finitima.

L'articolo 88 del Codice della marina mercantile non permette che i giovinetti minori degli anni 18 espatrino per via di mare « se non « quando siano accompagnati da parenti o tutori, o vi sia persona che « offra guarentigia per la dovuta assistenza durante il viaggio e per la « loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione ». La Commissione reale per la riforma di detto codice vorrebbe che questa disposizione fosse da applicare solo ai minori degli anni 15 e ciò evidentemente per metterla in armonia con le disposizioni relative all'emigrazione e al lavoro dei minorenni. La legge che vieta l'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe punisce il nazionale che in estero Stato abbandoni un minore di anni 18 destinato a dette professioni o gli infligga privazione di alimenti, maltrattamenti o sevizie tali da pregiudicare gravemente la salute o da dovervisi sottrarre (art. 4), mentre la legge sull'emigrazione punisce il cittadino o straniero che in paese straniero abbandoni un minore di anni 17 avuto in consegna nel Regno per scopo di lavoro (art. 4). Il Codice penale punisce chi abbandona (art. 386) o maltratta (art. 390) un fanciullo minore dei 12 anni, di cui abbia la custodia.

E così è per esempio avvenuto che non si sia potuto procedere contro chi abbia impiegato all'estero dei bimbi e peggio ancora fanciulle di 13 o 14 anni in lavori non reputati dannosi e non appartenenti a mestieri girovaghi, sottoponendoli a maltrattamenti vigliacchi e tali da render ad essi preferibile la fuga, ma ipocritamente tali da non arrecare lesioni personali.

La farragine di disposizioni destinate dai nostri legislatori alla protezione dell'infanzia in genere e dell'emigrazione minorile in specie, non raggiunge in pratica, seppur lo raggiunge, altro che molto imperfettamente il suo scopo. E pur prescindendo dalle grandi difficoltà che si incontrano ogni volta che si tratti di raccogliere le prove di reati avvenuti

all'estero in danno di fanciulli nostri, lo stesso Codice penale pone in termini, vincoli molto importanti alla nostra azione giudiziaria. Sono difatti puniti secondo le leggi italiane i delitti commessi all'estero da cittadini (art. 5) o da stranieri a danno di cittadini (art. 6), *sempre che si trovino nel territorio del Regno*, e con diminuzione di pena, quando la minima stabilita per i delitti medesimi implichi restrizione della libertà personale (ergastolo, reclusione, detenzione, confino) nel primo caso almeno per tre anni e nel secondo per uno. Trattandosi di straniero non si procede che a richiesta del ministro di grazia e giustizia o a querela di parte. E trattandosi di cittadini si può procedere a querela di parte, cosa da cui i nostri emigranti sono per massima alieni come ognuno sa, o a richiesta del governo estero, oppure nel solo caso di abbandono di minorenni, giusta l'articolo 4 della legge sull'emigrazione, a richiesta del ministro di grazia e giustizia anche quando per il delitto commesso sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo a 3 anni.

Ora il semplice impiego di minorenni all'estero in professioni girovaghe o in lavori qualificati come pericolosi, troppo faticosi o insalubri, come pure il semplice impiego al lavoro di minorenni sprovveduti di libretto, costituisce, nei casi previsti dalle leggi, non un delitto ma una contravvenzione, punibile al massimo nel primo caso con 6 mesi di reclusione ove si tratti di lavori insalubri o pericolosi e con 2 anni di carcere (arresto) ove si tratti di nazionali che impiegano minori degli anni 18 in professioni girovaghe, nel secondo caso con una semplice pena pecuniaria (sino a 50 lire).

Il minimo delle pene restrittive della libertà personale stabilite per il reato di abbandono di minorenni all'estero è di 3 mesi quando il minorenni abbia meno di 12 anni, di 2 anni e mezzo se gliene derivi grave danno fisico, di soli 3 giorni quando abbia al più 17 anni (Leg. emig. concordata con l'art. 13 del Codice penale), e di un anno quando, essendo impiegato da un nazionale in professioni girovaghe, ne abbia al più 18. In quest'ultimo caso equivalgono all'abbandono i maltrattamenti che negli altri casi, in cui siano inflitti a un minorenni da chi lo ha in custodia, rendono questi passibile di reclusione o di detenzione a partire dal minimo (3 giorni).

Non inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione è solo la pena stabilita nel caso di sottrazione di minorenni ottenuta con minacce, sevizie o inganno o per fine di vendetta o di lucro o per fine o pretesto religioso, o in caso di minori degli anni 18 destinati a professioni girovaghe all'estero, con violenza, frode, artifizii, seduzioni. Nè sembra sia da parificare

a questi casi quello di un minore degli anni 15 sottratto ai genitori o al tutore senza suo consentimento o se ha meno di anni 12 anche se con-senziente (Codice penale, art. 146 e 148 — Legge 21 dicembre 1873). Nel caso però che dall'abbandono di un minore di 12 anni ne derivi la morte, il minimo della pena è dato da 5 anni di reclusione (Codice penale, art. 386).

Da tutto ciò risulta chiaramente quanto debba riuscir difficile l'opera della giustizia nostra quando si tratti di vendicare gli strazi ai quali sono soggetti all'estero i nostri fanciulli, ed i quali, come ebbe a dire in Parlamento l'on. Luzzatti relatore del disegno di legge da cui derivò la vigente legge sull'emigrazione, « costituiscono proprio tutta una serie di vergogne ».

Per la protezione dei nostri fanciulli all'estero avremmo invero il diritto di contare innanzi tutto sulle leggi degli stati esteri. E tanto nel Canada come negli Stati Uniti non mancano leggi protettrici dell'infanzia. Ma nel Dominio canadese son leggi provinciali e nell'Unione americana leggi statali, diverse perciò da provincia a provincia o da Stato a Stato, meno efficaci di quanto potrebbero essere se fossero leggi nazionali comuni a tutte le provincie del Dominio o a tutti gli stati dell'Unione.

Nello Stato del Nuovo York, quello che ha una più larga legislazione di carattere sociale, con legge del 16 luglio 1907 è vietato il mestiere di giornalista ambulante nelle città di primo e secondo ordine ai maschi minori di 10 anni e alle femmine minori di 16. I maschi di età compresa fra 10 e 14 anni per esercitarlo debbono comprovare di avere l'attitudine fisica a ciò necessaria ed ottenere il relativo permesso e distintivo dal soprintendente del Consiglio scolastico distrettuale che corrisponde in certo qual modo al nostro provveditore agli studi.

Nello Stato del Massachusetts è vietato il mestiere del lustrascarpe ai minori degli anni 10 e quello del giornalista ai minori di anni 12. I fanciulli di età maggiore, fino a 14 anni, per esercitare tali mestieri debbono dimostrare che frequentano il corso completo di una scuola ufficialmente riconosciuta.

Il mestiere di fattorino è vietato in alcuni Stati, compreso quello del Nuovo York, ai minori di 12 anni e, durante le ore di scuola, ai minori di 15: in altri Stati ai minori di 14.

L'impiego nelle industrie e nelle miniere come pure il lavoro notturno è vietato in molti Stati ai minori di 16 anni, in altri ai minori di 15, in altri ai minori di 14 e in altri ancora ai minori di 12. L'elenco delle industrie a cui si estende questo divieto varia da Stato a Stato. In molti oltre alle industrie di produzione d'ogni specie, vi son compresi anche

gli stabilimenti commerciali, i magazzini, i negozi, gli alberghi, le agenzie, i teatri, ecc. ecc. E in alcuni per certi determinati lavori il divieto si estende fino a 18 anni (fabbriche di acidi, lavori di smeriglio, condotta di macchine, ecc. ecc.).

Nel Nuovo York è vietato impiegare come domestici i minori di 14 anni; ottima disposizione che meriterebbe di essere molto più largamente diffusa perchè ai bimbi il pulir pavimenti, il lavar piatti e il compiere molti altri faticosi lavori domestici può riuscire maggiormente dannoso dello stesso impiego nelle fabbriche. Ma purtroppo non è molto rispettata.

Durante le ore di scuola è vietata qualsiasi occupazione estranea, negli Stati del Nuovo York, del Massachusetts e del Connecticut, ai minori di 14 anni e nel Nuovo Hampshire ai minori di 16 se analfabeti, disposizione ottima, la quale meriterebbe di essere non solo estesa ad altri paesi, ma anche di essere sempre applicata con ferrea severità.

Le disposizioni complicate, troppo complicate per le necessità della pratica, così molto sommariamente accennate (e occuperebbero un fascicolo intero a volerle tutte indicare per disteso) sono evidentemente coordinate alle esigenze dell'istruzione obbligatoria la quale nella maggior parte degli Stati, compreso il Nuovo York, dura 8 anni con proscioglimento a 16 anni d'età. In altri il proscioglimento è raggiunto a 15 anni, in altri ancora a 14. Così nella disposizione in base a cui gli immigranti minori degli anni 16 non sono ammessi negli Stati Uniti se non accompagnati da uno almeno dei genitori, è implicito il concetto che, dovendo essi soddisfare agli obblighi scolastici, non debbono distaccarsi da uno almeno dei genitori cui per legge spetta il dovere di curare che adempiano appunto a tali obblighi, tanto più che fra questi nella maggior parte degli Stati è compreso lo studio della lingua inglese. E se prima di aver compiuto i 16 anni vengono impiegati in lavori permessi dalle leggi, sono pur sempre tenuti a frequentare una scuola diurna o serale fino a proscioglimento dagli studi. Similmente in base alle nostre leggi i minori degli anni 15 non possono ottenere il libretto di lavoro se non hanno superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1877, salvo il caso di incapacità intellettuale accertata, e non hanno frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore esistenti nel Comune di loro residenza abituale ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904. Il proscioglimento da tali obblighi avviene normalmente a 12 anni, ma ove a tale età non sia stato superato il relativo esame, per ottenere il libretto occorre continuare gli studi fino a superare la prova.

In molti Stati dell'Unione americana, compreso quello del Nuovo York, è prescritto il libretto di lavoro per i fanciulli di età compresa fra i 14 e i 16 anni impiegati nelle industrie. E per ottenerlo essi debbono subire con esito favorevole una visita medica e debbono aver frequentato per 8 anni una scuola.

Malgrado tutto ciò in esito alla inchiesta praticata, come già si è detto, dalla *National* e dalla *New York City Consumers League* nelle case operaie di detta città, furon trovati al lavoro 152 fanciulli di sesso maschile e 406 di sesso femminile tutti in età inferiore ai 16 anni, compresi 92 che avevano meno di 8 anni e 67 che non frequentavano la scuola malgrado l'attiva vigilanza esercitata da appositi ispettori (*truant officers*) incaricati di provvedere all'esecuzione della legge sulla istruzione obbligatoria.

Visto dunque che ad impeaire lo sfruttamento degli emigranti minorenni non erano sufficienti nè le complicate leggi nostre nè le complicate leggi americane, il ministro degli affari esteri di concerto col ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1911 ha emanato uno speciale decreto con cui, per provvedere senza ulteriori indugi ad eliminare alcuni dei più gravi inconvenienti che presenta l'emigrazione dei ragazzi, che è in continuo aumento, si vieta l'espatrio dei minori di dodici anni quando non siano accompagnati da uno dei genitori o dal tutore o non vadano a raggiungerli all'estero. Al di sopra dei dodici anni, i ragazzi fino ai quindici e le ragazze fino ai diciotto anni, possono espatriare soltanto se accompagnati da parenti stretti (genitori, tutori, avoli, fratelli o sorelle maggiorenni costituiti in famiglia), o se vadano a raggiungerli all'estero, oppure se arruolati per determinati lavori con atto approvato da un regio console e dal quale risulti che l'arruolamento stesso sia circondato dalle necessarie garanzie nei rispetti economici e morali.

La legge ungherese 11 marzo 1903 sull'emigrazione non permette che i minorenni emigrino senza il consenso « scritto e legalizzato » del padre o del tutore, e se sono di sesso femminile, oppure essendo di sesso maschile hanno meno di 15 anni, vuole che siano accompagnati da « persona adulta di fiducia » ed abbiano assicurato il collocamento nel luogo di destinazione.

La stessa legge proibisce di emigrare a « i genitori che intendono lasciare in patria fanciulli sotto i 15 anni senza avere assicurato il loro mantenimento ».

Da noi a norma del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero non possono ottenerlo « coloro che ab-

bandonando persone per legge affidate alle loro cure non le lascino convenientemente affidate ad altri ».

L'accennato decreto ministeriale 14 febbraio 1911 ha carattere provvisorio, poichè tutta la materia dell'emigrazione dei minorenni sarà compiutamente disciplinata dal nuovo regolamento sull'emigrazione che si sta preparando.

E il Commissario generale dell'emigrazione nel comunicare il decreto medesimo alle autorità del Regno incaricate di eseguirlo, ricordando pure che il contratto di lavoro non deve essere ammesso per gli emigranti diretti agli Stati Uniti e in Australia perchè motivo sufficiente di reiezione, raccomanda onde « con costanza di propositi » siano applicati i nuovi provvedimenti destinati a combattere gravi abusi ed « inconvenienti che minano le nuove generazioni sia fisicamente che moralmente » (circolare 3 marzo 1911).

I nomi dei fanciulli che vanno a raggiungere all'estero un parente devono essere indicati nel passaporto della persona che li accompagna e il nome di questa, a norma della circolare 4 aprile 1905, deve essere indicato unitamente alla professione, al domicilio e al luogo di destinazione finale, nel passaporto individuale dei fanciulli medesimi.

Ai minorenni che secondo le leggi e i regolamenti non possono emigrare se non muniti di libretto di lavoro, non può essere concesso il passaporto se non siano già stati rilasciati i libretti stessi.

In un rapporto del 24 dicembre 1903 il regio commissario viaggiante a bordo del piroscafo *Città di Napoli*, che anche su altri piroscafi ha studiato accuratamente il problema dell'emigrazione minorile, fra altre osservazioni raccoglieva già le seguenti:

« Dalle indagini che ho fatte in navigazione risulta che relativamente al numero dei fanciulli che si trovano fra gli emigranti, quelli provvisti di libretto di lavoro sono piuttosto pochi. Ordinariamente ne sono privi quando emigrano per raggiungere la famiglia, ciò che può essere giustificato dal tenore della legge la quale prescrive che ne sieno forniti quelli che emigrano invece a scopo di lavoro. Però l'articolo 4 del regolamento lo vuole obbligatorio sempre quando qualcuno della famiglia in persona non li accompagni. Sarebbe quindi opportuno, io credo, che sul passaporto dei fanciulli fosse indicato sempre se sono provvisti o meno di libretto di lavoro, se emigrano a scopo di lavoro, se per raggiungere la famiglia, nel qual caso sarebbe bene precisare di quali parenti si tratta, perchè ho incontrati dei fanciulli che ritenevano giustificata la mancanza del libretto semplicemente con l'asserire che si recavano a raggiungere una zia o un qualche cugino — parentele opportuniste di genere fan-

tasia! Anzi non sarebbe forse inopportuno che il passaporto per i minorenni e il libretto di lavoro fossero fusi insieme (1).

« Non sarei dunque alieno dal proporre che fosse istituito un modello speciale di passaporto per i minorenni. Sarebbe anzi comodo se si potesse riconoscere facilmente fra i tanti passaporti di emigranti adulti che si debbono esaminare al momento dell'imbarco, per una diversità di colore nella copertina. Unitamente alle tabella *B*, di cui all'articolo 5 del regolamento, vi potrebbero essere stampati i vari articoli di legge riguardanti la protezione dei fanciulli, e magari gli articoli 240, 311, 315 del Codice civile e gli articoli 148 e 386 del Codice penale. Oltre a ciò se alcune disposizioni regolamentari, come quelle riguardanti il libretto di lavoro, venissero estese a tutti i minorenni invece di contemplare, ciascuna per sè, limiti diversi di età, la loro applicazione complessiva riuscirebbe più sicura

« Ho incontrato talvolta a bordo dei ragazzi che ignoravano chi fosse il loro garante, altri che presentavano come tale un emigrante qualsiasi senza che il passaporto o altro documento facesse fede dell'impegno: altri che avevano per garante una persona diversa da quella indicata come tale sul passaporto. Avviene non di rado che il garante vero all'ultimo momento non possa più partire ed il ragazzo parte solo ed un emigrante compiacente qualunque si finge garante. D'altronde si vedono garanti regolarmente impegnati che appena partiti non si curano più dei giovinetti di cui hanno la tutela. A bordo, ove si trovano tutti sotto gli occhi del Commissario viaggiante, la cosa non è forse di somma importanza. Ma lo diviene quando, all'arrivo in porto, il minore dev'essere accompagnato fino all'ultima destinazione e più ancora quando il garante stesso si è impegnato a tenere presso di sè all'estero il minore e a procurargli lavoro: che se poi dev'essere impiegato da altra persona sarebbe bene fosse segnato sul passaporto anche il nome di questa

« Non mancano fanciulli di 16 anni compiuti, e son tipici quelli provenienti dalla provincia di Lucca, che non hanno parenti in America, non hanno libretto di lavoro ed emigrano soli alla ventura, con pochi centesimi in tasca. Ed il Commissariato americano dell'immigrazione non li respinge, se hanno la faccia intelligente e il corpo vigoroso. Se riescono bene si fa presto a trasformarli in ottimi cittadini americani. Le vie di New York sono piene di questi ragazzi americanizzati che neppur se presi a pugni, e l'ho constatato *de visu*, confessano di saper

(1) V. quanto più oltre in relazione all'obbligo del passaporto, è detto circa la « carta di legittimazione » prescritta in Germania per i lavoratori salariati stranieri.

l'italiano. Quando poi fanno cattiva riuscita, allora debbono rimanere italiani come quei tanti poveri lustrascarpe che pur non sono degni davvero del disprezzo a cui son fatti segno

« Nessuna regola imposta a chi voglia mandare i propri figli all'estero in cerca di fortuna, sarà mai di troppo. *Maxima debetur puero reverentia* Il maestro e il prete insegnano a sazietà i doveri dei figli. Imparino i padri i doveri loro »

Ma come accenna l'autore del rapporto, le diverse disposizioni dettate dalle leggi dovrebbero avere una certa uniformità di misura, specialmente riguardo all'età cui singolarmente si riferiscono per riuscire praticamente efficaci e non confondere la mente di coloro che debbono applicarle. Il seguente prospetto comprende un saggio di ciò che essi oggi dovrebbero, se fosse possibile, aver continuamente presente alla memoria.

Disposizioni relative ai minorenni vigenti in Italia, nel Canada e negli Stati Uniti.

—————

N. B. — Si sottintende che ove non è indicato diversamente, le disposizioni sono italiane.

—————

Al di sotto di 1 anno occupano a bordo con la madre una cuccetta speciale, ma non sono computati nel numero dei posti — nei viaggi di ritorno su alcuni piroscafi esteri pagano in classe superiore alla 3^a un nolo speciale variabile.

Da 6 mesi a 1 anno sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria.

Da 1 anno a 2 debbono essere vaccinati, se non vaccinati prima per motivi di salute.

Fino a 3 anni non pagano biglietto sulle ferrovie italiane, nè all'estero, sui piroscafi — se indigenti possono essere rimpatriati a richiesta consolare, gratuitamente.

Fino a 5 anni non pagano biglietto sulle ferrovie del Canada e degli Stati Uniti — sono esenti all'arrivo nel Canada dall'obbligo della scorta monetaria.

Da 1 anno a 5 a bordo pagano un quarto di biglietto e ricevono un quarto di razione ma son computati per mezzo posto.

Da 5 anni in su a bordo son computati per un posto.

Fino a 6 anni negli Stati Uniti costituisce reato abbandonarli.

Da 1 anno a 6 occupano a bordo mezza cuccetta ordinaria.

Fino a 7 anni se abbandonati o smarriti, costituisce reato, quando sono rinvenuti, non darne avviso alle autorità.

Da 3 anni a 7 pagano mezzo biglietto sulle ferrovie.

A 7 anni sono soggetti all'istruzione obbligatoria.

Da 7 anni in su a bordo prendono posto nei dormitori del proprio sesso.

Da 1 anno a 8 a bordo, secondo la legge degli Stati Uniti, occupano mezzo posto,

A 8 anni sono soggetti in America all'obbligo scolastico e con ciò alla prima vaccinazione.

Fino a 9 anni se colpevoli di reato, non sono soggetti a procedimento penale.

A 9 anni sono soggetti a esame di compimento del corso elementare inferiore.

Fino a 10 anni non possono fare il giornalaio ambulante nelle città principali del New York e il lustrascarpe nel Massachusetts.

Da 5 anni a 10 a bordo pagano mezzo biglietto e ricevono mezza razione.

Da 6 anni a 10 occupano a bordo mezza cuccetta speciale.

Da 10 anni in su a bordo pagano e occupano posto intiero.

Fino a 11 anni in Inghilterra non possono esercitare mestieri ambulanti stradali.

Fino a 12 anni non possono emigrare se non attesi o accompagnati da genitore o tutore nel luogo di destinazione (disp. temporanea) — non sono ammessi al lavoro negli opifici, nei laboratori, nelle costruzioni e nelle miniere — costituisce reato il maltrattarli, l'abbandonarli e il congiungersi con essi carnalmente — è più grave il reato di chi li induce alla prostituzione, li eccita alla corruzione o li sottrae anche se consentienti, a chi ne ha la custodia — non possono fare il giornalaio nel Massachusetts: nè

durante le vacanze, il fattorino in New York, Pennsylvania e Vermont — non sono ammessi al lavoro negli opifici e nelle botteghe della California, negli opifici e nelle miniere del N. Dakota, negli opifici della Pennsylvania e in occupazioni insalubri o nocive alla morale nel Connecticut.

Da 3 anni a 12 se indigenti possono essere rimpatriati a richiesta consolare per mezza quota — all'estero pagano mezzo biglietto sui piroscafi.

Da 5 anni a 12 pagano mezzo biglietto sulle ferrovie degli Stati Uniti e del Canada.

A 12 anni sono soggetti a esame di compimento del corso elementare superiore (ove esiste).

Da 12 anni in su le emigranti sono assistite dai patronati inglesi solo se accompagnate da fratello o sorella, oppure se vigilate da signore di fiducia.

Fino a 13 anni non sono ammessi a lavori sotterranei dove esiste trazione meccanica.

A 13 anni possono essere prosciolti, a studi compiuti, dall'obbligo scolastico nel Rhode Island, se impiegati.

Fino a 14 anni non sono ammessi a lavori sotterranei dove non esiste trazione meccanica, nè ai lavori di forni nelle zolfare — è vietato produrli in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione — costituisce reato il lasciarli o farli mendicare — è più grave il reato di chi avendoli condotti all'estero per scopo di lavoro, ve li abbandona — non sono ammessi al lavoro domestico nel New York e al lavoro notturno nel Massachusetts — non sono ammessi in opifici, botteghe, alberghi, teatri, ecc., del New York, della Pennsylvania, California, Indiana, ecc., in opifici e botteghe del N. Dakota, Connecticut, ecc., in opifici del Maine, Colorado, Minnesota, ecc., nelle miniere della Pennsylvania, del Minnesota, N. Dakota, Wisconsin, ecc. — non possono essere fattorini in California, Michigan, Wisconsin, ecc. e durante l'anno scolastico in New York, Vermont, ecc. — sono esclusi da ogni occupazione durante le ore di scuola nel New York, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Vermont, California, Minnesota, N. Dakota, Montana, Wisconsin, ecc., dal condurre macchine pericolose nel Massachusetts — nella Gran Bretagna se vagabondi o abbandonati vengono ricoverati nelle scuole industriali.

Da 1 anno a 14 a bordo secondo la legge del Canada occupano mezzo posto.

Da 9 anni a 14 se colpevoli di reato compiuto senza discernimento non soggiacciono a pena e se sordomuti non soggiacciono a procedimento.

Da 10 anni a 14 per fare il giornalista ambulante nelle città del New York e il lustrascarpe nel Massachusetts debbono ottenere un permesso speciale.

Da 12 anni a 14 per fare il giornalista nel Massachusetts debbono ottenere un permesso speciale.

A 14 anni sono prosciolti dall'obbligo scolastico in California, nei due Dakota, nel Wyoming, nell'Indiana, ecc.; possono esserne prosciolti a studi compiuti in New York, Massachusetts, Pennsylvania, ecc. se impiegati.

Fino a 15 anni non possono le femmine contrarre matrimonio — costituisce reato il sottrarli a chi ne ha la custodia o il ritenerli indebitamente, come pure per l'ascendente, il tutore o l'istitutore, congiungersi con essi carnalmente — non sono ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri indicati da apposite tabelle regolamentari, nè a lavori notturni — chi li manda o conduce all'estero perchè siano impiegati in professioni girovaghe è punito con la reclusione — non sono ammessi in opifici del S. Dakota, a occupazioni nocive alla salute o alla morale nella Pennsylvania, come fattorini durante le ore di scuola, e come conduttori di ascensori nel New York.

Da 9 anni a 15 se emigrano senza essere accompagnati da persona di famiglia debbono essere provvisti di libretto di lavoro e subir la visita medica.

Da 12 a 15 anni possono emigrare solo se attesi o accompagnati da parenti stretti nel luogo di destinazione oppure se arruolati mediante contratto approvato da un R. console (disp. temporanea) — non sono ammessi al lavoro in opifici, costruzioni o miniere se non forniti di libretto con certificato medico, nè per più di 6 ore consecutive e per più di 11 ore al giorno con riposi intermedi — non possono essere esonerati dal riposo settimanale — possono le femmine contrarre matrimonio con permesso regio — il reato di chi li sottrae a chi ne ha la custodia è più grave se non consentito da essi — se non hanno ancora superato l'esame di compimento degli studi elementari debbono essere ammessi ancora alle scuole quando aspirano a ottenere il libretto di lavoro.

A 15 anni sono prosciolti dall'obbligo scolastico nel Maine, Rhode Island, Vermont, Kansas, Washington, ecc.

Fino a 16 anni costituisce reato il corromperli con atti di libidine — non sono di massima ammessi negli Stati Uniti se non accompagnati dal padre o dalla madre — negli Stati Uniti costituisce reato l'abbandonarli lasciandoli privi di mezzi di sussistenza come pure il vendere loro tabacchi e comprare da loro roba usata — non sono ammessi nelle miniere del New York, o in quelle di antracite della Pennsylvania, nè a condurre macchine nella Pennsylvania, nel New Jersey e salvo permesso speciale nel Rhode Island, nè ascensori nel Massachusetts, nè ad occupazioni nocive alla salute o alla morale nei tre Stati ora detti, nè in opifici del Montana, Oklahoma, ecc., nè al lavoro notturno in California, Michigan, Missouri, Wisconsin, ecc. e ai lavori notturni manifatturieri nel New York, nella Pennsylvania, alcuni eccettuati, nel New Jersey eccetto un giorno la settimana, e al lavoro notturno in opifici e botteghe del Rhode Island tranne il sabato, e al lavoro notturno in opifici, miniere e ferrovie del Vermont, ecc. — se analfabeti nel New Hampshire e se non hanno frequentato le scuole nel Vermont, sono esclusi da ogni occupazione durante le ore di scuola — hanno la giornata di lavoro limitata a 12 ore nella Pennsylvania; a 10 nel Rhode Island, Indiana, Michigan, N. Dakota, Wisconsin, ecc., nelle fabbriche e botteghe del Connecticut, nelle fabbriche del New Jersey, del Maine e durante i 20 giorni che precedono quello di Natale in alcune della Pennsylvania; a 9 in California per i fattorini e nelle botteghe del New York; a 8 nel Colorado, Wisconsin, ecc. e nelle fabbriche del New York — non sono ammessi al lavoro se non hanno completati gli studi e non sanno l'inglese nel New York, Massachusetts, Pennsylvania o se non avendoli completati non frequentano una scuola diurna o serale nel Connecticut — le femmine non possono vender giornali nelle città principali del New York, nè essere impiegate in opifici e botteghe del Colorado.

Da 1 anno a 16 non possono emigrare se non muniti di certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

Da 14 anni a 16 per quelli ammessi al lavoro è prescritto il libretto rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale nel New York, Connecticut, Massachusetts, Maine, ecc. — nelle città di New York e Buffalo sono ammessi al lavoro se non sanno l'inglese purchè frequentino le scuole serali — nel Massachusetts possono lavorare il sabato nelle botteghe anche se non hanno completato gli studi e non sanno l'inglese.

A 16 anni se già espatriati acquistano il diritto di esser provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi finchè dura la loro permanenza all'estero, quando siano in seguito arruolati — sono prosciolti dall'obbligo scolastico in New York, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Colorado, Michigan, Minnesota, Missouri, Wisconsin, ecc.

Fino a 17 anni non debbono essere abbandonati all'estero da chi ve li ha condotti a scopo di lavoro — se assistiti per emigrare al Canada sono soggetti a visita medica.

A 17 anni cessa la vigilanza ufficiale sui britannici immigrati al Canada.

Da 17 anni e mezzo in su possono richiedere nel Canada l'annullamento di una concessione di terreno altrui.

Fino a 18 anni non possono essere impiegati in professioni girovaghe se non dai genitori nel Regno dietro speciale permesso quando non sieno idonei ad altri mestieri — non possono viaggiare per mare se non vi sia chi garantisce per la dovuta assistenza durante il viaggio e per la loro sussistenza nel luogo di destinazione — non possono essere adottati nè emancipati, nè fare testamento — non possono i maschi contrarre matrimonio — costituisce reato il rapirli con artifici o raggiri per impiegarli in professioni girovaghe all'estero — se femmine costituisce reato negli Stati Uniti aver con esse rapporti sessuali illegali — non sono ammessi nè in spacci di liquori nè in lavori di smeriglio o velenosi e simili nè alla condotta di macchine o di ascensori con velocità di 60 metri al minuto o più nel New York; nelle fabbriche di acidi, nè alla condotta di ascensori con velocità di 30 metri al minuto o più nè in spacci di liquori, nè in lavori notturni negli opifici del Massachusetts; al lavoro notturno nell'Indiana, Nebraska, Ohio, ecc.; ai lavori notturni di panificazione in New Jersey e Pennsylvania -- negli spacci di liquori del Connecticut, Vermont, ecc. — hanno la giornata di lavoro limitata a 10 ore negli opifici e nelle botteghe del Massachusetts, e negli opifici del New Hampshire — le femmine non possono essere impiegate in opifici e botteghe dell'Indiana e hanno la giornata di lavoro limitata a 10 ore negli opifici del Maine — secondo la legge canadese fanno parte della famiglia.

Da 1 anno a 18 l'agente autorizzato che li manda al Canada da un paese preferito percepisce mezzo "buono" di premio dal governo canadese se sono destinati all'agricoltura.

Da 5 anni a 18 all'arrivo nel Canada se accompagnati dai genitori, questi debbono presentare per essi mezza scorta monetaria.

Da 12 anni a 18 le ragazze possono emigrare solo se attese o accompagnate da stretti parenti nel luogo di destinazione, oppure se arruolate mediante contratto scritto approvato da un R. console (disp. temporanea).

Da 14 anni a 18 se colpevoli di reato fruiscono di una diminuzione di pena — possono i maschi contrarre matrimonio con permesso regio.

Da 16 anni a 18 hanno la giornata di lavoro limitata a 10 ore nelle fabbriche del New York.

Da 17 a 18 anni può esser loro riservata nel Canada una concessione gratuita di terreno.

A 18 anni i maschi sono iscritti nelle liste di leva, se sono all'estero debbono domandarlo e per emigrare debbono ottenere permesso dal prefetto o (se appartenenti alla leva di mare) dal capitano del porto o dal com. del C. R. E. e rilasciare atto di sottomissione per l'arruolamento.

Da 18 anni in su l'agente autorizzato che li manda al Canada da un paese preferito percepisce un "buono" di premio dal governo canadese se sono destinati all'agricoltura o, in caso di donne, al lavoro domestico — se maschi possono ottenere nel Canada la concessione gratuita di un podere.

Fino a 21 anni non possono emigrare senza il consenso del padre o del tutore — sono incapaci a contrattare — è vietato il loro arresto personale — possono scontare nella loro abitazione la pena dell'arresto se non supera un anno e se non sono recidivi

— costituisce reato l'abusare delle loro passioni o della loro inesperienza o far loro sottoscrivere un atto che importi giuridicamente danno o il rapirli con violenza o frode per impiegarli in professioni girovaghe all'estero — non possono esercitare l'ufficio di rappresentanti di vettori per emigranti — se femmine non debbono essere indotte ad emigrare per esser tratte alla prostituzione, non sono ammesse ai lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri indicati da apposite tabelle regolamentari, e non sono ammesse alla condotta di macchine nè al lavoro notturno in fabbriche o botteghe del New York — nel New Hampshire per essere ammessi al lavoro se non hanno completato gli studi debbono frequentare la scuola diurna o serale — negli Stati Uniti costituisce reato vender loro liquori inebrianti o permetter loro di trattenersi nei locali ove si vendono tali bevande.

Da 12 anni a 21 costituisce reato indurli alla prostituzione o eccitarli alla corruzione — è più grave che se compiuto su maggiorenti il reato di chi con violenza, minaccia o inganno, li sottrae o ritiene per scopo di libidine o di matrimonio — se femmine non sono ammesse al lavoro diurno in opifici, costruzioni e miniere non sotterranee se non fornite di libretto con certificato medico nè per più di 6 ore consecutive e più di 12 ore al giorno.

Da 16 anni a 21 se femmine hanno la giornata di lavoro limitata a 10 ore nelle botteghe del New York, eccetto il sabato e dal 15 dicembre al 1° gennaio.

Da 18 anni a 21 se colpevoli di reato fruiscono di una piccola diminuzione di pena.

A 21 anni escono dalla minore età e se nati all'estero da padre che ha perduto la cittadinanza, sono tenuti ad optare fra la qualità di cittadino e la cittadinanza estera.

N. B. — *Le parti quinta e sesta del presente studio e l'indice completo saranno pubblicati nel " Bollettino dell'emigrazione " del 15 luglio 1914, n. 8.*
